



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Relazioni Internazionali Compareate

Tesi di Laurea

Universalità e relativismo culturale nella tutela dei diritti umani in Asia

Il dibattito sugli "*Asian values*" e l'evoluzione del sistema di tutela ASEAN

Relatore

Ch. Prof. Patricio Ignacio Barbirotto

Laureanda

Anna Bonfanti

Matricola 874367

Anno Accademico

2025/2026

Summary

Since the second half of the twentieth century, human rights have increasingly become a matter of international concern, governed by international law and monitoring mechanisms. These developments have taken place within a global order marked by deep political and economic inequalities. Strategic interests, rather than legitimate humanitarian concerns, have often shaped the application of human rights standards, prompting criticism of selective enforcement, politicisation and double standards.

Alongside the United Nations human rights system, different intergovernmental organisations across Europe, the Americas and Africa, as well as those bringing together predominantly Muslim countries, have developed regional protection systems, which generally include a legally binding convention, a commission and a regional court (though singular frameworks may vary), while Asia currently lacks both a comprehensive regional human rights treaty and a continent-wide human rights commission or court. In Southeast Asia, the *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) has established a subregional framework comprising of the 2007 *ASEAN Charter*, the *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), the *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC), and the 2012 *ASEAN Human Rights Declaration* (AHRD). Although these developments mark an important institutional shift with respect to the association itself, the framework relies largely on non-binding instruments and provides no human rights court, individual complaints mechanism or independent procedures for investigating violations.

This thesis examines one explanation offered for the absence of a comprehensive regional human rights system in Asia: the claim that international human rights standards are incompatible with a supposedly homogenous “Asian culture”, as articulated in the discourse on “Asian values”. It questions the way in which political leaders—particularly Singaporean—employed this kind of discourse from the late 1980s to 2012 and to what extent it shaped ASEAN's human rights framework. It also focuses on how this rhetoric partially influenced the wording of the 1993 Bangkok Declaration and how the Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA) responded to it, while also taking into account alternative views on Asian culture offered by non-state actors in Asia.

Chapter One outlines the principles of international human rights law, its monitoring mechanisms and limitations, and introduces a theoretical framework for examining the debate between universalism and cultural relativism. Chapter Two compares regional systems and reviews their absence in Asia and UN initiatives to encourage regional cooperation. Chapter Three tries to trace the national origins and applications of the Asian values rhetoric, considers scholarly, political and civil society criticism and analyses the Bangkok and Vienna conferences. Chapter Four assesses the evolution of ASEAN's human rights legal framework and institutions, and non-state initiatives, most notably the 1993 NGO Bangkok Declaration and the 1998 Asian Human Rights Charter.

The sheer size of the Asian continent, its cultural diversity and the differing governmental positions that emerge within its political space make it problematic to identify a single set of

common Asian values. While the discourse portrays these values as being fixed and inherent—often in opposition to an equally generalised “West”—different actors have employed it for different purposes. The rhetoric must therefore be understood in the historical and political circumstances in which it was used.

In the early 1990s, industrialised Western states, particularly the United States, wielded disproportionate influence over international trade rule-making, resisted initiatives put forward by developing countries at the UN, and made aid or trade benefits conditional on compliance with human rights standards. Selective scrutiny of China and other states reinforced existing perceptions of neocolonial paternalism. It's worth noting, however, that States such as Thailand, the Philippines, Indonesia and Malaysia had also benefited during the Cold War from economic support and considerable tolerance of systematic human rights violations by authoritarian, anti-communist governments, whose hold on power had been facilitated by US support.

Meanwhile, rapid growth in Asia's newly industrialised economies, including those governed by illiberal regimes, strengthened their international standing. Part of anglophone scholarship attributed this success to Confucian traditions, communitarian social organisation and the inherent cultural precedence of collective interests over individual rights and needs. Leaders in Singapore and Malaysia drew on these essentialist interpretations to challenge Western claims to define global political models and international human rights standards. Domestically, appeals to harmony, discipline and community supported economic development and political stability while allowing governments to define society's values, restrict civil and political rights, discredit opposition and deflect scrutiny. Cultural traditions, selectively constructed and presented in essentialist or self-Orientalising terms, thus helped legitimise claims that economic development required restrictions on individual freedoms, and therefore served politically authoritarian purposes.

The Bangkok Declaration—often read as articulating a shared Asian perspective on human rights, despite differences among participating States—combines appeals to cultural differences with a broader critique of the international order. It presents human rights as universal while stressing that they must be considered within an evolving process of international norm-setting, with due regard for national and regional particularities and historical, cultural and religious backgrounds. It also emphasises States' primary responsibility for protecting human rights—therefor partially undermining the need for a regional system or international control mechanisms—and reiterates the importance of the principles of sovereignty, territorial integrity and non-interference in internal affairs of States. It also criticises the use of human rights for political ends, the disproportionate emphasis on civil and political rights, and global economic inequalities, while favouring a non confrontational approach on the matter of human rights. Nevertheless, it does not reject universality outright.

The VDPA reaffirmed that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. While acknowledging the importance of national and regional particularities and different historical, cultural and religious backgrounds, it maintained that States must protect human rights regardless of their political, economic and cultural systems. Also, while

recognising the universal and inalienable character of right to development, it made clear that a lack of development cannot justify human rights violations. This wording narrowed the scope for invoking cultural differences to evade international obligations. Some scholars nevertheless argue that, at the Vienna Conference, States reached a settlement which favoured the protection of civil and political rights and that was insufficiently attentive to demands for reducing international economic inequalities.

In the years following the Vienna conference and the 1997 Asian financial crisis, ASEAN and its members took further steps towards recognising and protecting human rights, including treaty ratifications, establishing national human rights institutions and the AICHR and ACWC, and making respect for human rights a membership criterion (albeit selectively applied). ASEAN documents increasingly affirmed the universality and indivisibility of human rights, while the AHRD recognised a broad range of rights.

Some themes associated with the Asian values discourse overlap with the "ASEAN Way", a sub-regional cooperation model based on upholding the principles of sovereignty, territorial integrity, national identity, non-interference, peaceful dispute settlement, and on consultation and consensus. ASEAN's commitment to these principles dates back to its establishment in 1967 and therefore predates the prominence of the Asian values rhetoric. Rooted in security concerns, these principles continued to sustain ASEAN's cohesion and international standing, and were therefor retained, even after the financial crisis undermined the Asian development model's credibility and its supposed cultural foundations. The ASEAN Charter, the terms of reference of its human rights commissions and the AHRD continue to reflect these priorities.

The AHRD also carries forward other elements of the Asian values rhetoric, namely the balance between individual rights and duties towards others and society, the emphasis on national and regional particularities, and opposition to selectivity, politicisation and double standards. Other aspects have been reframed: the right to development for instance is recognised alongside the principle established in Vienna that a lack of development cannot justify human rights violations. Under Article 8, the AHRD sets out broad grounds for restricting rights to meet the "just requirements" of national security, public order, public health, public safety, public morality and general welfare. Through Article 40, it strictly bars interpretations that would undermine ASEAN's purposes and principles. Together with Article 7's failure to clarify how national and regional particularities should be reconciled with the universality of human rights, these provisions leave governments considerable discretion and raise concerns that political priorities may take precedence over human rights commitments.

The documents produced by non-state actors offer an alternative Asian perspective that challenges the alleged incompatibility between cultural diversity and universal rights. The NGO Bangkok Declaration of 1993 and the Asian Human Rights Charter of 1998 both acknowledge the region's cultural heritage but reject its use to restrict civil and political rights or exempt governments from transparency and accountability obligations. Cultural traditions should instead be recognised and referenced because of their potential to *enrich* international standards, including their communal dimension. They also further develop criticism of global inequality and inadequate democratic representation in international institutions such as the

UN, call for regulation of multinational corporations and financial institutions, and emphasise the importance of democratic participation in the public decision making process that influences development. Their arguments show that criticism of the international order can coexist with support for universal human rights.

The thesis concludes that, overall, explaining Asian resistance mainly in terms of cultural relativism risks overlooking both important criticism of global inequalities and neocolonial practices, and governments' own political interests and reluctance to subject their conduct to supranational oversight. Scholarship on acculturation and interstate socialisation offers a further interpretation: ASEAN's adoption of international institutional models and human rights language does not necessarily mean accepting their underlying values. It may also help governments shape the regional human rights agenda, ease pressure from national human rights movements and strengthen ASEAN's international legitimacy. Despite its weakness and limitations, ASEAN's human rights framework may nevertheless represent an early stage of institution-building, comparable to other regional systems. Whether stronger, independent protection mechanisms will follow remains open.

INDICE

Introduzione

1. Il quadro internazionale dei diritti umani

- 1.1. Premessa: breve excursus storico
- 1.2. Nascita e sviluppo del sistema di tutela vigente
- 1.3. La tutela multi livello dei diritti umani e la valenza degli obblighi statali
- 1.4. Fonti di diritto vincolanti con vocazione universale
 - 1.4.1. La consuetudine internazionale
 - 1.4.2. *Ius cogens*
 - 1.4.3. Norme di diritto pattizio
- 1.5. Organi di monitoraggio internazionali
 - 1.5.1. Organi di monitoraggio delle Nazioni Unite
 - 1.5.2. Meccanismi di controllo a livello nazionale che derivano da disposizioni di diritto internazionale
- 1.6. Il *soft law*
- 1.7. Caratteristiche fondamentali dei diritti umani
 - 1.7.1. Universalità
 - 1.7.1.1. Universalità e particolarismo giuridico
 - 1.7.2. Indivisibilità e interdipendenza
 - 1.7.3. Irrinunciabilità
- 1.8. Universalismo e relativismo culturale

2. L'assenza di un meccanismo regionale di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia

- 2.1. I sistemi europeo, interamericano, africano e arabo di tutela dei diritti umani
 - 2.1.1. Il sistema europeo
 - 2.1.2. Il sistema interamericano
 - 2.1.3. Il sistema africano
 - 2.1.4. Il sistema arabo
- 2.2. L'assenza di un sistema regionale di tutela dei diritti umani in Asia
 - 2.2.1. *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC)
 - 2.2.2. *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC)
 - 2.2.3. *Pacific Islands Forum* (PIF)
 - 2.2.4. *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO)
- 2.3. Una breve ricostruzione del coinvolgimento delle Nazioni Unite

3. Il dibattito internazionale sui diritti umani e la posizione relativista culturale “asiatica”

- 3.1. Premessa introduttiva

3.2. Il dibattito internazionale sui diritti umani nel corso degli anni Novanta

3.3. Gli “*Asian Values*”

3.3.1. Definizione

3.3.2. Le declinazioni nazionali dell’ideologia dei valori asiatici

3.3.3. Lettura critica

3.4. La Conferenza di Bangkok

3.4.1. La Conferenza

3.4.2. La Dichiarazione di Bangkok

3.4.3. La reazione

3.5. La (Seconda) Conferenza Mondiale sui diritti umani

3.5.1. La Dichiarazione e Programma d’Azione di Vienna (VDPA)

3.5.2. Osservazioni critiche

4. **L’evoluzione dei documenti giuridici sub-regionali in materia di diritti umani: focus sull’ASEAN e sulla produzione normativa degli attori non statali**

4.1. L’ASEAN e i diritti umani

4.1.1. La “fine” dei valori asiatici?

4.1.2. Gli anni Duemila

4.2. Il contributo degli attori non statali

4.2.1. Le prime iniziative (anni Sessanta-Ottanta)

4.2.2. La *NGO Bangkok Declaration* del 1993

4.2.3. Il Forum delle ONG di Vienna

4.2.4. La Carta Asiatica dei diritti umani del 1998

Conclusioni e sintesi dei risultati

Dichiarazione del ricorso a strumenti di Intelligenza Artificiale (IA)

La sottoscritta Anna Bonfanti, matricola numero 874367, iscritta presso Ca' Foscari al corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparete, autrice della tesi di laurea "Universalità e relativismo culturale nella tutela dei diritti umani in Asia: il dibattito sugli *"Asian values"* e l'evoluzione del sistema di tutela ASEAN", relatore Patricio Ignacio Barbirotto, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n.445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

di aver fatto ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale generativa per supportare vari aspetti della ricerca e della scrittura della mia tesi di laurea, in particolare:

- utilizzando ChatGPT, modello GPT-5.6 e Claude Sonnet 5;
- per la revisione e ottimizzazione dei testi per migliorare chiarezza e coerenza;
- alcuni paragrafi di ciascun capitolo sono interessati dalla revisione;
- la correttezza, la qualità e l'attendibilità delle informazioni o dei testi eventualmente generati sono state verificate tramite rilettura, riscrittura integrale e confronto con le fonti di riferimento.

DICHIARA INOLTRE

che tutto il materiale generato dall'IA è stato attentamente verificato, rivisto e rielaborato dall'autrice, che si assume la piena responsabilità per la qualità, l'accuratezza e l'integrità scientifica del lavoro.

Introduzione

La progressiva affermazione dei diritti umani come oggetto di tutela internazionale costituisce una delle principali trasformazioni che hanno interessato l'ordinamento internazionale contemporaneo: a partire dalla seconda metà del Novecento, la protezione dell'individuo ha cessato di appartenere esclusivamente al dominio riservato degli Stati ed è stata disciplinata da un insieme sempre più articolato di norme, istituzioni e procedure di controllo, sviluppate tanto a livello internazionale quanto regionale. Questa evoluzione ha trovato realizzazione, tuttavia, in un contesto politico ed economico globale caratterizzato da profonde disuguaglianze tra gli Stati che compongono la comunità internazionale, tale per cui il richiamo e l'applicazione di standard internazionali in materia di diritti umani sono stati spesso condizionati da interessi di natura politica, economica e strategica, una prassi frequentemente criticata per il suo carattere selettivo e politicizzato e per il ricorso a doppi standard valutativi e applicativi.

Parallelamente allo sviluppo di un sistema istituito sotto gli auspici delle Nazioni Unite, pur caratterizzato da significativi limiti sul piano dell'attuazione e dell'effettività della tutela (che verranno introdotti nel primo capitolo del presente elaborato), a livello europeo, interamericano, africano e arabo sono stati adottati strumenti regionali dedicati alla tutela dei diritti umani, e sono stati istituiti organi incaricati di monitorarne l'attuazione. Il continente asiatico continua invece ad essere privo tanto di una convenzione generale in materia di diritti umani con portata regionale quanto di un sistema di tutela comprensivo di una commissione o una corte competente ad accertare le violazioni commesse dagli Stati nei confronti degli individui sottoposti alla propria giurisdizione.

Con riferimento all'area geografica del Sud-Est Asiatico è stato invece istituito, nell'ambito dell'*Association of South East Asian Nations* (ASEAN), un sistema di portata sub-regionale circoscritto agli Stati membri dell'associazione. La sua base giuridica è rappresentata dalla Carta ASEAN del 2007, che prevede all'art. 14 l'istituzione di un organo competente in materia di diritti umani (*human rights body*). La componente istituzionale del sistema è costituita principalmente dalla Commissione intergovernativa ASEAN per i diritti umani ASEAN (*Intergovernmental Commission on Human Rights*, o AICHR), istituita nel 2009, alla quale si affiancano organismi settoriali come l'*ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC). Sul piano normativo, il principale strumento di portata generale è rappresentato dalla Dichiarazione ASEAN dei diritti umani (*ASEAN Human Rights Declaration*, AHRD), adottata nel 2012.

Nonostante questo sistema costituisca un'importante evoluzione dal punto di vista istituzionale con riferimento all'ASEAN, presenta comunque dei limiti significativi: ad eccezione della Carta ASEAN, si fonda principalmente su strumenti privi di efficacia vincolante, e non dispone di un organo giurisdizionale o tantomeno di procedure individuali di ricorso, né di meccanismi indipendenti ed efficaci di accertamento e monitoraggio delle violazioni.

La presente tesi ha come obiettivo quello di esaminare una tra le molteplici ragioni cui viene ricondotta l'assenza di un sistema unitario di tutela nel continente asiatico, vale a dire la presunta incompatibilità tra gli standard in materia di tutela dei diritti umani elaborati a livello

internazionale a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948—fondati sul riconoscimento di diritti spettanti ad ogni individuo in virtù del fatto che è un essere umano, irrinunciabili, indivisibili ed interrelati—e la “cultura asiatica”, così come definita, in termini generalizzanti, essenzialisti ed orientalisti, nell’ambito della retorica dei “valori asiatici” o “*Asian values*”.

In particolare, l’elaborato si propone di ricostruire il modo in cui tale argomentazione sia stata elaborata ed impiegata da parte di alcuni rappresentanti politici ed istituzioni governative della regione—soprattutto dal governo di Singapore—nel periodo compreso tra la fine degli anni Ottanta e l’adozione della Dichiarazione ASEAN dei diritti umani nel 2012, con particolare attenzione a come questa specifica manifestazione di relativismo culturale abbia trovato espressione nella dichiarazione adottata al termine della Conferenza regionale di Bangkok (o *Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights*) e a come il rapporto tra universalità dei diritti umani e specificità nazionali e regionali sia stato successivamente riformulato nella Dichiarazione e Programma d’azione di Vienna (*Vienna Declaration and Programme of Action*, VDPA), adottata dalla Conferenza mondiale di Vienna del 1993. La ricerca tenta di esaminare quindi le principali critiche rivolte a questa retorica, valutare l’influenza che ha esercitato sull’evoluzione del sistema sub-regionale di tutela istituito nel Sud-Est Asiatico, e verificare in quale misura i principali elementi di questa retorica trovino ancora espressione negli strumenti normativi vigenti nell’ambito dell’ASEAN.

La tesi prende infine in considerazione la produzione normativa degli attori non statali della regione—principalmente organizzazioni non governative, ma anche associazioni professionali, gruppi di giuristi e movimenti o organizzazioni fondati dalla società civile (*Civil Society Organisations*, o CSO)—nella misura in cui consente di illustrare e valutare un’ulteriore prospettiva in materia del rapporto che si dovrebbe instaurare tra la vocazione di universalità dei diritti umani e le specificità culturali della regione asiatica, rispetto a quella adottata nell’ambito del discorso politico nazionale, ed in sede di discussione intergovernativa regionale ed internazionale da membri dell’élite politica.

La metodologia utilizzata prevede sia l’analisi comparativa degli strumenti giuridici adottati nell’ambito delle organizzazioni internazionali prese in esame—vale a dire, oltre alle Nazioni Unite, ad esempio, anche il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione degli Stati Americani, l’Unione Africana, la Lega degli Stati Arabi, la *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC), l’*Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), il *Pacific Islands Forum* (PIF), la *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO), l’ASEAN, ecc.—e da parte di attori non statali, sia la ricostruzione del contesto storico, politico e discorsivo all’interno del quale questi sono stati elaborati. A questo proposito sono state prese in considerazione, sul piano giuridico, sia fonti di diritto internazionale idonee a produrre obblighi giuridicamente vincolanti in capo agli Stati tanto quanto strumenti di *soft law*. L’inclusione di questi ultimi assume particolare rilevanza ai fini della ricerca nella misura in cui, pur essendo privi di efficacia obbligatoria e sebbene la loro inosservanza non comporti di per sé l’insorgere della responsabilità internazionale degli Stati, questo tipo di atti può comunque produrre effetti giuridicamente rilevanti: come ad esempio orientare la condotta degli Stati, contribuire all’interpretazione delle disposizioni di diritto pattizio, concorrere alla formazione di norme consuetudinarie e costituire il punto di

partenza per la successiva assunzione di impegni vincolanti. Tra le fonti consultate figurano quindi trattati istitutivi, convenzioni in materia di diritti umani, dichiarazioni di carattere programmatico, atti conclusivi delle conferenze regionali e mondiali organizzate in materia, la giurisprudenza di corti internazionali e regionali (qualora rilevante), risoluzioni e pareri (*General Comments, Views, Decisions*, ecc.) prodotti da organi internazionali come l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o dai c.d. *treaty bodies*, vale a dire i comitati istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, e rapporti relativi ad una serie di *workshop* organizzati dalle Nazioni Unite con riferimento all'istituzione di un sistema di tutela dei diritti umani nell'Asia-Pacifico. Maggiore attenzione è stata dedicata a strumenti adottati nell'ambito dell'ASEAN, tra cui la Dichiarazione ASEAN del 1967, il Trattato di Amicizia e Cooperazione nel Sud-Est Asiatico del 1976, i comunicati congiunti (*joint communiqué*) delle successive riunioni ministeriali dell'associazione, la Carta ASEAN del 2007, i *Terms of Reference* dell'AICHR del 2009 e l'AHRD del 2012. Per quanto riguarda la produzione normativa di attori non statali, sono stati esaminati *report*, dichiarazioni e *open letters* di organizzazioni non-governative (come *Amnesty International, Human Rights Watch, FORUM-ASIA, LAWASIA, l'Asian Human Rights Commission*, ecc.); in particolare sono stati posti a confronto con gli strumenti adottati nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'ASEAN la *NGO Bangkok Declaration* del 1993—prodotta come controparte a quella intergovernativa redatta alla conclusione della Conferenza regionale di Bangkok dello stesso anno—e l'*Asian Human Rights Charter* del 1998, in quanto adottati nello stesso periodo storico durante il quale si può attribuire maggiore rilevanza alla retorica dei valori asiatici nel discorso politico nazionale e nell'ambito del dibattito più ampio internazionale in materia di tutela dei diritti umani.

Questa analisi è affiancata anche all'esame di documenti di carattere istituzionale-politico, tra cui iniziative o programmi di carattere pubblico promosse da autorità statali, *white papers*, comunicati ufficiali, discorsi, dichiarazioni pubbliche e interviste rilasciate dai principali esponenti politici di questa retorica (come fonti primarie e in alcuni casi come riportate all'interno di fonti secondarie). Sono inoltre stati consultati articoli pubblicati dalla stampa contemporanea, in particolare dal *Far Eastern Economic Review* e dallo *Straits Times*, per ricostruire il contesto nel quale si sviluppava il dibattito e al fine di illustrare una delle modalità attraverso cui questa retorica trovò diffusione nello spazio pubblico. La ricerca ha previsto, infine, anche un'analisi della letteratura giuridica, storica e politologica dedicata al diritto internazionale dei diritti umani (soprattutto manuali universitari), alla contrapposizione tra la concezione universalistica dei diritti umani e le varie forme di espressione del relativismo culturale, alla formulazione, evoluzione e rilettura critica della retorica/ideologia degli "*Asian values*" e al funzionamento dell'ASEAN.

1. Il quadro internazionale dei diritti umani

1.1 Premessa: breve excursus storico

La nascita e lo sviluppo del sistema di tutela internazionale dei diritti umani sono legati all'evoluzione del diritto internazionale in senso più ampio. La trasformazione, che si articola a partire dal diciannovesimo e ventesimo secolo, può essere analizzata sotto molteplici punti di vista.¹

Il primo mutamento riguarda la comunità internazionale nel suo insieme. Si assiste infatti a un duplice fenomeno di espansione e differenziazione dei soggetti del diritto internazionale: accanto agli Stati sovrani—il cui numero aumenta in modo significativo soprattutto a seguito dei processi di decolonizzazione e della dissoluzione degli imperi coloniali della seconda metà del Novecento—emergono nuovi attori, di natura tanto pubblica quanto privata, ai quali sono attribuite competenze specifiche e funzionali, e riconosciuti, seppur in misura variabile, elementi di soggettività internazionale. Tra questi enti rientrano organizzazioni intergovernative e non governative operanti a livello internazionale e transnazionale, le singole persone giuridiche come le imprese multinazionali e, in certa misura, le stesse persone fisiche.²

In secondo luogo, se il diritto internazionale era in origine principalmente finalizzato alla regolamentazione dei rapporti interstatali—intesi come prevalentemente limitati ad interazioni di natura conflittuale e quindi alla tradizionale disciplina dei conflitti armati—l'ordinamento si estende progressivamente per includere nuovi e differenti ambiti di applicazione come espressione, da un lato, di forme sempre più articolata di cooperazione intergovernativa a livello regionale e globale,³ e, dall'altro, del progressivo riconoscimento dell'individuo quale destinatario diretto di norme internazionali. Parallelamente, i nuovi ambiti di applicazione risultano sempre più interconnessi, dando luogo a una crescente interazione tra diversi regimi giuridici internazionali.

In terzo luogo, il progressivo riconoscimento dell'individuo come soggetto dell'ordinamento internazionale, accompagnato dalla graduale istituzionalizzazione della giurisdizione internazionale attraverso la nascita di organi giurisdizionali a vocazione universale o regionale, è legato ad altri due sviluppi distinti: da un lato infatti, il riconoscimento alla singola persona della titolarità di diritti garantiti da norme internazionali ha comportato, nell'ambito di alcuni sistemi regionali di tutela, l'attribuzione all'individuo della facoltà di presentare ricorsi

¹ F. Marrella, D. Carreau, *Diritto internazionale*, Milano, 4^a ed., Giuffrè, 2023, pp. 33–46.

² *Ivi*, pp. 38–44.

³ Oltre al diritto del mare, dello spazio aereo, o allo sviluppo del diritto internazionale privato, si citano—a titolo esemplificativo e non esaustivo—come nuove materie di interesse del diritto internazionale: la tutela dell'ambiente e degli animali non-umani, la regolamentazione di nuovi settori come il cyberspazio o lo spazio extra-atmosferico, delle nuove tecnologie (IA, cripto-valute, block-chain, ecc.) e del modo in cui il loro utilizzo si interseca con la *governance* di altri fenomeni a carattere globale e transnazionale (ad esempio l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla gestione dei flussi migratori o con riferimento alle attività criminali non riconducibili ad attori statali).

o comunicazioni dinanzi ad organi quasi-giurisdizionali o giurisdizionali, chiamati a pronunciarsi sulle presunte violazioni imputabili agli Stati. Dall'altro, l'affermazione del principio della responsabilità individuale consente di imputare direttamente alle persone fisiche la commissione di determinati crimini internazionali.⁴

La progressiva affermazione dei diritti umani come categoria giuridica autonoma è strettamente connessa all'ascesa dello Stato moderno quale forma di organizzazione politica dominante.⁵

I diritti umani sarebbero assimilabili infatti, in una loro prima configurazione, alle norme giuridiche appartenenti ad un determinato ordinamento di carattere interno il cui scopo era di regolamentare il rapporto tra l'autorità sovrana—e successivamente l'istituzione statale in senso moderno, una volta consolidatasi—e gli individui (i sudditi) sottoposti al potere politico.⁶

La *Magna Charta Libertatum* del 1215 è un documento significativo in quanto costituisce uno dei primi tentativi di vincolare l'attività di governo di un sovrano assoluto nei confronti dei propri sudditi e di limitarne l'esercizio del potere mediante l'introduzione di restrizioni di natura giuridica. Stipulato in origine come accordo di pace tra Giovanni d'Inghilterra e diverse componenti sovversive della baronia feudale inglese, conteneva delle disposizioni volte a tutelare i diritti fondamentali della Chiesa, delle città inglesi, dei nobili, e degli "uomini liberi".⁷

Sebbene la *Magna Charta* non estendesse le stesse garanzie di cui godevano i baroni oltre la ristretta cerchia dell'aristocrazia feudale, riconosceva per la prima volta che a singoli *individui* fossero attribuiti diritti fondamentali la cui violazione da parte di una figura sovrana poteva dar luogo a forme di responsabilità giuridica.

Il passaggio da garanzie storicamente circoscritte—esemplificate dai diritti concessi anche attraverso atti come l'*Habeas Corpus Act* del 1679 o della *Bill of Rights* del 1689—a una concezione universalistica dei diritti della persona trova invece il proprio fondamento teorico nel giusnaturalismo.⁸

Il termine giusnaturalismo indica un ampio filone giuridico e filosofico che trova una prima definizione nell'ambito del pensiero romano e cristiano, e che teorizza l'esistenza di una norma razionale, con validità universale, superiore al diritto prodotto dall'uomo—sia essa assimilabile alle leggi immanenti che governano i fenomeni naturali, alla volontà di una divinità onnisciente, o alla capacità umana di razionalità, a seconda delle varie formulazioni dottrinali. In ogni caso, è concepita come limite all'esercizio della sovranità politica e come

⁴ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 42–43.

⁵ *Ivi.*, pp. 525–526.

⁶ A. Buratti, *Western constitutionalism: history, institutions, comparative law*, 3^a ed., Giappichelli, 2023, pp. 3–6.; R. P. Mazzeschi, *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi*, 2^a ed., Giappichelli, 2023, p. 2; P. Pustorino, *Tutela internazionale dei diritti umani*, 2^a ed., Cacucci, 2024, p. 1.

⁷ D. Grimm, *Constitutionalism: Past, Present, and Future*, Oxford University Press, 2016, p. 71.

⁸ Buratti, *op. cit.*, pp. 3–6.

criterio etico cui il diritto positivo deve conformarsi per essere considerato giusto.⁹

Tanto la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789), come anche la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti (1776) e la Dichiarazione dei Diritti della Virginia (1776) cui essa si ispirava, e la *Bill of Rights* degli Stati Uniti d'America (1791),¹⁰ si differenziano dagli atti citati in precedenza perché i diritti che garantiscono non sono più solo necessariamente legati allo *status* politico dell'individuo, ma considerati come consustanziali all'uomo in quanto essere umano, indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza. Ai diritti viene attribuita una natura innata ed imprescrittibile, e il fine del documento giuridico non è quello di ottenere la concessione di tali diritti da parte di un sovrano, bensì il loro riconoscimento.¹¹

In questo contesto storico, politico e sociale, i diritti umani rientravano nel cosiddetto dominio riservato degli Stati—vale a dire l'insieme delle materie sottoposte, in linea generale, alla competenza normativa esclusiva statale, in quanto (percepite come) strettamente connesse agli interessi vitali dell'istituzione politica.¹²

Ne derivava un'elevata eterogeneità dei sistemi di tutela a livello nazionale, per cui, a seconda della natura del sistema politico di ciascuno Stato, gli individui sottoposti alla giurisdizione dello stesso potevano beneficiare di livelli di protezione dei propri diritti ampiamente differenti.

Ciò non esclude che, anche nell'ambito di una società internazionale di tipo atomistico come quella dell'Ottocento o primo Novecento (comunque prima del 1945), si sviluppasse forme di tutela degli interessi individuali di carattere internazionale, finalizzate a garantire uno standard minimo di trattamento ai cittadini stranieri sul territorio di uno Stato.¹³

Tra queste si ricordano ad esempio, l'obbligo di natura consuetudinaria di protezione dell'integrità fisica e possedimenti di cittadini stranieri sottoposti alla giurisdizione nazionale, o le disposizioni di diritto pattizio in materia di protezione dei lavoratori e di non-discriminazione delle minoranze.¹⁴

Questi meccanismi presentavano delle caratteristiche comuni: erano solitamente il risultato di accordi di carattere internazionale o derivavano dal rispetto di norme di diritto consuetudinario in determinati contesti specifici (ad esempio nell'ambito dei conflitti armati). Inoltre, nonostante facessero riferimento all'osservazione di principi di carattere morale e

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Vd.* Dichiarazione dei diritti della Virginia, 12 giugno 1776, sez. 1; Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, 4 luglio 1776, secondo capoverso; Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 26 agosto 1789, artt. 1–2; Costituzione degli Stati Uniti d'America, emendamenti I–X (*Bill of Rights*), ratificati il 15 dicembre 1791, spec. emendamenti I, V e IX.

¹¹ Mazzeschi, *op. cit.*, p.2; Pustorino, *op. cit.*, p.1.

¹² Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 455–460.

¹³ *Ivi*, p.525.

¹⁴ Mazzeschi, *op. cit.*, pp.2–8.

umanitario—perlomeno nell’ambito della scelta lessicale degli atti giuridici di riferimento¹⁵—questi strumenti erano piuttosto funzionali alla promozione di interessi strategici statali di natura politica ed economica, e non attribuivano all’individuo una propria capacità o soggettività giuridica attiva. La persona era, piuttosto, solo “beneficiaria di fatto” di un diritto statale.¹⁶

Lo stesso istituto della protezione diplomatica, come definito dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale (CPGI) nella sentenza sul caso *Mavrommatis* del 1924,¹⁷ non si configurava come un diritto soggettivo dall’individuo quale titolare di una posizione giuridica autonoma, ma veniva esercitato dallo Stato in sua vece, nell’ambito delle relazioni che intratteneva con altri Stati.¹⁸

1.2 Nascita e sviluppo del sistema di tutela vigente

Dalla prima metà del Novecento i soggetti privati—tra cui l’individuo—vengono progressivamente ad occupare una posizione autonoma nell’ordinamento internazionale come titolare di una, seppur limitata, soggettività giuridica.

La soggettività giuridica ha natura tridimensionale: *attiva, passiva e processuale*. La dimensione attiva della capacità giuridica prevede che all’individuo possano essere attribuiti dei diritti, mentre quella passiva che lo stesso debba adempiere a determinati obblighi. La soggettività giuridica implica infine che il detentore della stessa possa disporre di una serie di mezzi processuali per far riconoscere i propri diritti (ed obblighi) sul piano internazionale.¹⁹

La qualità della capacità giuridica, così come i soggetti quali viene riconosciuta, sono definiti all’interno di uno stesso ordinamento. Con riferimento a quello internazionale si cita ad esempio il parere consultivo della CPGI del 1928. In tale occasione, la Corte riconosce che norme di diritto internazionale, in particolare di fonte pattizia, possano produrre effetti diretti

¹⁵ La dottrina dell’intervento umanitario (precursore della tesi contemporanea della Responsabilità di proteggere o R2P, e esercitata in maniera spesso altrettanto impropria) legittimava l’uso della forza a tutela di cittadini di uno Stato terzo qualora fossero sottoposti a un maltrattamento tale da “offendere la coscienza della comunità degli Stati”. Trattati bilaterali e multilaterali adottati successivamente al Congresso di Vienna del 1815 in materia di abolizione della schiavitù definivano la pratica come “incompatibile con i principi di umanità e moralità internazionale”. La cosiddetta “Clausola Martens”, contenuta nella IV Convenzione dell’Aja del 1907—uno degli strumenti giuridici fondamentali nell’ambito dello sviluppo del diritto internazionale umanitario e del tentativo di “umanizzazione” e regolamentazione dei conflitti armati—fa riferimento al rispetto delle consuetudini stabilite fra popoli civilizzati, alle “leggi dell’umanità” e ai dettami della coscienza pubblica. *Ibidem*.

¹⁶ *Ivi*, p.3.

¹⁷ CPGI, *Concessioni Mavrommatis in Palestina (Grecia c. Regno Unito)*, sentenza del 30 agosto 1924, Series A, n. 2, p. 12: “[b]y taking up the case of one of its subjects [...] a State is in reality asserting its own rights—its right to ensure, in the person of its subjects, respect for the rules of international law.”

¹⁸ Mazzeschi, *op. cit.*, p.8.

¹⁹ Marrella, Carreau, *op. cit.*, p. 525. La capacità processuale dell’individuo rimane comunque circoscritta a specifici sistemi di tutela e subordinata alle condizioni stabilite dai relativi strumenti internazionali, mentre in altri ambiti la tutela dei suoi interessi continua a dipendere dall’intervento dello Stato di cittadinanza.

nei confronti degli individui, attribuendo loro diritti e obblighi senza necessità di recepimento nell'ordinamento interno.²⁰

A partire dal secondo dopoguerra il regime di tutela dei diritti individuali assume carattere propriamente internazionale, nel senso che diventa oggetto di regolamentazione internazionale e non solo esclusivamente di diritto interno, con la stesura della Carta costitutiva delle Nazioni Unite (Carta ONU)²¹, prima, nel 1945, e con la redazione della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.²² Questo cambiamento costituisce una delle manifestazioni più significative del cosiddetto fenomeno di progressiva “erosione” del dominio riservato degli Stati, che non si esaurisce tuttavia nell'ambito dei diritti umani.²³

Ciò non implica, tuttavia, che il principio del dominio riservato abbia perso la propria rilevanza, continuando a essere formalmente riconosciuto nell'ordinamento internazionale ed invocato in sede di consessi internazionali.²⁴ In linea generale, viene tutelato all'art. 2, par. 7, della Carta ONU, il quale esclude l'intervento dell'organizzazione nelle questioni essenzialmente rientranti nella competenza interna degli Stati, fatto salvo tuttavia il ricorso a misure coercitive ai sensi del Capitolo VII.²⁵

La Carta ONU venne redatta in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione internazionale (UNCIO), conosciuta anche solo come Conferenza di San Francisco, tenutasi a partire dal 25 Aprile 1945. La stesura dell'accordo istitutivo venne affidata all'attività di quattro commissioni distinte, e venne accompagnata anche da una revisione del testo degli accordi di Dumbarton Oaks, nonché alla redazione dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), integrale al testo della Carta ONU. Alla conclusione della conferenza, il 26 Giugno 1945, la Carta ONU venne firmata dai delegati di 50 delle 51 Nazioni alleate che avevano preso parte ai negoziati (ad esclusione del governo polacco, in esilio).²⁶

²⁰ *Ivi*, pp. 527–529.

²¹ Carta delle Nazioni Unite (Carta ONU), firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945.

²² Pustorino fa invece riferimento alla *Déclaration des droits internationaux de l'homme* adottata dall'Istituto di Diritto Internazionale (*Institut de Droit International*)—un'organizzazione costituita non da Stati sovrani, ma da giuristi privati—a New York il 12 ottobre 1929, quale strumento dottrinale antesignano di sistematizzazione degli standard internazionali in materia dei diritti dell'individuo. Pustorino, *op. cit.*, p.2.

²³ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 459–460.

²⁴ A titolo esemplificativo, il comunicato congiunto presentato da Cuba in difesa della condotta della Repubblica Popolare Cinese nella regione dello Xinjiang in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (HRC) nel 2021: “We urge the relevant sides to abide by the purposes and principles of the United Nations Charter; stop interfering in China's internal affairs by manipulating Xinjiang related issues, refrain from making unfounded allegations against China out of political motivations and curbing the development of developing countries under the pretext of human rights.” Comitato dei diritti umani, 46ª sessione, *Joint Statement* presentato da Cuba, 12 marzo 2021.

²⁵ Carta ONU, art.2, par.7.

²⁶ Nazioni Unite, *The San Francisco Conference*, <https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un/san-francisco-conference>.

Come disposto all'art.133, par.3, la Carta entrò in vigore il 24 Ottobre 1945, in seguito al deposito delle ratifiche da parte della Repubblica di Cina, URSS, Regno Unito, Stati Uniti, e di una maggioranza degli altri stati firmatari.

Le disposizioni più rilevanti in materia previste dalla Carta ONU sono contenute nel Preambolo e agli artt.1, 55, 61, 62, 66, e 68.²⁷

Il preambolo—che svolge un ruolo fondamentale per l'interpretazione del testo della Carta,²⁸ compreso l'art.2 par.7 relativo al dominio riservato—riconosce la rilevanza e solennità di qualità intrinseche alla persona umana e l'esistenza di diritti attribuiti in senso universalistico tanto agli individui uomini quanto alle donne, e a tutti i popoli, a prescindere da dimensione o potenza stimata della nazione cui appartengono.²⁹

All'art. 1, par. 3, la Carta individua tra gli scopi delle Nazioni Unite il conseguimento della cooperazione internazionale e la promozione e l'incoraggiamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.³⁰

Il perseguimento di questo obiettivo ha anche una funzione preventiva, essendo considerato una condizione necessaria—a pari del conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico globale—al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e alla piena realizzazione del principio di auto-determinazione dei popoli.³¹

Il Capo X istituisce il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) come primo nucleo del sistema di tutela internazionale, e vi attribuisce la competenza di produrre raccomandazioni finalizzate al promuovere il rispetto e osservazione dei diritti umani, predisporre bozze di convenzioni da sottoporre all'Assemblea Generale, convocare conferenze internazionali tematiche, nonché di istituire esso stesso comitati o organi sussidiari per aiutarlo ad espletare le proprie funzioni di attribuzione.³²

La Dichiarazione universale dei diritti umani (*Universal Declaration on Human Rights*, UDHR) venne adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 217 il 10 Dicembre 1948.³³

Nonostante non abbia valore vincolante, è opinione prevalente della dottrina che le disposizioni in essa contenute abbiano acquisito carattere di diritto internazionale generale, sia

²⁷ O. De Schutter, *International Human Rights Law*, Cambridge UP, 2019, pp.12–14.

²⁸ Marrella, Carreau, *op. cit.*, p. 128.

²⁹ Carta ONU, preambolo.

³⁰ *Ivi*, Cap. I, art.1, par. 3.

³¹ *Ivi*, Cap. IX, artt. 55–56.

³² *Ivi*, Cap. X, artt. 61,62 e 68.

³³ Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948, ris. 217 A (III), doc. A/RES/217(III), art. 1.

come norme di natura consuetudinaria o principi generali di diritto come definiti all'art. 38, par. 1, lett. c), dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia.³⁴

Il fondamento giuridico dei diritti umani così come formulati in questa dichiarazione è riconducibile alla tesi giusnaturalistica precedentemente menzionata, tale per cui agli individui vengono riconosciuti determinati diritti inalienabili in virtù del fatto che appartengono al genere umano (a prescindere che questi vengano poi codificati all'interno di strumenti giuridici o meno). Questa tesi ha pretese di applicazione universalistica, ad ogni membro della comunità umana, a prescindere dal contesto socio-culturale in cui è calato.³⁵

A propria volta, lo sviluppo del c.d. diritto internazionale dei diritti umani ha influenzato i criteri di individuazione di quei principi che regolano la comunità globale di Stati e, quindi, anche le modalità di produzione, l'ambito di applicazione, e più in generale la strutturazione dello stesso ordinamento giuridico internazionale.³⁶

Parallelamente la questione acquisisce maggiore rilevanza dal punto di vista politico e diplomatico, nel senso che inizia potenzialmente ad incidere sui rapporti interstatali. In precedenza, infatti, risultava inverosimile una concezione tale per cui enti statali avrebbero denunciato di propria sponte violazioni commesse da un altro stato sul proprio territorio con riferimento ai propri cittadini, sia sul piano politico, che in sede giurisdizionale.³⁷

1.3. La tutela multi livello dei diritti umani e la valenza degli obblighi statali

La tutela dei diritti umani è caratterizzata dalla complementarietà di regimi giuridici tra loro intersecanti, sul piano internazionale, regionale e nazionale. Le due principali conseguenze dell'implementazione di un sistema di questo tipo sono sia la possibilità di ampliare la portata della tutela dal punto di vista sostanziale, che la moltiplicazione dei vincoli normativi cui uno Stato è tenuto a fare riferimento, e che ne limitano l'esercizio incontrastato di sovranità.³⁸

Allo stesso tempo questi sistemi producono però effetti differenti, ad esempio un'applicazione più o meno restrittiva—a seconda dell'autorità giudiziaria—della nozione di giurisdizione statale.

³⁴ De Schutter, *op. cit.*, pp.12–14 e pp. 49–55.

³⁵ A questa tesi se ne contrapporrebbe una che identifica come diritti *umani* tutti quei diritti che vengono riconosciuti come tali dai membri di uno stesso ordinamento giuridico, su base consensuale. Diversa ancora è la tesi positivista, che riconosce l'esistenza dei diritti umani, e quindi della loro tutela, solo quando espressi in un dato documento giuridico, ossia come prodotto della negoziazione interstatale. Queste tesi non devono essere interpretate come necessariamente inconciliabili l'una con l'altra. Pustorino, *op. cit.* pp.10–13; Mazzeschi, *op.cit.*, pp.2–3.

³⁶ *Ivi*, pp. 14–40.

³⁷ *Ivi*, pp. 2–3.

³⁸ Questo è il caso ad esempio del contesto europeo, dove due organizzazioni intergovernative distinte producono disposizioni in materia, l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa.

Gli Stati possono essere destinatari degli obblighi relativi alla tutela dei diritti umani con riferimento agli individui sul proprio territorio—comprensivo di ogni spazio sul quale lo Stato interessato esercita la propria sovranità piena ed esclusiva ai sensi del diritto internazionale, incluso quello marino o aereo, come anche navi o aeromobili nazionali anche al di fuori del territorio statale—oppure posti sotto la propria giurisdizione (*jurisdiction*).³⁹

Infatti, mentre la sovranità è un concetto utile alla qualificazione dell'entità statale in quanto tale—uno Stato si può considerare sovrano quando esercita potestà di governo originaria, esclusiva e indipendente all'interno dei propri confini territoriali, nei confronti dei propri cittadini, e in maniera libera da ingerenze esterne, intrattenendo rapporti paritari con altri Stati soggetti della comunità internazionale⁴⁰—la nozione di giurisdizione è una particolarità del diritto convenzionale in materia di diritti umani ed ha carattere operativo, ossia utile ad individuare la capacità di uno Stato di espletare le proprie competenze—vale a dire di legiferare o emanare norme (*jurisdiction to prescribe*), di decidere di questioni giuridiche (*jurisdiction to adjudicate*) e di esecuzione coattiva (*jurisdiction to enforce*)—in maniera concreta ed effettiva, anche qualora queste vengano esercitate nei confronti di cittadini di altri Stati e/o al di fuori del territorio nazionale. Implica quindi il riconoscimento di una dimensione extraterritoriale con riferimento agli obblighi cui lo Stato è vincolato.⁴¹

Con riferimento alla giurisprudenza delle principali corti internazionali in materia di diritti umani, la giurisdizione di uno Stato è generalmente accertata sulla base di due criteri principali.

Il primo è quello del controllo spaziale effettivo di uno Stato su un territorio, anche al di fuori dei propri confini sovrani, e a prescindere dalla legittimità della presenza dello Stato nella stessa area. Tale controllo può venire riconosciuto, ad esempio, in situazioni di occupazione militare, siano esse ritenute legittime⁴² o illegittime ai sensi del diritto internazionale, può assumere carattere temporaneo ed essere esercitato indirettamente da uno Stato, ad esempio mediante l'apparato amministrativo locale.⁴³

Ad esempio, la Corte EDU si è pronunciata sulle violazioni commesse dalla Federazione Russa nei territori occupati dell'Ucraina orientale, con particolare riferimento alla Crimea e alle

³⁹ Pustorino, *op. cit.*, p. 37.

⁴⁰ U. Leanza, I. Caracciolo, *Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui. Parti speciali*, 3ª ed., Torino, Giappichelli, 2020, pp. 6–37; Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 373–375.

⁴¹ S. Besson, “Extraterritoriality in International Human Rights Law: Back to the Jurisdictional Drawing Board”, in A. Parrish, C. Ryngaert (a cura di), *Research Handbook on Extraterritoriality in International Law*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2023, pp. 269 e 274–276.

⁴² Nei casi in cui l'intervento militare sia stato autorizzato con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capo VII della Carta ONU, previo consenso dello Stato territoriale, o qualora tale territorio sia sottoposto ad amministrazione internazionale su mandato ONU, come nel caso della *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) in Timor Leste (1999-2002) o della *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo* (UNMIK) in Kosovo.

⁴³ Pustorino, *op. cit.*, pp. 38–41.

autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel periodo compreso tra l'11 maggio 2014 e il 16 settembre 2022 (data di cessazione dell'applicabilità della Convenzione nei confronti della Russia a seguito della sua espulsione dal Consiglio d'Europa).⁴⁴

Con la sentenza della Grande Camera nel caso *Ucraina e Paesi Bassi c. Russia* del 9 luglio 2025,⁴⁵ la Corte ha accertato l'esistenza di un controllo effettivo esercitato dalla Federazione Russa sulle regioni separatiste—con la precisazione che comunque questa pronuncia non implica in alcun modo il riconoscimento della sovranità russa su tali territori—e ne ha dichiarato la responsabilità internazionale per gravi e sistematiche violazioni della CEDU e del Protocollo n. 1 della Convenzione.⁴⁶

Il secondo criterio è quello del controllo personale, cui viene generalmente fatto ricorso in via residuale qualora non trovi applicazione il criterio di controllo spaziale. Nonostante questo criterio venga adottato da più corti competenti in materia, non è oggetto di un'interpretazione uniforme.⁴⁷ La Corte EDU, ad esempio, lo applica in maniera più restrittiva, richiedendo un controllo effettivo di tipo fisico e diretto sulla persona (*physical power and control*). La Corte stessa ha ammesso però che tale approccio potrebbe sollevare alcune criticità.⁴⁸

Nel volume *Research Handbook of Extraterritoriality in International Law*, Samantha Besson dedica il capitolo 16, “*Extraterritoriality in international human rights law: back to the jurisdictional drawing board*”,⁴⁹ all'evoluzione del concetto di giurisdizione nel diritto internazionale dei diritti umani e in particolare all'elaborazione di un nuovo criterio di accertamento della giurisdizione statale, che prescinderebbe dalla capacità dello Stato di legiferare, far rispettare la legge o decidere di questioni giuridiche secondo il proprio diritto interno.

⁴⁴ Consiglio d'Europa (CdE), Comitato dei Ministri, ris. CM/Res(2022)2, *Cessation of the Membership of the Russian Federation to the Council of Europe*, 16 marzo 2022 e ris. CM/Res(2022)3, *Legal and Financial Consequences of the Cessation of Membership of the Russian Federation in the Council of Europe*, 23 marzo 2022, punto 7.

⁴⁵ Corte EDU, *Ucraina e Paesi Bassi c. Russia*, 9 luglio 2025.

⁴⁶ In particolare, la Corte ha riscontrato violazioni del diritto alla vita (art. 2), anche in relazione ad attacchi indiscriminati e all'abbattimento del volo MH17; del divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3), con riferimento a pratiche sistematiche di tortura, violenze sessuali e detenzioni illegali; del divieto di lavoro forzato (art. 4 § 2); nonché dei diritti alla libertà e sicurezza, al rispetto della vita privata e familiare, alla libertà di espressione, di religione e di associazione (artt. 5, 8–11), del diritto a un ricorso effettivo (art. 13) e del divieto di discriminazione (art. 14). La Corte ha inoltre accertato violazioni del diritto di proprietà e del diritto all'istruzione ai sensi del Protocollo n. 1, anche in relazione al trasferimento forzato di minori ucraini verso il territorio russo.

⁴⁷ Pustorino, *op. cit.*, pp. 41–44.

⁴⁸ Nel caso *S.S. et al. c. Italia*, la prima sezione della Corte EDU ha prodotto una decisione con la quale dichiarava il ricorso in questione inammissibile, ritenendo che non emergessero elementi fattuali idonei a dimostrare la sussistenza della giurisdizione italiana sui ricorrenti. Al paragrafo 109 della decisione, la Corte osserva tuttavia che l'interpretazione restrittiva della nozione di giurisdizione ai sensi dell'art. 1 della Convenzione EDU potrebbe risultare insoddisfacente dal punto di vista dei ricorrenti (“*unsatisfactory to the applicants*”). Corte EDU, *S.S. et al. c. Italia*, 20 maggio 2025.

⁴⁹ Vd. Besson, *op. cit.*, pp. 269–291.

In questo caso la giurisdizione non verrebbe definita soltanto dal rapporto normativo che si può individuare tra lo Stato e i titolari dei diritti sotto forma di controllo effettivo di un determinato territorio o persona, ma anche dalle circostanze pratiche che rendono possibile l'adempimento di tali obblighi, o, al contrario, la rivendicazione dei diritti stessi.

Qualora uno Stato sia in grado di controllare tali condizioni, ne potrebbe quindi conseguire che stia esercitando la propria giurisdizione anche in assenza di un rapporto normativo preesistente.

Secondo Besson, la nozione di giurisdizione potrebbe acquisire carattere “globale” o “cosmopolita”, nel senso che gli Stati potrebbero essere tenuti a esercitare la propria giurisdizione oltre i confini territoriali al fine di proteggere i diritti umani, in base alla loro capacità di influenzare o esercitare un “controllo effettivo” su determinate situazioni.⁵⁰

Se Besson non aderisce pienamente all'idea che un simile ampliamento della nozione di giurisdizione trovi una giustificazione teorica soddisfacente o che conduca ad esiti necessariamente auspicabili, Tilmann Altwicker adotta una posizione più aperta.

Secondo Altwicker, un'interpretazione evolutiva delle nozioni chiave alla base del diritto internazionale dei diritti umani è fondamentale al fine di adattare un sistema di tutela ancora prevalentemente Stato-centrico a una realtà globale contemporanea sempre più complessa, caratterizzata dall'emergere di fenomeni che evadono le logiche tradizionali sovraniste e territoriali, tra cui l'inquinamento transfrontaliero, attività di sorveglianza digitale (attraverso la raccolta e trattamento dei dati personali di cittadini stranieri), gli effetti causati da politiche economiche nazionali oltre confine, o anche l'attività di attori non-statali che operano a livello globale transnazionale.⁵¹

Il Comitato per i diritti umani (*Human Rights Committee*, HRC), organo di controllo istituito dal Patto Internazionale per i Diritti Civili e Politici (ICCPR) del 1966, ha adottato una simile definizione di giurisdizione funzionale, di carattere particolarmente estensivo, di cui al *General Comment no. 31* (2004)⁵² e par. 63 del *General Comment no.36* (2019).⁵³ Il legame giurisdizionale che vincola lo Stato al rispetto degli obblighi positivi previsti dall'ICCPR può sussistere, secondo il Comitato, anche in relazione ad atti o condotte dello Stato parte che abbiano prodotto effetti diretti e ragionevolmente prevedibili sull'esercizio dei diritti da parte dei ricorrenti, anche al di fuori dei confini nazionali e in assenza di un controllo diretto

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Vd. T. Altwicker, “Transnationalizing Rights: International Human Rights Law in Cross-Border Contexts”, *European Journal of International Law*, vol. 29, n. 2, 2018, pp. 581–606.

⁵² CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 26 maggio 2004.

⁵³ CCPR/C/GC/36, 3 settembre 2019.

sull'individuo.⁵⁴

Un'ulteriore interpretazione della nozione di giurisdizione funzionale è stata adottata anche dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani. Secondo la giurisprudenza della Corte, con particolare riferimento al parere consultivo OC-23/17,⁵⁵ uno Stato può essere ritenuto responsabile di inadempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione interamericana qualora condotte poste in essere sul proprio territorio—ad esempio attività idonee a produrre danni ambientali transfrontalieri riconducibili a imprese soggette all'ordinamento statale, su cui lo Stato esercita un controllo effettivo—incidano in modo significativo sull'esercizio dei diritti umani di individui situati nel territorio di uno Stato terzo. In questo caso l'accertamento della giurisdizione statale dipenderebbe semplicemente dalla rilevazione di un nesso causale tra la condotta e il pregiudizio lamentato.

1.4. **Fonti di diritto vincolanti con vocazione universale**

Il capitolo successivo si focalizzerà invece sull'istituzione di sistemi di tutela dei diritti umani a carattere regionale.

1.4.1 La consuetudine internazionale

La consuetudine internazionale è una norma di diritto internazionale non scritta e vincolante, definita all'art.38 dello Statuto della CIG come una pratica generale accettata come diritto⁵⁶ che si applica uniformemente a tutti i membri della comunità internazionale, senza riserve. In dottrina la consuetudine è rilevata a partire dall'individuazione di due elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, entrambi concorrenti e necessari. L'elemento oggettivo, o *diuturnitas*, corrisponde alla manifestazione—per azione od omissione—di un determinato comportamento ripetuto in maniera costante nel tempo, che sia sufficientemente diffusa, coerente ed uniforme, da parte di una maggioranza significativa di soggetti della comunità internazionale.⁵⁷

⁵⁴ Il Comitato ha formulato un parere (*view*) in merito alla comunicazione n.3042/2017 (A.S., D.I., O.I. e G.D. c. Italia), riconoscendo la giurisdizione italiana in relazione a un naufragio avvenuto nel Mediterraneo, ritenendo che si fosse instaurata una “*special relationship of dependency*” tra i migranti e le autorità italiane coinvolte nelle operazioni di soccorso; in questo caso il nesso è stato individuato sulla base di una duplice serie di elementi: da un lato, circostanze di natura fattuale—quali la risposta iniziale alla richiesta di soccorso, la prossimità della nave militare italiana Libra e le reiterate sollecitazioni delle autorità maltesi—dall'altro, elementi di natura giuridica, consistenti negli obblighi gravanti sull'Italia ai sensi del diritto internazionale del mare, in particolare quelli derivanti dal Regolamento SOLAS e dalla Convenzione SAR in materia di ricerca e soccorso. CCPR/C/130/D/3042/2017.

⁵⁵ Corte interamericana dei diritti umani, *The Environment and Human Rights (State Obligations in Relation to the Environment in the Context of the Protection and Guarantee of the Rights to Life and to Personal Integrity)*, Parere Consultivo OC-23/17, 15 novembre 2017.

⁵⁶ Statuto della CIG, art. 38, par. 1, lett. (b).

⁵⁷ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 308–315.

L'elemento soggettivo, o psicologico, invece consiste nel riconoscimento esplicito del carattere obbligatorio e della doverosità sociale della norma non scritta, con riferimento agli interessi fondamentali dalla comunità internazionale nel suo insieme (*opinio iuris sive necessitatis*). Parte della dottrina infatti, al fine di rilevare l'esistenza di una consuetudine in materia di diritti umani, tende a privilegiare un'impostazione teorica più moderna tale per cui gli Stati adottano un determinato comportamento non perché percepiscono necessariamente di adempiere ad un obbligo giuridico, quanto piuttosto perché considerano quella condotta come espressione di una responsabilità nei confronti degli altri Stati, la cui inosservanza sarebbe suscettibile di compromettere interessi collettivi. L'adozione di questo tipo di approccio incide anche sulle modalità di riconoscimento della *diuturnitas* statale. In particolare, la valutazione dei soggetti assume carattere qualitativo, piuttosto che meramente quantitativo. Anche il requisito temporale che presuppone l'individuazione della consuetudine è definito in maniera più flessibile. In aggiunta, vengono considerati idonei alla formazione della consuetudine internazionale in questo caso una pluralità di ulteriori atti, che non sono esclusivamente ascrivibili alla cosiddetta "prassi reale e concreta" degli Stati—tra cui leggi e sentenze nazionali, prassi amministrativa, dichiarazioni ufficiali dell'esecutivo, risoluzioni adottate in seno a organizzazioni internazionali come l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA), ecc.—e che normalmente qualificherebbero solo per determinare la presenza di *opinio iuris*.⁵⁸

Inoltre, parte della dottrina tende a valorizzare nell'individuazione di consuetudini internazionali in materia di diritti umani in generale, l'elemento soggettivo più di quello oggettivo. Ciò dipende, da un lato, dal fatto che la prassi degli Stati in questo ambito risulta spesso incoerente, poiché gli stessi Stati possono adottare comportamenti non conformi alle norme—di *soft* o *hard law*—cui hanno formalmente aderito. Dall'altro lato, la prassi può risultare particolarmente difficile da rilevare, poiché gli Stati si dimostrano riluttanti a denunciare o altresì intervenire per contrastare le violazioni dei diritti umani commesse da altri Stati, spesso per ragioni di opportunità politica o diplomatica.⁵⁹

La natura non scritta della consuetudine rende difficile dapprima accertarne l'esistenza, e successivamente definirne con precisione contenuto e portata. Per questo ed altri motivi le norme consuetudinarie sono spesso oggetto di attività di codificazione, sia in ambito dottrinale oppure per via normativa all'interno di strumenti giuridici internazionali, o anche mediante atti di *soft law*, a seconda dell'organo competente.⁶⁰

Un ruolo centrale in questo processo è svolto dalla Commissione di Diritto Internazionale (CDI), organo sussidiario dell'UNGA istituito sulla base dell'art. 13 della Carta ONU composto da individui privati, "per incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione".⁶¹

La CDI può elaborare progetti di articoli i quali—nonostante abbiano natura di *soft law* e siano

⁵⁸ Mazzeschi, *op. cit.*, pp.43–46; De Schutter, *op. cit.*, pp. 50–51.

⁵⁹ Mazzeschi, *op. cit.*, pp.43–46.

⁶⁰ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 321–323.

⁶¹ Carta ONU, Cap. IV, art. 13., par.1, lett. a).

quindi derogate alle norme di diritto pattizio corrispondenti—identificano il contenuto di una consuetudine e ne contribuiscono, parallelamente, all’evoluzione.⁶² Infatti, la codificazione e quindi valorizzazione di un primo nucleo di prassi adottata da un gruppo ristretto di Stati potrebbe potenzialmente incentivare, a propria volta, i rimanenti membri della comunità internazionale a conformarsi a tale condotta in materia di diritti umani, che verrebbe così consolidata.

Nonostante parte significativa delle disposizioni sui diritti umani non sia generalmente considerata come avente carattere consuetudinario—proprio per i motivi sovra-elencati—ad alcune norme fondamentali in materia atti di giurisprudenza internazionale e parte della dottrina hanno progressivamente riconosciuto loro anche tale natura, individuandone i due elementi costitutivi. Non esiste tuttavia un elenco universalmente condiviso ed esaustivo di tali norme, come si riscontra anche nel caso di quei diritti umani cui è ascrivito valore di diritto cogente.⁶³ Nel *General Comment n. 24* (1994), lo *Human Rights Committee*, ad esempio, individua un novero particolarmente ampio di norme di diritto internazionale consuetudinario in materia di diritti umani. Questo elenco include: il divieto di praticare la schiavitù, il divieto di tortura, di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, di privare arbitrariamente le persone della vita, di arrestarle o detenerle arbitrariamente, di negare la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di presumere una persona colpevole fino a prova contraria, di giustiziare donne incinte o minori, di consentire l’incitamento all’odio su base nazionale, razziale o religioso, di negare alle persone in età matrimoniale il diritto di sposarsi, di negare alle minoranze il diritto di praticare la propria cultura, professare la propria religione o utilizzare la propria lingua, nonché il diritto ad un equo processo.⁶⁴

1.4.2 *Ius cogens*

Non esiste una definizione universalmente accettata di *ius cogens* nel diritto internazionale. L’art. 53 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969 (CVDT)⁶⁵ ne riconosce formalmente l’esistenza, limitandosi tuttavia a definirne il regime giuridico, come “una norma imperativa di diritto internazionale generale [...] accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo complesso in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.”⁶⁶

Il diritto cogente è costituito da un nucleo ristretto di norme di diritto internazionale gerarchicamente superiore cui gli Stati riconoscono carattere imperativo, assoluto ed inderogabile, in virtù del fatto che ritengano tutelino una serie di valori sovraordinati della comunità internazionale (*opinio iuris cogentis*).⁶⁷ Nonostante l’eccezionale posizione che

⁶² Ad esempio, il progetto di articoli sulla protezione diplomatica (*Draft Articles on Diplomatic Protection*) del 2006.

⁶³ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 215–217.

⁶⁴ CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 4 novembre 1994, par. 8.

⁶⁵ CVDT, 1969, art. 53.

⁶⁶ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 87–88.

⁶⁷ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 55–59.

occupa nell'ordinamento internazionale o l'apparente intangibilità che ne caratterizza le disposizioni, non è però da intendersi come espressione di un diritto naturale, le cui norme si presumerebbero come fisse ed immutabili nel tempo; lo *ius cogens* è prodotto dell'azione normativa umana e può essere modificato con l'emergere di una norma internazionale di pari rango.⁶⁸

Non tutte le norme fondamentali del diritto internazionale generale o pattizio fanno parte dello *ius cogens*, e allo stesso modo solo alcune norme in materia di diritti umani hanno assunto il rango di diritto cogente.

Il contenuto dello *ius cogens* è evolutivo—sulla base di quanto già osservato—ed impreciso. Da un lato, il carattere ampio delle norme di *ius cogens* in materia di diritti umani—ma anche dei diritti umani così come formulati in generale all'interno di strumenti di diritto pattizio o di *soft law*, che spesso hanno più valore dichiarativo che normativo—può incentivare il riconoscimento di tali disposizioni da più membri possibili della comunità internazionale; dall'altro l'eccessiva ambiguità attribuita queste norme può dare luogo a interpretazioni tra loro molto differenti, rendendone più complessa l'individuazione e l'applicazione nei casi concreti. Le corti nazionali ed internazionali—nonché organi internazionali non giudiziari competenti in materia—hanno apportato un importante contributo alla definizione di norme di diritto cogente, riconoscendole tra disposizioni di diritto internazionale convenzionale e generale.⁶⁹

A titolo esemplificativo, sono generalmente accettate in dottrina come norme di *ius cogens* i

⁶⁸ Marrella, Carreau, *op. cit.*, p. 90.

⁶⁹ Ad esempio, la sentenza relativa al caso Ferrini, con cui l'11 marzo 2004 la Corte di Cassazione italiana ha riconosciuto formalmente l'esistenza di un gruppo di norme qualificabili come *ius cogens* (in questo caso con riferimento al divieto di deportazione e lavori forzati). Si cita anche la giurisprudenza avanguardistica della Corte Interamericana dei diritti umani, con riferimento nello specifico ad esempio al caso *Barrios Altos c. Perú*. Al capitolo VII, par.41 dell'analoga sentenza, la Corte sancisce in modo inequivocabile l'incompatibilità delle leggi di amnistia peruviane con la Convenzione Interamericana e con le norme inderogabili di diritto internazionale dei diritti umani, con queste parole: “Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” Corte Interamericana dei diritti umani, *Barrios Altos c. Perú*, 14 marzo 2001. Un contributo in tal senso proviene ad esempio anche dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, che, nella decisione del 12 dicembre 2019, ha qualificato il divieto di discriminazione razziale come norma di carattere imperativo, richiamando a tal fine la giurisprudenza della CIG, della Corte EDU, nonché i *Draft conclusions on identification and legal consequences of peremptory norms of general international law (ius cogens)* della Commissione di diritto internazionale. CERD/C/100/5, cap.II, par.3.23. Pustorino evidenzia però come la recente estensione della qualifica di *ius cogens* a un numero crescente di norme in materia di diritti umani, sia alimentata non solo da considerazioni di ordine etico-morale, ma anche—in particolare con riferimento ad organi internazionali non giudiziari—dal desiderio di acquisire maggiore visibilità e legittimazione. Pustorino, *op. cit.*, p. 28.

divieti di violazioni di carattere grave e sistematico dei diritti umani,⁷⁰ tra cui il divieto del crimine di aggressione, di crimini contro l'umanità, di genocidio, di crimini di guerra, il divieto di discriminazione razziale e *apartheid*, nonché il diritto all'autodeterminazione dei popoli, cui si possono aggiungere, ad esempio, i principi umanitari posti dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949—perlomeno secondo i criteri della Commissione di Diritto Internazionale—e i diritti elencati nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 di cui agli artt. 6 (diritto alla vita), 7 (divieto della tortura), 8 parr. 1–2 (divieto di schiavitù e servitù), 11 (divieto dell'incarcerazione per debiti), 15 (principio *nulla poena sine lege*), 16 (riconoscimento universale della responsabilità giuridica di ogni individuo) e 18 (libertà di pensiero, coscienza e religione),⁷¹ benché acquisiscano questo carattere solo in situazioni di particolare emergenza.⁷²

Secondo gli artt. 53 e 64 della CVT, un atto internazionale contrario allo *ius cogens* è considerato nullo *ex-tunc*, ossia è invalido alla nascita, se la norma *ius cogens* già esiste, mentre sarà da ritenere nullo *ex-nunc* dal momento in cui viene determinata una nuova norma di *ius cogens* in avanti.⁷³ Il primo tipo di invalidità, a differenza del secondo, produce effetti giuridici retroattivi.⁷⁴

In determinati casi è stata riconosciuta al diritto cogente la capacità, di maggiore valenza pratica in materia di tutela, di attribuire agli Stati degli obblighi positivi di protezione dei diritti umani.⁷⁵ Ad esempio, il Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia (ICTY)—istituito nel 1993 per perseguire i crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità commessi durante i conflitti nei Balcani a partire dal 1991—ha riconosciuto che è insito nel divieto internazionale del crimine di tortura, generalmente accettato come norma di *ius cogens*, l'obbligo di implementare delle misure legislative ed amministrative volte alla criminalizzazione della condotta specifica all'interno dell'ordinamento nazionale statale.⁷⁶

Inoltre, il regime normativo della responsabilità internazionale relativo a violazioni di diritti umani riconosciuti come norme di *ius cogens* ha una propria specificità. Con riferimento al Progetto di Articoli sulla Responsabilità Internazionale della CDI che codifica le norme secondarie in materia che regolano le conseguenze dell'illecito, il regime di responsabilità aggravata: interessa l'intera comunità internazionale (a differenza del regime ordinario che solitamente coinvolge solo un numero ristretto di Stati); e prevede, oltre agli obblighi di

⁷⁰ Le norme di diritto internazionale dei diritti umani con valenza consuetudinaria invece comprenderebbero un insieme di casistiche più ampio, che si estende alle violazioni isolate, commesse anche nei confronti di singoli individui. Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 215–216.

⁷¹ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 92–93; Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 213–216.

⁷² Ossia “in caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della Nazione e venga proclamato un atto ufficiale”. Marrella, Carreau, *op. cit.*, p. 93.

⁷³ CVT, artt. 53 e 64.

⁷⁴ *Ivi*, p. 94.

⁷⁵ Pustorino, *op. cit.*, pp. 28–31.

⁷⁶ ICTY, *Prosecutor v. Furundžija*, caso IT-95-17/1-T, sentenza del 10 dicembre 1998, par. 149.

cessazione, non ripetizione e di riparazione di cui agli artt. 30 e 31 del Progetto, un obbligo per gli Stati di cooperare per porre fine alla violazione (art.41), un divieto che impedisce loro di fornire assistenza allo Stato offensore, e il divieto di riconoscere come legittime le situazioni sorte dall'illecito.⁷⁷

Sempre con riferimento al progetto di articoli della CDI, sulla base del fatto che lo *ius cogens* rappresenta un'espressione dei valori più fondamentali della comunità internazionale e dei suoi interessi collettivi, ogni Stato può denunciarne una violazione, a prescindere dal legame territoriale o giurisdizionale instaurato con l'individuo o individui lesi dalla condotta in questione, e invocare la responsabilità internazionale dello Stato responsabile dell'illecito.⁷⁸

Ad esempio, la CIG ha accolto il ricorso interstatale mosso il 29 Dicembre 2023 dal Sudafrica nei confronti di Israele con riferimento alla violazione del divieto di genocidio così come definito e codificato nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio,⁷⁹ considerato una norma di *ius cogens* con valenza *erga omnes*.⁸⁰

Sebbene la CIG non faccia direttamente riferimento allo *ius cogens* in risposta alla questione del *locus standi* del Sudafrica davanti alla corte, ne riconosce il diritto di ricorso sulla base del valore *erga omnes partes* delle disposizioni della Convenzione sul genocidio.⁸¹ Invece, il rapporto⁸² prodotto dalla Commissione di Inchiesta istituita *ad hoc* dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU (*Human Rights Council*) del 16 Settembre 2025, richiamando anche il Progetto di Articoli sulla Responsabilità della CDI, tratta degli obblighi in capo agli Stati terzi—inclusi oltretutto anche gli Stati che non sono parte della Convenzione sul genocidio—coerenti con un regime di responsabilità internazionale aggravata indotta da violazioni di norme imperative di diritto cogente. In questo rapporto, il divieto di genocidio viene qualificato sia come norma di diritto pattizio, in quanto contenuta nella relativa Convenzione del 1948, sia come avente carattere consuetudinario⁸³ che imperativo cogente.⁸⁴

⁷⁷ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 620–622.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Convenzione sul genocidio), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948, entrata in vigore il 12 gennaio 1951, all'art. II: "Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

⁸⁰ CIG, *Application instituting proceedings and request for provisional measures, South Africa v. Israel*, 29 dicembre 2023, par.5.

⁸¹ CIG, *Order on provisional measures, South Africa v. Israel*, 26 gennaio 2024, par. 33.

⁸² Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, *Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza*, A/HRC/60/CRP.3, 16 settembre 2025.

⁸³ *Ivi*, par. 246.

⁸⁴ *Ivi*, parr. 8 e 250.

La posizione della Corte muove da un altro precedente significativo per l'evoluzione del diritto internazionale in materia di responsabilità internazionale con riferimento al divieto di genocidio: il ricorso del Gambia contro il Myanmar dinanzi alla CIG nel 2019 per violazione della Convenzione sul genocidio del 1948, a causa delle presunte atrocità commesse contro la minoranza etno-linguistica dei Rohingya nello Stato di Rakhine. Come quello sudafricano, anche il ricorso del Gambia si fondava sulla natura imperativa ed *erga omnes* del divieto di genocidio.⁸⁵

Nel 2020, la CIG ordinò misure cautelari volte a tutelare la popolazione Rohingya, riconosciuta come gruppo protetto ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Nel luglio 2022 la Corte respingeva tutte le eccezioni preliminari sollevate dal Myanmar, il quale contestava, in particolare, la legittimazione del Gambia ad agire in assenza di un pregiudizio diretto derivante dalla condotta birmana.⁸⁶ La Corte ha così affermato in modo netto la propria giurisdizione, la ricevibilità del ricorso e la natura collettiva (*erga omnes partes*) degli obblighi previsti dalla Convenzione.⁸⁷

1.4.3 Norme di diritto pattizio

A differenza delle norme di diritto internazionale generale, le norme di diritto pattizio (o diritto internazionale particolare) vincolano solo i soggetti di diritto che ne sono parte, con la precisazione che—come precedentemente osservato—alle disposizioni dei trattati in materia di diritti umani è attribuita in dottrina e giurisprudenza la capacità di generare obblighi con carattere *erga omnes partes*.⁸⁸ Il regime giuridico dei trattati internazionali in materia di diritti umani—conclusi fra Stati, in forma scritta, dalla stipulazione fino all'estinzione dei loro effetti—è disciplinato dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969 (CVDT) e dal diritto consuetudinario.⁸⁹

Il *nomen iuris*—patto, convenzione, protocollo, ecc.—degli strumenti giuridici di seguito elencati è irrilevante in merito al carattere vincolante delle disposizioni in essi contenute.⁹⁰

Nel sistema internazionale di tutela dei diritti umani l'Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani individua almeno nove trattati generalmente qualificati come *Core International Human Rights Instruments*,⁹¹ non solo in ragione della loro particolare rilevanza, ma anche

⁸⁵ CIG, *Application instituting proceedings and request for provisional measures*, *The Gambia v. Myanmar*, 11 novembre 2019, parr. 15 e 123.

⁸⁶ CIG, *Preliminary objections (The Gambia v. Myanmar)*, sentenza del 22 luglio 2022, par. 93.

⁸⁷ L'argomentazione della Corte è esposta ai par.106–113 della sentenza, che però non riporto qui per intero. CIG, *The Gambia v. Myanmar*, 22 luglio 2022.

⁸⁸ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 55–59.

⁸⁹ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 120–126.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ OHCHR, *Core International Human Rights Instruments and their Monitoring Bodies*, <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>.

perché costituiscono una base giuridica fondamentale per lo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani, ed essendo frequentemente richiamati da altri strumenti giuridici in materia.⁹²

La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 precedentemente citata, il Patto sui diritti civili e politici (ICCPR) e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) del 1966, con i relativi Protocolli opzionali, costituiscono una vera e propria “*International Bill of Human Rights*”.⁹³

I seguenti sono sette strumenti giuridici a carattere tematico, dedicati a problematiche specifiche, e sono: la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD) del 1965, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT) del 1984, la Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) del 1989, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti (ICRMW) del 1990, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (ICPPED), e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), entrambe queste ultime concluse nel 2006.⁹⁴ Vengono talvolta inclusi⁹⁵ nell’elenco dei cosiddetti *core treaties* anche la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 e la Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati del 1951.⁹⁶

1.5. Organi di monitoraggio internazionali

Nell’ambito della tutela internazionale dei diritti umani si riscontra un persistente problema di impunità, potenzialmente aggravato, ad esempio, anche dall’assenza di un meccanismo giurisdizionale competente nello specifico in materia di tutela dei diritti umani a vocazione universale.⁹⁷

La difficoltà nel garantire l’effettiva applicazione delle norme non è una caratteristica esclusiva di questo settore, bensì costituisce un limite strutturale dell’ordinamento internazionale nel suo complesso. A differenza di quanto previsto con riferimento agli ordinamenti giuridici nazionali, infatti, l’attività della produzione di norme, dell’applicazione delle stesse, nonché di accertamento delle violazioni e di esecuzione coattiva, non sono attribuite a singole autorità

⁹² Pustorino, *op. cit.*, p. 33.

⁹³ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 543–544.

⁹⁴ OHCHR, *Core International Human Rights Instruments and their Monitoring Bodies*.

⁹⁵ Pustorino, *op. cit.*, p. 33.

⁹⁶ Convenzione sullo *status* dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954.

⁹⁷ Sul progetto di istituzione di una corte mondiale dei diritti umani e sulle lacune degli attuali meccanismi universali di controllo, *vd.* ad esempio M. Nowak, “The Need for a World Court of Human Rights”, *Human Rights Law Review*, vol. 7, n. 1, 2007, pp. 251–259 e S. Trechsel, “A World Court for Human Rights?”, *Northwestern Journal of International Human Rights*, vol. 1, n. 1, 2004, pp. 1–18.

sovraordinate, ma rimangono competenza degli stessi soggetti dell'ordinamento, vale a dire, prevalentemente, degli Stati.⁹⁸

In assenza di un unico meccanismo centralizzato di accertamento ed attuazione coercitiva, il rispetto della norme internazionali a carattere interstatale dipende in larga misura dalla volontà e buona fede dei soggetti della comunità internazionale, il che si traduce, nella prassi, in episodi ricorrenti di mancata cooperazione o di esecuzione selettiva degli obblighi internazionali in materia;⁹⁹ l'attuazione del diritto è rimessa infatti agli stessi Stati, che, in base al principio dell'autotutela, hanno la capacità di agire in autonomia per far cessare la violazione di un obbligo internazionale e al fine di ottenere una riparazione adeguata. Anche la risoluzione delle controversie internazionali (anche di tipo misto, che oppongono lo Stato agli individui) è vincolata all'espressione del consenso statale di sottoporsi volontariamente alla giurisdizione di una corte internazionale o a vocazione regionale.¹⁰⁰

Quindi anche le sentenze della CIG in materia di diritti umani, cui comunque viene attribuita una significativa forza persuasiva e che contribuiscono comunque allo sviluppo dell'ordinamento, sono dotate di efficacia obbligatoria solo per le parti in causa e sono prive di effetti diretti.¹⁰¹ La natura ancora prettamente Stato-centrica dell'ordinamento internazionale si riflette inoltre sia sulla posizione dell'individuo, che, salvo eccezioni come la Corte Penale Internazionale (o corti istituite nell'ambito di sistemi di tutela regionali, maggiormente sviluppati, come la Corte EDU) non gode generalmente di *locus standi* dinanzi ai meccanismi giurisdizionali internazionali, ma anche sulla struttura degli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani, che continuano ad avere come destinatari principali gli Stati.

A questa prima problematica di tipo strutturale si affianca, tuttavia, un ulteriore fattore di debolezza del sistema di tutela, legato alla natura spesso politicizzata dei molteplici meccanismi di controllo e monitoraggio esistenti, che ne compromette la capacità di garantire l'effettiva realizzazione dei diritti e che verrà trattato, sebbene non in maniera esaustiva, nei seguenti paragrafi.

1.5.1 Organi di monitoraggio delle Nazioni Unite

La promozione e il rispetto dei diritti umani vengono citati tra gli scopi costitutivi delle Nazioni

⁹⁸ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 50–52.

⁹⁹ Ad esempio, il 17 ottobre 2025, la *Pre-Trial Chamber* della Corte Penale Internazionale (CPI) ha prodotto una decisione con la quale ha accertato l'inadempimento, da parte dell'Italia, degli obblighi di cooperazione previsti dallo Statuto di Roma, in relazione alla richiesta di arresto e consegna di Osama Elmasry Njeem (cd. Almasri), capo della polizia giudiziaria libica sospettato di aver commesso crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Dopo aver arrestato Almasri a Torino nel gennaio 2025 infatti, le autorità italiane ne hanno comunque disposto il rilascio e il rimpatrio in Libia, senza procedere alla consegna e senza consultare la Corte. CPI, Pre-Trial Chamber, "*Decision on Italy's non-compliance with a request for cooperation*", ICC-01/11-209, 17 October 2025.

¹⁰⁰ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 120–126.

¹⁰¹ *Ivi*, pp. 854–860.

Unite,¹⁰² e hanno contribuito in maniera significativa all'espansione ed evoluzione dell'organizzazione.

Inizialmente le funzioni di controllo e tutela dei diritti umani furono attribuite all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC). L'Assemblea Generale tutt'oggi può produrre risoluzioni non vincolanti di carattere generale oppure riguardanti violazioni di diritti umani relativamente a singoli paesi.¹⁰³ Nell'ambito della regione geografica del Sud-Est Asiatico, sono stati oggetto di queste risoluzioni, in particolare, la Cambogia—con riferimento al periodo di supervisione e amministrazione provvisoria del territorio nazionale da parte della *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC) al fine di guidare il paese ad una transizione democratica in seguito agli Accordi di Pace di Parigi¹⁰⁴—l'Indonesia—con riferimento all'occupazione illegittima e presunta condotta genocidiaria¹⁰⁵ in Timor-Leste (1975-1999)¹⁰⁶—ma soprattutto il Myanmar, oggetto di numerosissime e ripetute condanne individuali che si ripetono in maniera costante e prevedibile quasi tutti gli anni.¹⁰⁷

Già nel 1946 l'ECOSOC istituì con la risoluzione n. 5/1 la Commissione per i diritti umani, come proprio organo sussidiario, formata da un gruppo di individui esperti in materia, cui delegare in parte le proprie competenze.

Se in un primo periodo storico le funzioni di questi organi sussidiari venivano esercitate in stretta concordanza con i fini e scopi costitutivi dell'ONU e, per questo motivo, le competenze loro attribuite erano definite in termini restrittivi—ne veniva legittimato l'espletamento, ad esempio, soprattutto in momenti legati a crisi internazionali—nel tempo il loro mandato venne esteso di modo da ampliarne l'ambito di applicazione.¹⁰⁸

Il 27 Maggio 1970, l'ECOSOC adottò la risoluzione 1503 (XLVIII), attribuendo alla

¹⁰² Carta ONU, art.1, parr.2–3.

¹⁰³ Pustorino, *op. cit.*, p.33.

¹⁰⁴ A titolo esemplificativo le risoluzioni A/RES/48/154 del 1994; A/RES/49/199 del 1995; A/RES/50/178 del 1996; A/RES/52/135 del 1998; A/RES/55/95 del 2001 e A/RES/57/225 del 2003.

¹⁰⁵ *Vd.* S. Pulley, L. Varadarajan, "The Limits of 'Genocide': East Timor, International Law, and the Question of Justice", *Histories*, vol. 5, n. 4, 2025, art. 50 e Genocide Watch, "*Timor-Leste*", *Country Reports*, ultimo aggiornamento 16 luglio 2021, <https://www.genocidewatch.com/it/copy-of-country-pages/timor-leste>.

¹⁰⁶ Tra cui, tra il 1975 e il 1982, A/RES/3485(XXX); A/RES/31/53; A/RES/32/34; A/RES/33/39; A/RES/34/40; A/RES/35/27; A/RES/36/50 e A/RES/37/30.

¹⁰⁷ Le risoluzioni si susseguono con cadenza (quasi) annuale dal 1991 al 1999 e poi dal 2010 al 2025.

¹⁰⁸ Mentre con la risoluzione ECOSOC 75 (V) del 1947 l'ECOSOC dichiarava che fra le competenze della Commissione dei diritti umani non rientrava quella di ricevere ricorsi in materia di violazioni, già nel 1965 la Commissione istituiva *ad hoc* il primo dei molteplici gruppi di lavoro incaricati di investigare denunce individuali in merito a violazioni di diritti umani con riferimento a crisi interne a singoli paesi (in tale occasione pervenute dal Sudafrica). Rimane comunque da specificare che alla Commissione veniva attribuita capacità di intervento solo nella misura in cui tali crisi fossero ritenute suscettibili di incidere sul mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. OHCHR, *Special Procedures of the Human Rights Council*, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/special-procedures-human-rights-council>.

Commissione, tramite l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro, competenze di controllo su denunce relative a violazioni sistematiche dei diritti umani.¹⁰⁹

La portata di queste competenze rimaneva infatti circoscritta a situazioni caratterizzate da un “quadro coerente di violazioni gravi e attendibilmente accertate dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.¹¹⁰

Il procedimento aveva natura confidenziale: denunce e le indagini ad esse correlate venivano gestite privatamente attraverso il dialogo diplomatico. Le attività del gruppo di lavoro terminavano inoltre con l'adozione di rapporti o di raccomandazioni privi di valore giuridico vincolante, che avevano solo il fine di incoraggiare gli Stati interessati ad adottare particolari provvedimenti.

Il Consiglio dei Diritti Umani (*Human Rights Council* o HRC) venne istituito il 15 Marzo 2006 in sostituzione della Commissione, con la risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.¹¹¹ Nonostante con la creazione del Consiglio siano stati apportati alcuni miglioramenti¹¹²—soprattutto con riferimento all'introduzione di un meccanismo di monitoraggio di tipo universale—quest'ultimo continua a condividere la principale debolezza attribuita alla precedente Commissione, vale a dire la forte incidenza di dinamiche politiche interstatali sull'autonomia ed imparzialità del processo di valutazione della condotta degli Stati membri.¹¹³

A differenza della Commissione, il Consiglio è un organo sussidiario dell'Assemblea e del Consiglio di Sicurezza, e non è più costituito da individui privati, bensì da rappresentanti appuntati dagli Stati membri.¹¹⁴

Da un lato, cambiando la configurazione qualitativa della *membership*, che ha assunto carattere intergovernativo, l'HRC ha acquisito la capacità di sottoporre al cosiddetto Esame Periodico Universale (*Universal Periodic Review* o UPR) tutti i 193 Stati membri dell'organizzazione. Si tratta infatti di una revisione paritaria—che prima quindi non sarebbe stato possibile effettuare in seno alla Commissione—con cadenza quinquennale, pubblica, finalizzata al monitorare i progressi e lo sviluppo della tutela a livello nazionale, investigare violazioni (comprese quelle di carattere grave e sistematico), implementare raccomandazioni e promuovere il rispetto dei

¹⁰⁹ Pustorino, *op. cit.*, p.106.

¹¹⁰ E/RES/1503(XLVIII), 27 maggio 1970, par.1.

¹¹¹ A/RES/60/251, 3 aprile 2006.

¹¹² Ad esempio, la procedura di ricorso (*Complaint Procedure*) istituita con la risoluzione 5/1 del Consiglio nel Giugno 2007 permette anche alle ONG o a individui e gruppi di individui di presentare dei reclami, anche se comunque esclusivamente in merito a violazioni di carattere sistematico. A/HRC/RES/5/1, par. 85.

¹¹³ Vd. C. Sweeney, “The United Nations Human Rights Council at 16: A Creature of Compromise or a Compromised Creature?”, *The International Journal of Human Rights*, vol. 27, n. 1, 2023, pp. 74–116.

¹¹⁴ Mazzeschi, *op. cit.*, pp.172–173.

diritti e delle libertà fondamentali a livello universale.¹¹⁵

Tuttavia, l'Esame Periodico Universale presenta diversi limiti.

In primo luogo, i criteri di valutazione non sono pienamente uniformi. Gli Stati sottoposti ad esame non si sono tutti vincolati a tutti gli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani, né allo stesso modo.¹¹⁶

In secondo luogo, il meccanismo si basa in parte su un rapporto di autovalutazione redatto dallo Stato esaminato, sebbene integrato da dati raccolti in maniera indipendente dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e da resoconti prodotti dalla società civile e organizzazioni non-governative (come i cosiddetti “*shadow reports*”).¹¹⁷

Inoltre, il controllo esercitato dal Consiglio non ha natura propriamente giuridica: l'Esame Periodico Universale si conclude con l'adozione di un rapporto che non ha carattere vincolante, ma che contiene una serie raccomandazioni che gli Stati sono liberi di implementare o meno sul proprio territorio o con riferimento a una specifica situazione, in assenza di un meccanismo di *follow up* definito con sufficiente precisione.¹¹⁸

Ulteriori criticità derivano proprio dal passaggio ad una configurazione della *membership* di tipo governativo. La risoluzione 60/251 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite prevede che il Consiglio operi secondo i principi di universalità, imparzialità, oggettività, non selettività e dialogo costruttivo,¹¹⁹ e che i quarantasette membri che lo compongono vengano eletti per voto segreto dall'Assemblea, e di modo da garantire una ripartizione geografica della *membership* più equa e bilanciata.¹²⁰

Tuttavia l'esistenza di queste barriere normative non è sufficiente ad impedire che la valutazione del Consiglio venga influenzata da considerazioni di carattere politico e dai rapporti di forza che interessano gli Stati membri.

Nella prassi, in assenza di prerequisiti qualitativi, anche Stati la cui condotta in materia di diritti umani è stata fortemente criticata dalle ONG del settore o che sono essi stessi sotto indagine per presunte gravi violazioni da parte degli organi di controllo ONU riescono a essere eletti come membri del Consiglio tramite ‘liste chiuse’ (“*closed slates*”) proposte dai gruppi regionali, spesso basate su accordi di natura politico-strategica. Ad esempio, un paese può sostenere la candidatura di un altro Stato al Consiglio in cambio del suo appoggio in occasione

¹¹⁵ A/RES/60/251, parr. 2–3.

¹¹⁶ Pustorino, *op. cit.*, p.107.

¹¹⁷ *Ibidem*; Mazzeschi, *op. cit.*, pp.173–176.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ A/RES/60/251, par. 4

¹²⁰ *Ivi*, par. 7. La ripartizione è la seguente: 13 seggi al Gruppo degli Stati africani, 13 al Gruppo degli Stati asiatici, 6 al Gruppo degli Stati dell'Europa orientale, 8 al Gruppo degli Stati dell'America latina e dei Caraibi e 7 al Gruppo degli Stati dell'Europa occidentale e altri Stati.

della votazione per l'elezione a membro non permanente del Consiglio di Sicurezza.¹²¹

Queste dinamiche si riflettono inoltre sia sull'imparzialità dimostrata in sede di valutazione da parte dei singoli Stati membri—per evitare il più possibile lo scrutinio reciproco—ma anche sulla selezione delle stesse violazioni oggetto di esame, ossia sull'attenzione dedicata dal Consiglio a questioni concernenti differenti tipologie di diritti, come diritti civili e politici piuttosto che economici, culturali e sociali.¹²²

Infine, la partecipazione al meccanismo implica l'esposizione pubblica della propria condotta sul piano internazionale, che può indurre alcuni Stati a sottrarsi al processo di revisione. La decisione senza precedenti¹²³ degli Stati Uniti della seconda amministrazione Trump di non partecipare all'Esame Periodico Universale, comunicata in data 28 agosto 2025, potrebbe minare ulteriormente la credibilità ed efficacia del sistema multilaterale di tutela dei diritti umani.¹²⁴

L'HRC ha acquisito anche la capacità di istituire, nell'ambito delle cosiddette *Special Procedures*, gruppi di lavoro—costituiti da cinque membri, uno per ciascuna regione geografica riconosciuta dalle Nazioni Unite—nonché di nominare singoli Relatori Speciali (*Special Rapporteur*). Questi ultimi sono esperti indipendenti che agiscono a titolo personale (“*in their personal capacity*”¹²⁵), i quali esercitano il proprio mandato, di durata non superiore a sei anni, con riferimento a una determinata regione geografica o circoscrizione tematica, e che possono condurre visite—previo consenso dello Stato interessato—produrre comunicazioni, rapporti e raccomandazioni non vincolanti.¹²⁶

Con riferimento al Sud-Est Asiatico, il Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in

¹²¹ È stato il caso, ad esempio, dell'Arabia Saudita, della Libia, di Cuba, dell'Eritrea, e anche della Cina. Sweeney individua ulteriori aspetti problematici che limitano l'efficienza del Consiglio: ad esempio, il fatto che rimanga un organo sussidiario dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che disponga di una quota solo limitata delle risorse dell'ONU e che sia gravato da un carico di lavoro particolarmente elevato. Sweeney, *op. cit.*, pp.79–80. Nel 2019, il Venezuela venne eletto al Consiglio per il mandato decorrente dal 2020, nonostante le violazioni sistematiche attribuite dalle Nazioni Unite e da *Human Rights Watch* alle autorità e alle forze di sicurezza del governo Maduro, tra cui uccisioni per motivi politici, torture e altri trattamenti inumani o degradanti. A. Ghosal, S. Pal, “The Politics of Human Rights Diplomacy”, in *Jadavpur Journal of International Relations*, vol. 25, n. 1, 2021, p.111.

¹²² Sweeney, *op. cit.*, pp.90–91. In particolare alcuni diplomatici africani e asiatici sarebbero stati riluttanti a formulare raccomandazioni critiche nei confronti di Stati “amici”.

¹²³ Fino al 2024, i dati ufficiali pubblicati dal Consiglio dei diritti umani riportavano un tasso di partecipazione statale all'UPR pari al 100%. OHCHR, *Latest available facts and figures on the engagement of Member States and Stakeholders with UPR*, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-home>.

¹²⁴ M. Lane, A. Storey, “Opting Out of Accountability: The United States and the Implications of Withdrawal from the Universal Periodic Review,” *EJIL: Talk!*, 3 novembre 2025.

¹²⁵ A/HRC/RES/5/1, par. 46.

¹²⁶ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 176.

Myanmar è attualmente affidato a Tom Andrews.¹²⁷ Per quanto riguarda la Cambogia, il mandato è stato istituito sulla base degli Accordi di Pace di Parigi e risoluzione dello *Human Rights Council* nel 1993, e presieduto dal 2021 da Vitit Muntarbhorn.¹²⁸

L'operato dei Relatori Speciali ha una portata ed efficacia limitate. In primo luogo, la loro nomina è affidata ai membri del Consiglio (rappresentanti degli Stati) e può quindi riflettere dinamiche di natura prettamente politica espressione del peso specifico degli Stati membri o dei rapporti di forza a livello intergovernativo. Inoltre, gli Stati interessati possono rifiutarsi di concedere al titolare del mandato di effettuare una visita sul proprio territorio, o non essere disposti a collaborare con l'inviato, sottraendosi così, in tutto o in parte, al monitoraggio. Ciò permette loro di incidere indirettamente anche sulla selezione delle questioni oggetto di esame, ad esempio rifiutando la visita di un gruppo di lavoro incentrato sui diritti civili e politici o economico-sociali, ed ammettendo invece che vengano condotte indagini circa lo status di protezione di diritti di più recente concettualizzazione (di cosiddetta terza o quarta generazione), la cui tutela è caratterizzata invece da un quadro normativo meno sviluppato.^{129,130}

Ulteriori meccanismi previsti nell'ambito delle Nazioni Unite sono i cosiddetti *treaty bodies*, vale a dire organi di controllo istituiti dai rilevanti trattati internazionali in materia di tutela dei diritti umani. I *Bodies* o Comitati sono composti da individui privati indipendenti, selezionati in base alle proprie competenze ed esperienza.¹³¹

Questi sono: il Comitato dei diritti umani del Patto relativo ai diritti civili e politici (o *Human Rights Committee*, CCPR), il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, CESCR), il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (*Committee on the Elimination of Racial Discrimination*, CERD), il Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (*Committee on the*

¹²⁷ OHCHR, *Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar*, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-myanmar>.

¹²⁸ OHCHR, *Special Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia*, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-cambodia>.

¹²⁹ A. Giacomini, *Le Special Procedures nel diritto internazionale dei diritti umani*, Tesi di Laurea Magistrale, Università Ca' Foscari Venezia, a.a. 2019/2020. Giacomini fa riferimento in particolare al trattamento riservato alla *Special Rapporteur* per i diritti umani in Myanmar nel 2015 e cita il caso di Yash Ghai, giurista keniota ed esperto di diritto costituzionale, nominato nel 2005 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite come Rappresentante Speciale per i diritti umani in Cambogia, costretto a rassegnare le dimissioni dopo solo tre anni di mandato a causa della persistente mancanza di collaborazione e dialogo da parte delle autorità cambogiane.

¹³⁰ Francesca P. Albanese, dal 2022 Relatore Speciale del Consiglio sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, è attualmente sottoposta a sanzioni unilaterali da parte del governo degli Stati Uniti. *Vd. S. Davide, "US Sanctions against UN Special Rapporteur Francesca Albanese Breach UN Immunities,"* Völkerrechtsblog, 2026 e OHCHR, *US sanctions on Special Rapporteur Francesca Albanese threaten human rights system*, 8 agosto 2025, <https://www.ohchr.org/en/statements/2025/08/us-sanctions-special-rapporteur-francesca-albanese-threaten-human-rights-system>.

¹³¹ Pustorino, *op. cit.*, pp. 94–105.

Elimination of Discrimination against Women, CEDAW), il Comitato contro la tortura (*Committee Against Torture*, CAT), il Comitato per i diritti del fanciullo (*Committee on the Rights of the Child*, CRC), il Comitato per i lavoratori migranti (*Committee on Migrant Workers*, CMW), il Comitato dei diritti di persone con disabilità (*Committee on the Rights of Persons with Disabilities*, CRPD), e il Comitato sulle sparizioni forzate (*Committee on Enforced Disappearances*, CED).¹³²

Sebbene ogni organo di controllo svolga attività ed adotti procedure differenti—con riferimento ai criteri di ammissibilità di comunicazione, alla periodicità dei rapporti, alla possibilità di operare come “buoni uffici” con riferimento alla risoluzione di controversie scaturite dalla presentazione di comunicazioni interstatali, ecc.—i loro ambiti di esercizio si sovrappongono nella prassi.

Dispongono di almeno cinque strumenti operativi: l’esame di rapporti periodici presentati dai singoli Stati, volti a valutare da parte dei Comitati l’implementazione degli obblighi derivanti dal relativo diritto pattizio; la ricezione di comunicazioni individuali, quando ammissibili *ratione loci* e *ratione temporis*, presentabili anche da parte di organizzazioni non governative, e comunicazioni interstatali, attraverso cui uno Stato parte può contestare la condotta di un altro Stato contraente; l’avvio procedure di inchiesta; e la redazione di atti tra cui le cosiddette osservazioni generali (*General Comments*).

Anche in questo caso, non si tratta di meccanismi di tipo propriamente giudiziario, in quanto l’esito di un procedimento non si traduce in una sentenza vincolante ma in una serie di atti con valore diplomatico-politico, finalizzati ad intrattenere un “dialogo costruttivo” ed esercitare pressione sugli Stati in esame.¹³³

Il sistema di tutela istituito attraverso i Comitati presenta ulteriori inefficienze, causate, tra le altre cose, da un’insufficienza delle risorse destinate al loro funzionamento, dalla mancanza di coordinazione tanto fra i singoli Comitati quanto fra i *treaty bodies* e altri organi ONU competenti in materia di diritti umani, e dalla competizione con i meccanismi giurisdizionali che operano a livello regionale, i quali: sono competenti ad emettere sentenze vincolanti, applicano in maniera meno restrittiva il criterio di esaurimento dei ricorsi interni al momento di valutazione dell’ammissibilità dei reclami, hanno elaborato una serie di misure di riparazione delle violazioni diversificate che offrono maggiori garanzie ai ricorrenti, e godono di maggiore visibilità in seno alla società civile.¹³⁴

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU (CdS) ha interpretato in senso estensivo le disposizioni della Carta ONU per qualificare violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani come possibili minacce alla pace e sicurezza internazionali e dispone quindi di una serie di strumenti di intervento. In primo luogo, si prescrive l’autorità di avviare operazioni di *peace keeping*, *peace enforcement*, o *peace building*, nonché di istituire autorità di amministrazione provvisoria di

¹³² OHCHR, *Human Rights Treaty Bodies*, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies>.

¹³³ Pustorino, *op.cit.*, pp. 94–105 e Mazzeschi, *op. cit.*, p. 169.

¹³⁴ *Ibidem*.

territori competenti anche in materia di diritti umani.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, lett. b, e 16 dello Statuto di Roma, può deferire determinate situazioni alla Corte penale internazionale o sospenderne temporaneamente le attività, nell'ambito delle competenze previste dal Capitolo VII della Carta ONU, o anche istituire tribunali internazionali *ad hoc*.

Il CdS può legittimare l'uso della forza da parte degli Stati membri, in particolare anche nel quadro della dottrina della *Responsibility to Protect* (R2P), secondo cui la comunità internazionale è chiamata a intervenire collettivamente in presenza di gravi crimini—quali genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione—qualora lo Stato territoriale sia incapace o non intenzionato a proteggere la propria popolazione.¹³⁵

Infine, il CdS può legittimare l'introduzione di regimi sanzionatori con riferimento ad attori statali, come anche le cosiddette *smart sanctions* (o anche *targeted sanctions*). Le sanzioni mirate, seppure non esplicitamente previste nella Carta ONU, vengono adottate nei confronti di singole persone fisiche e giuridiche e possono prevedere, ad esempio, il congelamento dei beni o restrizioni alla libertà di circolazione dell'individuo. Tanto la legittimità di queste sanzioni dal punto di vista procedurale, quanto la loro compatibilità con norme fondamentali di tutela dei diritti umani, nonché la loro reale efficacia è stata contestata nella dottrina e giurisprudenza internazionale.¹³⁶

L'applicazione delle *smart sanctions* appare caratterizzata da una certa selettività. Perlomeno con riferimento all'area geografica del Sud-Est Asiatico, la prassi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite pare essere fortemente orientata a contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale, mentre alla tutela dei diritti umani sembra invece essere riconosciuta una finalità solo secondaria. La *Consolidated List* delle Nazioni Unite¹³⁷—che riunisce gli individui e le entità sottoposti a misure sanzionatorie nei diversi regimi adottati dal CdS—comprende infatti quasi esclusivamente individui ed entità associati a gruppi o attività terroristiche di matrice islamica (come l'ISIL, il movimento paramilitare del *Jemaah Islamiyah*, di *Rajah Solaiman*, ecc.), piuttosto che responsabili di violazioni in materia di diritti umani.

¹³⁵ Pustorino, *op.cit.*, pp. 108–109 e Mazzeschi, *op. cit.*, p. 179.

¹³⁶ La compatibilità delle *smart sanctions* delle Nazioni Unite con i diritti fondamentali contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) è stata oggetto di contestazione nella giurisprudenza della Corte EDU, ad esempio per quanto riguarda il caso *Nada c. Svizzera* del 2012, in cui la Corte ha rilevato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto ad un ricorso effettivo di cui rispettivamente agli artt.8 e 13 della Convenzione, derivante dall'applicazione di misure restrittive adottate in attuazione di sanzioni ONU nei confronti di un cittadino italo-egiziano sospettato di intrattenere legami con la rete terroristica di Al-Qaeda. La Corte non ha contestato la legittimità di per sé delle sanzioni adottate dal Consiglio, bensì il modo in cui le suddette misure coercitive sono state applicate dalla Svizzera, vale a dire in maniera eccessiva e sproporzionata, incompatibile con gli obblighi cui è destinataria come membro della CEDU. Corte EDU, *Nada c. Svizzera*, 12 settembre 2012.

¹³⁷ Al momento della redazione di questa tesi, in totale, vengono riportati quindici soggetti di nazionalità filippina, ventitré cittadini indonesiani e uno malese. UNSC, *UN Security Council Consolidated List*, <https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list>.

Un ulteriore esempio dell'approccio selettivo adottato dal Consiglio di Sicurezza in merito ai regimi sanzionatori è il caso del Myanmar: il CdS non ha fatto ad esempio ricorso a sanzioni mirate nei confronti dei membri della giunta militare, accusata di gravi violazioni del diritto internazionale, tra cui crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché, con specifico riferimento alla minoranza Rohingya, di atti suscettibili di essere qualificati come genocidio.¹³⁸ Più in generale, l'intervento del CdS—fortemente condizionato da dinamiche di tipo politico e dall'astensione strategica dell'India, nonché di membri permanenti come la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa—è rimasto circoscritto a misure non coercitive, quali *Presidential Statements*,¹³⁹ comunicati stampa,¹⁴⁰ e la risoluzione 2669 del 2022,¹⁴¹ criticata dallo stesso Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, in quanto non adottata sulla base del Capo VII della Carta ONU e quindi priva di valore vincolante.^{142, 143}

1.5.2 Meccanismi di controllo a livello nazionale che derivano da disposizioni di diritto internazionale

In attuazione degli obblighi derivanti dai principali trattati internazionali in materia di diritti umani—tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le

¹³⁸ Vd. Independent Investigative Mechanism for Myanmar, “Human rights situations that require the Council’s attention. Report of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar”, A/HRC/60/18, 14 luglio 2025.

¹³⁹ Ad esempio, S/PRST/2021/5 del 10 marzo 2021.

¹⁴⁰ Nel 2021, SC/14754, SC/14697 e SC/14430.

¹⁴¹ S/RES/2669 del 21 dicembre 2022.

¹⁴² La qualificazione giuridica delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza adottate al di fuori del Capitolo VII rimane comunque oggetto di dibattito. In base all’art. 25 della Carta e alla giurisprudenza della CIG—in particolare nel parere consultivo sulla Namibia del 1971—anche decisioni non adottate sulla base del Capitolo VII possono avere effetti vincolanti, da accertarsi mediante un’analisi del linguaggio utilizzato e dell’intenzione desumibile dalla risoluzione. Tuttavia, l’effettività di tali atti dipende comunque fortemente dalla volontà politica degli Stati. A.G. Hamid, “Security Council Resolution 2669 (2022) on the Situation in Myanmar: Too Little, Too Late?”, *EJIL:Talk!*, 4 gennaio 2023 e Human Rights Watch, *The UN Security Council’s Astonishing Silence on Myanmar Atrocities*, 5 settembre 2024, <https://www.hrw.org/news/2024/09/05/un-security-councils-astonishing-silence-myanmar-atrocities>.

¹⁴³ Misure restrittive individuali sono state invece adottate su base unilaterale da singoli Stati o da organizzazioni regionali. L’Unione europea, ad esempio, ha di recente rinnovato il regime sanzionatorio imposto a membri prominenti dell’amministrazione politica e dell’élite economica del paese. Council of the European Union, *Myanmar: EU restrictive measures extended until April 2027*, 27 aprile 2026, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/04/27/myanmar-eu-restrictive-measures-extended-until-april-2027/> e Council of the European Union, *Sanctions against Myanmar*, <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-myanmar/>. Vale la pena puntualizzare che secondo lo studio di Matthew Rochat e George Tsouloufas, che mette a confronto l’efficacia nel lungo periodo di regimi sanzionatori applicati al Myanmar e allo Zimbabwe, sebbene l’impiego di misure restrittive individuali abbia inizialmente contribuito ad avviare una possibile transizione democratica all’interno del paese, i meriti della temporanea liberalizzazione politica del Myanmar non possano essere interamente od esclusivamente attribuiti al regime sanzionatorio, ma piuttosto ad una più ampia e coordinata strategia diplomatica internazionale come ad una serie di fattori interni. Vd. M. Rochat, G. Tsouloufas, “The Effectiveness of Smart Sanctions: Examining Divergent Outcomes in Myanmar and Zimbabwe” *Journal of Asian and African Studies*, vol. 61, no. 1, 2026, pp. 806–825.

donne e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, ecc.—gli Stati parte sono chiamati, *inter alia*, a dotarsi di istituzioni nazionali per i diritti umani (*National Human Rights Institutions*) o NHRI.

L'attività di tali istituzioni, che pur possono assumere forme diverse, deve in ogni caso conformarsi ai cosiddetti Principi di Parigi, che stabiliscono standard relativi all'indipendenza, al mandato e al funzionamento delle NHRI. I principi vennero delineati in occasione dell'*International Workshop on National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights of Paris* del 1991, e successivamente recepiti dagli organi delle Nazioni Unite,¹⁴⁴ fino alla loro formale approvazione da parte dell'Assemblea Generale con la risoluzione 48/134 del 1993.¹⁴⁵ I Principi richiedono che le NHRI siano dotate di un mandato e funzioni il più possibile estese—comprendenti di attività di consulenza, monitoraggio, divulgazione, formazione in materia di diritti umani, redazione di *report*, ecc.—che operino in maniera indipendente rispetto alle istituzioni governative, e che includano all'interno della propria composizione rappresentanti di diversi settori della società civile. I Principi prevedono inoltre che le NHRI dispongano di adeguati poteri e risorse per svolgere efficacemente le proprie funzioni, e promuovono forme di cooperazione con altri enti nazionali (governativi o meno), nonché il coinvolgimento di istituzioni legate alla tutela dei diritti umani a livello internazionale e regionale.¹⁴⁶

Le NHRI operano nell'ambito della *Global Alliance of National Human Rights Institutions* o GANHRI, un organismo internazionale formalmente indipendente che riunisce e coordina le istituzioni nazionali per i diritti umani, istituito nel 1993 con il nome *International Coordinating Committee of the national institutions for the promotion and protection of human rights* (ICC). L'Alleanza dispone di un Sottocomitato (*Sub-Committee on Accreditation*, o SCA) che svolge una funzione di accreditamento, valutando la conformità delle istituzioni parte di questa rete globale ai Principi di Parigi ed assegnando, al termine del procedimento, un particolare status (rappresentato dalla lettera A o B) in base al rispetto di tali disposizioni.

Le istituzioni nazionali sono spesso dotate nella prassi dell'autorità di ricevere ed esaminare ricorsi individuali o collettivi relativi a presunte violazioni di diritti umani così come definite nel diritto interno e dai trattati internazionali rilevanti in materia.¹⁴⁷ Le procedure avviate in seno alle NHRI producono generalmente risultati non vincolanti e sono riconducibili a forme di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)—quali mediazione, arbitrato, e

¹⁴⁴ E/CN.4/RES/1992/54, 3 marzo 1992.

¹⁴⁵ A/RES/48/134, 20 dicembre 1993.

¹⁴⁶ OHCHR, *Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles)*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris>; GANHRI, *The Paris Principles*, <https://ganhri.org/paris-principles/>.

¹⁴⁷ T. Raymond, "Alternative Dispute Resolution in the Human Rights and Anti-Discrimination Law Context: Reflections on Theory, Practice and Skills", *Asia-Pacific Mediation Forum*, 2006, pp. 2–3.

conciliazione—mentre solo più raramente possono essere competenti di imporre decisioni giuridicamente vincolanti per le parti coinvolte.¹⁴⁸ In realtà questa caratteristica è coerente con gli obiettivi e competenze loro attribuite: il *vademecum* delle Nazioni Unite del 1995 sull'Istituzione e Consolidamento delle NHRI puntualizza infatti come queste non debbano proporsi di sostituire il sistema giudiziario nazionale (o meglio, “*a properly functioning judiciary*”) e le descrive in termini di “meccanismo alternativo per la risoluzione delle controversie in materia di diritti umani che sia *accessibile, rapido ed economico*”, sopperendo quindi solo ad eventuali mancanze dei meccanismi giurisdizionali pre-esistenti, in maniera complementare ad essi.¹⁴⁹

Come osservato ad esempio da T. Raymond—che prende in esame, in ottica comparativa, il funzionamento della NHRI indonesiana, la Komnas HAM¹⁵⁰—se da un lato la natura informale e confidenziale di questi meccanismi può incoraggiare la partecipazione della società civile e quindi favorire un riavvicinamento o un progressivo recupero di fiducia nei confronti delle istituzioni giuridiche, dall'altro ne limita però significativamente la capacità di innescare una trasformazione sociale più profonda e duratura (rispetto alla rilevanza e impatto che potrebbe venire invece attribuito ad una sentenza di tribunale).¹⁵¹

Le NHRI nell'ambito del Sud-Est Asiatico e accreditate dalla GANHRI sono le istituzioni di Indonesia, Malesia, Filippine, Thailandia e Timor Leste. A tutte è stata riconosciuta piena conformità (A *ranking*) ai Principi di Parigi.¹⁵² Nella regione, oltre alla GANHRI, le NHRI fanno riferimento anche al *Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions* (APF),¹⁵³ che concede la piena adesione solo alle istituzioni accreditate di tipo A, e al *South East Asia National Human Rights Institutions Forum* (SEANF).¹⁵⁴ L'istituzione nazionale per i diritti umani del Myanmar¹⁵⁵ è stata invece espulsa¹⁵⁶ tanto dalla rete globale costituita dalla GANHRI

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ Nazioni Unite, “National Human Rights Institutions. A Handbook on the Establishment and Strengthening of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights”, 1995, p.28, par.219–220.

¹⁵⁰ Per il sito ufficiale della *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*: <https://www.komnasham.go.id/>.

¹⁵¹ Raymond, *op. cit.*, pp. 2–3.

¹⁵² È possibile consultare i risultati del processo di accreditamento al seguente database: <https://ganhri.org/nhri-accreditation-database/>.

¹⁵³ Attualmente, l'APF conta 18 membri a pieno titolo—tra cui l'Indonesia, la Malesia, la Thailandia e Timor Leste—e 9 membri associati. Sito ufficiale: <https://www.asiapacificforum.net/>.

¹⁵⁴ Si tratta di una rete regionale di NHRI istituita nel 2007. Sito ufficiale: <https://www.seanf.asia/>.

¹⁵⁵ L'istituzione rimane comunque attiva ad Aprile 2025 e continua a ricevere ed esaminare ricorsi. Sito ufficiale: <https://mnhrc.org.mm/>.

¹⁵⁶ Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), *APF's removal of junta-controlled Myanmar National Human Rights Commission is a principled step forward, SEANF must follow suit*, Joint Statement, 7 agosto 2025.

quanto dal forum regionale dell'APF—ma non dalla SEANF¹⁵⁷—non solo per aver mancato di adempiere alle proprie funzioni di organo indipendente come delineate dai Principi di Parigi, ma anche per aver contribuito attivamente alla legittimazione di gravi violazioni dei diritti umani attribuite alla giunta militare dopo il colpo di Stato del 2021.¹⁵⁸

Ne consegue che la sola presenza di un'istituzione di questo tipo non può essere considerata, di per sé, come indicatore sufficiente dell'efficacia del sistema di tutela internazionale dei diritti umani all'interno di un singolo paese. Il funzionamento di tali organismi può essere, a seconda del contesto, politicamente e materialmente ostacolato,¹⁵⁹ o persino cooptato, nel caso del Myanmar, dalle stesse autorità governative.

1.6. Il *soft law*

Il termine *soft law* indica una pluralità di atti e impegni internazionali privi di efficacia vincolante fra gli Stati, tra cui: dichiarazioni, linee guida, principi e risoluzioni elaborate nell'ambito degli organi delle Nazioni Unite (ad esclusione delle risoluzioni sulla base del Capo VII della Carta ONU), raccomandazioni, codici di condotta, atti non vincolanti prodotti dai meccanismi quasi-giurisdizionali di controllo istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, o gli atti conclusivi e programmi d'azione di conferenze internazionali in materia.¹⁶⁰

Il *soft law* è caratterizzato da una serie di criticità.

In primo luogo, può risultare complicato distinguere con chiarezza tra atti di *soft law* e *hard law*. La qualificazione di uno strumento come giuridicamente vincolante rimane una questione intrinsecamente complessa e controversa. J. Pauwelyn, ad esempio, distingue tra diritto internazionale e un processo parallelo di produzione di norme di natura informale (*informal International law-making*, IN-LAW), e fornisce un elenco di quattro criteri comunemente utilizzati in dottrina per determinare il carattere vincolante di una data norma: (1) la forma di un atto, (2) le intenzioni delle parti (desumibili ad esempio dal linguaggio utilizzato nel documento), (3) gli effetti concreti che derivano dalla norma e il modo in cui influenzano la prassi statale, e (4) il contenuto sostanziale di un dato strumento, facendo riferimento ad esempio alla precisione con cui ne vengono definiti gli obblighi. Sostiene però al contempo che

¹⁵⁷ FORUM-ASIA, *SEANF must remove membership of junta-controlled Myanmar National Human Rights Commission*, Open Letter, 22 aprile 2026.

¹⁵⁸ CSO Working Group on Independent National Human Rights Institution (Burma/Myanmar), Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI), “*Accessory to the Junta’s Crimes: Analysis of the Myanmar National Human Rights Commission’s Complicity with the Military Junta Since the Failed Coup d’État of 1 February 2021*”, 27 febbraio 2023.

¹⁵⁹ Vd. S. Netipatalachoochote, A. Ciacchi, R. Holzacker, “National Human Rights Institutions (NHRIs) in ASEAN—A Comparative Analysis of the Protection Capacity and Impacts on Performances of NHRIs in the Philippines and Thailand”, *European Journal of Comparative Law and Governance*, vol. 7, n. 2, 2020, p. 117 ss.

¹⁶⁰ Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 230–236.

l'adozione di questi criteri non sia sufficiente stabilire con certezza il carattere vincolante di una norma—che può essere ritenuta tale dal punto di vista sostanziale ma non formale o procedurale, ad esempio—e che la qualificazione della stessa può essere parimenti influenzata dalle conseguenze pratiche che potrebbero derivarne.¹⁶¹

Comunque, la principale limitazione che viene riconosciuta a questo tipo di accordi risiede nell'incapacità di per sé produrre effetti vincolanti per le parti contraenti. Infatti, nonostante rappresentino un'espressione della volontà degli Stati di coordinare la propria condotta in merito ad una determinata questione, svolgendo così un ruolo rilevante nel mantenimento di relazioni internazionali il più possibile stabili, pacifiche e improntate alla cooperazione, non comportano, in caso di inadempimento, né l'applicazione di sanzioni né l'insorgere di responsabilità internazionale. Uno Stato potrebbe optare quindi di adottare strategicamente atti di *soft law* per influenzare la percezione della propria condotta o immagine—sia sul piano interno, nei confronti della società civile, sia sul piano internazionale—senza però modificare il proprio comportamento o anzi, continuando a violare sistematicamente quegli stessi standard che si impegna ad osservare.¹⁶²

Ciononostante, il *soft law* presenta anche dei vantaggi significativi, soprattutto nell'ambito dello sviluppo del sistema internazionale di tutela dei diritti umani. Non è necessario, ai fini della conclusione di accordi di *soft law*, fare ricorso alla procedura formale di ratifica di trattati internazionali. Il suo carattere informale lo rende quindi particolarmente adatto a disciplinare settori più dinamici e flessibili—come quello delle relazioni economiche (finanziarie, o delle innovazioni tecnologiche) che si ritiene necessitino di interventi normativi più rapidi o di più semplice modificazione¹⁶³—o questioni dalla più marcata sensibilità politica, relativamente alle quali risulterebbe difficile giungere alla stesura di un accordo multilaterale vincolante.¹⁶⁴

Le norme di *soft law* possono contribuire all'individuazione di consuetudini internazionali o principi generali di diritto come prova di *opinio iuris* (o anche dell'esistenza dell'elemento della *diuturnitas*, qualora si tenga in considerazione anche la prassi “verbale” e non solo quella “materiale” degli Stati). Qualora l'adozione di atti di *soft law* influenzi la prassi statale in modo sufficientemente diffuso, favorendo l'adesione a determinati modelli di comportamento, possono inoltre concorrere alla formazione e consolidamento di nuove regole consuetudinarie in materia di diritti umani.¹⁶⁵

Sebbene generalmente considerati di rango inferiore rispetto ai trattati, in quanto privi di forza

¹⁶¹ Vd. J. Pauwelyn, “Is It International Law or Not and Does It Even Matter?”, *SSRN Working Paper*, 2011, pp. 8–21.

¹⁶² Marrella, Carreau, *op. cit.*, p. 241.

¹⁶³ Significa però che tali accordi, non venendo sottoposti alle lunghe tempistiche della revisione parlamentare, vengono anche sottratti al meccanismo di controllo e deliberazione democratica. *Ivi*, pp. 237 e 239.

¹⁶⁴ *Ivi*, pp. 236–239.

¹⁶⁵ E. Domínguez Redondo, “The Universal Periodic Review: Is There Life Beyond Naming and Shaming in Human Rights Implementation?”, *New Zealand Law Review*, vol. 4, 2012, pp.38–39; Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 101–103.

vincolante, gli accordi di *soft law* possono essere utilizzati al fine di interpretare strumenti di diritto pattizio, colmarne eventuali lacune, e precisarne la modalità di applicazione,¹⁶⁶ e possono altresì costituire il punto di partenza per la successiva adozione di impegni vincolanti.

Un esempio emblematico è rappresentato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, che viene citata come fonte di ispirazione normativa nel preambolo del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, oltre ad essere impiegata come strumento interpretativo della Carta ONU e criterio di valutazione nell'ambito della *Universal Periodic Review*.¹⁶⁷ La Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna del 1993 invece, pur non producendo effetti giuridici vincolanti, ha stabilito dei principi chiave che costituiscono la base normativa e valoriale su cui si articola il sistema di tutela dei diritti umani nel quadro delle Nazioni Unite contemporaneo.

In termini analoghi, sul piano regionale, sono strumenti di *soft law*, come l'*ASEAN Human Rights Declaration* del 2012 e i *Terms of Reference* (atto istitutivo) della *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* del 2009, a fungere da principali riferimenti normativi in materia di diritti umani nel contesto del Sud-Est Asiatico, quantomeno in ambito intergovernativo. Tali atti saranno oggetto di un'analisi più approfondita al capitolo quarto del presente elaborato.

Anche i *General Comments*, così come i pareri (*views*) prodotti dai *treaty bodies* precedentemente trattati possono svolgere un ruolo fondamentale ai fini dell'interpretazione delle disposizioni dei trattati internazionali sui diritti umani, qualora si dimostri necessario ridimensionarne l'ambito di applicazione in considerazione dell'evoluzione politica e culturale della società internazionale e del progressivo sviluppo di una maggiore consapevolezza relativamente a determinate questioni, come la tutela ambientale e il cambiamento climatico, in seno alla società civile.

A titolo esemplificativo, in merito al caso *Daniel Billy et al c. Australia*, il 21 Luglio 2022 il Comitato per i diritti umani (CCPR) ha adottato un parere (*decision on the merits*) con il quale reputa lo Stato australiano inadempiente degli obblighi positivi previsti agli artt.17 e 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici—ossia di aver leso al diritto alla cultura e al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti, membri di una comunità indigena che abita le isole dello stretto di Torres—interpretati in senso estensivo per tenere conto degli effetti negativi che derivano dalla mancanza di uno Stato di implementare misure adeguate e tempestive a tutela di gruppi umani particolarmente vulnerabili all'impatto del cambiamento climatico.¹⁶⁸

Inoltre, anche tenendo in considerazione la natura non-obbligatoria di questi atti, ciò non toglie che alcuni Stati siano comunque spinti a conformarsi alle decisioni adottate dai *treaty bodies* o ai rapporti conclusivi formulati al termine o in occasione di procedure di *follow up* relative all'Esame Periodico Universale da parte Consiglio dei diritti umani.

¹⁶⁶ Pauwelyn, *op. cit.*, pp. 35–42; Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 101–103.

¹⁶⁷ Pustorino, *op. cit.*, p.57.

¹⁶⁸ CCPR/C/135/D/3624/2019, 21 luglio 2022.

Ad esempio, come evidenziato da Michael Lane nell'articolo *The Universal Periodic Review: A Catalyst for Domestic Mobilisation*, la partecipazione statale al processo dell'UPR potrebbe costituire—analogamente all'impegno da parte di uno Stato di ratificare un trattato internazionale di modo da recepirne le disposizioni all'interno del proprio ordinamento—una fonte di legittimazione esterna utile ad implementare determinate riforme entro i confini del territorio nazionale, qualora il governo non avrebbe altrimenti goduto del sostegno politico necessario ad agire.¹⁶⁹

Infine, anche qualora la compliance statale risultasse insufficiente o solo parziale gli strumenti di *soft law* relativi alla tutela dei diritti umani qui trattati potrebbero comunque costituire un punto di riferimento autorevole per una pluralità di attori—corti nazionali e regionali, organi legislativi, ma anche entità non statali che operano nell'ambito della società civile o sul piano transnazionale—a partire da cui sviluppare ulteriormente il framework normativo in materia a livello internazionale.¹⁷⁰

1.7 Caratteristiche fondamentali dei diritti umani

In dottrina e nella prassi, la natura dei diritti umani viene descritta in termini di universalità, indivisibilità, interdipendenza ed irrinunciabilità.¹⁷¹ Questi principi sono stati sanciti con la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, poi riaffermati con la Dichiarazione di Vienna e programma d'azione (VDPA) adottati al termine della Conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993¹⁷²—che verrà esaminata in maniera più dettagliata nel terzo capitolo del presente elaborato—e ripresi tutt'ora nel linguaggio ufficiale dell'ONU.¹⁷³

1.7.1 Universalità

La vocazione universalistica dei diritti umani può essere considerata, insieme alla preminenza dell'individuo quale titolare di soggettività internazionale, uno dei principi guida dell'intero settore del diritto internazionale dei diritti umani.¹⁷⁴ L'universalità viene definita come proprietà attribuita ai diritti umani tale per cui questi vengono concepiti come connaturati ad

¹⁶⁹ M. Lane, "The Universal Periodic Review: A Catalyst for Domestic Mobilisation", *Nordic Journal of Human Rights*, vol. 40, no. 4, 2022, pp. 516–522.

¹⁷⁰ Vd. M. Lesch, N. Reiniers, "Informal Human Rights Law-Making: How Treaty Bodies Use 'General Comments' to Develop International Law", *Global Constitutionalism*, vol. 12, n. 2, 2023, pp. 378–401 e K. L. McCall-Smith, "Interpreting International Human Rights Standards: Treaty Body General Comments as a Chisel or a Hammer" in S. Lagoutte, T. Gammeltoft-Hansen, J. Cerone (a cura di), *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2016.

¹⁷¹ Pustorino, *op. cit.*, pp. 13–14.

¹⁷² Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna (VDPA), adottati in occasione della *World Conference on Human Rights*, a Vienna, il 25 giugno 1993.

¹⁷³ Vd. OHCHR, *What are human rights?*, <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>.

¹⁷⁴ Mazzeschi, *op. cit.*, p.10.

ogni individuo, in ragione della sua stessa natura umana, indipendentemente da nazionalità, sesso, etnia, religione, opinione politica, status socio-economico, o altra distinzione.¹⁷⁵

Da un punto di vista strettamente giuridico, con riferimento al diritto pattizio, la vocazione universalistica dei diritti umani si riflette, da un lato, nella peculiare natura degli obblighi derivanti dai trattati in materia e quindi, in particolare, nell'esclusione del ricorso al meccanismo di reciprocità e dell'applicazione della regola *inadimplenti non est adimplendum* tale per cui la violazione di una disposizione del trattato può essere considerata causa di sospensione o estinzione del trattato stesso—vale a dire, un accordo tra due o più parti sui diritti umani deve quindi essere rispettato indipendentemente dalla condotta degli altri membri¹⁷⁶—e, dall'altro, nel progressivo riconoscimento di un nucleo, seppur ristretto, di diritti fondamentali la cui tutela è fondata su obblighi *erga omnes*, di carattere oggettivo, dovuti dagli Stati alla comunità internazionale nel suo complesso. Alcuni di questi obblighi derivano inoltre da norme imperative di diritto internazionale generale (*ius cogens*), accettate e riconosciute dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come inderogabili.¹⁷⁷

1.7.1.1 Universalismo e particolarismo giuridico

La vocazione di universalità dei diritti umani non ha tuttavia trovato piena realizzazione giuridica. Vi si contrapporrebbe una tendenza opposta, quella del particolarismo, (multiculturalismo o relativismo) dei diritti umani, che comporta a propria volta una serie di conseguenze pratiche sul piano giuridico.¹⁷⁸

In primo luogo, come già anticipato, non tutti gli individui sono destinatari dell'intero *corpus* dei diritti umani elaborato a livello internazionale: solo alcuni di essi sono infatti disciplinati dal diritto internazionale generale, producendo quindi obblighi di natura *erga omnes*; la maggior parte dei diritti umani rimane invece disciplinata dal diritto internazionale convenzionale, che vincola solo gli Stati che abbiano volontariamente ratificato i relativi accordi in materia (in maniera quindi non uniforme)¹⁷⁹, i quali rimangono altresì liberi di formulare riserve o avvalersi delle clausole di deroga, nella misura in cui queste siano consentite o comunque ammissibili ai sensi del trattato stesso.¹⁸⁰ Tra l'altro, le norme di diritto internazionale consuetudinario sono generalmente formulate in termini più semplici, generali ed essenziali, mentre quelle di diritto pattizio risultano più precise, dettagliate e complesse.¹⁸¹

In secondo luogo, i diritti umani possono avere un contenuto diverso a seconda dell'area geografica, vale a dire a seconda del sistema regionale di tutela istituito in quel determinato

¹⁷⁵ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 10–11; Pustorino, *op. cit.*, pp. 14–15.

¹⁷⁶ *Ivi*, pp. 14–17.

¹⁷⁷ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 18–20.

¹⁷⁸ *Ivi*, pp. 10–15; Pustorino, *op. cit.*, pp. 14–17.

¹⁷⁹ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 10–15.

¹⁸⁰ *Ibidem*; Pustorino, *op. cit.*, pp. 14–17.

¹⁸¹ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 10–15.

contesto: le convenzioni di portata regionale possono infatti discostarsi dai trattati internazionali, tanto ampliando quanto finendo per restringere il novero dei diritti di cui viene prevista la tutela. In determinati casi, le convenzioni regionali in materia possono anche arrivare ad includere un catalogo di diritti umani più esteso di quello previsto dai trattati internazionali.¹⁸² Sarebbe questo il caso, ad esempio, della Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981,¹⁸³ che riconosce, accanto ai diritti e alle libertà fondamentali dell'uomo, anche una serie di doveri in capo al singolo individuo.¹⁸⁴

A seconda del contesto—geografico-politico, economico e socio-culturale—nell'ambito del quale i diritti umani trovano applicazione possono allo stesso modo variare tanto il sistema valoriale che sottintende o legittima l'attuazione degli standard internazionali di tutela,¹⁸⁵ quanto i criteri utilizzati per dare interpretazione alle relative disposizioni in materia.¹⁸⁶

La Dichiarazione di Bangkok¹⁸⁷—adottata il 2 aprile 1993 dagli Stati asiatici partecipanti alla riunione regionale preparatoria della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna che si sarebbe tenuta nello stesso anno—offrirebbe una soluzione in grado di conciliare, perlomeno dal punto di vista interpretativo anche se non contenutistico, la posizione universalistica e quella relativista. Pur riconoscendo il carattere universale dei diritti umani infatti, li colloca all'interno di un contesto multiculturale, riconosce loro un carattere dinamico ed evolutivo, e sottolinea che sia necessario tenere conto delle specificità che caratterizzano i diversi contesti nazionali e regionali nella loro interpretazione ed attuazione.¹⁸⁸

Per un'analisi più approfondita del rapporto tra vocazione universalistica e relativismo dei diritti umani così come definito nella Dichiarazione di Bangkok e VDPA, si rinvia nuovamente al capitolo 3.

La stessa nozione di multiculturalismo e diversità culturale è, inoltre, oggetto di tutela nell'ambito del diritto internazionale;¹⁸⁹ ad esempio, con riferimento alla Dichiarazione Universale dell'UNESCO sulla Diversità Culturale del 2001,¹⁹⁰ o alla Convenzione UNESCO

¹⁸² *Ibidem*.

¹⁸³ Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (Carta di Banjul), adottata a Nairobi il 27 giugno 1981.

¹⁸⁴ *Ivi*, artt. 27–29.

¹⁸⁵ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 10–15; Pustorino, *op. cit.*, pp. 14–17.

¹⁸⁶ *Vd.* nota precedente.

¹⁸⁷ Dichiarazione di Bangkok, adottata in occasione del *Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights*, a Bangkok, il 2 aprile 1993.

¹⁸⁸ *Ivi*, al par.8: “Recognise that while human rights are universal in nature, they must be considered in the context of a dynamic and evolving process of international norm-setting, bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds;”.

¹⁸⁹ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 10–15.; Pustorino, *op. cit.*, pp. 20–24.

¹⁹⁰ Che all'art. 1 definisce la diversità culturale come patrimonio comune dell'umanità, sostenendo che “[...] *As a source of exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for nature.* [...]”. UNESCO, Dichiarazione universale sulla diversità culturale, Parigi, 2 novembre 2001, art. 1.

sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005,¹⁹¹ oppure, nel quadro del sistema europeo di tutela, alla Carta di Nizza del 2000,¹⁹² che include un articolo dedicato al diritto alla diversità culturale, religiosa e linguistica.¹⁹³

Gli autori dei manuali consultati descrivono il rapporto tra universalismo e relativismo giuridico come caratterizzato dalla ricerca di un bilanciamento,¹⁹⁴ di equilibrio o di una forma di compromesso fra i due orientamenti.¹⁹⁵ Il contrasto che gli autori individuano tra queste due tendenze emerge tanto tra paesi differenti dal punto di vista culturale e giuridico, quanto tra paesi caratterizzati da tradizioni giuridiche e culturali-filosofiche assimilabili, e secondo gli autori, non sarebbe da intendersi come necessariamente insanabile.¹⁹⁶

Esistono, ad esempio, norme internazionali volte a disciplinare nello specifico il potenziale conflitto normativo tra diritti umani e diritto alla diversità culturale. *In primis*, il diritto di partecipare alla vita culturale e la protezione della diversità culturale non possono essere invocati per giustificare la violazione degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e, a maggior ragione, delle norme imperative del diritto internazionale generale. La cultura non costituisce, pertanto, un titolo autonomo di deroga rispetto agli obblighi assunti dagli Stati, né può giustificare condotte lesive del nucleo essenziale dei diritti fondamentali.¹⁹⁷

La Convenzione UNESCO del 2005, precedentemente menzionata, dispone ad esempio che il diritto alla diversità culturale non possa venire invocato qualora ciò comportasse la violazione dei diritti umani riconosciuti dall'UDHR e dal diritto internazionale, o ne limitasse la portata.¹⁹⁸

Inoltre, gli stessi *treaty bodies* operano in base ad un approccio incentrato sul dialogo costruttivo con le autorità nazionali e sulla cooperazione interculturale; nell'esercizio delle proprie funzioni, i *treaty bodies* non fanno riferimento ad un unico criterio "astratto" di valutazione della condotta statale, piuttosto, la compatibilità delle singole pratiche culturali con gli obblighi internazionali viene presa in esame caso per caso. In questo modo gli organi di controllo internazionali tengono conto del contesto culturale di applicazione e delle problematiche più concrete che possono insorgere al momento dell'implementazione sul

¹⁹¹ Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, Parigi, 20 ottobre 2005.

¹⁹² Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

¹⁹³ *Ivi*, art. 22.

¹⁹⁴ Pustorino, *op. cit.*, p. 24.

¹⁹⁵ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 10–15.

¹⁹⁶ *Ibidem*; Pustorino, *op. cit.*, pp. 14–17.

¹⁹⁷ Sull'impossibilità di invocare genericamente la cultura contro il rispetto delle c.d. *core human rights norms*: D. A. Desierto, "Universalizing Core Human Rights in the 'New' ASEAN: A Reassessment of Culture and Development Justifications Against the Global Rejection of Impunity", *Göttingen Journal of International Law*, vol. 1, n. 1, 2009, pp. 96 e 101.

¹⁹⁸ Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, art. 2, par. 1.

territorio nazionale della normativa internazionale, e, così facendo, possono anche contribuire, individuando modalità di attuazione più adatte alle esigenze dei singoli contesti nazionali, incoraggiare gli Stati ad assumersi impegni più significativi.¹⁹⁹

La ricerca di un equilibrio tra la vocazione universalistica dei diritti umani e il riconoscimento delle differenze culturali, morali e religiose che contraddistinguono i diversi contesti regionali e nazionali trova espressione anche nella giurisprudenza di corti a vocazione regionale come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), o anche la Corte interamericana dei diritti umani.²⁰⁰ La Corte EDU applica, ad esempio, la dottrina del margine di apprezzamento (*margin of appreciation doctrine*), la quale riconosce agli Stati un certo grado di discrezionalità nell'attuazione di determinate norme della CEDU, nella misura in cui la Corte non abbia potuto individuare, tra gli ordinamenti degli Stati contraenti, un orientamento sufficientemente uniforme rispetto alla materia oggetto di disciplina. Il margine di apprezzamento riconosciuto dalla Corte è infatti più ampio con riferimento a quei settori connotati da particolare sensibilità culturale, morale o religiosa. Con riferimento ai diritti sanciti dagli artt. 8–11 della CEDU, le limitazioni apportate dagli Stati a diritti e libertà fondamentali riconosciuti nella Convenzione devono però essere previste dalla legge, perseguire uno degli scopi legittimi espressamente contemplati dalla Convenzione (ad esempio, la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, il benessere economico del paese, ecc.) e risultare necessarie e proporzionate rispetto allo scopo perseguito secondo i parametri propri di una società democratica fondata sul pluralismo e sulla tolleranza.²⁰¹ In ogni caso, l'esercizio di questo margine rimane comunque soggetto al controllo della Corte, che ha anche la competenza di dichiarare incompatibile con l'oggetto e lo scopo della CEDU eventuali riserve formulate da uno Stato parte.²⁰²

Non sempre, tuttavia, le soluzioni elaborate a questo scopo consentono di raggiungere un compromesso adeguato fra le due istanze. In alcuni casi, le differenze culturali che sottintendono le diverse concezioni dei diritti umani vengono presentate come insanabili, e strumentalizzate al fine di sottrarsi all'adempimento di determinati obblighi internazionali in materia.²⁰³

A titolo esemplificativo si possono prendere in considerazione alcune disposizioni contenute nella Carta araba dei diritti dell'uomo del 2004²⁰⁴ e nella Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam del 1990.²⁰⁵ All'art.3, par.3, la Carta araba dei diritti dell'uomo riconosce

¹⁹⁹ Vd. M. K. Addo, "Practice of United Nations Human Rights Treaty Bodies in the Reconciliation of Cultural Diversity with Universal Respect for Human Rights", *Human Rights Quarterly*, vol. 32, n. 3, 2010, pp. 601–664.

²⁰⁰ Vd. F. Donati, P. Milazzo, La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, schema preliminare della relazione presentata al convegno La Corte costituzionale e le Corti d'Europa, Copanello, 31 maggio–1 giugno 2002, in *Associazione italiana dei costituzionalisti*.

²⁰¹ Donati, Milazzo, *op. cit.*, pp. 67–68 e 85–90.

²⁰² Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 163–164.

²⁰³ Pustorino, *op. cit.*, pp. 20–24 e A. Ghosal, S. Pal, "The Politics of Human Rights Diplomacy", *Jadavpur Journal of International Relations*, vol. 25, n. 1, 2021, pp. 104–107.

²⁰⁴ Carta araba dei diritti dell'uomo, Tunisi, 22 maggio 2004, entrata in vigore il 15 marzo 2008.

²⁰⁵ Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam, Cairo, 5 agosto 1990.

formalmente il principio dell'uguaglianza fra uomini e donne, purché nel rispetto delle “discriminazioni positive” previste dalla *Sharia* islamica, altre leggi divine e dalla legislazione nazionale.²⁰⁶ Le disposizioni della Carta fanno quindi riferimento a un sistema di organizzazione dei rapporti sociali distinto da quello istituito nell'ambito di strumenti giuridici di portata universale—il quale, almeno nella prospettiva degli Stati interessati, risponderebbe maggiormente proprio alle esigenze di tutela statale del genere femminile—che risulta però incompatibile con il principio di non discriminazione elaborato sul piano internazionale;²⁰⁷ in maniera simile, l'art. 6 della Dichiarazione del Cairo stabilisce che, pur riconoscendo all'uomo e alla donna pari dignità umana, attribuisce loro diritti e doveri distinti, in contrapposizione a quanto previsto, invece, all'art.2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948.²⁰⁸ Se, inoltre, l'art.18 dell'UDHR riconosce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (includendo espressamente anche la libertà di cambiare religione o credo), l'art.10 della Dichiarazione del Cairo del 1990 si limita a vietare di approfittare della povertà o dell'ignoranza di una persona allo scopo di convertirla ad un'altra religione che non sia l'Islam (“*the religion of true unspoiled nature*”), o all'ateismo.²⁰⁹

Ciononostante, almeno dal punto di vista giuridico, gli autori individuano una tendenza progressiva di consolidamento dell'universalismo, che porterebbe ad una, seppur lenta, sovrapposizione tra diritti umani che sono considerati norme di *ius cogens*, quelli tutelati dal diritto internazionale generale e quelli contenuti nelle disposizioni di diritto pattizio.²¹⁰ Innanzitutto, fanno riferimento all'elevatissimo numero di ratifiche raggiunto da alcuni trattati sui diritti umani—che possono pertanto essere considerati avere valenza quasi universale²¹¹—sostenendo da un lato che i trattati in materia siano già formulati in modo tale da favorire la partecipazione del più alto numero possibile di Stati della comunità internazionale e da ampliarne maggiormente l'ambito di applicazione; e dall'altro che le norme di diritto pattizio, più specifiche, precise e dettagliate di quelle del diritto internazionale generale, possano sul lungo periodo influire a propria volta anche sulla formazione, sviluppo e riconoscimento delle disposizioni di diritto generale con valenza *erga omnes*.²¹²

Può accadere invece che in contesti differenti legati ad esperienze e tradizioni giuridiche di diversa natura, anche molto distanti tra loro, alcune corti possano fare riferimento alla corrispettiva giurisprudenza in materia di diritti umani in maniera vicendevole e reciproca. Il fenomeno prende il nome di dialogo fra corti (*judicial dialogue*, o anche di *cross fertilisation*) e avviene in maniera orizzontale, indipendente da qualsivoglia orientamento assunto a livello intergovernativo.²¹³ Un esempio è rappresentato dalla sentenza *Navtej Singh Johar c. Union of*

²⁰⁶ Carta araba dei diritti dell'uomo, art.3, par. 3, in contrapposizione all'UDHR, art.2.

²⁰⁷ Pustorino, *op. cit.*, pp. 20–24.

²⁰⁸ Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam, 1990, art. 6, par. (a).

²⁰⁹ Dichiarazione del Cairo, art.10, in contrapposizione all'UDHR, art. 18.

²¹⁰ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 10–15.

²¹¹ *Ibidem*.

²¹² *Ibidem*.

²¹³ Pustorino, *op. cit.*, pp. 14–17.

India del 6 settembre 2018,²¹⁴ con la quale la Corte suprema indiana ha dichiarato incostituzionale la sezione 377 del Codice penale—risalente tra l'altro alla legislazione implementata durante il periodo del dominio coloniale britannico²¹⁵—nella parte in cui criminalizzava i rapporti sessuali consensuali fra persone adulte dello stesso sesso. Nel ricostruire l'evoluzione della giurisprudenza nazionale e comparata, la Corte ha richiamato anche la sentenza della Corte EDU nel caso *Dudgeon c. Regno Unito*, nella quale la criminalizzazione dei rapporti omosessuali consensuali in Irlanda del Nord era stata considerata contraria al diritto al rispetto della vita privata sancito dall'art. 8 CEDU.²¹⁶

Al progressivo sviluppo del regime giuridico dei diritti umani si contrapporrebbe comunque, tuttavia, in tempi più recenti, una reazione opposta di carattere marcatamente sovranista ed isolazionista da parte di singoli attori statali, volta a limitare la negoziazione, la ratifica e l'implementazione di accordi internazionali in materia di tutela dei diritti umani.²¹⁷

1.7.2 Indivisibilità e interdipendenza

I diritti umani sono definiti come indivisibili e interdipendenti in quanto fanno capo al medesimo soggetto e concorrono in maniera complementare alla salvaguardia della persona (intesa come individuo o collettività).²¹⁸

Ciascun diritto è funzionale alla tutela di una dimensione specifica dell'esistenza umana, e quindi nessuno di essi, considerato singolarmente, è in grado di garantire la tutela completa di un individuo o di un gruppo. La piena realizzazione di un diritto presuppone e rafforza quella degli altri, e parimenti, qualora un determinato diritto non sia adeguatamente tutelato—nel senso, in maniera non conforme agli standard normativi internazionali—può avere un impatto rilevante sulla capacità della persona di esercitare altri propri diritti.

Per tale ragione, secondo i principi delineati all'interno di questi atti internazionali, i diritti non dovrebbero essere né ripartiti in categorie distinte e a sé stanti, né concepiti come inseriti in una struttura gerarchica (nonostante alcuni diritti discendano da altri). I diritti umani devono essere garantiti *in toto* alla persona.²¹⁹

Questa impostazione non rimane confinata al piano teorico, ma trova riscontro nella prassi di organi giurisdizionali regionali. L'interpretazione delle disposizioni convenzionali a partire dal

²¹⁴ Corte Suprema Indiana, *Navtej Singh Johar c. Union of India*, sentenza del 6 settembre 2018.

²¹⁵ Come viene riportato nella sentenza, le origini coloniali della Sezione 377 devono essere ricondotte alla concezione del diritto inglese dei rapporti sessuali “firmly rooted in Judeo-Christian morality and [which] condemned non-procreative sex.”; la Corte richiama inoltre la “pre-dominant (Victorian) morality which prevailed at the time when the Indian Penal Code was drafted and enacted” di cui la comunità LGBTQ indiana è stata vittima. Corte Suprema Indiana, *Navtej Singh Johar c. Union of India*, 2018.

²¹⁶ Corte EDU, *Dudgeon c. Regno Unito*, sentenza del 22 ottobre 1981.

²¹⁷ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 10–15.

²¹⁸ Pustorino, *op. cit.*, p.18.

²¹⁹ *Ivi*, pp.18–20.

principio di indivisibilità e interdipendenza consente infatti di estendere la portata dei meccanismi di tutela anche a diritti non espressamente previsti o solo implicitamente ricavabili dai testi normativi.

Esempi di applicazione del principio di indivisibilità e interdipendenza nella prassi sono molteplici. Dal punto di vista sostanziale, ha comportato, nell'ambito della giurisprudenza della Corte Interamericana dei diritti umani, il riconoscimento di determinati diritti come il diritto al cibo, all'acqua e all'abitazione come discendenti dal diritto alla vita,²²⁰ l'affermazione della giustiziabilità dei diritti economici e sociali sulla base dell'art. 26 della Convenzione americana sui diritti umani sui diritti dell'uomo²²¹—vale a dire, la possibilità di invocare un diritto dinanzi ad un'autorità giudiziaria—e promosso l'integrazione fra i regimi giuridici relativi alla tutela dei diritti civili e politici ed economici, sociali e culturali in senso più ampio.²²² La Corte EDU ha anch'essa interpretato in maniera estensiva il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelati agli artt. 2 e 8 della CEDU, riconoscendo sia che la tutela dell'ambiente costituisce una condizione essenziale per garantire l'effettivo godimento di tali diritti, sia che situazioni di degrado ambientale possono comprometterne l'esercizio, sebbene non siano presenti disposizioni specifiche in materia di protezione ambientale nella CEDU.²²³

Il principio di indivisibilità e interdipendenza opera infine come limite all'autonomia statale, in quanto può essere richiamato al fine di valutare la compatibilità di una riserva con l'oggetto e lo scopo di un trattato.²²⁴

1.7.3 Irrinunciabilità

Il principio di irrinunciabilità dei diritti umani—tale per cui un dato diritto non può essere oggetto di rinuncia da parte della persona cui è riconosciuto—trova a propria volta applicazione in senso assoluto solo con riguardo un numero ristretto di diritti umani fondamentali.²²⁵

²²⁰ La sentenza della Corte Interamericana dei diritti umani del 19 Novembre 1999 relativa al caso *Villagrán Morales et al.* (Niños de la calle) *c. Guatemala*. La Corte si pronuncia riconoscendo la responsabilità del Guatemala, Stato parte della Convenzione americana sui diritti umani, non solo per la violazione del diritto alla vita in senso stretto—come privazione arbitraria della stessa di cui all'art.4 della Convenzione—ma anche per non aver rispettato un obbligo di carattere positivo, ossia di non aver garantito le condizioni materiali minime necessarie a un'esistenza dignitosa (*vida digna*). J. Pasqualucci, "The Right to a Dignified Life (*Vida Digna*): The Integration of Social and Economic Rights with Civil and Political Rights in the Inter-American Human Rights System", *Hastings International and Comparative Law Review*, vol. 31, 2008, pp.14–17.

²²¹ Pustorino, *op. cit.*, pp.18–20.

²²² Pasqualucci, *op. cit.*, pp. 1–6, e 31.

²²³ Vd. S. Rupe, "La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo", in *Europeanrights.eu – Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa*, 15 gennaio 2021, pp. 1–21.

²²⁴ Pustorino, *op. cit.*, pp.18–20.

²²⁵ *Ivi*, p. 20.

La rinuncia è ammessa quando basata sul libero consenso dell'individuo titolare, circoscritta ad un determinato momento e situazioni specifiche, e non implica la rinuncia all'eventuale esercizio di tale diritto in un periodo futuro o in diverse circostanze.

Inoltre, come già osservato, la possibilità di apporre deroghe o riserve ai trattati in materia di diritti umani dimostra che il principio di irrinunciabilità non opera in modo uniforme neppure sul piano convenzionale.²²⁶

1.8 Universalismo e relativismo culturale

La pretesa o vocazione di universalità dei diritti umani, esaminata nei paragrafi precedenti soprattutto dal punto di vista giuridico, viene contestata non solo su questo stesso piano, ma anche su quello teorico, filosofico e politico, tramite l'elaborazione di argomentazioni di carattere relativistico; non sempre per le stesse ragioni—non sempre, cioè, in base a presupposti di natura culturale—o da parte degli stessi attori, e in modi differenti a seconda del periodo storico di riferimento.

In alcuni casi, infatti, ad essere messa in discussione è la stessa idea che i diritti umani siano connaturati a ogni essere umano in quanto tale, a prescindere dal contesto culturale di appartenenza. In altri, viene ammessa l'esistenza di diritti universalmente spettanti alla persona umana, ma permane un disaccordo circa quali diritti possano effettivamente vedersi riconosciuto tale carattere. Altre argomentazioni non negano necessariamente il principio di universalità, ma contestano la possibilità di attribuire validità universale a una concezione dei diritti umani elaborata all'interno di uno specifico contesto storico, politico, economico e culturale. Ulteriori obiezioni riguardano invece il contenuto, l'interpretazione o le modalità di attuazione dei diritti, che dovrebbero poter variare in relazione al contesto applicativo. Su un piano ancora diverso si collocano, infine, le critiche rivolte non ai diritti umani in quanto tali, ma al concreto funzionamento del sistema internazionale di tutela, considerato inadeguato, selettivo o suscettibile di strumentalizzazione a fini politici.²²⁷

Distinguere tra le diverse forme di universalismo e relativismo consente di individuare con maggiore precisione quali aspetti della concezione universalistica dei diritti umani siano effettivamente oggetto di contestazione in occasione delle Conferenze di Bangkok e Vienna, esaminate nel terzo capitolo, e di evitare quindi di ricondurre indistintamente al relativismo *culturale* posizioni fondate su presupposti differenti.

Tra gli autori che si sono occupati del rapporto tra universalismo e relativismo, è utile fare riferimento a Jack Donnelly, che ha affrontato il tema in numerosi studi pubblicati a partire dagli anni Ottanta, sviluppando nel tempo una riflessione che ha tenuto in considerazione anche l'evoluzione del contesto politico ed economico internazionale, e che distingue fra

²²⁶ Pustorino, *op. cit.*, p. 20.

²²⁷ *Vd.* J. Donnelly, "Cultural Relativism and Universal Human Rights", *Human Rights Quarterly*, vol. 6, n. 4, 1984, pp. 400–419.

differenti accezioni tanto di universalismo quanto di relativismo.²²⁸

Donnelly fa innanzitutto distinzione tra universalità concettuale e sostanziale. L'universalità concettuale individuata da Donnelly costituisce il presupposto logico della teoria dei diritti umani: è la tesi per cui ad ogni persona spetta o è attribuita una serie di diritti uguali e inalienabili (*"equal and inalienable"*)—che non vengono definiti ulteriormente—in virtù della propria natura umana, indipendentemente dal proprio status sociale, politico ed economico. Differente è l'universalità di tipo sostanziale, che tenta invece di definire il novero e contenuto di tali diritti e che trova prima espressione all'interno di documenti giuridici come la Dichiarazione del 1948 e i due Patti del 1966.²²⁹

La pretesa di universalità sostanziale può, a sua volta, essere fondata su argomentazioni differenti, che l'autore definisce come universalità storico-antropologica, funzionale, internazionale-giuridica, e il c.d. *overlapping consensus*; non tutte, a suo giudizio, ugualmente difendibili sul piano teorico.²³⁰

Secondo i proponenti dell'universalità ontologica, i diritti umani avrebbero natura universale nella misura in cui questi sarebbero riconducibili ad un unico fondamento culturale, morale e filosofico comune i cui valori e principi morali sarebbero oggettivamente validi per ogni civiltà o gruppo sociale. Argomentazioni universalistiche di carattere storico-antropologico invece, sosterebbero che ogni cultura e società abbia nel corso della storia riconosciuto e praticato, sulla base di valori di equità e giustizia condivisi da tutta l'umanità, una propria versione di diritti umani, che quindi sarebbero sempre esistiti. Secondo Donnelly, la stessa esistenza di un unico filone filosofico, morale e valoriale sarebbe impossibile da dimostrare; mentre le argomentazioni di tipo storico-antropologico si baserebbero invece sulla ricostruzione della tradizione storica, sociale e culturale di diverse comunità attraverso l'impiego di categorie analitiche o interpretative anacronistiche ed estranee ai contesti esaminati. Dal punto di vista di Donnelly quindi, entrambe le posizioni non solo risultano insostenibili dal punto di vista empirico, filosofico e politico, ma finirebbero anche per contribuire ad alimentare dispute relative alla ricerca di un fondamento morale condiviso dei diritti umani che sarebbero tanto inconcludenti quanto, spesso, *"pointlessly divisive"*.²³¹

²²⁸ Jack Donnelly è professore presso la Josef Korbel School of Global and Public Affairs dell'Università di Denver e si occupa principalmente di teoria delle relazioni internazionali e diritti umani. Tra i suoi principali lavori in materia: "Cultural Relativism and Universal Human Rights", *Human Rights Quarterly*, vol. 6, n. 4, 1984, pp. 400–419; *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca, 1989, terza ed. 2013; "Human Rights and Asian values: A Defense of 'Western' Universalism", in J.R. Bauer, D.A. Bell (a cura di), *The East Asian Challenge for Human Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999; "The Relative Universality of Human Rights", *Human Rights Quarterly*, vol. 29, n. 2, 2007, pp. 281–306. University of Denver, Josef Korbel School of Global and Public Affairs, "Jack Donnelly", <https://korbel.du.edu/directory/jack-donnelly/>. È Donnelly a fare riferimento al rapporto tra universalismo e relativismo culturale in termini di "tensione", nel suo saggio "Cultural Relativism and Universal Human Rights" del 1984.

²²⁹ J. Donnelly, "The Relative Universality of Human Rights", *Human Rights Quarterly*, vol. 29, n. 2, 2007, pp. 282–283.

²³⁰ *Ivi*, p. 281.

²³¹ *Ivi*, pp. 284–286 e 292–293.

Secondo Donnelly, il carattere universale dei diritti umani è più che altro funzionale, giuridico, e il prodotto di quello che Donnelly definisce un “*overlapping consensus*”. Donnelly infatti sostiene che, sebbene i diritti umani siano stati elaborati in un preciso contesto storico e abbiano quindi un’origine contingente e relativa, sarebbero non tanto un prodotto della tradizione culturale “occidentale” (classica o tantomeno medievale)²³² ma un particolare meccanismo di tutela della dignità umana, basato sul presupposto che tutti gli individui, senza distinzione, siano titolari delle stesse pretese giuridiche e morali inalienabili in virtù della loro natura umana, elaborato in risposta ai processi di trasformazione sociale, politica ed economica che hanno determinato il passaggio all’era moderna a partire dal diciassettesimo secolo.²³³

Nel contesto politico ed economico moderno infatti—caratterizzato dall’affermazione dello Stato sovrano come principale configurazione del potere politico, esercitato attraverso l’impiego di un apparato amministrativo e burocratico, e dell’economia di mercato—l’individuo è privato di forme di tutela alternative di cui invece godeva all’interno della società tradizionale comunitaria, all’interno della quale non era soggetto autonomo e portatore di diritti, ma definito in base al ruolo o status che assumeva all’interno di un determinato gruppo sociale (che poteva essere la famiglia, il clan, villaggio o un gruppo etnico-religioso, ecc.).²³⁴

I diritti umani avrebbero quindi carattere universale nel senso che, in un contesto tale per cui anche il resto della comunità internazionale ha di fatto, progressivamente, adottato il modello di *governance* politico-istituzionale dello Stato-nazione e un sistema economico di tipo liberale e capitalista, costituiscono al momento l’unico meccanismo efficace e comprovato funzionale alla tutela della dignità umana.²³⁵

Inoltre, Donnelly sostiene, riprendendo nell’ambito della propria riflessione un concetto elaborato da John Rawls in “*Political Liberalism*”, che i diritti umani sarebbero il prodotto della convergenza o del consenso, politicamente raggiunto, da tradizioni culturali e filosofiche differenti, che ne riconoscerebbero e accetterebbero la validità come strumento di tutela della dignità umana per motivi diversi, muovendo da presupposti morali e religiosi differenti ed attribuendovi basi di legittimazione altrettanto diverse. Il raggiungimento di questo c.d. “*overlapping consensus*” sarebbe esemplificato, e al contempo facilitato dal riconoscimento della validità universale dei diritti umani sul piano giuridico internazionale,²³⁶ senza che a tale riconoscimento corrisponda, tuttavia, necessariamente, un’universalità della loro

²³² In effetti, Donnelly sostiene che i diritti umani così come li conosciamo costituiscano una *social practice* completamente estranea a qualsiasi società o cultura prima del 1600, compresa quella tradizionale o premoderna “occidentale”, tanto greco-romana quanto cristiana medievale.

²³³ Donnelly, “The Relative Universality...”, pp. 286–288.

²³⁴ *Ibidem*.

²³⁵ *Ibidem*. Costituiscono, secondo Donnelly, “[...] a seemingly natural and necessary response to typically modern threats to human dignity, to basic human values, traditional and modern alike [...]”. Donnelly, “Cultural relativism...”, cit., p.411.

²³⁶ Donnelly, “The Relative Universality...”, pp. 289–292.

attuazione.²³⁷

Occorre tuttavia precisare che Donnelly dedica relativamente poca attenzione alle modalità attraverso cui tale consenso si sarebbe concretamente formato. Pur riconoscendo il ruolo predominante esercitato dagli Stati Uniti e dagli Stati europei nella diffusione internazionale del linguaggio e delle istituzioni dei diritti umani, l'autore tende ad attribuire il progressivo consolidamento della loro universalità soprattutto alla capacità di tali diritti di rispondere a esigenze ormai comuni alle società contemporanee, piuttosto che a dinamiche di natura coercitiva. Donnelly sostiene che i diritti umani abbiano raggiunto un tale grado di diffusione normativa e popolarità semplicemente perché costituiscono una risposta “to some of the most important social and political aspirations of individuals, families and groups in most communities of the world”, più che dall'influenza esercitata dagli Stati occidentali.²³⁸

È vero che il modello europeo di *governance*, la gestione delle relazioni interstatali attraverso la diplomazia e il diritto internazionale e la disciplina dei rapporti tra lo Stato e l'individuo e tra l'individuo e la società attraverso i diritti umani hanno trovato diffusione su scala quasi globale; ciò non significa però che tale esito sia per forza da considerare naturale o inevitabile, né che costituisca una dimostrazione di una presunta superiorità di questo insieme di istituzioni e norme. Prima che l'impresa coloniale europea portasse all'affermazione, in quasi ogni parte del mondo, di questo assetto politico e giuridico, in altre regioni geografiche e culturali operavano infatti ulteriori sistemi politici e normativi, anch'essi in grado di regolare tanto i rapporti tra membri di una medesima comunità politica, quanto le relazioni intraprese tra entità politiche distinte (ne è un esempio, in particolare, il sistema tributario cinese). Non è possibile sapere se, in condizioni storiche differenti, alcuni di questi modelli alternativi avrebbero potuto conoscere una diffusione altrettanto ampia.²³⁹

Nell'ambito delle argomentazioni relativiste, distingue tra relativismo culturale metodologico e relativismo culturale sostanziale, definito anche normativo o assolutista. Considera poi separatamente le argomentazioni fondate sui principi di sovranità e autodeterminazione dei popoli e le posizioni elaborate nell'ambito delle teorie post-strutturali, post-coloniali e critiche delle relazioni internazionali.²⁴⁰

Il relativismo culturale sostanziale è una posizione teorica estrema e radicale, tale per cui la cultura è l'unico parametro di validità e legittimazione di norme e principi morali. Secondo

²³⁷ Per Donnelly, il carattere universale dei diritti umani dal punto di vista giuridico è dimostrato dall'elevato numero di ratifiche dei principali trattati in materia, dall'autorità riconosciuta alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e dalla crescente adozione del linguaggio dei diritti umani da parte di istituzioni internazionali, governi, movimenti di opposizione e organizzazioni impegnate per la giustizia sociale. *Ivi*, pp. 288–289.

²³⁸ *Ivi*, pp. 291–292.

²³⁹ *Vd.* Y. Onuma, “Multi-Civilizational International Law in the Multi-Centric 21st Century World: Transformation of West-Centric to Global International Law as Seen from a Trans-Civilizational Perspective”, in P.-M. Dupuy, V. Chetail (a cura di), *The Roots of International Law / Les fondements du droit international: Liber Amicorum Peter Haggenmacher*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2014, pp. 599–640.

²⁴⁰ Donnelly, “The Relative Universality...”, pp. 293–298.

questa impostazione, determinate norme o usanze sociali dovrebbero poter essere analizzate e giudicate solo ed esclusivamente all'interno di un singolo contesto culturale. Questa posizione, secondo Donnelly, presuppone che la stessa natura umana sia di per sé non universale ma relativa, e non ammetterebbe quindi l'esistenza di diritti umani connaturati ad ogni individuo in ragione della propria umanità (gli individui che esistono al di fuori del proprio gruppo sociale e tradizione culturale non verrebbero riconosciuti come titolari degli stessi diritti dei membri della propria comunità). I diritti umani potrebbero, al massimo, costituire uno dei possibili meccanismi di difesa della dignità umana fra tanti e solamente in determinati contesti culturali.²⁴¹

Il relativismo culturale di tipo radicale è per Donnelly una tesi completamente indifendibile—tanto quanto l'universalismo nelle sue forme più estreme—per numerose ragioni. In primo luogo, tende a far coincidere ciò che è tradizionale o consuetudinario con ciò che è giusto o moralmente vincolante, come se l'origine storica di una pratica bastasse di per sé a legittimarne la validità. Questa posizione teorica opererebbe poi sulla base del presupposto che la cultura di un popolo abbia carattere statico, omogeneo ed unitario, e che i singoli individui non siano altro che un prodotto della tradizione culturale cui appartengono, senza che venga loro attribuita una capacità decisionale autonoma in merito a valori e principi morali che scelgono di adottare o valorizzare nel corso delle proprie vite. Secondo Donnelly, la cultura è da considerare come un insieme complesso di usi e costumi, simboli e norme sociali tra loro anche contrastanti, che—in quanto prodotto di contingenze storiche—ha natura dinamica e mutevole. Una cultura può essere contestata dall'interno, e può essere oggetto di trasformazioni anche radicali nel corso del tempo.²⁴²

Le tesi relativiste di tipo radicale trascurerebbero inoltre l'impatto che la modernizzazione, l'attività coloniale straniera, e l'adozione di istituzioni statali e del libero mercato hanno esercitato—con riferimento in particolare ai paesi del c.d. "Terzo Mondo"—sulla cultura e stili di vita di tipo tradizionale. La base di legittimazione culturale su cui poggiano queste teorie farebbe quindi riferimento a uno stile di vita o una tradizione culturale che non esiste più nella propria forma originaria, che sopravvive al più tra le minoranze etnico-linguistiche soppresse nello sforzo di costruire un'identità nazionale, o che, in alcuni casi, potrebbe non essere mai realmente esistita. I valori culturali tradizionali richiamati nell'ambito di argomentazioni di questo tipo—soprattutto quando co-optate da regimi governativi di stampo autoritario al fine di consolidare il proprio potere politico—sono spesso selezionati in maniera arbitraria, o presentati secondo una narrazione idealizzata del passato (pre-coloniale), o possono addirittura costituire una vera e propria invenzione storica. Una tradizione culturale può essere altresì imposta, in maniera coercitiva, ad una comunità da parte di un gruppo (sociale, etno-linguistico, religioso) dominante, e quindi non rispecchiarne accuratamente i valori e le priorità dei suoi membri.²⁴³

È inoltre opinione di Donnelly che nessuna cultura sarebbe, di per sé, intrinsecamente

²⁴¹ *Ivi*, pp. 294–295.

²⁴² *Ivi*, pp. 295–296.

²⁴³ *Ibidem*.

predisposta o incompatibile all'adozione dei diritti umani come meccanismo di tutela. Ne consegue che i tentativi di dimostrare come una determinata tradizione filosofica, religiosa o culturale—tra cui ad esempio il confucianesimo, la legge islamica o l'insieme di tradizioni che coesistono sul continente africano—contenga principi naturalmente favorevoli oppure irrimediabilmente ostili ai diritti umani finiscono spesso per riflettere scelte interpretative e politiche, piuttosto che caratteristiche oggettive della cultura presa in esame.²⁴⁴

Donnelly ritiene, comunque, che una posizione di questo tipo non goda dell'avvallo generale della comunità internazionale, che ha riconosciuto ed accettato—giuridicamente e come prodotto di un consenso politico—l'esistenza di un nucleo, per quanto ristretto, di diritti inalienabili che spettano ad ogni individuo in quanto essere umano e che quindi trovano applicazione universale.²⁴⁵

Donnelly individua, come categoria a sé stante, le argomentazioni relativiste fondate sul principio di tutela della sovranità statale e dell'autodeterminazione dei popoli—vale a dire sulla capacità di ogni popolo di decidere autonomamente il proprio ordinamento politico, sociale e giuridico—distinguendole dalle rivendicazioni fondate su presupposti di natura più strettamente culturale. Queste argomentazioni si contrappongono alla pretesa di universalità dei diritti umani tanto sul piano ontologico quanto su quello giuridico—non altrettanto, invece, sul piano concettuale—e contestano non tanto l'esistenza dei diritti umani in sé, quanto la legittimità di chi detiene il potere di definirli, interpretarli e farne rispettare i relativi obblighi.²⁴⁶

L'autore considera come forma di relativismo a sé stante anche l'insieme di argomentazioni elaborate nell'ambito della teoria post-coloniale e post-strutturale, le quali, pur muovendo da presupposti differenti, si oppongono alla pretesa di universalità morale e giuridica dei diritti umani nella misura in cui questa viene percepita come espressione del neo-colonialismo o del neo-imperialismo culturale e umanitario occidentale, e più in generale degli effetti della globalizzazione, a discapito soprattutto dei gruppi sociali vulnerabili o marginalizzati. È comunque importante puntualizzare che questo tipo di argomentazioni assume una posizione antitetica a quella del relativismo assoluto, riconoscendo quindi l'esistenza di un novero di diritti umani che spettano a tutti gli individui, la cui interpretazione ed implementazione dovrebbe però avvenire come risultato di un dialogo inter-culturale.²⁴⁷

Donnelly confuta almeno in parte l'impostazione dicotomica dello stesso dibattito, nella misura in cui distingue diversi tipi di universalità e di relativismo, e li colloca lungo un *continuum* che va da una posizione universalista radicale a una di relativismo culturale altrettanto radicale, ammettendo l'esistenza di forme di relativismo culturale più o meno

²⁴⁴ Ivi, pp. 290–291.

²⁴⁵ Donnelly, “Cultural Relativism...”, cit., pp. 404–405 e 414–415; Donnelly, “The Relative Universality...”, cit., pp. 282–283 e 288–291.

²⁴⁶ Donnelly, “The Relative Universality...”, cit., pp. 296–297.

²⁴⁷ Ivi, pp. 297–298.

marcate (o forti, per usare la sua stessa terminologia).²⁴⁸ È proponente di una teoria che chiama “universalità relativa” dei diritti umani, secondo la quale i diritti umani sono universali sul piano concettuale, come prodotto del consenso politico internazionale e in quanto risposta funzionale a problematiche comuni della società moderna—e non perché espressione di una verità morale assoluta, condivisa da tutte le culture—pur differendo, tra un contesto e l'altro, quanto a base di legittimazione, interpretazione e modalità di implementazione.²⁴⁹

È altrettanto utile tenere in considerazione la posizione di autori come Joanne R. Bauer, che offre una lettura del dibattito tra universalismo e relativismo la quale problematizza intanto la concezione dei due orientamenti come blocchi distinti, omogenei ed inconciliabili, citando invece l'esistenza di una pluralità di universalismi e relativismi differenti, ma anche la tradizionale contrapposizione tra un universalismo "occidentale" e un relativismo "non occidentale", e distingue infine fra le posizioni elaborate dai governi da quelle sviluppate nell'ambito della società civile e della comunità accademica.²⁵⁰

Secondo Bauer, non esistono concezioni dei diritti umani puramente “occidentali” o “non-occidentali” (o proprie del “Nord” o del “Sud” del mondo): all'interno di una stessa regione²⁵¹—come anche all'interno di uno stesso Stato—possono coesistere concezioni dei diritti umani differenti e talvolta anche in contrasto l'una con l'altra.²⁵² Anziché di cercare di individuare una concezione dei diritti umani “asiatica” o “africana” o “statunitense”, Bauer distingue piuttosto fra quella che lei definisce una prospettiva di tipo “nazionalista culturale” e una che riflette le posizioni di attivisti dei diritti umani ed intellettuali, le quali trovano entrambe espressione—sebbene in modo differente—in diversi contesti geografici e culturali di tutto il mondo. Queste due prospettive sono diverse dal punto di vista degli attori che le promuovono, dei canali attraverso i quali trovano diffusione, e quindi, del grado di accessibilità che le contraddistingue: se la prima viene generalmente elaborata e promossa da istituzioni statali, con l'obiettivo di tutelare la cultura della nazione, risultando in questo senso anche più facile da reperire perché contenuta all'interno di pubbliche dichiarazioni o strumenti di propaganda governativa; le seconde sono più complicate da investigare perché sono associate al pensiero di attivisti ed accademici locali, e possono quindi anche essere oggetto di repressione e censura.²⁵³

Questa seconda prospettiva è altrettanto rilevante ai fini della presente ricerca: nel quarto capitolo, infatti, verrà presa in esame nello specifico la produzione normativa di attori non statali, che costituirebbe, in linea con quanto osservato da Bauer, un punto di vista alternativo

²⁴⁸ Donnelly, “Cultural Relativism...”, cit., p. 401.

²⁴⁹ Donnelly, “The Relative Universality...”, cit., pp. 299–300.

²⁵⁰ Vd. J. R. Bauer, “The Challenge to International Human Rights”, in M. Monshipouri, N. Englehart, A. J. Nathan, K. Philip (a cura di), *Constructing Human Rights in the Age of Globalization*, Armonk, M.E. Sharpe, 2003, pp. 239–258.

²⁵¹ Bauer prende in considerazione almeno quattro regioni diverse, vale a dire l'Asia, il c.d. “mondo arabo”, il continente africano, e gli Stati Uniti.

²⁵² Bauer, *op. cit.*, pp. 239–240 e 242.

²⁵³ *Ivi*, pp. 242 e 244–245.

rispetto a quello istituzionale e governativo.

2. L'assenza di un meccanismo regionale di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia

2.1 I sistemi europeo, interamericano, africano e arabo di tutela dei diritti umani

In maniera parallela e complementare all'evoluzione delle norme di diritto internazionale (di carattere convenzionale o generale) a vocazione universale, differenti gruppi di Stati hanno ciascuno sviluppato un proprio sistema di tutela basato sull'elaborazione di strumenti giuridici vincolanti e sull'istituzione di meccanismi giurisdizionali (più spesso, quasi-giurisdizionali) e organi di controllo a portata regionale.¹

Alcuni di questi strumenti e meccanismi sono sviluppati all'interno di organizzazioni internazionali a vocazione regionale, vale a dire soggetti di diritto internazionale derivati, con una personalità giuridica propria e indipendente da quella dei soggetti che l'hanno creata, con competenze specializzate e funzionali, attribuite loro dalla propria Carta istitutiva.²

La struttura delle organizzazioni intergovernative varia a seconda della competenza materiale attribuita all'ente, e dei principi o delle tradizioni politico-diplomatiche che regolano la cooperazione interstatale in una determinata regione. Nonostante ciascun sistema abbia le proprie peculiarità sotto un profilo istituzionale e procedurale, questi sono caratterizzati da alcuni elementi essenziali: la codificazione della normativa in materia di protezione dei diritti umani all'interno di uno strumento convenzionale a portata regionale, l'istituzione di organi di controllo incaricati di vigilare sull'attuazione degli obblighi convenzionali e, nell'ambito di sistemi maggiormente più sviluppati, la presenza—a differenza del sistema di tutela istituito a livello internazionale—di un meccanismo di natura giurisdizionale, competente a decidere circa le violazioni dei diritti tutelati.³

Di seguito viene riportata una breve descrizione, in nessun modo esaustiva e proposta a fini puramente comparativi, della struttura dei sistemi regionali di tutela dei diritti umani, per poi presentare la situazione nella regione geografica e politica oggetto della ricerca. Anche negli articoli e negli studi richiamati, la mancata istituzione di un sistema regionale di tutela dei diritti umani in Asia orientale, così come nel Sud-Est Asiatico, è generalmente affrontata in

¹ Riferimenti generali a F. Marrella, D. Carreau, *Diritto internazionale*, Milano, 4^a ed., Giuffrè, 2023, pp. 552–559; R. P. Mazzeschi, *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi*, 2^a ed., Giappichelli, 2023, pp. 196–203; P. Pustorino, *Tutela internazionale dei diritti umani*, 2^a ed., Cacucci, 2024, pp. 87–92.

² Marrella, Carreau, *op. cit.*, pp. 507–514.

³ Y. X. Wang, “Contextualizing Universal Human Rights: An Integrated Human Rights Framework for ASEAN”, *Duke Journal of Comparative & International Law*, vol. 25, 2015, p. 387: “The existing regional human rights systems in Europe, Africa, and the Americas are made of three key components: first, and central to the entire system, a legally binding human rights convention which outlines human rights commitments for the region; second, a commission, which monitors and applies the convention; and third, a court, which enforces obligations from the convention.”

prospettiva comparata con le altre regioni del mondo.⁴

2.1.1 Il sistema europeo

Il sistema europeo di tutela dei diritti umani—generalmente considerato come, fra i sistemi di tutela a portata regionale, quello maggiormente sviluppato o avanzato, e assunto quale modello per lo sviluppo dei sistemi regionali successivamente istituiti, in particolare quello interamericano e quello africano⁵—fa innanzitutto riferimento a quello istituito nell’ambito del Consiglio d’Europa (d’ora in avanti, CdE), la principale organizzazione internazionale in materia di promozione e tutela dei diritti umani nel continente europeo,⁶ con sede a Strasburgo.⁷

Sotto gli auspici del CdE venne adottata nel 1950 la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), nota anche come Trattato di Roma.⁸

Nel corso del tempo il sistema convenzionale è stato progressivamente rafforzato mediante l’adozione di sedici Protocolli addizionali—i protocolli emendativi e i protocolli aggiuntivi—che hanno sia integrato ed ampliato il novero di diritti tutelati nell’ambito del sistema della CEDU dal punto di vista sostanziale, e che hanno modificato la struttura dei meccanismi di garanzia dei diritti stessi.⁹

Se infatti il meccanismo di garanzia previsto dalla CEDU era costituito dalla Commissione europea dei diritti dell’uomo—organo quasi-giurisdizionale con funzioni tendenzialmente istruttorie—dalla Corte EDU e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con l’entrata in vigore del Protocollo n.11 nel 1998, questa ripartizione delle competenze è stata superata a favore dell’istituzione di un unico organo giurisdizionale permanente, la Corte EDU, competente a pronunciarsi sull’interpretazione e sull’applicazione della Convenzione e degli stessi protocolli.¹⁰

Inoltre, a differenza di quanto previsto in precedenza, l’accettazione della giurisdizione della Corte EDU è divenuta obbligatoria per tutti gli Stati parti della Convenzione.

⁴ Per un’impostazione comparativa dell’assenza di un sistema regionale asiatico di tutela dei diritti umani, *vd.* anche B. Saul, J. Mowbray, I. Baghoomians, “*The Last Frontier of Human Rights Protection: Interrogating Resistance to Regional Cooperation in the Asia-Pacific*”, *Australian International Law Journal*, vol. 18, 2011, pp. 23–52; ecc.

⁵ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 183.

⁶ CdE, *Chi siamo*, <https://www.coe.int/it/web/about-us/who-we-are>.

⁷ Attualmente il Consiglio d’Europa conta quarantasei Stati membri, l’elenco completo è consultabile a questo indirizzo: <https://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states>. Il CdE è costituito dal Comitato dei Ministri, dall’Assemblea Parlamentare e dal Segretario Generale. Statuto CdE, artt. 10, 14, 25 e 36; CdE, *Structure*, <https://www.coe.int/en/web/about-us/structure>.

⁸ Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), Roma, 4 novembre 1950.

⁹ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 183.

¹⁰ *Ivi*, pp. 183–184.

La Corte EDU ha competenza contenziosa e consultiva. È competente ad esaminare ricorsi interstatali—i quali possono essere presentati, a causa del carattere *erga omnes partes* delle disposizioni contenute nella Convenzione, anche dagli Stati membri che non costituiscano parte lesa della controversia—tanto quanto quelli presentati direttamente dagli individui, gruppi di individui ed organizzazioni non-governative, a condizione che i ricorrenti possano effettivamente qualificarsi in quanto vittime, dirette, indirette o potenziali, della violazione lamentata (quest'ultima deve costituire, tra l'altro, un pregiudizio significativo, o *significant disadvantage*). Ulteriori requisiti di ammissibilità—la cui valutazione rappresenta una prima fase della procedura contenziosa della Corte—includono anche l'esperimento dei ricorsi interni e la proposizione del ricorso entro quattro mesi dalla decisione definitiva da parte della corte interna competente. Il ricorso, inoltre, non deve essere anonimo, manifestamente infondato, sostanzialmente identico a uno già esaminato dalla Corte o da altro organismo internazionale, e non deve costituire un abuso del diritto di ricorso individuale.¹¹

Nel corso del procedimento, la Corte può, qualora ne ricorrano i presupposti, adottare misure cautelari, e tenta di favorire una composizione amichevole della controversia. In assenza di un accordo fra le parti, la Corte può adottare diverse tipologie di sentenze, tra cui le sentenze di accertamento—che comunque possono prevedere, per la parte lesa, la possibilità di ricevere un risarcimento monetario o *restitutio in integrum* ai sensi dell'art. 41 CEDU—le sentenze pilota—adottate qualora la Corte accerti l'avvenimento di violazioni strutturali o sistemiche e corredate dall'indicazione di misure generali che lo Stato condannato è chiamato ad adottare—come anche sentenze con cui la Corte indica le specifiche misure individuali nei confronti del ricorrente.¹²

Sebbene le sentenze della Corte siano vincolanti per gli Stati parti della Convenzione, esse non producono, generalmente, effetti diretti negli ordinamenti nazionali. La loro esecuzione è sottoposta alla vigilanza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.¹³

Nell'ambito del CdE, inoltre, è stato istituito un ulteriore sistema di controllo e garanzia quasi-giurisdizionale basato sulla Carta sociale europea;¹⁴ questo strumento è stato adottato nel 1961, successivamente integrato da tre Protocolli e riveduto definitivamente nel 1996. Diversamente dalla CEDU, la Carta è volta principalmente alla tutela dei diritti umani economici, sociali e culturali, e prevede che lo Stato parte si impegni a vincolarsi ad un numero minimo delle disposizioni più dettagliate in essa contenuto. Il controllo dell'attuazione degli obblighi previsti dalla Carta è affidato al Comitato europeo dei diritti sociali, ed è basato sull'esame di rapporti periodici presentati dagli Stati e dei reclami collettivi proposti da organizzazioni rappresentative dei diritti dei lavoratori.¹⁵

¹¹ *Ivi*, pp. 184–187.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Carta sociale europea, Torino, 18 ottobre 1961; Carta sociale europea (riveduta), Strasburgo, 3 maggio 1996.

¹⁵ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 188.

Il CdE ha adottato, infine, numerose convenzioni tematiche, tra cui la Convenzione europea per la prevenzione della tortura, la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie, la Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali, e la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina—l'osservanza delle cui disposizioni può essere verificata da un Comitato apposito di esperti indipendenti (è il caso della Convenzione per la prevenzione della tortura e della Convenzione per la protezione delle minoranze nazionali), attraverso la presentazione di rapporti periodici da parte degli Stati, o predisponendo delle visite ad hoc, ecc.¹⁶

Il sistema elaborato nell'ambito del CdE interagisce, in maniera complessa, con quello sviluppatosi nel quadro dell'Unione europea.¹⁷

Sebbene l'Unione Europea sia stata istituita principalmente con il fine di promuovere lo sviluppo di un mercato comune e la progressiva integrazione economica degli Stati membri, e non prevedesse originariamente l'istituzione di un sistema giuridico autonomo finalizzato tutela dei diritti fondamentali se non nella misura in cui questi risultassero funzionali al perseguimento di tali obiettivi, nel corso del tempo questa lacuna normativa è stata progressivamente colmata, dapprima per via giurisprudenziale attraverso l'operato della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e, successivamente, attraverso la progressiva integrazione della tutela dei diritti fondamentali nel diritto primario dell'Unione,¹⁸ mediante la revisione dei Trattati istitutivi dell'Unione e l'adozione, nel 2000, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), anche conosciuta come Carta di Nizza.¹⁹

I riferimenti normativi più recenti in materia di tutela dei diritti umani sono contenuti nel Trattato di Lisbona del 2007,²⁰ entrato in vigore nel 2009: il Trattato ha stabilito che i diritti fondamentali garantiti dai trattati in materia cui gli Stati membri UE si sono vincolati—tra cui e soprattutto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali—e dalle 'tradizioni costituzionali' comuni agli Stati membri costituiscono principi generali di diritto dell'Unione Europea,²¹ e riconosce come valori fondanti dell'UE, all'art. 2, "il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze";²² stabilisce inoltre che il rispetto di tali valori costituisce un criterio di

¹⁶ *Ivi*, pp. 189–191.

¹⁷ L'Unione europea comprende attualmente ventisette Stati membri, i quali sono tutti parte anche del Consiglio d'Europa. UE, *Paesi dell'UE*, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/eu-countries_it; CdE, *Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea*, <https://www.coe.int/it/web/portal/european-union>.

¹⁸ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 191.

¹⁹ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

²⁰ Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, Lisbona, 13 dicembre 2007; Mazzeschi, *op. cit.*, p. 192.

²¹ TUE, art. 6, par. 3.

²² *Ivi*, art. 2.

ammissione all'Unione, e che una loro violazione che si qualifichi come grave e persistente può determinare, secondo la procedura prevista dall'art. 7, la sospensione di alcuni dei diritti derivanti dall'appartenenza alla stessa.²³

Il TUE, inoltre, ha attribuito carattere giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE precedentemente citata (cui prima veniva fatto riferimento piuttosto come criterio interpretativo). La Carta assume particolare rilevanza in quanto unico strumento giuridico che propone un catalogo generale di diritti elaborato nell'ambito dell'UE.²⁴

L'organo giurisdizionale di riferimento in questo contesto è la Corte di giustizia dell'UE, la cui competenza a sindacare la condotta degli Stati membri in materia di diritti umani rimane tuttavia limitata ai casi in cui questi agiscano in attuazione del diritto dell'Unione. La Corte non è invece competente a pronunciarsi su eventuali violazioni di trattati internazionali conclusi sotto gli auspici di altre organizzazioni internazionali, né, più in generale, gli atti adottati da Stati membri che non siano riconducibili all'applicazione del diritto dell'UE.²⁵

Per quanto riguarda possibili casi di sovrapposizione tra le competenze attribuite alla CGUE e quelle della Corte EDU, quest'ultima si è pronunciata in occasione di *Bosphorus c. Irlanda*²⁶ del 2005, riconoscendo al sistema di tutela sviluppato nell'ambito dell'UE un livello di protezione equivalente a quello garantito dalla CEDU. La Corte EDU si ritiene quindi competente, sulla base di tale presunzione, di accertare eventuali violazioni della Convenzione da parte di uno Stato membro solamente nel caso in cui questo, dando attuazione alla normativa UE, lo faccia potendo esercitare “un certo margine di discrezionalità”.²⁷ In caso contrario, la Corte presume invece che il rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione sia adeguatamente garantito dal sistema di tutela dell'Unione.

È inoltre opportuno precisare che, sebbene tutti gli Stati membri dell'Unione Europea siano parti della CEDU, l'Unione, di per sé, non vi ha ancora aderito. L'adesione, prevista dall'art. 6, par. 2 del TUE, consentirebbe di sottoporre direttamente gli atti delle istituzioni europee al

²³ *Ivi*, art. 7.

²⁴ La Carta, pur essendo già utilizzata come riferimento interpretativo, ha acquisito valore giuridico vincolante solo a partire dal 1° dicembre 2009, ai sensi dell'art. 6, par. 1, TUE. La Carta di Nizza e la CEDU operano su piani distinti e non sono legate da un rapporto gerarchico; tuttavia, la Carta vincola gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Un'ulteriore differenza, con particolare riferimento all'ordinamento italiano, consiste nel fatto che, qualora la disposizione della Carta applicabile sia dotata di efficacia diretta, il giudice nazionale può essere tenuto a disapplicare la norma interna incompatibile. Il catalogo dei diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza è, inoltre, più ampio e aggiornato rispetto a quello contenuto nella CEDU. M. Giorgianni, “Il rapporto fra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nel dialogo fra le Corti europee e nazionali: il problema dell'interpretazione dei diritti umani”, *Diritti Comparati*, 2014.

²⁵ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 192.

²⁶ Corte EDU (Grande Camera), *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda*, 30 giugno 2005.

²⁷ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 192.

controllo della Corte EDU;²⁸ allo stato attuale, quindi, tale controllo può venire esercitato soltanto indirettamente, attraverso l'esame delle condotte degli Stati membri adottate in attuazione del diritto dell'Unione.²⁹

La tutela dei diritti umani rientra, infine, anche tra gli obiettivi fondamentali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),³⁰ quale elemento imprescindibile al raggiungimento e al mantenimento della pace e della sicurezza regionali.³¹ Accanto al rispetto dei principi della democrazia e dello Stato di diritto, costituisce infatti uno degli elementi della c.d. "dimensione umana"—una delle tre dimensioni attraverso cui l'OSCE articola la propria concezione della sicurezza—accanto a quella politico-militare e a quella economico-ambientale.³²

Oltre ai meccanismi di *follow up* previsti dall'Atto finale di Helsinki del 1975,³³ di natura prevalentemente congressuale, il quadro di tutela sviluppato nell'ambito dell'OSCE comprende alcuni organi permanenti istituiti con lo scopo di promuovere e monitorare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri, tra cui l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), l'Alto Commissario per le minoranze nazionali e il Rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media.³⁴ L'osservanza di tali impegni è inoltre oggetto di discussione e valutazione nell'ambito del Consiglio permanente dell'OSCE, istituito nel 1994.³⁵

Una Corte di conciliazione e arbitrato è stata infine istituita dalla Convenzione di Stoccolma del 1992, entrata in vigore nel 1994; la sua competenza è tuttavia limitata agli Stati parte della Convenzione (solo trentaquattro dei cinquantasette membri dell'OSCE) e, ad oggi, non è mai stata investita di alcuna controversia.³⁶

2.1.2 Il sistema interamericano

Nell'ambito dei due subcontinenti americani, il sistema di tutela dei diritti umani è basato su due regimi giuridici distinti e almeno parzialmente sovrapposti nella pratica,³⁷ quello elaborato

²⁸ TUE, art. 6, par. 2.

²⁹ *Vd.* H. R. Kennedy, "EU Accession to the European Convention on Human Rights: 2023 Draft Accession Agreement", *European Parliamentary Research Service*, 2026.

³⁰ Sono ad oggi cinquantasette gli Stati partecipanti. OSCE, *Participating States*, <https://www.osce.org/countries>.

³¹ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 194–195; OSCE/ODIHR, *Impegni OSCE nella Dimensione Umana. Volume 1: Raccolta tematica*, 4ª ed., OSCE, 2023, pp. X–XVI e p.14.

³² OSCE/ODIHR, *op. cit.*, pp. X–XI.

³³ Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), *Atto finale di Helsinki*, Helsinki, 1º agosto 1975.

³⁴ OSCE/ODIHR, *op. cit.*, pp. XV–XVI.

³⁵ *Ivi*, p. 14; Mazzeschi, *op. cit.*, p. 195.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Mazzeschi, *op. cit.*, pp.196–198; Pustorino, *op. cit.*, pp. 87–88.

a partire dalla Carta costitutiva dell'Organizzazione degli Stati Americani (*Organisation of American States*, OAS)³⁸ del 1948,³⁹ e quello istituito con la Convenzione americana dei diritti umani del 1969, anche conosciuta come Patto di San José.⁴⁰ Non tutti gli Stati membri dell'OAS, infatti, sono altresì vincolati alle disposizioni della Convenzione—tra cui, notoriamente, gli stessi Stati Uniti.⁴¹

Sono considerate parte del sistema regionale di tutela anche i due protocolli addizionali della Convenzione concernenti la tutela dei diritti economici, sociali e culturali e l'abolizione della pena di morte—vale a dire, l'*Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social, and Cultural Rights* del 1988 (anche conosciuto come Protocollo di San Salvador) e il *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty* del 1990—e altre Convenzioni tematiche di portata regionale in materia di protezione dei diritti umani, tra cui: la Convenzione interamericana sulla prevenzione e la punizione della tortura del 1985, la Convenzione interamericana sulla sparizione forzata di persone e la Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne del 1994 (anche nota come *Convention of Belém do Pará*), e la Convenzione interamericana sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le persone con disabilità del 1999.⁴²

La Commissione interamericana dei diritti umani venne istituita nel 1959 come organo dell'OAS. È competente a ricevere—qualora ammissibili, previo esaurimento dei ricorsi interni—ricorsi individuali ed interstatali per quanto concerne l'accertamento di violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione da parte di uno Stato contraente; per quanto riguarda invece Stati membri dell'OAS che non abbiano ratificato la Convenzione interamericana, la Commissione ha comunque la competenza di esaminare comunicazioni individuali che lamentino la violazione dei diritti sanciti in un differente documento, la Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell'uomo del 1948, la quale però non ha valore vincolante per gli Stati.⁴³

In ogni caso, il prodotto della valutazione delle comunicazioni, di qualsiasi tipo, data la natura non-giurisdizionale dell'organo, è costituito da un rapporto, proposte o raccomandazioni di carattere non vincolante.⁴⁴

³⁸ Con sede a Washington, conta trentaquattro Stati membri. OAS, *Member States*, <https://www.oas.org/ext/en/main/oas/member-states>.

³⁹ Carta dell'OAS, Bogotá, 30 aprile 1948.

⁴⁰ Convenzione americana sui diritti umani (Patto di San José), San José, 22 novembre 1969.

⁴¹ Gli Stati membri dell'OSA che non si sono vincolati alla Convenzione sono nove: oltre agli Stati Uniti, anche il Canada, il Belize, il Guyana, e gli Stati insulari di Antigua e Barbuda, le Bahamas, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, e Saint Vincent e Grenadine. Elenco completo consultabile qui: <https://cidh.oas.org/Basicos/English/Basic4.Amer.Conv.Ratif.htm>.

⁴² Secretariat of the Inter-American Court of Human Rights, *Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System (Updated to July 2003)*, 2003, pp.16–18.

⁴³ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 197; Pustorino, *op. cit.*, p. 87.

⁴⁴ *Ibidem*.

Secondo un'ulteriore procedura, la Commissione può deferire determinati casi alla Corte interamericana dei diritti umani, qualora gli Stati coinvolti nella controversia e parti contraenti della Convenzione ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.⁴⁵ Dal momento che gli individui non possono adire direttamente la Corte, tale procedimento rappresenta l'unica via attraverso la quale un ricorso originariamente presentato da una persona fisica o da un'organizzazione non governativa può essere sottoposto all'esame di un organo propriamente giurisdizionale.⁴⁶

La Corte ha competenza contenziosa e consultiva. Nell'esercizio della propria competenza consultiva, la Corte è autorizzata a rendere pareri finalizzati all'interpretazione della Convenzione interamericana e, più in generale, di *qualsiasi* disposizione in materia di tutela dei diritti umani contenuta in un trattato applicabile agli Stati membri dell'OAS, anche qualora questo non sia stato elaborato nell'ambito dell'organizzazione.⁴⁷

Inoltre, la Corte interamericana ha la facoltà di monitorare in autonomia e senza l'intervento di un organo politico l'effettiva esecuzione delle proprie pronunce—definitive ed inappellabili—richiedendo la presentazione di rapporti da parte degli Stati coinvolti in una controversia. In caso di inadempimento, la questione viene sottoposta all'Assemblea Generale della OAS.⁴⁸

2.1.3 Il sistema africano

Il sistema giuridico di tutela dei diritti umani nel continente africano è stato elaborato sotto gli auspici dell'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA)⁴⁹—cui dal 2002 è succeduta l'Unione

⁴⁵ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 198.

⁴⁶ A partire dal 2001, è stata riconosciuta la possibilità per le presunte vittime e ai loro rappresentanti di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte, presentando autonomamente istanze ed elementi di prova. Corte interamericana dei diritti umani, *Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human Rights*, 2009, art. 25, par.1.

⁴⁷ La portata della competenza consultiva della Corte è stata definita all'art.64 della Convenzione e con il parere consultivo OC-1/82, del 24 settembre 1982, con il quale è stato stabilito che la Corte interamericana è legittimata a pronunciarsi sull'interpretazione di qualsiasi disposizione convenzionale concernente la tutela dei diritti umani applicabile a uno Stato membro dell'OSA, indipendentemente dal carattere bilaterale o multilaterale del trattato, dal fatto che la tutela dei diritti umani ne costituisca o meno la finalità principale e dall'eventuale partecipazione allo stesso di Stati estranei al sistema interamericano. Corte interamericana dei diritti umani, *Other Treaties Subject to the Advisory Jurisdiction of the Court (Art. 64 American Convention on Human Rights)*, parere consultivo OC-1/82, 24 settembre 1982; C. Martin, "Advisory Proceedings: Inter-American Court of Human Rights (IACtHR)", *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law*, 2021.

⁴⁸ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 198; Pustorino, *op. cit.*, p. 88.

⁴⁹ Istituita ad Addis Abeba il 25 maggio 1963 da trentadue Stati africani indipendenti, l'OUA fu un'organizzazione regionale a vocazione continentale, giunta a comprendere cinquantatré membri. UA, *About the African Union*, <https://au.int/en/overview>.

Africana (UA)⁵⁰—e si basa sulla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,⁵¹ adottata il 27 giugno 1981. La Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli venne invece inaugurata nel 1987 (a un anno dall'entrata in vigore della Carta). Il Protocollo addizionale alla Carta, adottato il 10 giugno 1998 e conosciuto anche come Protocollo di Ouagadougou, ha successivamente istituito la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.⁵²

La Commissione è competente a ricevere ed esaminare—qualora ammissibili—comunicazioni interstatali nonché ricorsi presentati da individui, gruppi di individui e organizzazioni non-governative—i quali non sono tenuti ad essere, necessariamente, le stesse vittime delle presunte violazioni circa i diritti tutelati nella Carta del 1981. In quanto meccanismo non giurisdizionale, la procedura di valutazione dei ricorsi si conclude con la produzione di rapporti, raccomandazioni e principi guida non vincolanti. La Commissione prende in esame anche i relativi rapporti che vengono periodicamente presentati dagli Stati coinvolti in questo tipo di controversie circa l'attuazione delle misure suggerite dalla Commissione. Può anche deferire determinati casi alla Corte.⁵³

La Corte ha competenza contenziosa e consultiva, ed è legittimata a pronunciarsi su ricorsi presentati tanto da entità statali quanto da persone fisiche e organizzazioni non-governative; tuttavia questo avviene soltanto qualora lo Stato coinvolto ne abbia riconosciuto la competenza.⁵⁴

La competenza *ratione materiae* della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli è stata definita in senso estensivo per includere non solo le disposizioni della Carta, ma anche gli obblighi contenuti nel Patto internazionale per i diritti civili e politici (ICCPR) e nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali (IESCR) del 1966.⁵⁵ Il controllo dell'esecuzione delle sentenze invece in questo caso non è affidato esclusivamente alla Corte, ma coinvolge anche il Consiglio esecutivo dell'Unione Africana (e, in caso di inottemperanza, l'Assemblea dell'UA, che sarebbe nel caso legittimata ad applicare misure sanzionatorie).⁵⁶

Nel quadro del sistema africano di tutela viene generalmente compresa anche la Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (*Economic Community of*

⁵⁰ L'UA conta oggi cinquantacinque membri: tutti i cinquantaquattro Stati africani riconosciuti dalle Nazioni Unite, e la Repubblica araba sahrawi democratica. UA, *Member States*, https://au.int/en/member_states/countryprofiles2.

⁵¹ Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (Carta di Banjul), adottata a Nairobi il 27 giugno 1981.

⁵² Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 199–201; Pustorino, *op. cit.*, pp. 88–90.

⁵³ Vd. nota precedente.

⁵⁴ Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 200–201; Pustorino, *op. cit.*, pp. 89–90.

⁵⁵ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 200; Pustorino, *op. cit.*, p. 89.

⁵⁶ *Ivi.*, p. 90.

West African States, o ECOWAS),⁵⁷ competente a pronunciarsi sui ricorsi presentati anche da individui—a prescindere da un previo esaurimento dei ricorsi interni—e in merito a violazioni di qualsiasi obbligo in materia di diritti umani vincolante per gli Stati membri.⁵⁸

Infine, sebbene nel 2008 l'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione africana abbia adottato un nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte africana di giustizia e dei diritti umani, destinata a sostituirsi alla Corte istituita con il Protocollo di Ouagadougou, tale strumento non è ancora entrato in vigore. Di conseguenza, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli continua tuttora a esercitare le proprie funzioni.⁵⁹

2.1.4 Il sistema arabo

Tanto l'Organizzazione della Cooperazione Islamica (*Organisation of Islamic Cooperation*, OIC)⁶⁰ quanto la Lega degli Stati Arabi⁶¹ hanno sviluppato sistemi di tutela dei diritti umani circoscritti ai rispettivi Stati membri, ed elaborati, seppur in diversa misura, in conformità con i principi della legge islamica della *Sharia*.⁶²

Gli Stati membri dell'Organizzazione della cooperazione islamica (OIC) hanno adottato nel 1990 la Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam,⁶³ mentre nell'ambito della Lega

⁵⁷ L'ECOWAS è un'organizzazione regionale istituita il 28 maggio 1975 mediante il Trattato di Lagos, con l'obiettivo originario di promuovere la cooperazione e l'integrazione economica tra gli Stati dell'Africa occidentale. Attualmente conta dodici membri; Burkina Faso, Mali e Niger hanno formalmente cessato di farne parte di recente, il 29 gennaio 2025. ECOWAS, *Creation and History*, <https://www.ecowas.int/creation-history/>.

⁵⁸ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 201; Pustorino, *op. cit.*, p. 90.

⁵⁹ *Vd.* nota precedente.

⁶⁰ L'OIC è un'organizzazione intergovernativa—la seconda più grande organizzazione internazionale dopo le Nazioni Unite—istituita a Rabat il 25 settembre 1969 allo scopo di salvaguardare gli interessi transnazionali delle varie comunità e gruppi professanti la fede islamica nel mondo, e a questo scopo, di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri. Con sede a Jeddah, conta cinquantasette Stati, distribuiti tra Africa, Asia, Medio Oriente e America meridionale, tra i quali figura anche lo Stato di Palestina. Fino al 2011 era denominata Organizzazione della Conferenza islamica. OIC, *History*, <https://www.oic-oci.org/en/page/1> e *Member States*, <https://www.oic-oci.org/en/members>.

⁶¹ La Lega degli Stati arabi è un'organizzazione intergovernativa regionale istituita al Cairo il 22 marzo 1945 al fine di tutelare l'indipendenza e la sovranità degli Stati membri e coordinarne l'azione politica. Conta ventidue membri, fra Stati del Nordafrica, del Corno d'Africa e della penisola arabica. M. Rishmawi e M. Comandulli, "League of Arab States (LAS)", in Rüdiger Wolfrum (a cura di), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press, 2010.

⁶² La Dichiarazione del Cairo del 1990, all'art. 24, subordina espressamente tutti i diritti e le libertà riconosciuti dal documento al rispetto della *Sharia*, mentre l'art. 25 la individua come unico parametro cui fare riferimento per l'interpretazione delle disposizioni in essa contenute. Invece, nella Carta araba del 2004 i principi della legge islamica—di fraternità, uguaglianza e tolleranza—vengono richiamati solamente nel preambolo e, ai sensi dell'art.3, par.3, come fonte di "discriminazione positiva" a favore delle donne. Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam, 1990, artt.24-25 e Carta araba dei diritti umani, 2004, art.3, par.3.

⁶³ Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam, Cairo, 5 agosto 1990.

degli Stati Arabi è stata elaborata la Carta araba dei diritti umani,⁶⁴ in vigore dal 2008. A differenza della Dichiarazione del Cairo, quest'ultima costituisce uno strumento giuridicamente vincolante per gli Stati che vi aderiscono e ha comportato l'istituzione del Comitato arabo dei diritti umani quale organo di controllo. Il Comitato esamina i rapporti periodici che gli Stati parte sono tenuti a presentare ogni tre anni sulle misure adottate per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla Carta e conclude tale attività formulando osservazioni e raccomandazioni prive di efficacia vincolante.⁶⁵

Lo Statuto della Corte araba dei diritti umani, approvato il 7 settembre 2014, non è tuttavia ancora entrato in vigore. Di conseguenza, il sistema arabo continua a essere privo di un organo giurisdizionale regionale competente a garantire l'applicazione della Carta.⁶⁶

2.2 L'assenza di un sistema regionale di tutela dei diritti umani in Asia

È necessario premettere che risulta complicato offrire una circoscrizione univoca ed incontestata dell'estensione del continente asiatico; sono, inoltre, molteplici i modi in cui gli Stati asiatici possono essere raggruppati in sottoinsiemi sub-regionali a seconda dell'approccio adottato dai diversi autori presi in esame, a causa sia delle differenti esigenze espositive che ne caratterizzano la letteratura, sia dello specifico profilo o branca del diritto internazionale cui questi fanno riferimento: la letteratura può infatti adottare un diverso criterio di raggruppamento a seconda che analizzi il rapporto tra gli Stati asiatici e il diritto internazionale sotto il profilo, ad esempio, del diritto penale internazionale, del diritto degli investimenti o della tutela dei diritti umani.⁶⁷

Allo stesso modo, il presente elaborato fa riferimento a sottogruppi di Stati asiatici differenti a seconda dello specifico documento giuridico, forum o organizzazione intergovernativa di volta in volta trattati.

È utile, a questo punto, fare un'ulteriore precisazione. Anche se, ai fini della presente ricerca, che ha l'Asia e, nello specifico, il Sud-Est Asiatico come propria area di interesse, è corretto

⁶⁴ Carta araba dei diritti umani, Tunisi, 22 maggio 2004.

⁶⁵ Mazzeschi, *op. cit.*, p. 202; Pustorino, *op. cit.*, p. 91.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Ad esempio, nell'ambito dei manuali consultati, Mazzeschi sceglie di riunire in un solo paragrafo, a scopo esplicativo, le iniziative sub-regionali degli "Stati asiatici", includendovi anche il sistema istituito in seno all'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) e della Lega degli Stati Arabi; Pustorino tratta invece il "sistema arabo" e il "sistema asiatico" separatamente. Alcuni autori fanno riferimento alle regioni geografiche dell'Asia o Asia-Pacifico senza definirle ulteriormente: è il caso ad esempio dell'articolo di B. Saul, J. Mowbray e I. Baghoomians, di M. Sarwar, e dell'articolo di N. Doyle; diverso è invece l'approccio di altri autori: l'articolo di Mari Takeuchi ad esempio, riporta un elenco preciso degli Stati che l'autrice tiene in considerazione quando parla di "*Asian experience with extraterritoriality*". È possibile individuare tendenze diverse, comuni a gruppi differenti di Stati asiatici, per quanto riguarda il loro atteggiamento nei confronti del diritto internazionale e dei suoi organi; come è anche possibile che, con riferimento ad altre questioni, questi possono invece adottare posizioni o atteggiamenti simili a quelli di Stati non asiatici.

individuare le carenze che interessano questa zona geografica a livello istituzionale (ma anche sotto il profilo della partecipazione ai trattati universali sui diritti umani), tali lacune non costituiscono un tratto esclusivo del continente asiatico, né consentono necessariamente di qualificarlo come la regione meno sviluppata sotto questo profilo.⁶⁸

Non sarebbe corretto affermare, infatti, che il continente asiatico sia l'unico caratterizzato dall'assenza di un sistema regionale o sub-regionale di tutela dei diritti umani equivalente a quelli istituiti in altre parti del mondo. Anche in Oceania—e, più nello specifico, nell'ambito della cooperazione tra gli Stati insulari del Pacifico—non sono stati adottati né uno strumento generale in materia di diritti umani, né è stato istituito un organo di controllo di portata regionale, sia esso una commissione o una corte.⁶⁹ Anzi, da questo specifico punto di vista, il quadro istituzionale e normativo del Pacifico risulta meno sviluppato rispetto a quello del Sud-Est Asiatico,⁷⁰ nell'ambito del quale l'istituzione della Commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, AICHR) e l'adozione della Dichiarazione ASEAN dei diritti umani (*ASEAN Declaration on Human Rights*, ADHR) hanno dato origine, pur con tutti i limiti che verranno evidenziati nel corso dei prossimi capitoli, a primo sistema sub-regionale di promozione e tutela dei diritti umani.

Tale precisazione risulta rilevante anche ai fini della delimitazione delle fonti utilizzate: alcuni degli studi consultati esaminano congiuntamente l'Asia e il Pacifico e fanno quindi riferimento all'assenza di un sistema regionale di tutela nell'"Asia-Pacifico".⁷¹ Nell'ambito della presente ricerca, tali contributi verranno presi in considerazione soltanto nella misura in cui la loro analisi riguardi anche il continente asiatico. Non verrà invece dedicato ulteriore spazio alle specifiche criticità che interessano gli Stati insulari del Pacifico, le quali esulano dall'oggetto della ricerca.

Nel loro articolo, "*The Last Frontier of Human Rights Protection: Interrogating Resistance to Regional Cooperation in the Asia-Pacific*", B. Saul, J. Mowbray e I. Baghoomians utilizzano il termine "ultima frontiera" (*last frontier*) per fare riferimento, in ottica comparativa, all'assenza di un sistema di tutela dei diritti umani a portata regionale nell'ambito dell'Asia-Pacifico.⁷²

⁶⁸ *Vd.* D. B. Subedi, G. Nanau e D. Magar, "From a 'Cultural Logic' to an 'Institutional Logic': The Politics of Human Rights in Pacific Island Countries", *Journal of Human Rights*, vol. 20, n. 5, 2021, pp. 528–546.

⁶⁹ V. Muntarbhorn, *Regional Mechanism(s) for Human Rights Protection in Asia and the Pacific: Contextuality, Actuality, Opportunity*, paper presentato all'Asia-Pacific Regional Dialogue for Human Rights 75, Bangkok, 11 ottobre 2023, pp. 3–4.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Nello specifico, l'articolo che sarà qui di seguito oggetto di analisi: B. Saul, J. Mowbray e I. Baghoomians, "The Last Frontier of Human Rights Protection: Interrogating Resistance to Regional Cooperation in the Asia-Pacific", *Australian International Law Journal*, vol. 18, 2011, pp. 23–52; o B.-S. Baek, "Do We Need Regional Human Rights Institutions in the Asia-Pacific Region?", *Korean Journal of International Law*, vol. 56, n. 2, 2011, pp. 47–87. Il termine Asia-Pacifico è anche utilizzato nell'ambito di risoluzioni di organi delle Nazioni Unite e *workshop* dedicati alla potenziale istituzione di un sistema regionale di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, esaminate nei paragrafi successivi.

⁷² Gli autori non definiscono ulteriormente l'estensione territoriale della regione.

Analogamente, anche N. Doyle ricorre a una metafora, descrivendo l'Asia, sotto questo profilo, come una sorta di "buco nero" (*black hole*).⁷³ Non esistono, infatti, un'ipotetica Commissione o un Consiglio asiatico per i diritti umani competente a ricevere ed investigare ricorsi interstatali o individuali, né una Corte o tribunale regionale per i diritti umani, né tantomeno è mai stata conclusa una convenzione giuridicamente vincolante a livello intergovernativo. Mancano, in altre parole, quegli elementi essenziali che costituiscono i capisaldi dei sistemi di tutela elaborati a livello regionale in altri contesti geografici come quello europeo, africano, interamericano ed arabo precedentemente delineati.

La protezione dei diritti umani in quest'ambito regionale verrebbe garantita, secondo la loro analisi, prevalentemente, tramite il recepimento di norme internazionali all'interno dei singoli ordinamenti nazionali o attraverso la partecipazione ai meccanismi di tutela e controllo istituiti sotto gli auspici delle Nazioni Unite.^{74,75}

È invece proprio a livello regionale (e altrettanto, sub-regionale) che il sistema di garanzia dei diritti umani così come riconosciuti sul piano internazionale rimane decisamente meno sviluppato.⁷⁶

Gli autori evidenziano questa carenza facendo riferimento ai principali fori e organizzazioni intergovernative della regione: la *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC),

⁷³ Vd. N. Doyle, "The ASEAN Human Rights Declaration and the Implications of Recent Southeast Asian Initiatives in Human Rights Institution-Building and Standard-Setting", *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 63, n. 1, 2014, pp. 67–101.

⁷⁴ In numerosi Stati asiatici infatti i diritti umani godono di riconoscimento formale nelle fonti normative interne (a livello costituzionale o di legge ordinaria) e possono, almeno in linea teorica, essere invocati dinanzi alle autorità giudiziarie competenti in caso di violazione. Inoltre, sono molteplici i paesi che hanno aderito all'obbligo di istituzione di una NHRI (le *National Human Rights Institutions* già trattate nel precedente capitolo) sul proprio territorio, competenti in linea generale ad esercitare funzioni di promozione e monitoraggio, nonché ricezione e gestione dei reclami, anche se non sempre in conformità con gli standard internazionali definiti all'interno dei Principi di Parigi. Il divario constatato dagli autori tra il recepimento della normativa internazionale in materia e l'effettiva tutela dei diritti umani all'interno dei confini nazionali sarebbe invece riconducibile a limiti strutturali che interessano i sistemi giudiziari dei paesi asiatici presi in considerazione nel loro complesso, quali la difficoltà di ottenere accesso alla giustizia e all'assistenza legale, e di vedere eseguite le decisioni giudiziarie in materia. Sul piano internazionale, gli autori osservano come numerosi Stati asiatici continuino a interagire, tanto formalmente quanto informalmente, con i meccanismi universali di tutela dei diritti umani promossi dalle Nazioni Unite. È il caso ad esempio di quegli Stati che, pur non essendo parti della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, cooperano ad ogni modo con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). L'efficacia di tali meccanismi risulta tuttavia limitata, perlomeno nell'esercizio delle loro funzioni di controllo di carattere quasi-giurisdizionale, dal ridotto livello di adesione agli strumenti convenzionali che attribuiscono agli organi competenti il potere di esaminare ricorsi individuali. Saul *et al.*, *op. cit.*, pp. 25–26.

⁷⁵ Non è possibile nell'ambito di questa ricerca fornire una descrizione dettagliata dello *status* di garanzia e tutela dei diritti umani all'interno di ogni singolo paese del continente asiatico, né investigare le modalità attraverso le quali ciascuno di questi Stati, singolarmente, si relaziona con i diversi meccanismi di tutela istituiti sul piano internazionale (tra cui il Consiglio dei diritti umani, i *treaty bodies*, la Corte Penale Internazionale, ecc.). Per stessa ammissione degli autori: "*Contemporary attitudes among Asian governments are also more nuanced than is sometimes thought.*" Saul *et al.*, *op. cit.*, p. 36.

⁷⁶ *Ivi.*, p. 26.

l'*Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), il *Pacific Islands Forum* (PIF), la *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO) e l'*Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Non esiste infatti un'unica istituzione asiatica che si proponga di rappresentare la comunità regionale nel suo complesso.⁷⁷ Il sistema di tutela istituito sotto gli auspici dell'ASEAN e la sua evoluzione, in particolare, sarà oggetto di un'analisi più approfondita nel prossimo capitolo.

Si tratta, in linea generale, di organizzazioni che coinvolgono Stati appartenenti a diverse subregioni di un perimetro estremamente ampio ed eterogeneo sul piano geografico—dal Sud Asia al Pacifico, dall'Asia centrale al Sud-Est Asiatico, fino ad includere, nel caso dell'APEC, anche economie extra-asiatiche come quella russa, canadese e statunitense—che differiscono quindi pertanto per composizione geografica, grado di istituzionalizzazione e, più in generale, per l'eterogeneità politica e culturale degli Stati (o delle economie) che ne sono parte. In generale, si tratta di organizzazioni nate con obiettivi prevalentemente economici, volti a promuovere lo sviluppo e la stabilità regionale, e che avevano tradizionalmente dedicato un'attenzione solo marginale alla tutela dei diritti umani per poi ampliare progressivamente, ed in diversa misura, le proprie sfere di competenza.

2.2.1 *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)*

La SAARC venne istituita l'8 dicembre 1985 con l'adozione della Carta dell'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (*Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation*, d'ora in avanti *SAARC Charter*), da parte di Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka. L'Afghanistan ha invece aderito all'organizzazione solo successivamente, nel 2007.⁷⁸

All'art. 1 della *SAARC Charter*⁷⁹ vengono elencati gli obiettivi dell'associazione,⁸⁰ che comprendono la promozione del benessere e di una migliore qualità della vita dei popoli dell'Asia meridionale, l'accelerazione della crescita economica, del progresso sociale e dello sviluppo culturale, al fine di “garantire a tutti gli individui la possibilità di vivere con dignità e di realizzare appieno il proprio potenziale”,⁸¹ il rafforzamento della cooperazione e mutua assistenza tra gli Stati membri nei settori di comune interesse, e la collaborazione con altri Paesi in via di sviluppo e con organizzazioni di portata internazionale o regionale che perseguano obiettivi analoghi.

Sebbene i diritti umani non figurassero originariamente tra gli scopi istitutivi della SAARC, perlomeno non in maniera esplicita, e l'Associazione non disponga né di un organo specializzato né abbia elaborato un trattato multilaterale o convenzione quadro in materia di diritti umani, la SAARC viene generalmente considerata la prima organizzazione

⁷⁷ A. Gulecha, “International and Regional Organizations: An Asian Perspective”, *International Organizations Law Review*, vol. 21, n. 3, 2024, p.497.

⁷⁸ SAARC, *About Us*, <https://www.saarc-sec.org/#/about>.

⁷⁹ Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC Charter), Dhaka, 8 dicembre 1985.

⁸⁰ SAARC Charter, 1985, art. 1.

⁸¹ *Ivi*, art.1(a).

intergovernativa regionale asiatica ad aver affrontato, seppure soltanto implicitamente, il tema dei diritti umani nella propria Carta costitutiva.⁸² Nel 2002 sono state adottate sotto gli auspici dell'associazione due convenzioni tematiche in materia di diritti umani: la *SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*⁸³ e la *SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South Asia*.⁸⁴ Nel 2004 e nel 2011 gli Stati membri hanno inoltre adottato due ulteriori strumenti di carattere programmatico, rispettivamente la *SAARC Social Charter* e la *SAARC Charter on Democracy*.

La *SAARC Social Charter* contiene una serie di impegni assunti dagli Stati membri volti a promuovere il rispetto e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.⁸⁵ In linea con gli obiettivi generali dell'associazione, dedica inoltre particolare attenzione ai diritti economici e sociali—vale a dire, principalmente, il diritto allo sviluppo—nonché alla tutela delle categorie sociali maggiormente vulnerabili, quali donne, bambini, anziani e giovani. Ad esempio, all'art. 6, parr. 1 e 2, l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne—sul piano politico, economico e socio-culturale—viene citata come condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo perseguiti dagli Stati membri della SAARC (nella misura in cui la discriminazione impedisce alle donne di apporre il proprio contributo allo sviluppo sociale ed economico dei propri paesi).⁸⁶

La *SAARC Charter on Democracy* ribadisce, a sua volta, l'impegno degli Stati membri al rispetto dei diritti umani fondamentali e della dignità della persona umana—richiamando espressamente nel proprio preambolo la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948—nonché alla promozione del benessere dei popoli della regione.⁸⁷ A questo scopo, pone tra i propri obiettivi il rafforzamento delle istituzioni democratiche dei paesi membri.⁸⁸

L'efficacia della tutela dei diritti umani nell'ambito della SAARC risulta comunque fortemente limitata. L'art. 2, par. 1, della *SAARC Charter* stabilisce infatti che l'associazione opera nel rispetto dei principi di uguaglianza sovrana (*sovereign equality*), integrità territoriale, indipendenza politica, mutuo beneficio e non ingerenza negli affari interni degli Stati membri.⁸⁹ Nel complesso, queste iniziative non hanno condotto all'istituzione di un sistema sub-regionale organico di promozione e tutela dei diritti umani.⁹⁰

⁸² A. Dhital, "Regional Development of Human Rights in South Asia," *Kathmandu School of Law Review*, voll. 9–10, n. 1, 2021, p. 54.

⁸³ SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution, Kathmandu, 5 gennaio 2002.

⁸⁴ SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South Asia, Kathmandu, 5 gennaio 2002.

⁸⁵ SAARC Social Charter, Islamabad, 4 gennaio 2004, art. 2, par. 2, lett.(xii).

⁸⁶ *Ivi*, art.6, parr. 1–2.

⁸⁷ SAARC Charter on Democracy, Thimphu, 8 febbraio 2011, preambolo, parr. 1–4.

⁸⁸ *Ivi*, sezione introdotta dalla formula "*hereby commit to*": "*Continue to strengthen democratic institutions and reinforce democratic practices [...]*".

⁸⁹ SAARC Charter, art. 2., par. 1.

⁹⁰ Saul *et al.*, p. 24.

2.2.2 *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*

L'APEC è un forum economico multilaterale di portata regionale istituito nel 1989 in occasione del primo incontro ministeriale tenutosi a Canberra il 6 e 7 novembre.⁹¹ Il principale obiettivo dell'organizzazione è quello di promuovere la crescita economica sostenibile, la liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti, e di rafforzare la cooperazione tra le economie dell'area dell'Asia-Pacifico.⁹²

Attualmente l'APEC riunisce 21 “economie”: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Repubblica di Corea, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Perù, Filippine, Federazione Russa, Singapore, Taiwan (con il nome di Taipei Cinese), Thailandia, Stati Uniti d'America e Vietnam.⁹³ Come precisato dall'organizzazione stessa, il termine “*economies*” viene preferito a “*States*” o “*member States*”, poiché “il processo di cooperazione dell'APEC è incentrato prevalentemente su questioni di natura commerciale ed economica”⁹⁴ e i membri dell'organizzazione prendono parte a queste attività “in qualità di entità economiche anziché di Stati”.⁹⁵ In altre parole, la partecipazione al forum dell'APEC è vincolata alla dimensione economica dei membri, piuttosto che al loro status politico sul piano internazionale. Nel concreto, questo permette l'inclusione di regioni amministrative speciali come Hong Kong, o di Stati a riconoscimento limitato come il Taiwan.⁹⁶

L'APEC è stato istituito e continua a operare come ente orientato alla cooperazione economica e commerciale. Al forum non sono state quindi attribuite competenze in materia di promozione, monitoraggio o attuazione delle norme internazionali sui diritti umani, né sono previsti organi incaricati di ricevere ricorsi individuali, accertare eventuali violazioni o adottare misure nei confronti delle economie partecipanti.¹⁰⁶

Ciononostante, l'articolo di Saul, Mowbray e Baghoomians evidenzia come l'APEC abbia progressivamente ampliato la portata della propria agenda, includendovi anche questioni di natura politica e di sicurezza. Secondo gli autori, questo ampliamento potrebbe costituire il presupposto per un futuro coinvolgimento del forum anche nella promozione dei diritti umani, ricalcando per certi versi la traiettoria evolutiva dell'OSCE, nell'ambito del quale, come precedentemente osservato, la tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto è stata progressivamente riconosciuta quale presupposto fondamentale per garantire la sicurezza

⁹¹ APEC, *1989 APEC Ministerial Meeting*, https://www.apec.org/meeting-papers/annual-ministerial-meetings/1989/1989_amm.

⁹² APEC, *About Us*, <https://www.apec.org/who-we-are/about-us>.

⁹³ APEC, *Our Members*, <https://www.apec.org/who-we-are/our-members>.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ APEC, *Glossary*, alla voce “*member economy*”.

⁹⁶ Nel loro complesso, le economie aderenti rappresentano circa il 37% della popolazione mondiale e oltre il 60% del PIL globale. APEC, *StatsAPEC*, <https://statistics.apec.org/>.

regionale.⁹⁷

2.2.3 *Pacific Islands Forum* (PIF)

Il *Pacific Islands Forum* è stato istituito nel 1971 con il nome di *South Pacific Forum* (SPF), come piattaforma di consultazione periodica tra i capi di governo degli Stati indipendenti e autogovernati dell'area del Pacifico meridionale.⁹⁸ Per anni, il PIF ha operato in assenza di una base convenzionale formale. Nel 2005 i leader del Forum hanno adottato l'*Agreement Establishing the Pacific Islands Forum*, con l'intento di formalizzarne lo status di organizzazione intergovernativa. Questo accordo è entrato tuttavia in vigore solamente nel 2021, a seguito del deposito dell'ultima ratifica necessaria da parte delle Fiji.⁹⁹

Il PIF riunisce attualmente diciotto Stati membri: Australia, Isole Cook, Stati Federati di Micronesia, Fiji, Polinesia Francese, Kiribati, Nauru, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Repubblica delle Isole Marshall, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu e Vanuatu;¹⁰⁰ con lo scopo di rafforzare la cooperazione e l'integrazione regionale, e di promuovere la crescita economica, lo sviluppo sostenibile, il consolidamento del buon governo ("good governance") e della sicurezza regionale.¹⁰¹

La tutela dei diritti umani compare già nel preambolo del trattato istitutivo, come uno dei valori su cui gli Stati membri dichiarano di voler fondare la comunità regionale.¹⁰²

I diritti umani sono stati oggetto, seppur indirettamente, di numerosi documenti di indirizzo strategico e politico elaborati in seno al PIF. Il *Pacific Plan for Strengthening Regional Cooperation and Integration*, adottato nel 2005, esprime l'impegno degli Stati membri a promuovere l'inclusione e la rappresentanza a livello regionale e sub-regionale, l'identità culturale e i diritti umani;¹⁰³ il *Pacific Plan* pone inoltre tra gli obiettivi di immediata attuazione in materia di buon governo la ratifica di strumenti normativi internazionali sui diritti umani,¹⁰⁴ mentre l'istituzione di un meccanismo regionale di garanzia viene indicata soltanto come oggetto di "ulteriore considerazione" ("for further analysis").¹⁰⁵ Il *Pacific Plan* è stato poi

⁹⁷ APEC, *How We Work*, <https://www.apec.org/who-we-are/how-apec-operates> e Saul *et al.*, *op. cit.*, pp. 26–27.

⁹⁸ Ha assunto la denominazione di *Pacific Islands Forum* nel 2000, a seguito dell'ampliamento della *membership* a Stati situati anche a nord dell'equatore, tra cui gli Stati Federati di Micronesia, le Isole Marshall e Palau. PIF Secretariat, *About Us*, <https://forumsec.org/>.

⁹⁹ Agreement Establishing the Pacific Islands Forum, Port Moresby, 27 ottobre 2005, entrato in vigore il 18 agosto 2021.

¹⁰⁰ PIF Secretariat, *The Pacific Islands Forum*, <https://forumsec.org/pacific-islands-forum>.

¹⁰¹ Accordo istitutivo del PIF, art. 2.

¹⁰² *Ivi*, preambolo, par. 3.

¹⁰³ Pacific Plan for Strengthening Regional Cooperation and Integration, Port Moresby, 2005, parte I, par.2, punto (iv).

¹⁰⁴ "Laddove appropriato" ("Where appropriate"); Pacific Plan, parte V, par.14, "For immediate implementation", nella sezione dedicata alla "Good Governance", punto 5.

¹⁰⁵ *Ivi*, "For further analysis", nella sezione dedicata alla "Good Governance", punto 3.

sostituito, nel 2014, dal *Framework for Pacific Regionalism*, che ne ha ripreso e sviluppato l'impianto valoriale, basato sul rafforzamento della cooperazione tra Stati membri—tramite la condivisione di istituzioni, risorse e mercati—sulla *good governance*, la piena osservanza dei valori democratici, lo stato di diritto, la difesa e promozione di tutti i diritti umani, l'uguaglianza di genere e l'impegno a favore di “società giuste”.^{106,107}

Tali impegni, tuttavia, non hanno condotto all'adozione di convenzioni in materia di diritti umani o all'istituzione di organi analoghi a quelli istituiti in seno al Consiglio d'Europa o all'OAS: al pari dell'APEC e della SAARC—nonostante quanto osservato nel 2011 da Saul, Mowbray e Baghoomians—la tutela dei diritti umani nell'ambito di questa organizzazione resta quindi circoscritta all'adozione di documenti di natura programmatica.

2.2.4 *Shanghai Cooperation Organisation (SCO)*

La *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO) è un'organizzazione internazionale intergovernativa, istituita nel 2001 con l'adozione della *Shanghai Declaration on the Establishment of the Shanghai Cooperation Organisation*.¹⁰⁸ La Dichiarazione aveva lo scopo di istituzionalizzare il foro di dialogo politico tra i capi di Stato dei c.d. “*Shanghai Five*” (Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan), a propria volta costituito per monitorare l'attuazione degli accordi regionali del 1996 e del 1997 in materia di rafforzamento della fiducia reciproca in ambito militare e di riduzione delle forze armate nelle aree di confine.¹⁰⁹ Alla SCO hanno aderito successivamente India, Pakistan, Iran e Bielorussia.¹¹⁰ Lo Statuto dell'organizzazione (*Charter of the Shanghai Cooperation Organisation*, o *SCO Charter*), che ne costituisce la base giuridica, è stato firmato nel 2002 ed è entrato in vigore nel 2003.¹¹¹

La vocazione principale dell'organizzazione è di tipo securitario, oltre che economico.¹¹² Gli scopi delineati all'art. 1 dello Statuto dell'organizzazione includono il rafforzamento della fiducia reciproca e delle relazioni di buon vicinato tra gli Stati membri, la cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza regionale, la lotta congiunta al terrorismo, al separatismo e all'estremismo, e la promozione della cooperazione economica, culturale e

¹⁰⁶ The Framework for Pacific Regionalism, Suva, 2014, alla sezione “Values”.

¹⁰⁷ Anche la più recente *2050 Strategy for the Blue Pacific Continent*, adottata nel 2022, pur riaffermando l'importanza del rispetto dei diritti umani come uno dei valori di riferimento dell'organizzazione, non introduce tra i propri obiettivi l'istituzione di un meccanismo regionale di tutela dei diritti umani su modello di quello interamericano, africano, o europeo. *2050 Strategy for the Blue Pacific Continent*, Suva, 2022.

¹⁰⁸ Shanghai Declaration on the Establishment of the Shanghai Cooperation Organisation (Dichiarazione di Shanghai), Shanghai, 15 giugno 2001.

¹⁰⁹ Ivi, preambolo e punti 1 e 6; SCO Secretariat, *About Shanghai Cooperation Organisation*, <https://eng.sectsco.org/20170109/192193.html>;

¹¹⁰ SCO Secretariat, *About Shanghai Cooperation Organisation e FAQ*, alla sezione *History of the SCO*, <https://eng.sectsco.org/20231127/1168690.html>.

¹¹¹ Charter of the Shanghai Cooperation Organisation, San Pietroburgo, 7 giugno 2002.

¹¹² Il primo atto giuridicamente vincolante elaborato in seno alla SCO fu la *Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism*, anch'essa adottata nel 2001.

tecnico-scientifica tra gli Stati membri.¹¹³

Se la Dichiarazione del 2001 si limitava ad includere un richiamo generale ai principi della Carta ONU e del cosiddetto “*Shanghai Spirit*”—tra cui l'uguaglianza, il rispetto della diversità culturale e l'aspirazione allo sviluppo collettivo¹¹⁴—lo Statuto della SCO menziona esplicitamente la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali tra i principali obiettivi e i compiti dell'organizzazione.¹¹⁵ Ciononostante, la SCO non si è mai dotata di una convenzione regionale in materia di diritti umani, né ha istituito una commissione o una corte competente ad esaminarne le presunte violazioni.

L'approccio dell'organizzazione non è cambiato neanche in occasione dell'adozione di strumenti più recenti, come la *Development Strategy of the Shanghai Cooperation Organisation until 2025* (2015) e la Dichiarazione di Tianjin del 2025. La prima, nella sezione dedicata alla cooperazione politica, dichiara l'intenzione degli Stati membri a cooperare in merito a questioni relative ai diritti umani, ma unicamente mediante “l'adozione di iniziative congiunte dirette a superare l'atmosfera politicizzata e conflittuale contrapposizione che caratterizza il dibattito sui diritti umani in seno a fori internazionali”;¹¹⁶ afferma anche che, in generale, l'organizzazione esclude il ricorso ad “approcci di tipo ideologico” nella gestione delle questioni internazionali e regionali di maggiore rilievo.¹¹⁷ In maniera simile il testo della Dichiarazione di Tianjin ribadisce l'impegno degli Stati membri a rispettare i diritti umani—universali, indivisibili e interdipendenti—e delle libertà fondamentali, opponendosi al contempo all'applicazione di “doppi standard” e ad ogni ingerenza negli affari interni degli altri Stati.¹¹⁸

2.3 Una breve ricostruzione del coinvolgimento delle Nazioni Unite

Il tema dell'istituzione di un sistema regionale di tutela dei diritti umani in Asia è stato oggetto, nel tempo, di diverse iniziative promosse in sede ONU.¹¹⁹

Un primo esempio è rappresentato dal *Seminar on Human Rights in Developing Countries*, organizzato dalle Nazioni Unite a Kabul dal 12 al 25 maggio 1964. Al termine dell'incontro, i partecipanti espressero il proprio sostegno alla prospettata istituzione di una *Regional Law Association* aperta ai giuristi dei Paesi ricompresi nell'area di competenza della Commissione

¹¹³ SCO Charter, art. 1.

¹¹⁴ Dichiarazione di Shanghai, artt. 4–5.

¹¹⁵ SCO Charter, art. 1.

¹¹⁶ Development Strategy of the Shanghai Cooperation Organisation until 2025, Ufa, 10 luglio 2015, sez. “Political Cooperation”, p. 4.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 5.

¹¹⁸ Tianjin Declaration of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organisation, Tianjin, 1 settembre 2025, sez. I, p.3.

¹¹⁹ *Vd.* S. Chiam, “Asia’s Experience in the Quest for a Regional Human Rights Mechanism”, *Victoria University of Wellington Law Review*, vol. 40, 2009 e B.S. Baek, *op. cit.*, e Saul *et al.*, *op. cit.*, p.24 e 27, nota 21.

economica ONU per l'Asia e l'Estremo Oriente (ECAFE), ritenendo che tale organismo avrebbe potuto contribuire alla promozione e alla tutela dei diritti umani nella regione.¹²⁰

Nel 1967 la Commissione ONU per i diritti umani adottò la risoluzione 6 (XXIII), mediante la quale istituì un gruppo di studio *ad hoc* incaricato di esaminare la possibilità di creare commissioni regionali per i diritti umani nelle aree in cui queste ancora non esistevano, tanto all'interno quanto anche all'esterno del sistema delle Nazioni Unite, cui contribuirono, ad esempio, le Filippine e l'Egitto (allora Repubblica Araba Unita).¹²¹

Dal 21 giugno al 2 luglio 1982 invece si tenne a Colombo il *Seminar on National, Local and Regional Arrangements for the Promotion and Protection of Human Rights in the Asian Region*, il quale, a differenza dagli incontri precedenti, riguardava nello specifico la possibilità di sviluppare forme regionali di promozione e tutela dei diritti umani in Asia. Sebbene i partecipanti non fossero riusciti a raggiungere un accordo in merito all'istituzione di un vero e proprio meccanismo regionale, si dissero comunque favorevoli allo svolgimento periodico di incontri e *workshop* dedicati alla questione—sempre promossi dall'OHCHR in collaborazione con i governi ospitanti—e allo sviluppo di programmi di insegnamento, formazione ed educazione in materia di diritti umani.¹²²

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, la questione fu oggetto di diverse risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Con la risoluzione 41/153 del 4 dicembre 1986, l'Assemblea generale si esprime a favore dell'istituzione di forme di cooperazione regionale per la promozione e la tutela dei diritti umani nella regione asiatica e del Pacifico.¹²³ A questa fecero seguito le risoluzioni 43/140 del 1988¹²⁴ e 45/168 del 1990.¹²⁵ Parallelamente, la Commissione per i diritti umani adottò una serie di risoluzioni, con cadenza (quasi) annuale,

¹²⁰ ST/TAO/HR/21, "Report of the Seminar on Human Rights in Developing Countries", Kabul, 12–25 maggio 1964, par. 205. La proposta trovò concreta attuazione due anni più tardi, nel 1966, con l'istituzione a Canberra della *Law Association for Asia and the Western Pacific*, oggi conosciuta come *Law Association for Asia and the Pacific* (LAWASIA). LAWASIA, *Our History*, <https://lawasia.asn.au/history> e *LAWASIA and the United Nations*, <https://lawasia.asn.au/about-us/organisation-structure/lawasia-and-un>.

¹²¹ E/4322–E/CN.4/940, par. 368, risoluzione 6 (XXIII) del 16 marzo 1967. *Vd.* anche parr. 311, 358 e 359. Non si trattava di una proposta unilaterale filippina, come si sarebbe potuto altrimenti evincere dall'articolo di Saul *et al.*

¹²² A/37/422, Annex, "Report of the Seminar on National, Local and Regional Arrangements for the Promotion and Protection of Human Rights in the Asian Region", 11 ottobre 1982 (pubblicato anche come ST/HR/SER.A/12) e Chiam, *op. cit.*, p. 128.

¹²³ A/RES/41/153, 4 dicembre 1986.

¹²⁴ A/RES/43/140, 8 dicembre 1988.

¹²⁵ A/RES/45/168, 18 dicembre 1990.

espressamente dedicate ai *Regional arrangements for the promotion and protection of human rights in the Asian and Pacific region*.^{126, 127}

Fu solo un decennio più tardi, tuttavia, che si svolse a Manila—dal 7 all'11 maggio 1990—il primo *Workshop for the Asia and Pacific Region on Human Rights Issues*, organizzato dal Centro delle Nazioni Unite per i diritti umani¹²⁸ in collaborazione con il Governo delle Filippine. Manila fu il primo di una serie di *workshop* dedicati all'istituzione di possibili “*arrangements*” regionali di vario tipo per la promozione e la tutela dei diritti umani nella regione dell'Asia-Pacifico.¹²⁹

Al *Workshop for the Asia and Pacific Region on Human Rights Issues* del 1990 ne seguirono infatti altri—prima a Jakarta, nel 1993, e poi a Seoul, nel 1994—fino a quando, su proposta del governo della Repubblica di Corea, la Commissione per i diritti umani raccomandò, con la risoluzione 1995/48 del 3 marzo 1995,¹³⁰ di istituzionalizzare tali incontri con cadenza regolare, possibilmente annuale: vennero così organizzati anche i *workshop* di Kathmandu (1996), Amman (1997) e Teheran (1998), e poi, negli anni successivi, di Pechino (2005) e Bali (2007).¹³¹

Il secondo di questi incontri, il *Second Workshop on Human Rights Issues for the Asia-Pacific Region*, si tenne a Jakarta dal 26 al 28 gennaio 1993, in attuazione della risoluzione 1992/40 della Commissione per i diritti umani del 28 febbraio 1992.¹³² Vi presero parte rappresentanti di ventotto Stati—tra cui, in particolare, tutti gli Stati allora membri dell'ASEAN.¹³³ Il *Workshop* di Jakarta è rilevante nella misura in cui l'agenda di discussione ha anticipato i principali temi oggetto del dibattito che si sarebbe poi consumato, pochi mesi dopo, in occasione della Conferenza di Bangkok e della seconda Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna,¹³⁴ e

¹²⁶ Così come riportate in A/CONF.157/ASRM/3, “*Workshop Topic 4: On the Possibility of Establishing Regional Human Rights Machinery / Promoting Inter-regional and Intra-Regional Cooperation in the Asia Pacific*”: le risoluzioni 1988/73, 1989/50, 1990/71, 1991/28 e 1992/40.

¹²⁷ Inoltre, con la risoluzione 45/2 del 5 aprile 1989, la Commissione economica e sociale per l'Asia e il Pacifico (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*, ESCAP)—organo sussidiario dell'ECOSOC—istituì, presso la propria sede di Bangkok, un c.d. *depository centre* incaricato di raccogliere, catalogare e diffondere la documentazione elaborata in seno alle Nazioni Unite in materia di diritti umani. E/1989/33, 1989.

¹²⁸ Il *Centre for Human Rights* costituiva il principale organo del Segretariato ONU competente in materia dei diritti umani; sarebbe stato successivamente incorporato nell'attuale *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR).

¹²⁹ E/CN.4/RES/1991/28, par. 5, risoluzione 1991/28 del 5 marzo 1991.

¹³⁰ E/CN.4/RES/1995/48, 3 marzo 1995, al par. 6 (così come riportata nel rapporto annuale della Commissione E/1995/23–E/CN.4/1995/176).

¹³¹ Per una ricostruzione dettagliata, vd. Chiam, *op. cit.*, pp. 128–137.

¹³² E/CN.4/RES/1992/40, par. 6, risoluzione 1992/40 del 28 febbraio 1992.

¹³³ A/CONF.157/ASRM/3, Annex 3, “List of Participants”.

¹³⁴ B. Sisouk, *Emergence and Advancement of Human Rights Concerns in ASEAN*, tesi di dottorato, Graduate School of International Development, Nagoya University, 2019, pp. 50–57.

che saranno analizzati in maniera più approfondita nel prossimo capitolo. In particolare, i principali argomenti di discussione furono: il tema della conciliazione della vocazione universalistica dei diritti umani e della loro concreta implementazione a livello regionale e nazionale, l'istituzione di NHRI sul territorio degli Stati che presero parte al *workshop*, l'eventuale istituzione di accordi regionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, la cooperazione intra- e inter-regionale in materia, e, infine, la stessa Conferenza di Vienna.¹³⁵

Con riferimento all'istituzione di un meccanismo regionale di tutela, nello specifico, i relatori si dimostrarono più cauti.¹³⁶ Il progetto venne generalmente considerato come poco realistico e di difficile realizzazione, nell'immediato, in ragione sia della disparità nel livello di sviluppo economico tanto quanto dell'assenza di una tradizione politico-culturale comune agli Stati della regione.¹³⁷ Venne invece accolta con maggior favore la proposta di istituire forme di cooperazione in materia di tutela dei diritti umani a livello sub-regionale.¹³⁸

Parallelamente a questo processo, che riguardava principalmente l'area geografica dell'Asia-Pacifico, a partire dalla metà degli anni Novanta le Nazioni Unite decisero di promuovere un'ulteriore serie di iniziative in materia circoscritta nello specifico al Sud-Est Asiatico. Nel gennaio 1994 si tenne infatti a Manila il primo di una serie di *Colloquium on Human Rights*, promossi dall'ASEAN Institutes of Strategic and International Studies (ASEAN-ISIS)—la stessa rete regionale di *think tank* che, alcuni anni più tardi, avrebbe promosso l'istituzione anche all'*ASEAN People's Assembly*¹³⁹— con l'esplicito obiettivo di favorire lo sviluppo di un organo sub-regionale per la promozione e la tutela dei diritti umani in seno all'ASEAN.¹⁴⁰

¹³⁵ Chiam, *op. cit.*, pp.129–130; Sisouk, *op. cit.*, p. 50; A/CONF.157/ASRM/3, “Workshop Background”, punti (i)–(vi).

¹³⁶ In particolare viene riportato che Fan Guoxiang—ambasciatore e funzionario del Ministero degli affari esteri della Repubblica Popolare Cinese— e T. Mulya Lubis—giurista indonesiano e direttore dell'*Institute of Human Rights Studies* indonesiano—“cautioned against ambitious plans to establish regional human rights machinery”. A/CONF.157/ASRM/3, “Workshop Topic 4: On the Possibility of Establishing Regional Human Rights Machinery / Promoting Inter-regional and Intra-Regional Cooperation in the Asia Pacific”, “Presentations”.

¹³⁷ *Ivi*: “Asia-Pacific is not a homogenous area with respect to history, culture, language or political orientation. Models of existing regional arrangements are therefore, because of this lack of any unifying tradition, only of limited usefulness.”

¹³⁸ *Ivi*: “Any efforts in this respect should therefore be realistic, taking into account the overall condition and character of the region including its problems of economic under-development. An effective regional arrangement requires high levels of mutual understanding between governments. It was suggested that such understanding could be fostered, at least during these early stages, by the development of sub-regional machinery.”

¹³⁹ La prima piattaforma di dialogo tra l'ASEAN e la società civile, sostituita poi, a partire dal 2005, dall'ASEAN Civil Society Conference; di cui si tratterà, brevemente, anche nel Capitolo 4. *Vd.* K. Gerard, “From the ASEAN People's Assembly to the ASEAN Civil Society Conference: The Boundaries of Civil Society Advocacy”, *Contemporary Politics*, vol. 19, n. 4, 2013, pp. 411–426.

¹⁴⁰ E/CN.4/RES/1995/48, 3 marzo 1995, preambolo.

3. Il dibattito internazionale sui diritti umani e la posizione relativista “asiatica”

3.1 Premessa introduttiva

L'analisi svolta nel capitolo precedente di questo elaborato ha evidenziato come il continente asiatico costituisca, ancora oggi, l'unica macro-regione caratterizzata dall'assenza di un sistema regionale di tutela dei diritti umani paragonabile a quelli sviluppatosi in Europa, nelle Americhe, in Africa, e nel contesto delle organizzazioni intergovernative di stampo islamico. Anche a livello sub-regionale, l'*Association of South East Asian Nations* (ASEAN) rimane l'unica organizzazione ad essersi dotata di un proprio strumento giuridico di carattere generale¹ (seppur privo di efficacia vincolante) e ad aver istituito un organo specificamente competente in materia.²

A motivare l'assenza di un sistema regionale di tutela dei diritti umani in Asia concorrono una pluralità di fattori di natura eterogenea che possono essere sovrapposti, intersecanti o talvolta anche in contraddizione l'uno con l'altro.

Da un lato, rientrano in questo quadro determinate obiezioni di carattere valoriale, elaborate nell'ambito di un dibattito più ampio tra universalismo dei diritti umani e relativismo culturale. Questo capitolo ha come obiettivo quello di analizzare una delle espressioni di questa contrapposizione teorica, quella sviluppatasi in sede diplomatica e politica nel corso degli anni Novanta in occasione della convocazione di una serie di conferenze regionali e globali in materia di rispetto, promozione e tutela dei diritti umani da parte della comunità internazionale; in particolare, il terzo capitolo prende in esame il modo in cui questo contrasto emerge nei documenti giuridici prodotti al termine di due di queste conferenze: la Conferenza di Vienna e la Conferenza di Bangkok del 1993.

Dall'altro lato, parte della diffidenza manifestata dagli Stati asiatici si fonda su critiche di natura politico-istituzionale, più che giuridica o culturale, che interessano il funzionamento del sistema internazionale di tutela nel suo complesso. Numerosi attori statali hanno lamentato infatti che l'insieme di meccanismi di controllo elaborati in seno alle Nazioni Unite sia suscettibile di un'applicazione fortemente selettiva e di strumentalizzazioni di natura politica, venendo di fatto impiegati come una leva di pressione diplomatica al fine di perseguire obiettivi di carattere prettamente politico, economico o commerciale, incompatibile con i

¹ Non limitato, cioè, a specifici ambiti tematici come le convenzioni tematiche SAARC.

² B. Saul, J. Mowbray, I. Baghoomians, “*The Last Frontier of Human Rights Protection: Interrogating Resistance to Regional Cooperation in the Asia-Pacific*”, *Australian International Law Journal*, vol. 18, 2011, pp. 23–52.

principi di uguaglianza sovrana e di non-ingerenza negli affari interni tra gli Stati.³ Anche questo tipo di argomentazioni trova espressione nei documenti giuridici che verranno analizzati in questo capitolo e nel prossimo.

È bene inoltre precisare che, sebbene il presente capitolo—e l'elaborato nel suo complesso—si concentri prevalentemente sul tema dei diritti umani e nello specifico sullo sviluppo di un sistema di tutela e garanzia a livello sub-regionale, le questioni esaminate si inseriscono in un contesto teorico e discorsivo molto più ampio. Questo ha a che vedere, in primo luogo, con il complesso rapporto che gli Stati asiatici—o più in generale gli Stati del c.d. "Terzo mondo", o appartenenti alla categoria geografica, economica e politica nota come "*Global South*", o ancora le entità statali definite, o che si auto-definiscono, come "non occidentali" o "in via di sviluppo"—hanno progressivamente instaurato con l'ordine internazionale vigente, tanto nella sua dimensione giuridica quanto con riferimento a quella politica ed economica: vale a dire, con l'ordine internazionale liberale, fondato sul multilateralismo, il libero mercato, la democrazia e il rispetto dei diritti umani, e promosso attraverso istituzioni quali le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC); o, in termini più generali, con l'insieme di regole, principi, istituzioni e consuetudini che disciplinano i rapporti tra gli Stati sovrani e gli altri attori globali, e che investono temi quali l'universalità del diritto internazionale, la rappresentatività delle istituzioni globali e la distribuzione del potere e delle gerarchie tra gli Stati.⁴

D'altra parte, la reticenza dimostrata dagli Stati della regione asiatica e delle correlate aree sub-regionali rispetto all'elaborazione di una struttura giuridica e istituzionale dedicata alla tutela dei diritti umani è riconducibile anche alla debolezza del regionalismo asiatico,⁵ e quindi alla difficoltà di individuare un'identità politica e valoriale comune, idonea a sostenere e promuovere forme di integrazione istituzionale, politica ed economica comparabili a quelle sviluppatesi in altre aree del mondo.

Infatti, è possibile affermare che, mentre in altri contesti i diritti umani—attraverso la loro progressiva integrazione tra i principi generali, strumenti normativi e meccanismi istituzionali

³ Queste critiche, tuttavia, non sono state avanzate soltanto dai paesi asiatici, e nemmeno esclusivamente da attori statali. La stessa Dichiarazione e Programma d'Azione di Vienna—al pari della Dichiarazione di Bangkok del 1993—richiama la necessità di garantire l'universalità, l'obiettività e la non selettività nell'esame delle questioni relative ai diritti umani ("*universality, objectivity and non-selectivity of the consideration of human rights issues*"). Anche studiosi occidentali e ONG attive in materia di diritti umani hanno denunciato la selettività e la politicizzazione dei meccanismi internazionali di tutela. Dichiarazione e Programma d'Azione di Vienna (VDPA), 1993, Parte I, par. 32; Dichiarazione di Bangkok, 1993, preambolo, nono capoverso; Amnesty International, *Human Rights Council, Second Session: Getting Down to the Implementation of General Assembly Resolution 60/251*, settembre 2006.

⁴ Vd. Y. Onuma, "Multi-Civilizational International Law in the Multi-Centric 21st Century World: Transformation of West-Centric to Global International Law as Seen from a Trans-Civilizational Perspective", in P.-M. Dupuy, V. Chetail (a cura di), *The Roots of International Law / Les fondements du droit international: Liber Amicorum Peter Haggenmacher*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2014, spec. pp. 601–603 e 637–640.

⁵ Vd. D. M. Jones, M. L. R. Smith, "Constructing Communities: The Curious Case of East Asian Regionalism", *Review of International Studies*, vol. 33, n. 1, 2007, pp. 165–186 e S. Narine, "Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia", Boulder, *Lynne Rienner Publishers*, 2002, spec. pp. 9–12.

delle rispettive organizzazioni a vocazione regionale—siano stati impiegati come strumento di costruzione identitaria e quindi abbiano contribuito alla definizione di un patrimonio culturale, politico e valoriale regionale comune, non abbiano tuttavia svolto una funzione analoga con riferimento alle diverse aree sub-regionali del continente asiatico, contesto nel quale, al contrario, si potrebbe sostenere che una potenziale identità sub-regionale sia stata sviluppata a partire, almeno in parte, da una reticenza o rifiuto dell'applicazione di standard internazionali dei diritti umani.⁶

Pur senza affrontare anche queste questioni nello specifico o in maniera altrettanto approfondita, è comunque necessario almeno tenerne conto nella misura in cui costituiscono il quadro entro cui si collocano le riflessioni svolte nelle pagine che seguono.

3.2 Il dibattito internazionale sui diritti umani nel corso degli anni Novanta

Con la fine della Guerra Fredda, il dibattito in materia di diritti umani è oggetto di una trasformazione significativa.⁷

Durante la Guerra Fredda, infatti, tanto il dibattito quanto l'evoluzione del regime giuridico internazionale di tutela dei diritti umani furono influenzati dalla contrapposizione—politica, economica, ed ideologica—tra il blocco occidentale e quello orientale, *in primis* circa l'individuazione di una priorità tra diritti civili e politici, da un lato, e diritti economici, sociali e culturali, dall'altro.⁸ Ne sono stati un esempio l'adozione di due patti distinti—uno, l'ICCPR, dedicato ai diritti civili e politici, l'altro, l'ICESCR, ai diritti economici, sociali e culturali—criticata da alcuni come espressione di una gerarchia tra le due macro-categorie di diritti;⁹ così come l'inclusione nell'ICESCR, su insistenza statunitense, di una clausola che prevedesse l'implementazione "progressiva" dei soli diritti economici, sociali e culturali, mentre i diritti civili e politici dell'ICCPR furono formulati, in linea generale, come obblighi di immediata realizzazione.¹⁰

In questo contesto, alcuni paesi del c.d. “Terzo Mondo” e, più in generale, in via di sviluppo, molti dei quali riuniti nel Movimento dei paesi Non Allineati (MNA), apportarono un

⁶ Saul *et al.*, *op. cit.*, pp. 33–35.

⁷ Vd. S. Koshy, “From Cold War to Trade War: Neocolonialism and Human Rights”, *Social Text*, vol. 17, n. 1 (n. 58), 1999, pp. 1–32.

⁸ B. Cossman, “Reform, Revolution, or Retrenchment? International Human Rights in the Post-Cold War Era”, *Harvard International Law Journal*, vol. 32, n. 2, 1991, pp. 344–345; Koshy, *op. cit.*, pp. 5–7.

⁹ *Ivi*, pp. 6–7.

¹⁰ A questo proposito possono essere messi a confronto l'art.2(1) dell'ICESCR, ai sensi del quale ciascuno Stato parte si impegna ad adottare misure “to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realisation of the rights recognised in the present Covenant”, e l'art. 2(1) dell'ICCPR, che stabilisce invece l'obbligo per gli Stati “to respect and ensure” i diritti riconosciuti dal patto a tutti gli individui presenti sul proprio territorio e soggetti alla propria giurisdizione. *Ivi*, p. 7; ICESCR, 16 dicembre 1966, art.2(1) e ICCPR, 16 dicembre 1966, art.2(1).

contributo fondamentale allo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani e al funzionamento dei relativi organi di controllo internazionali.

I paesi del “Terzo Mondo” fecero innanzitutto pressione affinché ai diritti umani venisse riconosciuto uno status giuridicamente vincolante (“*legally binding status*”), sostenendo che la tutela internazionale dei diritti umani potesse, in determinate circostanze, sottrarre alcune questioni alla giurisdizione interna degli Stati, mentre i paesi occidentali si dimostrarono al contrario “reluctant supporters of enforcement and implementation measures for Human Rights”.¹¹

Un ulteriore contributo derivò dalla diffusione di teorie dei diritti umani di stampo socialista/marxista o comunitario, che contestavano, pur partendo da presupposti differenti, l’enfasi posta dalla tradizione liberale occidentale sui diritti dell’individuo. Il principale destinatario di tutela giuridica, nel quadro di queste teorie, sarebbe invece il gruppo sociale, che può essere inteso ad esempio come popolo, o minoranza etno-linguistica, gruppo familiare, popoli indigeni, ecc.¹² La progressiva influenza di questo tipo di teorie portò da un lato al riconoscimento di diritti di natura collettiva (primo fra tutti il diritto dei popoli all’autodeterminazione¹³)—rivendicando ad esempio un ampliamento della tutela accordata ai gruppi sociali e minoranze oltre il solo principio di non-discriminazione¹⁴—e dall’altro al riconoscimento di specifici doveri posti in capo all’individuo dei confronti della collettività di appartenenza.¹⁵

Ai paesi del c.d. “Terzo Mondo” si deve quindi l’elaborazione e il riconoscimento, a livello internazionale, del diritto allo sviluppo (anch’esso un ulteriore punto di contesa fra blocchi).¹⁶ Il diritto allo sviluppo viene definito come il diritto che garantisce ad ogni persona e a tutti i popoli la facoltà di partecipare, contribuire e beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico. Ogni individuo dovrebbe quindi rivestire un ruolo attivo nel processo decisionale che incide sul proprio benessere.¹⁷ Ideata dal giudice senegalese Kéba M'Baye, che ne propose per la prima volta l’elaborazione nel 1972, la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (*Declaration on the Right to Development*) venne adottata nel 1986 con un solo voto contrario, quello degli Stati Uniti, e l’astensione di numerosi paesi occidentali—tra cui Danimarca, Finlandia, Repubblica Federale di Germania, Islanda, Israele, *Giappone*, Svezia e Regno Unito

¹¹ *Ivi*, pp. 7 e 13.

¹² Mazzeschi, *op. cit.*, pp. 156–157.

¹³ *Ivi*, pp. 337–343.

¹⁴ Koshy, *op. cit.*, p. 7.

¹⁵ *Vd.* ad esempio, la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981, agli artt. 27–29, la Convenzione americana sui diritti umani del 1969, all’art. 32 (“Relationship between Duties and Rights”), la Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell’uomo del 1948, che contiene un intero capitolo dedicato ai doveri individuali (artt. XXIX–XXXVIII), e la stessa AHRD, all’art. 6.

¹⁶ Koshy, *op. cit.*, p. 8.

¹⁷ Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, 4 dicembre 1986, art.1, par.1.

—mentre si espressero a favore, tra gli altri, Canada e Australia.¹⁸

Ai sensi della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, gli Stati hanno la responsabilità di creare “condizioni nazionali e internazionali favorevoli alla realizzazione del diritto allo sviluppo”,¹⁹ vale a dire, soprattutto, promuovendo la costituzione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale (*New International Economic Order*, o NOEI) basato sull’uguaglianza sovrana, l’interdipendenza e la cooperazione reciproca tra tutti gli Stati, sul rispetto del diritto internazionale²⁰ e l’osservanza e piena realizzazione degli obblighi in materia di tutela dei diritti umani, tanto quelli civili e politici, quanto quelli di tipo economico, sociale e culturale.²¹

Durante il periodo della Guerra Fredda, nell’ambito delle relazioni diplomatiche interstatali, le questioni relative al rispetto e tutela dei diritti umani rimasero in linea generale subordinate ad obiettivi di natura politica e strategica. I governi che avevano preso posizione al fianco dell’alleato statunitense tendevano a dimostrare acquiescenza nei confronti delle violazioni di diritti umani perpetrate da rappresentanti di regimi autoritari e dittatoriali non-occidentali, al fine di evitare che questi stessi regimi cercassero sostegno politico, economico o militare presso l’Unione Sovietica.²²

Con la fine della Guerra Fredda mutano innanzitutto gli attori coinvolti nel dibattito internazionale in materia di diritti umani. In primo luogo il conflitto—prima rappresentato in termini di una contrapposizione ideologica fra Est e Ovest—viene ora percepito come un divario che interessa maggiormente i paesi del Nord e del Sud del mondo.²³ Il confronto, in secondo luogo, non vede più contrapposti i modelli economici di capitalismo e socialismo, bensì forme di capitalismo differenti: da un lato i paesi capitalisti occidentali (intesi come, soprattutto, gli Stati Uniti e i paesi dell’Europa dell’Ovest), dall’altro regimi autoritari proponenti di una particolare forma o modello di capitalismo, il c.d. “capitalismo asiatico”.²⁴ Se inoltre nel corso della Guerra Fredda paesi non occidentali come India e Brasile avevano svolto un ruolo di primo piano, questo viene progressivamente ridimensionato a favore soprattutto di Cina, Singapore, Malesia e Indonesia—i c.d. paesi NICs asiatici (*Newly Industrialized Countries*).²⁵ Iniziano ad assumere un ruolo più attivo all’interno del dibattito, infine, attori non statali come le organizzazioni non-governative (ONG) e i *mass media*.²⁶

Era cambiato anche il contesto politico internazionale nell’ambito di cui i diversi Stati

¹⁸ Cossman, *op. cit.*, p. 349, note 36 e 38.

¹⁹ Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, art.3, par.1.

²⁰ *Ivi*, art.3, parr. 2–3.

²¹ *Ivi*, art.6, parr. 1–3.

²² Cossman, *op. cit.*, p. 340; Ghosal, Pal, *op. cit.*, p. 102; T. Dunne, N. J. Wheeler, “Great Illusions or Great Transformations? Human Rights and International Relations a Hundred Years On”, *International Relations*, vol. 33, n. 2, 2019, pp. 339, 343–345.

²³ Koshy, *op. cit.*, pp. 10–11; Cossman, *op. cit.*, pp. 350–351.

²⁴ Koshy, *op. cit.*, p. 13.

²⁵ *Ivi*, pp. 11–13.

²⁶ *Ivi*, pp. 18–20.

articolarono le proprie posizioni e rivendicazioni, a seguito della riorganizzazione degli equilibri ed allineamenti strategici sul piano internazionale, della diffusione, a livello globale, del sistema economico di stampo liberale e capitalista e quindi del mutamento della potenza economica relativa degli attori statali coinvolti nel dibattito: ad esempio, a seguito del collasso dell'Unione Sovietica i paesi dell'ex-blocco socialista iniziarono sempre più ad allinearsi, in seno alla Commissione ONU dei diritti umani, alle posizioni assunte dai paesi dell'Europa occidentale (*Western Europe and Others Group*, WEOG) che erano direttamente antitetiche a quelle necessarie alla ristrutturazione dell'ordine economico internazionale e alla tutela dei diritti collettivi, o economici, sociali e culturali fino a quel momento promosse.²⁷

Parallelamente, nuove questioni acquisirono maggiore priorità nell'ambito del lavoro della Commissione, in particolare quelle legate al commercio internazionale e agli interessi economici dei singoli Stati.²⁸

Se inoltre, nel corso della Guerra Fredda la rapida crescita economica e sociale dei paesi NICs dell'Asia orientale e del Sud-Est Asiatico era stata sostanzialmente tollerata o incoraggiata, nell'ambito di una più ampia strategia di contenimento della diffusione dell'ideologia comunista, all'inizio degli anni Novanta inizia invece a essere percepita dagli Stati Uniti come una possibile minaccia alla propria posizione di vantaggio competitivo sul piano internazionale.²⁹ A questa nuova percezione si accompagnerebbe il ricorso a una serie di strumenti di pressione nei confronti dei paesi della regione.

In primo luogo, la condotta dei paesi asiatici in materia di tutela e rispetto degli obblighi internazionali sui diritti umani diviene sempre più oggetto di attenzione e indagine internazionale in sede di Commissione ONU;³⁰ i paesi appartenenti al gruppo WEOG tendono, in questo periodo, a bloccare sistematicamente ogni iniziativa avanzata dai paesi in via di sviluppo in materia di diritti economici e sociali e di diritto allo sviluppo—attraverso la pratica del c.d. “*regional block voting*”, che inizia a venire impiegata con più frequenza da tutti i principali gruppi di Stati, tra cui anche i paesi dell'America latina e i paesi asiatici—esercitando al contempo, diversamente dalla prassi seguita durante la Guerra Fredda, maggiore pressione a favore di una più efficace implementazione della normativa internazionale in materia di diritti umani.³¹

In secondo luogo, soprattutto gli Stati Uniti e, in misura minore, alcuni paesi europei, iniziano a promuovere la progressiva integrazione del rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani nell'ambito del commercio internazionale, sia in seno ad organizzazioni

²⁷ *Ivi*, pp. 10–12; Cossman, *op. cit.*, pp. 350–351.

²⁸ Koshy, *op. cit.*, p. 10.

²⁹ *Ivi*, pp. 12–13.

³⁰ *Ivi*, pp. 9–10; J. D. Ciorciari, “Institutionalizing Human Rights in Southeast Asia”, *Human Rights Quarterly*, vol. 34, n. 3, 2012, pp. 698–699.

³¹ Koshy, *op. cit.*, pp. 9–10 e 13.

intergovernative competenti in materia commerciale,³² o in sede negoziale (ad esempio in occasione delle trattative per i GATT del 1990 in Uruguay), sia attraverso l'introduzione di nuove tipologie di diritti, come quelli di proprietà intellettuale.³³ È emblematico in questo senso il caso della Repubblica Popolare Cinese, nei confronti della quale, a seguito della violenta repressione delle proteste di piazza Tiananmen del 1989, gli Stati Uniti arrivarono a prospettare la revoca dello *status* di nazione più favorita (*Most-Favored-Nation*, o MFN).³⁴

I paesi occidentali fanno inoltre ricorso all'imposizione di sanzioni internazionali legate alla mancata osservanza degli standard internazionali di tutela, applicate secondo criteri arbitrari e selettivi, in quanto spesso motivate da ragioni non di carattere propriamente umanitario (ma di natura politica ed economica) e che finiscono per, al contrario, produrre effetti controproducenti in materia di protezione dei diritti umani negli Stati in cui venivano applicate.³⁵

La condotta di un determinato paese in materia di diritti umani infine, inizia a venire citata, accanto al rispetto degli standard internazionali di *good governance* e democrazia, come condizione o prerequisito necessario cui è vincolata l'erogazione di assistenza economica-finanziaria o di aiuti allo sviluppo.³⁶

Le argomentazioni relativiste e culturaliste—in questa particolare occasione storica, quelle basate sui c.d. “valori asiatici”, che saranno oggetto di approfondimento alla sezione successiva—vengono dunque formulate e contrapposte all’“universalismo occidentale”, in un contesto tale per cui il vantaggio competitivo dei paesi più sviluppati come, soprattutto, gli Stati Uniti viene esercitato e mantenuto attraverso il controllo delle relazioni economiche interstatali e attraverso la capacità di questi Stati di influenzare la formulazione delle nuove regole del commercio internazionale, sfruttando la propria posizione di preminenza in sede negoziale per promuovere la liberalizzazione e la deregolamentazione dei mercati esteri—che vengono aperti al commercio globale e all’influsso di investimenti e capitali stranieri—proteggendo al contempo i settori più competitivi del proprio sistema economico nazionale.³⁷

Nel complesso, queste forme di controllo, pressione o condizionamento, venivano percepite da alcuni governi asiatici come la riproposizione a parte dei paesi occidentali di logiche neo-imperialiste e neo-coloniali, e più in generale come manifestazione di un atteggiamento di “trionfalismo” statunitense ed europeo che in seguito alla fine della Guerra Fredda presupponeva come inevitabile la diffusione del modello di *governance* democratico

³² Secondo Koshy, l'Organizzazione Mondiale del Commercio (*World Trade Organisation*, WTO) istituita nel 1995, diventò il principale organismo attraverso il quale gli Stati Uniti affermano la propria egemonia a livello globale.

³³ *Ivi*, pp. 13–14.

³⁴ R. Klein, “Cultural Relativism, Economic Development and International Human Rights in the Asian Context”, *Touro International Law Review*, vol. 9, 2001, pp. 18, 38, nota 82 e pp. 62–63, nota 150.

³⁵ *Vd. Koshy, op. cit.* e Ghosal, Pal, *op. cit.*, pp. 112–113.

³⁶ K. Boyle, D. Beetham, “Stock-taking on Human Rights: The World Conference on Human Rights, Vienna 1993”, *Political Studies*, vol. 43, numero speciale, 1995, pp. 90–91.

³⁷ Koshy, *op. cit.*, pp. 1–2 e 14–17.

parallelamente a quello economico capitalista e liberale.³⁸

Il Primo ministro malese Mahathir Mohamad rese ad esempio una dichiarazione nel giugno del 1993, durante un incontro a Pechino con il premier cinese Li Peng e a pochi giorni dall'apertura della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna, nella quale definì i diritti umani come “a tool Western governments use to subvert Asian countries”.³⁹

Nel 1992, secondo quanto riportato da K. Boyle, gli Stati asiatici presentavano il più basso livello di ratifica degli strumenti internazionali in materia di diritti umani rispetto a qualsiasi altra regione del mondo.⁴⁰

Fu all'inizio degli anni Novanta che alcuni governi asiatici acquisirono un senso di sicurezza tale da permettere loro di articolare le proprie posizioni in materia di diritti umani e contestare apertamente le pretese universalistiche occidentali di diffusione di istituzioni di tipo democratico. Alla base di questo senso di sicurezza alcuni autori hanno individuato la significativa crescita economica registrata dai paesi NICs asiatici, che ne aveva rafforzato la posizione sul piano internazionale e che, soprattutto, era stata conseguita attraverso un modello di sviluppo percepito come alternativo a quello occidentale, caratterizzato da un forte intervento statale nell'economia e dal mantenimento di assetti politici autoritari, in diretta contrapposizione al modello liberale occidentale, e che veniva motivato nella letteratura accademica occidentale, almeno parzialmente, dall'adesione ad ideologie comunitarie di stampo culturalmente asiatico come il confucianesimo.⁴¹

Singapore e la Malesia, principali sostenitori della retorica dei c.d. "valori asiatici", rappresentavano all'epoca, rispettivamente, il primo e il secondo paese non democratico e non produttore di petrolio più ricco al mondo: nonostante l'impianto politico illiberale, entrambi potevano vantare standard di vita elevati e una classe media di ampie dimensioni.⁴²

Il Ministro degli Esteri di Singapore, Wong Kan Seng, si esprime così il 16 giugno 1993, in occasione della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna:

“We make no apology for doing what we believe is correct rather than what our critics advise [...] We justify ourselves to our people, not by abstract theories or the approbation of foreigners, but by the more rigorous test of practical success. Our citizens live in freedom and with dignity in an environment that is safe, healthy, clean and incorrupt. They have easy access to cultural, recreational and social amenities, good standards of education for our children and prospects of a better life for future

³⁸ *Ivi*, pp. 1–3 e 23–24.

³⁹ M. D. Barr, “Lee Kuan Yew and the ‘Asian values’ Debate”, *Asian Studies Review*, vol. 24, n. 3, 2000, pp. 309–334, che riporta una dichiarazione di Mahathir Mohamad apparsa in *The Straits Times*, 15 giugno 1993.

⁴⁰ Boyle, Beetham, *op. cit.*, p. 8, nota 17.

⁴¹ M. R. Thompson, “What’s Asia Got to Do With It? ‘Asian values’ as Reactionary Culturalism”, in G. Facal, E. Lafaye de Micheaux, A. Norén-Nilsson (a cura di), *The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia*, Singapore, Palgrave Macmillan, 2024, pp. 279–282; Koshy, *op. cit.*, pp. 12–13 e 23–24.

⁴² Thompson, *op. cit.*, p. 280.

generations. I can say this without false modesty: many of our well meaning critics cannot claim as much.”⁴³

Il ricorso a questo tipo di rivendicazioni era infine motivata, d'altra parte, anche dall'esperienza storica del colonialismo e dalla percezione che le nuove pressioni esercitate in materia di diritti umani ne riproducessero, sotto forme differenti, la logica paternalistica.⁴⁴ Ad esempio, nel 1994 l'allora Vice Primo Ministro malese Anwar Ibrahim contestava la pretesa occidentale di assumere nuovamente una “*civilising mission in Asia*”, sostenendo che:

“There are those who consider they still have a civilising mission in Asia, namely to sermonise Asians about freedom and human rights. We acknowledge that we have much more to achieve in all fields of endeavour. But to allow ourselves to be lectured and hectored on freedom and human after 100 years of struggle to regain our liberty and human dignity, by those who participated in or benefitted from our subjugation, is to willingly suffer impudence.”⁴⁵

3.3 Gli “Asian values”

Tra le argomentazioni di stampo relativista e culturalista che hanno maggiormente caratterizzato il dibattito in materia di diritti umani nel corso degli anni Novanta vengono generalmente ricompresi i c.d. “valori asiatici”, o *Asian values*.

L'individuazione di una serie di valori o caratteristiche culturali comuni ai paesi asiatici era già diventata oggetto di interesse accademico a partire dagli anni Settanta—soprattutto da parte di autori britannici e statunitensi.⁴⁶ La ricerca accademica del periodo era incentrata sull'identificazione dei principali fattori che avevano contribuito al fenomeno di rapida e sostenuta crescita economica (il c.d. “*East Asian Economic Miracle*”) che aveva interessato numerosi paesi dell'Asia Orientale e del Sud-Est Asiatico—tra cui il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan, Singapore e Hong Kong, ma anche, seppure in minor misura, la Malesia, l'Indonesia, la Thailandia e le Filippine—interrogandosi sulla possibilità di ricondurre tali esperienze a un modello di sviluppo comune che avrebbe poi potuto trovare applicazione anche in altri contesti economici.⁴⁷ Una parte del dibattito vedeva contrapporsi gli autori che attribuivano i meriti dello sviluppo all'intervento delle istituzioni statali nell'economia nazionale (c.d. “*developmental State*” o “Stato sviluppista”), a quelli che, invece,

⁴³ Wong Kan Seng, *The Real World of Human Rights*, intervento alla Conferenza mondiale sui diritti umani, Vienna, 16 giugno 1993, p. 8, doc. 19930616-MFA.

⁴⁴ Koshy, *op. cit.*, pp. 13 e 23; Thompson, *op. cit.*, p. 282.

⁴⁵ A. Ibrahim, “The Pacific Century”, intervento alla conferenza *Wave of the Future* dell'Asia Society, in *Far Eastern Economic Review*, vol. 157, n. 22, 1994, p. 20.

⁴⁶ Thompson, *op. cit.*, p. 278 e Y.-T. Chia, “The Elusive Goal of Nation Building: Asian/Confucian Values and Citizenship Education in Singapore During the 1980s”, *British Journal of Educational Studies*, vol. 59, n. 4, 2011, pp. 386 e 389–390.

⁴⁷ Chia, *op. cit.*, pp. 383–384.

davano maggiore rilevanza alle dinamiche del libero mercato.⁴⁸ Altri autori invece identificavano come fattore determinante un sostrato culturale comune di matrice confuciana al quale riconoscevano una funzione analoga a quella attribuita da Weber all'etica protestante nello sviluppo del capitalismo occidentale.^{49, 50}

Successivamente, nel corso degli anni Ottanta e con l'inizio degli anni Novanta, questa narrazione accademica costituì a propria volta un punto di riferimento per l'elaborazione, da parte di esponenti di regimi autoritari—in particolare a Singapore e in Malesia—di un'ideologia politica impiegata come base di legittimazione della propria autorità politica e strumento di costruzione identitaria nazionale, e in seguito, in sede di dibattito internazionale, per rivendicare la specificità del modello di sviluppo e *governance* asiatico e contrastare le pressioni occidentali in materia di democratizzazione e diritti umani.⁵¹

La retorica degli *Asian values* ha a questo punto trovato espressione anche sul piano giuridico, all'interno di determinati documenti adottati in materia di diritti umani, a partire dalla Dichiarazione di Bangkok e, successivamente, anche se in modo differente, nella Carta ASEAN del 2007, nei *Terms of Reference* (TOR) dell'*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) e nella Dichiarazione ASEAN dei diritti umani del 2012. Prima di procedere all'analisi di questa dimensione, è tuttavia utile approfondire l'origine e lo sviluppo di tale retorica sul piano nazionale, nella misura in cui consente di ricostruire il più ampio contesto politico e ideologico entro il quale devono essere lette sia le posizioni successivamente espresse nella Dichiarazione di Bangkok sia le reazioni critiche che queste suscitarono.

3.3.1 Definizione

È complicato fornire un'unica definizione della nozione di valori asiatici, proprio perché si tratta di una retorica o discorso politico che è stato impiegato o strumentalizzato da parte di attori diversi, in diversi momenti storici, per fini altrettanto differenti. Ciononostante è possibile individuare degli elementi ricorrenti nella misura in cui si attribuisce agli *Asian values* una precisa collocazione storica.

In generale i valori asiatici, così come teorizzati soprattutto dalla *leadership* di Stati come Singapore e Malesia a fini di consolidamento del proprio potere politico sul piano nazionale, fanno riferimento ad una serie di caratteristiche, valori e predisposizioni innate a tutti gli individui “asiatici”, e che corrisponderebbero in parte ai principi dell'etica confuciana di origine cinese. Tra questi rientrerebbero, innanzitutto, la sottomissione ed obbedienza ad una

⁴⁸ *Ivi*, pp. 384–385.

⁴⁹ N. A. Englehart, “Rights and Culture in the Asian values Argument: The Rise and Fall of Confucian Ethics in Singapore”, *Human Rights Quarterly*, vol. 22, n. 2, 2000, p. 558.

⁵⁰ È bene precisare che all'inizio del XX secolo, l'organizzazione della società e delle attività economiche secondo i principi e valori dell'ideologia confuciana veniva invece citata in ambito accademico per motivare l'*arretratezza* economica di entità politiche come la Cina imperiale. Koshy, *op. cit.*, p.23.

⁵¹ *Ivi*, pp. 13 e 23–24; Englehart, *op. cit.*, pp. 556–563; Thompson, *op. cit.*, pp. 279–282 e 288.

figura autoritaria, benevolente e paternalistica individuata soprattutto nelle istituzioni statali; un forte senso di appartenenza al gruppo sociale, e in particolare al nucleo familiare; e la subordinazione dell'identità e bisogni (e quindi anche dei diritti) individuali a quelli della collettività e dello Stato, che vengono identificati, principalmente, con la necessità di perseguire obiettivi legati allo sviluppo economico nazionale.⁵²

La particolare attitudine di alcune autorità governative asiatiche in merito ai diritti umani e alla promozione dello sviluppo economico nazionale è stata descritta da Chang Yau Hoon—anche se con particolare riferimento al governo cinese—in termini di un *trade off*. Il perseguimento dello sviluppo economico nazionale, nella misura in cui richiederebbe il mantenimento di un assetto politico interno il più possibile stabile, legittimerebbe la sospensione o la limitazione dell'esercizio dei diritti dei cittadini (nello specifico, dei diritti civili e politici), per il periodo di tempo necessario all'implementazione delle politiche di sviluppo, e di fatto potenzialmente indefinito. Hoon definisce questa impostazione come “*development–human rights trade-off thesis*”.⁵³

Come osservato da Kapur, gli stessi proponenti dell'ideologia degli “*Asian values*” riconoscevano comunque l'esistenza di un nucleo di diritti dal carattere universale e inderogabile (“*non-derogable core norms of international human rights law*”), per quanto ristretto e non sempre perfettamente coincidente tra un autore e l'altro.⁵⁴

Ad esempio, Bishari Kausikan, diplomatico e funzionario pubblico singaporiano sostenitore della teoria degli “*Asian values*”, pur riconoscendo che il modo in cui uno Stato trattava i propri cittadini non costituisse più una questione di competenza esclusivamente nazionale, sosteneva anche che “l'Occidente” avrebbe dovuto limitarsi a promuovere solamente un nucleo di diritti umani inderogabili, tra cui annoverava il divieto di genocidio, omicidio, tortura e schiavitù, i diritti non derogabili sanciti dall'ICCPR, e il diritto allo sviluppo.⁵⁵

Per l'ex primo ministro di Singapore Lee Kuan Yew, tale nucleo di diritti fondamentali comprenderebbe invece il diritto al giusto processo e all'uguaglianza, i divieti di schiavitù, omicidio, genocidio e tortura, il diritto all'autodeterminazione, il divieto di discriminazione

⁵² Vd. Ñ. Carranza Ko, “Human Rights in East Asia”, *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, Oxford University Press, 2023; H. Samuels, “Hong Kong on Women, Asian values, and the Law”, *Human Rights Quarterly*, vol. 21, n. 3, 1999, pp. 707–734; T. Inoue, “Human Rights and Asian values”, in J.-M. Coicaud, M. W. Doyle, A.-M. Gardner (a cura di), *The Globalization of Human Rights*, Tokyo-New York-Parigi, United Nations University Press, 2003, pp. 116–136; M. de Carvalho Hernandez, “The Rise of Human Rights Issue in the Post-Cold War World: The Vienna Conference (1993)”, *The Age of Human Rights Journal*, n. 2, 2014, pp. 86–108; M. Sarwar, “Human Rights the ‘ASEAN Way’: Exploring the Possibilities for a Regional ADR and Adjudicative Body in Southeast Asia”, *Loyola of Los Angeles Law Review*, vol. 52, n. 1, 2018, pp. 27–62; A. Kapur, “Asian values v. the Paper Tiger: Dismantling the Threat to Asian values Posed by the International Criminal Court”, *Journal of International Criminal Justice*, vol. 11, n. 5, 2013; Bauer, *op. cit.*; Saul *et al.*, *op. cit.*; Englehart, *op. cit.*

⁵³ Vd. C. Y. Hoon, “Revisiting the ‘Asian values’ Argument Used by Asian Political Leaders and Its Validity”, *The Indonesian Quarterly*, vol. 32, n. 2, 2004, pp. 154–174.

⁵⁴ A. Kapur, *op. cit.*, p. 1067.

⁵⁵ *Ibidem*.

razziale, la parità di diritti tra i sessi, e il diritto delle minoranze etniche, religiose e linguistiche alla propria cultura, religione e lingua.⁵⁶

I valori asiatici comprenderebbero anche qualità individuali come la laboriosità, il senso del dovere e la parsimonia, oltre ad un'inclinazione generalizzata della popolazione alla risoluzione amichevole delle controversie, sia attraverso la negoziazione, la diplomazia o la mediazione, o comunque la ricerca del consenso, al fine di preservare l'armonia sociale.⁵⁷ A questa rappresentazione della cultura "orientale" e "asiatica" viene contrapposta, in termini dicotomici, un "Occidente" altrettanto monolitico ed omogeneo associato necessariamente agli eccessi dell'individualismo e alla decadenza delle democrazie liberali.⁵⁸

Sul piano delle rivendicazioni di carattere politico che caratterizzavano la posizione assunta dai paesi asiatici in alcune sedi di confronto internazionale nel corso degli anni Novanta, possono invece essere ricondotti al discorso sui valori asiatici soprattutto la particolare enfasi posta sul rispetto dei principi di sovranità nazionale, integrità territoriale e non-ingerenza negli affari interni degli Stati, nonché, più in generale, il rifiuto dell'impiego delle questioni relative ai diritti umani come strumento di pressione politica ed economica.⁵⁹

3.3.2 Le declinazioni nazionali dell'ideologia dei valori asiatici

Nel corso degli anni Ottanta e Novanta, la retorica dei valori asiatici fu elaborata e promossa da diverse figure politiche di primo piano dell'Asia orientale e sudorientale.

A Singapore, l'ex primo ministro Lee Kuan Yew,⁶⁰ in una celebre intervista rilasciata a Fareed Zakaria, all'epoca *managing editor* della rivista *Foreign Affairs*, affermò che:

“Asian societies are unlike Western ones. The fundamental difference between Western concepts of society and government and East Asian concepts [...] is that Eastern societies believe that the individual exists in the context of his family. He is not pristine and separate. The family is part of the extended family, and then friends and the wider society.”⁶¹

L'allora vice-primo ministro e ministro della Difesa Goh Chok Tong, in un discorso tenuto nel

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ Bauer, *op. cit.*, p. 244; Saul *et al.*, *op. cit.*, pp. 38–40.

⁵⁸ Bauer, *op. cit.*, p. 244.

⁵⁹ Kapur, *op. cit.*, pp. 1063–1064; Saul *et al.*, *op. cit.*, pp. 35–38.

⁶⁰ Lee Kuan Yew, fondatore e segretario generale del Partito d'Azione Popolare (*People's Action Party*, PAP) fino al 1992, fu primo ministro dal 1959 al 1990, e viene generalmente considerato come il padre fondatore della Singapore moderna. D. Sutherland, “Lee Kuan Yew”, *Singapore Infopedia*, National Library Board Singapore, 23 marzo 2015 e Prime Minister's Office Singapore, *Mr Lee Kuan Yew*, <https://www.pmo.gov.sg/about-us/past-prime-ministers/mr-lee-kuan-yew/>.

⁶¹ Fareed Zakaria, “Culture Is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew”, *Foreign Affairs*, vol. 73, n. 2, marzo–aprile 1994, pp. 109–126.

1988 in occasione della PAP⁶² *Youth Wing Charity Night*—facendo esplicitamente riferimento alla letteratura accademica occidentale—sosteneva che fosse necessario elaborare da parte dell'élite politica un'ideologia nazionale singaporiana, che sarebbe stata basata sui principi dell'etica confuciana di carattere comunitario—quali il duro lavoro, la parsimonia e il sacrificio individuale—l'interiorizzazione della quale da parte della popolazione avrebbe consentito di accrescere la competitività di Singapore sul piano internazionale.⁶³

"I have just started on a book by the two Harvard Professors, George Lodge and Ezra Vogel (Vogel also wrote "Japan as Number One"). It is called "Ideology and National Competitiveness". Their thesis is this: the national competitiveness of a country is affected by whether its people are more "communitarian" or "individualistic". Every society has both these elements, but each differs in the dominance of one over the other. In Japan, Korea, and Taiwan, communitarianism dominates over individualism. This has allowed them to catch up economically with the industrial west in the last 20 years. Japan, because of its communitarian value, is unbeatable, according to Ezra Vogel. [...] Like Japan and Korea, Singapore is a high-performance country because we share the same cultural base as the other successful East Asians, ie, Confucian ethic. We have the same core values which made the Japanese, Koreans and Taiwanese succeed. If we want to continue to prosper we must not lose our core values such as hard-work, thrift, and sacrifice."⁶⁴

L'ideologia nazionale avrebbe dovuto, al contempo, tenere conto della natura multietnica ("multiracial") della società singaporiana, permettendo a ciascuna comunità—islamica, confuciana, hindu, e così via—di mantenere un legame con la propria tradizione culturale, e allo stesso tempo di rivendicare l'esistenza di un'identità comune, distintamente "asiatica".⁶⁵

Anche il presidente Wee Kim Wee, nel discorso di apertura del Parlamento del 9 gennaio 1989, espresse preoccupazione nei confronti di quella che percepiva come una progressiva trasformazione culturale in atto nella società singaporiana, che attribuiva all'apertura del paese a idee e valori di stampo "occidentale", e quindi all'adozione da parte della popolazione di un atteggiamento individualista ed egocentrico.⁶⁶ Questa trasformazione avrebbe dovuto essere contrastata dalle autorità governative attraverso l'inculcazione, nella popolazione e specialmente tra i più giovani—per mezzo del sistema scolastico, della lingua nazionale e dei

⁶² Il Partito d'Azione Popolare (*People's Action Party*, PAP), fondato il 21 novembre 1954 da Lee Kuan Yew, è ininterrottamente a governo di Singapore dal 1959.

⁶³ "[...] My suggestion is: formalise our values in a national ideology and then teach them in schools, work-places, homes as our way of life. Then we will have a set of principles to bind our people together and guide them forward." Goh Chok Tong, *Our National Ethic*, discorso pronunciato in occasione della *PAP Youth Wing Charity Night*, Singapore, 28 ottobre 1988, pp. 4–5, National Archives of Singapore.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ "Traditional Asian ideas of morality, duty and society which have sustained and guided us in the past are giving way to a more Westernised, individualistic, and self-centred outlook on life [...] If we are not to lose our bearings, we should preserve the cultural heritage of each of our communities, and uphold certain common values which capture the essence of being a Singaporean. [...] We need to inculcate this National Ideology in all Singaporeans, especially the young. We will do so through moral education and by promoting the use of the mother tongue, by strengthening the teaching of values in schools, and through the mass media, especially the newspapers and television." W. K. Wee, *President's Address to Parliament*, Singapore, 9 gennaio 1989, National Archives of Singapore.

mass media—di una precisa identità nazionale volta a preservare alcuni determinati capisaldi identitari, tra cui: l’anteposizione degli interessi della società a quelli individuali; il riconoscimento della famiglia quale unità fondamentale della società; il ricorso al consenso, anziché alla contrapposizione, nella risoluzione delle questioni di maggiore rilievo; e la tutela della tolleranza e dell’armonia tra gruppi etnici e religiosi.⁶⁷

A queste figure si affiancarono, infine, altri intellettuali vicini agli esponenti di governo, tra cui Kishore Mahbubani e Bilahari Kausikan, quest’ultimo già Ministro degli Esteri di Singapore.⁶⁸

Le dichiarazioni pubbliche degli esponenti dell’élite politica singaporiana costituivano però un significativo cambiamento rispetto all’orientamento istituzionale adottato in passato. Fino agli inizi degli anni Ottanta, infatti, il PAP—ritenendo che determinati aspetti della cultura tradizionale avrebbero potuto, al contrario, ostacolare il perseguimento degli obiettivi di efficienza economica di Singapore—aveva promosso un codice di condotta ben diverso, basato su un c.d. “individualismo assertivo” (“*rugged individualism*”) e aveva favorito la diffusione dei principi e valori dell’ideologia liberale tra i cittadini più istruiti—in particolare tra i membri dell’élite anglofona di etnia cinese—nella convinzione che ciò potesse contribuire ad attrarre capitali e investimenti stranieri.⁶⁹

Il progetto di rielaborazione dell’identità nazionale del PAP portò—dopo il fallimento di un primo tentativo, rappresentato dalla c.d. “*Confucian Ethics campaign*”, avviata dal governo nel 1982⁷⁰—all’adozione da parte del Parlamento di Singapore del “*White Paper on Shared Values*”, il 15 gennaio 1991.⁷¹ Il documento, prodotto da un comitato presieduto dall’allora ministro del Commercio e dell’Industria Lee Hsien Loong,⁷² identificava quali valori condivisi della società singaporiana: la preminenza della nazione sulle singole comunità e della società sull’individuo; la famiglia in quanto unità fondamentale della società; il sostegno della comunità e il rispetto dell’individuo (lett. “*community support and respect for the individual*”); la ricerca del consenso, anziché del conflitto; e l’armonia razziale e religiosa (“*racial and religious harmony*”).⁷³ L’ideologia nazionale degli “*Shared Values*” venne elaborata—in parte traendo ispirazione dalla

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Thompson, *op. cit.*, p. 279.

⁶⁹ Fu parte di questo progetto, ad esempio, la distruzione delle scuole tradizionali confuciane presenti sul territorio, giustificata dal timore che potessero costituire un veicolo di diffusione del comunismo o un potenziale luogo di organizzazione dell’opposizione politica. Englehart, *op. cit.*, pp. 555–556.

⁷⁰ Englehart, *op. cit.*, pp. 556–557.

⁷¹ *Ivi*, pp. 561–562.

⁷² Figlio maggiore di Lee Kuan Yew e futuro primo ministro di Singapore, tra il 2004 e il 2024.

⁷³ Singapore, Parliament, *Shared Values*, White Paper, Cmd. 1 of 1991, 2 gennaio 1991.

Panca sila indonesiana⁷⁴—di modo che attingesse dalle tradizioni culturali di tutti i principali gruppi etno-linguistici e religiosi di Singapore.⁷⁵

I riferimenti all'etica confuciana vennero fortemente limitati, se non per continuare a legittimare lo stile di *governance* paternalistica del PAP.⁷⁶

Questo perché i valori e principi dell'etica confuciana non erano affatto rappresentativi della popolazione di Singapore nel suo complesso, di per sé multi-etnica.⁷⁷ Lo stesso Lee Kuan Yew, così come gran parte della *leadership* del PAP, aveva ricevuto un'istruzione di stampo occidentale, e non era stato educato sui testi classici della tradizione confuciana cinese.⁷⁸ La promozione della precedentemente citata “*Confucian Ethics Campaign*”, suscitò forti critiche da parte degli altri gruppi etnici, che la percepirono come un'espressione di “sciovinismo cinese”.⁷⁹ La campagna aveva incontrato, tra l'altro, l'opposizione della stessa comunità diasporica cinese—composta in larga parte dai discendenti dei lavoratori immigrati reclutati durante il periodo coloniale britannico—soprattutto da parte delle donne, in ragione del carattere fortemente patriarcale dei principi dell'etica confuciana promossi dal governo, e da parte dei membri più istruiti e anglofoni della comunità, consapevoli del rischio che tale retorica potesse essere strumentalizzata per legittimare una politica autoritaria del PAP.⁸⁰

Una retorica analoga venne ripresa anche da altri *leader* della regione. Ad esempio, Tung Chee-hwa, primo *Chief Executive* della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, nel discorso pronunciato il 1° luglio 1997 in occasione dell'istituzione della stessa Regione, fece espressamente riferimento ai c.d. “valori cinesi” (“*Chinese values*”)—tra cui alcuni principi già

⁷⁴ Con *Panca sila* si intendono i cinque principi dell'ideologia nazionale dello stato indonesiano, inizialmente teorizzati dal *leader* nazionalista e “padre fondatore” dell'Indonesia Sukarno—figurano nella costituzione indonesiana come: “fedeltà nell'unico Dio”, “umanità giusta e civile” (“*just and civilised humanity*”), “unità nazionale indonesiana”, “democrazia indonesiana fondata sulla consultazione e sul consenso” e “giustizia sociale per il popolo indonesiano” (“*social justice for the Indonesian people*”)—ed impiegati politicamente in modi diversi nel corso del tempo. In particolare, durante la presidenza di Joko Widodo, tra il 2014 e il 2024, il richiamo a questi principi è stato utilizzato al fine di contestare i diritti della comunità LGBTQ+, il matrimonio fra persone dello stesso sesso e, più in generale, la nozione di liberalismo occidentale, nonché per legittimare lo sviluppo di distinto modello economico nazionale. Il nuovo codice penale sotto Joko Widodo ha inoltre qualificato la diffusione di idee contrarie alla *Panca sila* come condotta punibile con la reclusione. M. Osborne, *Southeast Asia: An Introductory History*, 11ª ed., Crows Nest, Allen & Unwin, 2021, p. 191 e M. S. Kim, “Agonizing Pancasila: Indonesia's State Ideology and Post-Foundational Political Thought”, *Journal of Political Ideologies*, vol. 31, n. 2, 2026, pp. 578–600.

⁷⁵ “Shared Values Should Help Us Develop a Singaporean Identity”, *The Straits Times*, 6 gennaio 1991, pp. 16–17.

⁷⁶ Englehart, *op. cit.*, p. 558. Ad esempio, veniva considerata parte dell'ideologia degli *Shared Values* la nozione confuciana di *junzi*, vale a dire, il “governo degli uomini virtuosi”.

⁷⁷ *Ivi*, p. 555.

⁷⁸ Bensì su testi di autori occidentali dedicati alla ricostruzione dell'ideologia confuciana. *Ibidem*.

⁷⁹ Englehart, *op. cit.*, p. 555; “Shared Values Should Help Us...”, *cit.*, pp. 16–17.

⁸⁰ Englehart, *op. cit.*, pp. 557–558.

richiamati tra gli “*Shared Values*” singaporiani.⁸¹

Il primo ministro malese Mahathir Mohamad fece ricorso ad una retorica basata sulla contrapposizione dicotomica tra i valori dei paesi asiatici e quelli di matrice “occidentale” per contestare invece l’impiego di questioni relative ai diritti umani come strumento di pressione (lett. “*yardsticks*”) politica ed economica per condizionare le dinamiche di mercato, il flusso del capitale globale, la cooperazione finanziaria e l’erogazione di aiuti allo sviluppo a discapito del principio di tutela della sovranità statale.⁸² In occasione del vertice del Movimento dei paesi non allineati (MNA), tenutosi a Jakarta nel settembre 1992, qualificò questa pratica come una forma di “imperialismo culturale” attraverso la quale i valori e il modello di organizzazione politica occidentale venivano imposti agli altri Stati della comunità internazionale.⁸³

Il Presidente indonesiano Suharto affermò, in maniera simile, che: “Our understanding of human rights is not an individualistic one that sacrifices the interests of society as a whole.”⁸⁴ Analogamente, il ministro degli esteri indonesiano Ali Alatas, durante un incontro tra i ministri degli esteri dei paesi ASEAN e della Comunità Europea tenutosi a Manila nell’ottobre 1992, dichiarò che le nazioni in via di sviluppo avrebbero dovuto innanzitutto occuparsi di garantire i diritti economici della propria popolazione; l’esercizio dei diritti individuali veniva invece considerato alla stregua di un lusso riservato ai paesi più sviluppati.⁸⁵

Argomentazioni relativiste e culturaliste di questo tipo—che Thompson definisce come espressioni di “culturalismo conservatore/reazionario” (“*conservative/reactionary culturalism*”), o che J. R. Bauer classifica come forme di “nazionalismo culturale”⁸⁶—sono state elaborate ed impiegate, a livello nazionale, in numerosi contesti del Sud-Est Asiatico, al fine di giustificare la reticenza delle istituzioni governative ad avviare processi di riforma ed apertura in senso democratico, nella misura in cui queste venivano considerate incompatibili con la propria tradizione culturale e con le effettive esigenze della popolazione, oltre che per fornire una base di legittimazione all’autorità di governo. Possono esserne considerate un esempio la c.d. “democrazia in stile thailandese” (“*Thai-style democracy*”), l’ideologia della *Panca sila* indonesiana, l’autoritarismo di matrice buddista in Myanmar, o il progetto politico della

⁸¹ Quali la pietà filiale e l’attaccamento alla famiglia; qualità individuali quali la modestia, l’integrità e la costante aspirazione al miglioramento; la valorizzazione del pluralismo, accompagnata tuttavia dal rifiuto dell’aperta contrapposizione; l’esercizio della libertà nel rispetto dello Stato di diritto; e il riconoscimento delle opinioni minoritarie, controbilanciato dall’assunzione di responsabilità collettive. C.-H. Tung, “A Future of Excellence and Prosperity for All”, 1° luglio 1997, citato in H. Samuels, “Hong Kong on Women, Asian values, and the Law”, in *Human Rights Quarterly*, vol. 21, n. 3, 1999, pp. 707–734.

⁸² Vd. ASEAN, Joint Communiqué of the Twenty-Fourth ASEAN Ministerial Meeting, Kuala Lumpur, 19–20 luglio 1991, parr. 7, 9 e 15, citato in Y. Wahyuningrum, “A Decade of Institutionalizing Human Rights in ASEAN: Progress and Challenges”, *Journal of Human Rights*, vol. 20, n. 2, 2021, p. 159.

⁸³ HRW, “Asia Watch Overview”, *Human Rights Watch World Report 1993*, 1993.

⁸⁴ Citato in Ciorciari, *op. cit.*, p. 700.

⁸⁵ HRW, “Asia Watch Overview”, *cit.*

⁸⁶ Thompson, *op. cit.*, pp. 279–280 ; Bauer, *op. cit.*, p. 242.

3.3.3 Lettura critica

Numerose argomentazioni di stampo relativista e culturalista sono state, in passato, oggetto di forti critiche.

Warren Cristopher, ad esempio—allora Segretario di Stato statunitense—definì apertamente il relativismo culturale come “*the last refuge of repression*” nel discorso pronunciato all’apertura della Conferenza di Vienna del 14 giugno 1993.⁸⁸ Donnelly sottolineava invece come queste istanze venissero spesso strumentalizzate in qualità di “*cloak for despotism*”, individuandone molteplici esempi—particolarmente pressanti al momento della stesura del proprio saggio, nel 1984—con riferimento alle istanze e rivendicazioni avanzate delle dittature di (allora) recente istituzione nel continente africano.⁸⁹

Sulla stessa linea, sono molteplici gli autori che hanno contestato la validità della retorica degli *Asian values*, mettendo in discussione anche la stessa esistenza di un’autentica base di legittimazione culturale a fondamento delle argomentazioni promosse dalle istituzioni governative.

Una prima critica riguarda il carattere essenzialista e generalizzante di questa retorica, che, basandosi sull’identificazione arbitraria di una serie di tratti culturali innati e comuni ai popoli “asiatici”, finisce per ridurre l’intero continente—e quindi le diverse società, nazioni, gruppi sociali o tradizioni culturali che ne fanno parte—ad una singola entità culturale, caratterizzata da un insieme di caratteristiche condivise, uniformi e immutabili nel corso del tempo. Nella misura in cui poi questi valori così individuati vengono ricondotti alla tradizione filosofica e morale confuciana, l’impiego di questa retorica comporta da un lato anche la marginalizzazione dell’esperienza culturale di tutte quelle sub-regioni del continente nelle quali il confucianesimo non ha trovato altrettanta diffusione, e dall’altro l’appiattimento delle differenze e specificità che contraddistinguono ciascun paese asiatico, anche qualora questi siano stati storicamente effettivamente influenzati dall’ideologia confuciana.⁹⁰ Come osservato dal professore keniota Yash Ghai, “[i]t would be surprising if there were indeed one Asian perspective, since neither Asian culture nor Asian realities are homogenous throughout the continent.”⁹¹

La retorica degli *Asian values* trascura, inoltre, la pluralità di posizioni o orientamenti esistenti all’interno dei singoli Stati del continente asiatico, escludendo, in primo luogo, le istanze

⁸⁷ Thompson, *op. cit.*, pp. 282–283.

⁸⁸ W. Christopher, “Democracy and Human Rights: Where America Stands”, discorso pronunciato alla Conferenza di Vienna, 14 giugno 1993, riportato da Koshy, *op. cit.*, p.1

⁸⁹ “[...] communitarian rhetoric too often cloaks the depredations of corrupt and often westernised or deracinated elites [...]” Donnelly, “Cultural relativism...”, *cit.*, p. 412–414.

⁹⁰ Carranza Ko, *op. cit.*, p. 17; Inoue, *op. cit.*, pp. 124–126; Thompson, *op. cit.*, p. 278; Saul *et al.*, *op. cit.*, p.31.

⁹¹ *Vd.* Yash Ghai, “Asian Perspectives on Human Rights”, *Hong Kong Law Journal*, vol. 23, n. 3, 1993, pp. 342–357.

critiche presentate da parte dell'opposizione politica o della società civile in materia di diritti umani. Ad esempio, in occasione della *Convocation on Human Rights* tenutasi presso la Silliman University per il suo ottantesimo anniversario, il 31 agosto 1981, José W. Diokno pronunciò il discorso *Human Rights Make Man Human*, nel quale dichiarava:

“No cause is more worthy than the cause of human rights. Human rights are more than legal concepts: they are the essence of man. They are what make man human. That is why they are called human rights: deny them and you deny man's humanity. [...] they dismiss the cause of human rights with impatience, if not contempt, as an imposition of western culture alien to the Filipino soul—as if Filipinos were less human than the men and women of the West.”^{92, 93}

Chee Soon Juan, segretario generale del *Singapore Democratic Party* (SDP, partito all'opposizione singaporiano), sosteneva invece che “the longing for equality, justice, and freedom is not Asian or Western—it is primordial”.⁹⁴

I proponenti della retorica degli *Asian values* non tengono conto, inoltre, del carattere plurale e dinamico del panorama culturale di ciascun paese—ognuno costituito da un insieme di pratiche, usanze e sistemi valoriali che possono presentare alcuni elementi di convergenza o in alcuni casi di contrasto reciproco, apparire come dominanti a seconda del momenti storici presi in considerazione, ed essere oggetto, nel corso del tempo, di trasformazioni, innovazioni e “contaminazioni”—che viene invece ridotto ad una serie di caratteristiche accuratamente selezionate e ricondotte ad un'unica tradizione culturale, rappresentata come omogenea e immutabile.⁹⁵ La selezione di tali caratteristiche rifletterebbe quindi un *bias* autoritario, paternalistico e patriarcale, caratterizzato da un pregiudizio che deriva dalla posizione sociale privilegiata occupata dai membri delle élite politiche responsabili dell'elaborazione di queste ideologie nazionali; e che finirebbe per non tenere conto dell'esperienza e degli interessi di gruppi marginalizzati all'interno delle società prese in analisi, tra cui le donne, le minoranze

⁹² Segretario della Giustizia e Senatore della Repubblica delle Filippine fino all'imposizione della legge marziale da parte di Ferdinand Marcos, Diokno fu imprigionato per quasi due anni e, dopo il suo rilascio nel 1974, svolse attività di assistenza legale a favore delle vittime della legge marziale e partecipò all'opposizione al regime di Marcos. Sotto la presidenza di Corazon Aquino, rivestì la carica di Presidente della Commissione per i diritti umani delle Filippine. J. W. Diokno, “Human Rights Make Man Human”, discorso pronunciato alla *Convocation on Human Rights*, Silliman University, 31 agosto 1981, in *A Nation for Our Children*, Quezon City, Claretian Publications, 1987.

⁹³ Un'analoga contestazione di questo tipo di retorica da parte di membri dell'opposizione è documentata in Vietnam. Nel marzo 1994, il segretario generale del Partito comunista vietnamita Do Muoi, pur riconoscendo la portata universale della Dichiarazione del 1948, affermò che “one must note that each country has its particularities, its tradition, its laws. The particularities and traditions of the Orient are different than those of the Occident.” A tale posizione il sacerdote e intellettuale cattolico vietnamita Chan Tin—incarcerato sia dal governo di Nguyen Van Thieu sia da quello comunista—replicò che “In the matter of human rights, there is no such thing as regional particularity. Man enjoys liberty, and no one has the right to take it away, on the pretense that ‘each country has its particularities, its traditions and its laws.’” D. PoKempner, “Asia's Activists and the Future of Human Rights”, *Fordham Law Review*, vol. 66, n. 2, 1997, pp. 677–686.

⁹⁴ Chee Soon Juan, cit. in Wang, *op. cit.*, p. 399, nota 121.

⁹⁵ Bauer, *op. cit.*, pp. 239–243; Englehart, *op. cit.*, pp. 563–567; Thompson, *op. cit.*, pp. 287–289.

etniche, i lavoratori minorenni, i lavoratori migranti, ecc.⁹⁶

Secondo alcuni autori, il ricorso a questo tipo di retoriche era finalizzato infatti, nella misura in cui richiamava o faceva riferimento, in un contesto di tipo multi-etnico, ad un *unico* filone culturale tradizionale attorno al quale elaborare un'identità nazionale comune (“*a strong unifying official mythology*”), anche al consolidamento sul piano nazionale dell’egemonia esercitata da un particolare gruppo sociale (o etnico-linguistico, religioso, ecc.) dominante.⁹⁷

La retorica dei valori asiatici è stata inoltre definita *orientalista*—nel senso che individua e definisce i tratti comuni della c.d. “cultura asiatica” come contrapposti dicotomicamente a quelli identificati come innati alla “cultura occidentale”, vale a dire, rappresentando le due culture come entità distinte, omogenee al proprio interno, e reciprocamente antitetiche⁹⁸—ma anche *auto-orientalista*, nella misura il processo di selezione dei capisaldi di questa identità culturale condivisa deriva a propria volta, almeno in parte, dall’interiorizzazione di ricostruzioni anglofone orientaliste della tradizione filosofica confuciana, che ne rappresentavano i precetti come espressione di una matrice culturale estranea rispetto a quella “occidentale”, a sua volta concepita in maniera altrettanto monolitica ed uniforme.⁹⁹

Un secondo filone di critiche è motivato in particolare dalla strumentalizzazione di questo tipo di retorica da parte di rappresentanti di regimi autoritari, privi di legittimazione democratica, che si sarebbero arrogati il diritto di costruire un’unica narrazione ufficiale—in risposta ad esigenze contingenti quali il consolidamento o preservazione della loro posizione egemone in contesti di instabilità politica—la quale è tuttavia principale destinataria di attenzione sul piano internazionale, a differenza delle rivendicazioni in materia di diritti umani formulate da parte delle minoranze, dai popoli indigeni, da alcuni settori delle classi medie nazionali, dalle organizzazioni non governative e dagli attivisti per i diritti umani.¹⁰⁰

Alcuni autori problematizzano inoltre la nozione per cui l'enfasi posta, nell'ambito degli *Asian values*, sui principi di sovranità, non ingerenza negli affari interni e strumentalizzazione politica delle questioni relative ai diritti umani, derivi direttamente dal precedente storico dell'esperienza coloniale subita dai paesi asiatici ad opera delle potenze europee. In primo luogo, alcuni Stati asiatici—come la Thailandia e il Nepal—non sono mai stati direttamente colonizzati dalle potenze occidentali; altri, al contrario, hanno essi stessi rivestito il ruolo di potenza coloniale, come il Giappone nei confronti della Cina e dei paesi del Sud-Est Asiatico, la Cina con riferimento al Tibet, o l'India nei confronti dei territori himalayani;¹⁰¹ I principi di sovranità e di reciproca non ingerenza, peraltro, non presentano di per sé alcuna specificità propriamente asiatica, costituendo anzi un prodotto della diffusione del modello di *governance*

⁹⁶ Thompson, *op. cit.*, pp. 287–289.

⁹⁷ Koshy, *op. cit.*, pp. 23–24.

⁹⁸ Englehart, *op. cit.*, pp. 563–567; Bauer, *op. cit.*, p. 245; Saul, *et al.*, *op. cit.*, p. 31.

⁹⁹ Thompson, *op. cit.*, p. 288; Englehart, *op. cit.*, pp. 563–566; Inoue, *op. cit.*, pp. 124–126.

¹⁰⁰ Saul *et al.*, *op. cit.*, p. 34; Bauer, *op. cit.*, pp. 242–245.

¹⁰¹ Saul *et al.*, *op. cit.*, p. 36.

statale di matrice europea; circostanza che rende quantomeno discutibile la loro classificazione come "valori asiatici". Altri autori, come Tatsuo Inoue, evidenziano proprio questa contraddizione: i governi asiatici che promuovono la retorica degli *Asian values* non esitano infatti a opporsi all'implementazione della normativa internazionale sui diritti umani, sulla base di una presunta incompatibilità con il proprio tessuto socio-culturale, pur facendo al contempo ricorso a concetti di elaborazione altrettanto occidentale ed estranei alla propria tradizione politica, primo fra tutti quello di sovranità statale.¹⁰²

Un'ulteriore critica riguarda infine il fatto che, data la corrispondenza identitaria istituita fra autoritarismo e valori asiatici, qualsiasi argomentazione prodotta in opposizione alla retorica degli *Asian values* possa venire stigmatizzata in quanto "non-asiatica", o venire comunque percepita come contraria all'interesse nazionale.¹⁰³

Ad esempio, così si esprimeva il governo indonesiano in risposta al rapporto prodotto dall'ONG *Forum Asia* nel 1995, il primo *report* ad esaminare la condotta indonesiana in materia di diritti umani prodotto da un'organizzazione asiatica:

"We had indeed expected that the Forum Asia, whose board members are respected and learned personalities of some Asian countries, would gauge and view problems of sister Asian countries through Asian eyes. But, how disappointing have these expectations turned out to be. Forum Asia plainly reveals to assess problems of an Asian country through non-Asian eyes, it prefers to toe the line of certain non-Asian/NGO's which delight in looking at Indonesia through dark tainted [sic] glasses."¹⁰⁴

Per questo motivo le contro-narrazioni elaborate dall'opposizione politica—che Thompson definisce come forme di "liberalismo vernacularizzato"—hanno spesso come base di legittimazione la stessa cultura e tradizione religiosa nazionale, deliberatamente reinterpretata, tuttavia, per illustrarne i punti di compatibilità con il modello politico democratico e con la tutela dei diritti umani. All'interno di uno stesso paese, dunque, individui diversi possono adottare e promuovere tanto argomentazioni relativiste quanto argomentazioni universaliste, entrambe legittimate da considerazioni di carattere culturale.¹⁰⁵

3.4 La Conferenza di Bangkok

La Conferenza di Bangkok o *Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights* fu un incontro regionale organizzato in preparazione della Seconda Conferenza Mondiale sui diritti umani, che si sarebbe tenuta a Vienna nel 1993. La Conferenza di Vienna era stata a

¹⁰² *Ibidem*; Inoue, *op. cit.*, p. 117.

¹⁰³ Thompson, *op. cit.*, p. 283.

¹⁰⁴ PoKempner, *op. cit.*, p. 682.

¹⁰⁵ Sarebbero esempi di proponenti di queste argomentazioni universalistiche, di stampo altrettanto culturalista, Kim Dae-jung, Amartya Sen, Corazon C. Aquino, Abdurrahman Wahid, Anwar Ibrahim e Aung San Suu Kyi, oltre a istituzioni come la Chiesa cattolica filippina e le organizzazioni islamiche indonesiane *Nahdlatul Ulama* e *Muhammadiyah*. Thompson, *op. cit.*, pp. 283–285.

propria volta indetta per dare seguito alla Prima Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, tenutasi a Teheran nel 1968, a vent'anni di distanza dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948,¹⁰⁶ con l'obiettivo di esaminare i risultati conseguiti nel campo dei diritti umani a partire dall'adozione dell'UDHR, individuando gli ostacoli che ancora ne impedivano la piena attuazione, valutando la *performance* degli strumenti e dei meccanismi di controllo delle Nazioni Unite, al fine di formulare raccomandazioni volte a rafforzare l'efficacia della tutela globale.¹⁰⁷

La Conferenza di Vienna venne pianificata in un momento di ottimismo alimentato dall'euforia suscitata dalla fine della Guerra Fredda e dalla speranza che il venir meno della contrapposizione ideologica fra blocchi avrebbe rimosso uno dei principali ostacoli all'operato delle Nazioni Unite.^{108, 109}

Con la risoluzione 46/116 del 1991¹¹⁰ venne prevista, in preparazione alla Conferenza mondiale, anche la convocazione di una serie di incontri regionali, organizzati sotto gli auspici delle Nazioni Unite, nel corso dei quali gli Stati partecipanti avrebbero potuto elaborare una posizione regionale condivisa in materia di diritti umani: l'incontro regionale per l'Africa, che si svolse a Tunisi tra il 2 e il 6 novembre 1992, e che si concluse con l'adozione della Dichiarazione di Tunisi; l'incontro regionale per l'America Latina e i Caraibi, tenutosi a San José tra il 18 e il 22 gennaio 1993, terminato con l'adozione della Dichiarazione di San José; e infine l'incontro regionale per l'Asia, tenutosi a Bangkok tra il 29 marzo e il 2 aprile 1993, e conclusosi con l'adozione della Dichiarazione di Bangkok.

Le tre dichiarazioni regionali sarebbero poi state sottoposte ad un Comitato preparatorio, che ne avrebbe tenuto conto nell'elaborazione di un progetto di documento finale per la Conferenza mondiale.¹¹¹

¹⁰⁶ A/RES/44/156, 15 dicembre 1989; A/RES/45/155, 18 dicembre 1990; OHCHR, “*From Teheran to Vienna: a timeline*”, <https://www.ohchr.org/en/about-us/history/vienna-declaration/teheran-vienna-timeline>.

¹⁰⁷ A/RES/45/155, par.1, lett. a–f.

¹⁰⁸ Vd. Koshy, *op. cit.*: “The end of the Cold War had generated optimism about the prospects of strengthening international human rights protection. Seizing the opportune moment, the UN decided to organize a World Conference on Human Rights.”; P. Feeney, “The UN World Conference on Human Rights, Vienna, June 1993”, *Development in Practice*, vol. 3, n. 3, 1993, pp. 218–221: “The Vienna World Conference on Human Rights (WCHR), planned in the euphoria that followed the ending of the Cold War [...]”; M. Posner, “Reflections on the Vienna Conference on Human Rights”, *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*, vol. 91, 1997, pp. 317–321: “When the United Nations announced the convening of its second World Conference on Human Rights, it did so at a moment of great hope.”

¹⁰⁹ Nel corso degli anni Novanta vennero infatti organizzate numerose altre conferenze tematiche globali, conclusesi con l'adozione di strumenti non vincolanti, tra cui: il *World Summit for Children* di New York (1990), la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro (1992), la Conferenza Internazionale su Popolazione e Sviluppo del Cairo (1994), il *World Summit for Social Development* di Copenaghen (1995), la Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino (1995) e la Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sugli Insediamenti Umani di Istanbul (1996).

¹¹⁰ A/RES/46/116, 17 dicembre 1991, par. 4(d).

¹¹¹ A/RES/47/122, 18 dicembre 1992, par. 7(a)(ii); A/CONF.157/2 del 25 maggio 1993.

In questo senso la Conferenza di Bangkok del 1993 rappresentò il momento in cui la discussione teorica ricostruita nei paragrafi precedenti si tradusse in una vera e propria presa di posizione politica e giuridica, relativista, da parte dei rappresentanti dei governi degli Stati asiatici. Questa affermazione è vera ma con almeno tre precisazioni.

In primo luogo, la Conferenza di Bangkok non articolava le posizioni di *tutti* i paesi asiatici, dal momento che neppure questo insieme di Stati costituisce un gruppo coeso e monolitico. Già nell'ambito del dibattito internazionale in materia, le istanze di Stati che non avevano registrato una crescita economica altrettanto sostenuta come quella che aveva invece interessato i paesi NICs asiatici—come l'India, il Pakistan, e lo Sri Lanka—o di paesi ostracizzati dalla comunità internazionale in quanto “Stati *pariah*”—come la Siria o l'Iran—vennero di fatto subordinate e assorbite dalle rivendicazioni di quegli Stati che, potendo vantare un certo successo economico, si facevano titolari di una posizione di carattere panasiatico.¹¹² Inoltre, come verrà osservato di seguito, nel corso dei lavori della Conferenza gli Stati asiatici avrebbero adottato posizioni tra loro differenti.

In secondo luogo, nonostante la Dichiarazione di Bangkok possa essere considerato un primo esempio di documento internazionale nel quale trova espressione il relativismo culturale asiatico, il termine “*Asian values*” di per sé non compare mai direttamente all'interno del testo della Dichiarazione.¹¹³

In terzo luogo, i valori asiatici così come erano stati elaborati nell'ambito delle dichiarazioni politiche individuali dei *leader* dell'Asia Orientale e del Sud-Est Asiatico non trovano piena corrispondenza nel testo della Dichiarazione di portata regionale. Infatti, sebbene riprenda alcuni dei principali elementi che possono essere ricondotti alla retorica degli “*Asian values*”—tra cui l'enfasi sulle specificità culturali, storiche e religiose dei paesi asiatici, i forti richiami ai principi di sovranità e di reciproca non ingerenza negli affari interni, e l'opposizione alla strumentalizzazione politica delle questioni relative ai diritti umani da parte di attori statali—la loro formulazione risulta necessariamente più moderata, anche a causa della necessità di conciliare le diverse posizioni degli Stati partecipanti. Non trovano trasposizione nel testo della Dichiarazione, pertanto, le formulazioni relative alla costruzione di ideologie nazionali identitarie come quella degli “*Shared Values*” singaporiani; sono assenti riferimenti diretti ai principi dell'etica confuciana, così come all'idea che gli interessi e i diritti individuali debbano essere subordinati a quelli della collettività o dello Stato; il testo infine, non contiene in generale un rifiuto della nozione stessa di universalità dei diritti umani, né articola una gerarchia che accordi esplicitamente maggiore priorità alla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali o del diritto allo sviluppo piuttosto che a quelli civili e politici.¹¹⁴

¹¹² Koshy, *op. cit.*, pp. 11–13; Human Rights Watch, “Asia Watch Overview”, Human Rights Watch World Report 1994, 1994: “for much of the international community, “Asia” was East Asia; South Asia [...] was largely ignored. The “Asian concept of human rights” was the creation of East Asian governments, and authoritarian East Asian governments at that [...]”

¹¹³ Vd. Dichiarazione di Bangkok, adottata in occasione del *Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights*, a Bangkok, il 2 aprile 1993.

¹¹⁴ *Ibidem*.

3.4.1 La Conferenza

La Conferenza di Bangkok si tenne, come già menzionato, dal 29 Marzo al 2 Aprile 1993. Vi presero parte delegazioni provenienti da trentaquattro Stati asiatici,¹¹⁵ oltre a rappresentanti di ulteriori Stati della comunità internazionale, organizzazioni intergovernative, organi delle Nazioni Unite, agenzie specializzate, NHRI e organizzazioni non governative. Secondo quanto riportato dal *Far Eastern Economic Review*, Australia e Nuova Zelanda furono escluse dalla Conferenza su pressione dei paesi del Medio Oriente, i cui rappresentanti avevano peraltro proposto di spostare l'incontro a Teheran; entrambi gli Stati presero parte alla Conferenza soltanto a titolo di osservatori.¹¹⁶

La convocazione di incontri preparatori a livello regionale finì per acuire, più che attenuare, le divergenze tra Stati partecipanti.¹¹⁷ Durante lo svolgersi dei lavori della Conferenza di Bangkok, in particolare, paesi come il Giappone, la Thailandia, il Nepal, la Corea del Sud e le Filippine adottarono posizioni relativamente più liberali assunte da paesi come la Cina, l'Indonesia, il Myanmar e l'Iran, da considerarsi invece più intransigenti.¹¹⁸ Ad esempio, nel corso dell'ultima sessione dell'incontro, il capo della delegazione giapponese Seiichiro Otsuka ribadì che esprimere preoccupazioni in merito a violazioni dei diritti umani non costituisse un'ingerenza negli affari interni di uno Stato.¹¹⁹ La delegazione giapponese si oppose inoltre al punto 4 della Dichiarazione, dedicato alla condanna dell'impiego dei diritti umani come condizione per l'erogazione degli aiuti allo sviluppo¹²⁰ (posizione comprensibile alla luce del fatto che il Giappone rivestiva, all'epoca, il ruolo di principale donatore di aiuti internazionali al mondo).¹²¹

Il *Far Eastern Economic Review* riportò invece la seguente dichiarazione rilasciata dal rappresentante della delegazione birmana U Win Mra: "Asian countries *with their own norms and standards of human rights* should not be dictated [to] by a group of other countries who are far distant geographically, politically, economically and socially."¹²²

¹¹⁵ Quali Bahrein, Bangladesh, Bhutan, *Brunei*, Repubblica Popolare Cinese, Cipro, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Figi, India, *Indonesia*, Iran, Iraq, Giappone, Kiribati, Kuwait, *Repubblica Democratica Popolare del Laos*, *Malesia*, Maldive, Mongolia, *Myanmar*, Nepal, Oman, Pakistan, Papua Nuova Guinea, *Filippine*, Repubblica di Corea, Samoa, *Singapore*, Isole Salomone, Sri Lanka, Repubblica Araba di Siria, *Thailandia*, Emirati Arabi Uniti e *Vietnam*. A/CONF.157/ASRM/8–A/CONF.157/PC/59, 1993.

¹¹⁶ Vd. G. Fairclough, "Standing Firm: Asia Sticks to Its View of Human Rights", *Far Eastern Economic Review*, vol. 156, n. 15, 15 aprile 1993, pp. 21–22.

¹¹⁷ De Carvalho Hernandez, *op. cit.*, pp. 89–90.

¹¹⁸ Vd. A. Kent, "China, the United Nations, and Human Rights: The Limits of Compliance", Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999, cap. 5, "Theory, Policy, and Diplomacy Before Vienna", pp. 146–169.

¹¹⁹ G. Fairclough, *op. cit.*, p. 21.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² *Ibidem*. Corsivo aggiunto da me.

In maniera analoga il vice ministro degli esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, sosteneva che la predominanza politica conseguita da un determinato gruppo di paesi sul piano internazionale—che è essa stessa da intendersi come solo temporanea—non poteva legittimare la volontà di imporre da parte di questi, al resto della comunità internazionale, un modello normativo e comportamentale di propria elaborazione; e che la tutela dei diritti umani, per poter essere realizzata in maniera veramente universale, avrebbe richiesto l’inclusione di valori propri delle diverse tradizioni culturali del mondo nella formulazione delle norme e degli strumenti internazionali in materia.¹²³

3.4.2 La Dichiarazione di Bangkok

La *Final Declaration of the Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights*, comunemente nota come Dichiarazione di Bangkok, venne adottata per consenso il 2 aprile 1993, al termine della Conferenza. Introdotta da un preambolo e articolata in trenta punti, la Dichiarazione si proponeva di esprimere le “aspirazioni e gli impegni della regione asiatica” in materia di diritti umani.¹²⁴

Il testo della Dichiarazione contiene, comunque, diverse affermazioni a sostegno del carattere universale dei diritti umani. In particolare nel testo della Dichiarazione viene riaffermata l’aderenza dei paesi firmatari ai principi della Carta ONU e della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e l’impegno di questi paesi alla piena realizzazione di *tutti* i diritti umani in ogni parte del mondo;¹²⁵ e viene incoraggiata la ratifica dei principali strumenti giuridici internazionali in materia di tutela dei diritti umani da parte di *tutti* gli Stati, in particolare dell’ICCPR e dell’ICESCR.¹²⁶ Il preambolo richiama “l’universalità, l’oggettività e la non selettività di tutti i diritti umani” (“*universality, objectivity and non-selectivity of all human rights*”), una formulazione che, da un lato, conferma l’adesione degli Stati firmatari al principio di universalità e, dall’altro, può essere letta, alla luce delle altre disposizioni della Dichiarazione, come una critica all’impiego selettivo dei meccanismi internazionali di controllo e tutela;¹²⁷ mentre al paragrafo 7 della Dichiarazione viene aggiunto che *nessuna* violazione dei diritti umani può essere giustificata.¹²⁸ Allo stesso modo, al paragrafo 14, il testo manifesta la preoccupazione degli Stati firmatari con riferimento a “*all forms of violation of human rights*”.¹²⁹ Viene inoltre ribadita la natura indivisibile e interdipendente dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali,¹³⁰ e la necessità di attribuire una “*equal emphasis to all categories of human rights*”.¹³¹ Viene successivamente sottolineata la necessità di “valutare la

¹²³ Boyle, Beetham, *op. cit.*, p. 87.

¹²⁴ Dichiarazione di Bangkok, formula introduttiva, A/CONF.157/ASRM/8–A/CONF.157/PC/59, 1993.

¹²⁵ Dichiarazione di Bangkok, 1993, par. 1.

¹²⁶ *Ivi*, preambolo, settimo capoverso.

¹²⁷ *Ivi*, preambolo, nono capoverso.

¹²⁸ *Ivi*, par. 7.

¹²⁹ *Ivi*, par. 14.

¹³⁰ *Ivi*, preambolo, undicesimo capoverso e par. 10.

¹³¹ *Ivi*, par. 10.

possibilità” (“*explore the possibilities of*”) stabilire accordi o forme di cooperazione regionali per la promozione e la protezione dei diritti umani in Asia,¹³² e viene riconosciuta l’importanza della collaborazione e dialogo instaurato tra istituzioni governative e ONG.¹³³

La presenza di queste affermazioni dimostra quindi che la posizione relativista che trova espressione nell’ambito di questa Dichiarazione non viene necessariamente contrapposta alla vocazione universalistica dei diritti umani in senso concettuale—nella misura in cui gli Stati partecipanti non si oppongono all’esistenza dei diritti umani di per sé come meccanismo di tutela della dignità umana, connaturati ad ogni individuo—o giuridico, come dimostrano i riferimenti ai principali strumenti internazionali di tutela e l’invito alla loro ratifica. La contestazione della nozione di universalità riguarda, piuttosto, i criteri secondo i quali interpretare i diritti umani e le modalità attraverso le quali darvi attuazione, come si vedrà nei paragrafi qui di seguito.

Le rivendicazioni di carattere relativistico contenute nella Dichiarazione sono molteplici. Solo una parte della contestazione prodotta dalla Dichiarazione riguarda la contestualizzazione della normativa internazionale in considerazione delle specificità culturali e valoriali dei singoli Stati; le altre disposizioni costituiscono invece una critica della natura antidemocratica dell’architettura istituzionale delle Nazioni Unite, della distribuzione asimmetrica del potere e delle risorse economiche all’interno della comunità internazionale, e del grado di efficienza, della politicizzazione ed impiego selettivo dei meccanismi di controllo istituiti a livello internazionale (questo tipo di critiche non possono essere qualificate come esempi di argomentazioni relativiste di stampo culturale).

Limitatamente alle rivendicazioni relativiste di carattere culturale, la posizione espressa dagli Stati asiatici nella Dichiarazione potrebbe essere ricondotta, nell’ambito del *continuum* teorizzato da Donnelly, ad una forma di relativismo culturale forte, piuttosto che radicale.

In primo luogo, nonostante il testo manifesti la volontà di adesione al quadro normativo e ai meccanismi di tutela istituiti a livello internazionale da parte degli Stati partecipanti, la Dichiarazione esprime anche preoccupazione per il fatto che tali meccanismi “*relate mainly to one category of rights*”.¹³⁴

Nel preambolo la Dichiarazione afferma inoltre che la promozione dei diritti umani non dovrebbe essere perseguita attraverso l’imposizione di valori incompatibili.¹³⁵ Il paragrafo 8 della Dichiarazione di Bangkok stabilisce, invece, che, nonostante venga riconosciuta la natura universale dei diritti umani, questi devono necessariamente essere interpretati alla luce del carattere dinamico ed evolutivo del processo di formazione delle norme internazionali, nonché delle particolarità nazionali e regionali, e dei diversi contesti storici, culturali e religiosi dove i

¹³² *Ivi*, par. 26.

¹³³ *Ivi*, par. 25.

¹³⁴ *Ivi*, preambolo, sesto capoverso.

¹³⁵ *Ivi*, preambolo, decimo capoverso.

diritti umani internazionalmente riconosciuti dovrebbero trovare attuazione.¹³⁶

Al paragrafo 9, inoltre, viene ribadita la centralità del ruolo statale all'interno del sistema di tutela. Nonostante infatti gli Stati, attraverso la Dichiarazione, riconoscano formalmente la necessità di istituire meccanismi di controllo e tutela tanto a livello internazionale quanto regionale, la promozione e la protezione dei diritti umani vengono individuate, secondo la Dichiarazione, come responsabilità primaria dello Stato, da garantirsi innanzitutto attraverso l'impiego di meccanismi e procedure elaborati a livello nazionale.¹³⁷

Da un lato quindi questa impostazione, in quanto contiene un richiamo alle differenze che contraddistinguono la regione e i singoli Stati che ne fanno parte—da considerarsi anche alla luce della loro evoluzione storica e delle tradizioni culturali e religiose che caratterizzano i singoli contesti in cui i diritti umani dovrebbero venire implementati—e nella misura in cui sarebbero le istituzioni governative a stabilire come conciliare l'attuazione dei diversi diritti riconosciuti a livello internazionale con le specificità nazionali e regionali precedentemente citate—e, qualora le due esigenze risultassero incompatibili, a quale accordare priorità—oltre che a scegliere le istituzioni attraverso le quali ne verrebbe garantita la tutela,¹³⁸ può essere interpretata come suscettibile di attribuire ai governi asiatici un margine di discrezionalità nell'attuazione degli standard internazionali in materia e quindi, potenzialmente, di limitarne la portata.

Da un altro lato, il riferimento al carattere dinamico ed evolutivo del processo di formazione delle norme internazionali potrebbe anche riflettere una concezione secondo la quale il contenuto della normativa internazionale in materia di tutela dei diritti umani e i criteri attraverso i quali viene interpretata non dovrebbero essere sottratti ad eventuali processi di rielaborazione futura, dovendo piuttosto venire ulteriormente sviluppati e definiti nel tempo attraverso il confronto con le molteplici espressioni della diversità culturale globale e una maggiore comprensione delle diverse realtà socio-culturali in cui i diritti umani possano trovare applicazione, di modo da attribuire alla normativa una base di legittimazione più solida e al contempo accrescerne il potenziale trasformativo.¹³⁹

Il testo della dichiarazione riafferma la centralità dei principi di sovranità nazionale, integrità territoriale e di non-interferenza negli affari interni,¹⁴⁰ nonché del principio di autodeterminazione dei popoli,¹⁴¹ e a tale proposito si oppone all'impiego dei diritti umani come

¹³⁶ *Ivi*, par. 8: “*Recognise that while human rights are universal in nature, they must be considered in the context of a dynamic and evolving process of international norm-setting, bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds;*”

¹³⁷ *Ivi*, par. 9.

¹³⁸ Anche la configurazione e l'istituzione delle NHRI, ai sensi della Dichiarazione, avrebbero dovuto essere rimesse alla determinazione dei singoli Stati.. *Ivi*, par. 24.

¹³⁹ M.-C. Foblets, “Individual Personhood in Anthropological Approaches to International Law”, in T. Sparks, A. Peters (a cura di), *The Individual in International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2024, pp. 384–386.

¹⁴⁰ Dichiarazione di Bangkok, 1993, par. 5.

¹⁴¹ *Ivi*, par. 12.

strumento di pressione politica.^{142, 143}

La Dichiarazione attribuisce particolare rilievo al diritto allo sviluppo, economico, sociale e culturale¹⁴⁴—così come concepito nella *Declaration on the Right to Development* del 1986¹⁴⁵—in quanto diritto fondamentale, universale e inalienabile,¹⁴⁶ e ribadisce la necessità di eliminare gli ostacoli alla sua realizzazione, i quali vengono individuati soprattutto nelle disuguaglianze proprie dell'ordine macroeconomico internazionale, esemplificate soprattutto dal crescente divario tra Nord e Sud del mondo.¹⁴⁷ Sulla stessa linea, la Dichiarazione individua nella povertà uno dei principali ostacoli al pieno godimento dei diritti umani,¹⁴⁸ e contesta la pratica di vincolare l'erogazione di aiuti allo sviluppo all'osservanza delle norme internazionali in materia di rispetto degli stessi.¹⁴⁹

Il diritto allo sviluppo viene quindi concettualizzato come condizione materiale necessaria al godimento e piena realizzazione di tutti i diritti umani.¹⁵⁰ Questa formulazione è diversa rispetto alle dichiarazioni rilasciate da esponenti di governi come quello di Singapore e della Malesia che subordinavano in maniera molto più esplicita l'esercizio delle libertà fondamentali, dei diritti civili e il perseguimento dei bisogni individuali al soddisfacimento di esigenze di natura collettiva, primo fra tutte lo sviluppo economico nazionale, e il mantenimento della stabilità e dell'ordine politico. Almeno nel testo della Dichiarazione, infatti, l'avvallo del diritto allo sviluppo non si traduce esplicitamente nella subordinazione dei diritti civili e politici ai diritti economici e sociali. La posizione assunta in questa occasione dai rappresentanti degli Stati asiatici risulta più in linea con l'impostazione della *Declaration on the Right to Development* del 1986.

Lo sforzo di attuazione della normativa internazionale dei diritti umani dovrebbe essere quindi accompagnato, ai sensi della Dichiarazione di Bangkok, dall'elaborazione di un ordine economico internazionale giusto ed equo (nel preambolo, “*a just and fair world economic*

¹⁴² *Ivi*, par. 5.

¹⁴³ A questo proposito è interessante esaminare anche l'attitudine della Dichiarazione nei confronti del principio di auto-determinazione. Da un lato ne ribadisce la natura di diritto universale e principio tutelato dal diritto internazionale (al par. 12). La Dichiarazione, in particolare, riconosce la legittimità delle rivendicazioni del popolo palestinese volte a conseguire il pieno esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione e indipendenza nazionale (par. 16). Dall'altro lato, ne restringe l'applicazione esclusivamente ai popoli soggetti a dominio/occupazione straniera o coloniale, e pone una limitazione all'invocabilità di questo stesso principio qualora possa compromettere l'integrità territoriale, la sovranità nazionale e l'indipendenza politica degli Stati. Questa formula verrà ripresa, anche se in forma diversa, anche nella successiva VDPA.

¹⁴⁴ *Ivi*, par. 6.

¹⁴⁵ *Ivi*, preambolo, dodicesimo capoverso.

¹⁴⁶ *Ibidem*, e par. 17.

¹⁴⁷ *Ivi*, par. 18.

¹⁴⁸ *Ivi*, par. 19.

¹⁴⁹ *Ivi*, par. 4.

¹⁵⁰ *Ivi*, preambolo, undicesimo capoverso.

order”);¹⁵¹ da una riforma in senso democratico del sistema delle Nazioni Unite,¹⁵² e da una maggiore partecipazione e rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo nei meccanismi internazionali di controllo e tutela—con particolare riferimento al *Centre for Human Rights* (CHR)¹⁵³—e, in linea generale, dall'adozione, da parte della comunità internazionale, di un approccio fondato sulla cooperazione e sulla ricerca del consenso nell'affrontare le questioni relative alla promozione e alla tutela dei diritti umani.¹⁵⁴

3.4.3 La reazione

Le posizioni relativiste adottate dagli Stati partecipanti nel corso della Conferenza di Bangkok e successivamente confluite nel testo della Dichiarazione vennero interpretate da numerose delegazioni presenti alla successiva Conferenza mondiale come un attacco diretto alla vocazione universale dei diritti umani e come un tentativo di sottrarre le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate da parte degli Stati asiatici a qualsivoglia forma di scrutinio proveniente dall'esterno. Incontrarono quindi una significativa opposizione, non soltanto tra le stesse delegazioni asiatiche—da parte di Stati come India e Giappone, come precedentemente osservato—o tra quelle dei paesi “occidentali”, ma anche tra le delegazioni africane e latinoamericane, le cui posizioni erano già state articolate nelle dichiarazioni adottate in occasione dei rispettivi incontri regionali.¹⁵⁵

L'opposizione non proveniva, tra l'altro, esclusivamente da rappresentanti di altri Stati della comunità internazionale, ma anche da parte delle organizzazioni non governative presenti a Bangkok.

Ad esempio, il 1° aprile 1993, quando i lavori della Conferenza erano ancora in corso, Amnesty International pubblicò lo *statement* “*Asian Governments Defensive on Human Rights: Final Declaration of Bangkok Regional Meeting Risks Being Step Backwards*”.¹⁵⁶ Secondo Amnesty, nonostante alcuni rappresentanti avessero adottato un approccio più “positivo e costruttivo” (“*positive and constructive*”) fondato sul riconoscimento dell'importanza della ratifica dei trattati internazionali in materia, della cooperazione con gli organismi di monitoraggio delle Nazioni Unite e dell'istituzione di un meccanismo regionale di tutela, altri avrebbero assunto una posizione “difensiva e restrittiva” (“*defensive and restrictive*”), attribuendo priorità, nell'attuazione dei diritti umani, alle specificità regionali, storiche, culturali e religiose, a discapito di un più fermo impegno rivolto all'applicazione degli standard minimi internazionalmente riconosciuti, e caratterizzato dalla volontà di circoscrivere l'operato dei meccanismi di tutela istituiti in seno alle Nazioni Unite e delle organizzazioni non

¹⁵¹ *Ivi*, preambolo, tredicesimo capoverso.

¹⁵² *Ivi*, par. 3.

¹⁵³ *Ivi*, par. 30.

¹⁵⁴ *Ivi*, preambolo, decimo capoverso e par. 3

¹⁵⁵ Boyle, Beetham, *op. cit.*, p. 87.

¹⁵⁶ Amnesty International, “Asian Governments Defensive on Human Rights: Final Declaration of Bangkok Regional Meeting Risks Being Step Backwards”, *Weekly Update Service*, n. 30/93, 1° aprile 1993.

governative.¹⁵⁷ Inoltre, Amnesty esprime una valutazione complessivamente negativa degli esiti della Conferenza regionale asiatica, soprattutto se posti a confronto con gli impegni assunti dai governi dell'America Latina, dei Caraibi e dell'Africa in occasione rispettive conferenze preparatorie, e anche tenendo conto della comune attenzione riservata alle questioni dello sviluppo e ai diritti economici, sociali e culturali.¹⁵⁸

La differenza tra le posizioni sostenute dai diversi attori coinvolti fu talmente marcata che numerose organizzazioni non governative, tra quelle che avevano preso parte alla Conferenza, scelsero di formalizzare le proprie istanze in un documento separato—la c.d. *NGO Bangkok Declaration*—che sarà analizzata più nel dettaglio alla sezione dedicata agli strumenti non vincolanti prodotti da attori non-statali, al capitolo 4.

3.5 La (Seconda) Conferenza Mondiale sui diritti umani

Nel 1992, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la decisione 46/473, con la quale venivano fissate la data—giugno 1993—e la sede—Vienna—della successiva Conferenza Mondiale sui Diritti Umani.¹⁵⁹

La Conferenza si tenne a Vienna dal 14 al 25 Giugno 1993. Vi presero parte le delegazioni di 171 Stati,¹⁶⁰ insieme a rappresentanti di numerosi organi e agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni intergovernative e istituzioni nazionali, nonché 841 organizzazioni non governative.¹⁶¹

La Conferenza di Vienna si distinse per almeno tre ragioni. In primo luogo, per la straordinaria affluenza registrata: alcune ricostruzioni contemporanee stimano la partecipazione di circa 10.000 persone tra capi di stato e di governo, ministri, delegati di ONG e addetti stampa.¹⁶²

In secondo luogo, a differenza di quanto accaduto in occasione della stesura della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e della Prima Conferenza Mondiale sui

¹⁵⁷ *Ibidem*.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ A/DEC/46/473, 6 maggio 1992.

¹⁶⁰ Tutti e trentaquattro gli Stati che avevano partecipato alla Conferenza di Bangkok presero parte anche a quella di Vienna; lo Stato di Palestina vi partecipò con status di osservatore, così come due movimenti di liberazione nazionale, l'*African National Congress* e il *Pan Africanist Congress of Azania*. Venne eletto Presidente Alois Mock, Ministro degli Esteri austriaco; tra i Vicepresidenti eletti figuravano nove dei firmatari della Dichiarazione di Bangkok, tra cui due membri fondatori dell'ASEAN—Filippine e Thailandia—oltre a Bangladesh, Bhutan, Cina, India, Giappone, Kuwait e Pakistan. A/CONF.157/24 (Part I) e A/CONF.157/24 (Part II).

¹⁶¹ *Ibidem*.

¹⁶² C. J. Dias, "The United Nations World Conference on Human Rights: Evaluation, Monitoring and Review", in M. G. Schechter (a cura di), *United Nations-Sponsored World Conferences: Focus on Impact and Follow-up*, Tokyo, United Nations University Press, 2001, p. 31.

Diritti Umani, tenutasi a Teheran nel 1968, la Conferenza di Vienna poteva “vantare” la partecipazione della maggior parte degli Stati indipendenti della comunità internazionale.¹⁶³

In terzo luogo, come già segnalato in precedenza, la Conferenza fu caratterizzata anche dalla significativa presenza di attori non statali, in particolare di organizzazioni non governative.

I lavori si conclusero con l'adozione per consenso della Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna (*Vienna Declaration and Programme of Action*, di seguito, VDPA), cui si affiancarono altre due dichiarazioni separate, con le quali la comunità internazionale esprimeva la propria posizione in merito alle gravi crisi umanitarie allora in corso in Angola e in Bosnia-Erzegovina.¹⁶⁴

Nel corso delle conferenze regionali preparatorie, gli Stati partecipanti avevano assunto posizioni differenti e, in alcuni casi, apertamente conflittuali. Anche lo stesso progetto di documento finale predisposto dal Comitato preparatorio—incaricato di esaminare le dichiarazioni adottate al termine delle Conferenze di Tunisi, San José e Bangkok—lasciava ancora irrisolte diverse questioni, comprese quelle sollevate poche settimane prima dagli Stati asiatici a Bangkok, la cui definizione sarebbe quindi stata oggetto di ulteriori trattative a Vienna.¹⁶⁵

Singapore, ad esempio, propose di modificare la clausola del preambolo della VDPA dedicata alla dignità e al valore inerenti alla persona umana, specificando che tale dignità andava riconosciuta “*individually and collectively*”, cioè non solo al singolo individuo, ma anche alla collettività cui questi appartiene;¹⁶⁶ la delegazione indonesiana propose di inserire nel preambolo una formula analoga a quelle contenute nella Dichiarazione di Bangkok, secondo cui la promozione dei diritti umani avrebbe dovuto essere perseguita tramite la cooperazione interstatale e la ricerca del consenso, anziché attraverso lo scontro e l'imposizione di una serie di valori incompatibili;¹⁶⁷ la Cina richiese l'inserimento di un paragrafo interamente dedicato al diritto allo sviluppo, che sarebbe dovuto essere riconosciuto come diritto universale e inalienabile, al pari degli altri diritti umani fondamentali.¹⁶⁸ Ancora più esplicito era il richiamo alla Dichiarazione di Bangkok contenuto nelle proposte avanzate dalla Siria, che riprendevano direttamente i punti 6 e 8 della Dichiarazione, suggerendo l'inclusione di due paragrafi: il primo dedicato allo squilibrio esistente tra le diverse categorie di diritti nell'ambito dei meccanismi internazionali di tutela (paragrafo 6 della Dichiarazione di Bangkok), il secondo all'importanza dei principi della sovranità nazionale, integrità territoriale e non-

¹⁶³ De Carvalho Hernandez, *op. cit.*, p. 86.

¹⁶⁴ *Special Declaration on Bosnia and Herzegovina e Special Declaration on Angola*, A/CONF.157/24 (Part II), capitolo IV, sezione B “*Special declarations*”.

¹⁶⁵ Boyle, Beetham, *op. cit.*, p. 81; S. Koshy, *op. cit.*, pp. 11–12.

¹⁶⁶ A/CONF.157/2, 25 maggio 1993, Annex I, p. 2.

¹⁶⁷ *Ivi*, pp. 6–7.

¹⁶⁸ *Ivi*, p. 8.

ingerenza negli affari interni degli Stati (paragrafo 8).^{169, 170}

Il 15 giugno 1993, Liu Huaqiu, vice-ministro degli esteri a capo della delegazione cinese, rilasciò un'ulteriore dichiarazione con cui condannava l'imposizione di un unico modello o concezione dei diritti umani—originato in uno specifico contesto storico, culturale, politico ed economico—al resto della comunità internazionale; affermava che gli interessi e diritti del singolo individuo non dovessero mai ostacolare l'esercizio dei diritti altrui, né essere posti al di sopra degli interessi della collettività a vedere realizzato lo sviluppo dell'economia nazionale; e sosteneva che accusare un paese di violare i diritti umani sulla base di criteri propri di un altro Stato equivallesse ad una violazione dei principi di sovranità e non ingerenza negli affari interni, che, nella misura in cui avrebbe potuto comportare malcontento sociale o instabilità politica, avrebbe finito anche per ostacolare lo stesso godimento dei diritti umani da parte della popolazione interessata: “State sovereignty is the basis for the realisation of citizens’ human rights. If the sovereignty of a state is not safeguarded, the human rights of its citizens are out of the question, like a castle in the air [...]”.¹⁷¹

3.5.1 La Dichiarazione e Programma d’Azione di Vienna (VDPA)

La VDPA è composta da un preambolo e due differenti sezioni: la prima, costituita da trentanove punti, relativa ai principi e agli standard in materia di diritti umani; la seconda, che contiene il programma d’azione vero e proprio, è articolata invece in cento punti distinti.

La VDPA ha una forte impostazione universalistica. Innanzitutto, la tutela dei diritti umani non viene ricondotta alla sfera di competenza esclusivamente interna dello Stato, ma viene qualificata come questione di priorità per la comunità internazionale (“*matter of priority of the international community*”), nell'ambito degli scopi e dei principi delle Nazioni Unite, e in particolare nel contesto della cooperazione internazionale.¹⁷²

A differenza della Dichiarazione di Bangkok, la VDPA non contiene disposizioni dedicate a ribadire nello specifico l'importanza dei principi di sovranità nazionale, integrità territoriale e non ingerenza negli affari interni degli Stati. Viene richiamato soltanto il principio dell'integrità territoriale, e unicamente in relazione all'affermazione e alla delimitazione della portata del

¹⁶⁹ *Ivi*, pp. 8–9.

¹⁷⁰ Nel complesso, gli Stati asiatici firmatari della Dichiarazione di Bangkok parteciparono attivamente al processo di stesura della VDPA, così come gli Stati latinoamericani, il Kenya in rappresentanza del gruppo africano, e paesi arabi come il Pakistan e la Siria.

¹⁷¹ Liu Huaqiu, “Statement by the Head of the Chinese Delegation at the World Conference on Human Rights”, intervento alla 5ª seduta plenaria, Vienna, 15 giugno 1993, in OHCHR Library, *World Conference on Human Rights: Plenary Speeches*, WCHR PL 5, pp. 54–57.

¹⁷² Dichiarazione e Programma d’azione di Vienna (VDPA), 25 giugno 1993, preambolo (primo capoverso) e Parte I, par. 4.

diritto all'autodeterminazione dei popoli.¹⁷³

La VDPA sollecita, invece, la ratifica universale dei trattati sui diritti umani e relativi protocolli,¹⁷⁴ invita gli Stati a limitare, per quanto possibile, la formulazione di riserve,¹⁷⁵ e ad incorporare nella propria legislazione nazionale gli standard contenuti negli strumenti internazionali in materia;¹⁷⁶ riafferma l'adesione al quadro normativo internazionale vigente, in particolare alla Carta ONU (in particolare agli art.55 e 56), alla Dichiarazione universale dei diritti umani, e ai ICCPR e ICESCR,¹⁷⁷ e quindi ad un ordine internazionale basato sulla cooperazione internazionale, sul “respect for human rights and fundamental freedoms for all and respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, peace, democracy, justice, equality, rule of law, pluralism, development, better standards of living and solidarity, [...]”¹⁷⁸

Il documento riafferma che tutti i diritti umani derivano dalla dignità e dal valore inerente della persona umana, che è il principale soggetto beneficiario dei diritti e delle libertà fondamentali,¹⁷⁹ senza distinzione di “razza, sesso, lingua o religione”,¹⁸⁰ e nel rispetto dell'uguaglianza tra uomini e donne e tra nazioni “grandi e piccole”.¹⁸¹

Particolare attenzione viene inoltre riservata ai diritti delle donne: la VDPA afferma che i diritti umani delle donne e delle bambine costituiscono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei

¹⁷³ La VDPA riconosce che tutti i popoli sono titolari del diritto all'autodeterminazione e attribuisce ai popoli sottoposti a dominazione coloniale o ad altre forme di dominazione o occupazione straniera il diritto di intraprendere ogni azione legittima, conforme alla Carta ONU, necessaria alla sua realizzazione. In conformità alla *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation Among States*, precisa tuttavia che tale riconoscimento non autorizza o incoraggia azioni volte a compromettere, in tutto o in parte, l'integrità territoriale o l'unità politica di uno Stato sovrano e indipendente che operi nel rispetto dei principi di eguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli e sia dotato di un governo rappresentativo dell'intera popolazione. La VDPA inoltre manca di includere qualsivoglia riferimento alla questione palestinese se non per dire, al punto 23: “It also expresses its appreciation to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.” *Ivi*, Parte I, par. 2.

¹⁷⁴ *Ivi*, Parte I, par. 26 e Parte II, (A), par. 4.

¹⁷⁵ *Ivi*, Parte II, (A), par. 5. Il *Programme of Action* segnala tuttavia anche—alla Parte II, (A), par.6—che sarebbe preferibile evitare la proliferazione degli strumenti sui diritti umani, al rischio di comprometterne *standard* e qualità.

¹⁷⁶ *Ivi*, Parte II, (E), par. 83.

¹⁷⁷ *Ivi*, preambolo: terzo, quarto e ottavo capoverso.

¹⁷⁸ *Ivi*, nono capoverso.

¹⁷⁹ *Ivi*, secondo capoverso. Il riferimento alla dimensione “collettiva” dei diritti umani proposto da Singapore nel corso dei lavori preparatori non fu, evidentemente, accolto.

¹⁸⁰ *Ivi*, quinto capoverso.

¹⁸¹ *Ivi*, sesto capoverso.

diritti umani universali.^{182, 183}

La VDPA afferma che la natura universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali è “al di là di ogni questione” (“*beyond question*”) e che i diritti umani e le libertà fondamentali sono innati a tutti gli esseri umani (“*the birthright of all human beings*”);¹⁸⁴ ribadisce inoltre che i diritti umani sono universali, interdipendenti e interrelati.¹⁸⁵ La VDPA include, allo stesso punto, questa formula di compromesso:

“While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.”

La VDPA integra quindi nel proprio testo parte della argomentazione relativistica proposta al punto 8 della Dichiarazione di Bangkok, riconoscendo che determinate particolarità di natura culturale, storica o religiosa debbano necessariamente essere tenute in considerazione nell’ambito degli sforzi di promozione e protezione dei diritti umani sul piano globale, ma ne subordina la rilevanza all’osservanza da parte degli Stati del proprio obbligo di tutela di *tutti* i diritti umani e libertà fondamentali, che dovrebbe costituire la loro “*first responsibility*”.¹⁸⁶

Il *Programme of Action* stabilisce anche, con specifico riferimento ai diritti delle donne, che il richiamo a determinate pratiche tradizionali o consuetudinarie, a pregiudizi culturali o all’estremismo religioso non può giustificare eventuali effetti lesivi di tali diritti.¹⁸⁷

Uno degli obiettivi della VDPA era inoltre quello di formulare una posizione capace di raccogliere il consenso delle diverse delegazioni in merito al rapporto tra la tutela dei diritti umani, l’adozione di un sistema politico democratico e lo sviluppo economico, che in passato era stato ricondotto da parte di alcuni *leader* degli Stati asiatici ad una logica di *trade-off*, tale per cui il perseguimento dell’uno avrebbe potuto richiedere il sacrificio, o quantomeno la temporanea subordinazione, degli altri.¹⁸⁸

¹⁸² *Ivi*, Parte I, par.18 e Parte II, (B)3, par. 36.

¹⁸³ L’affermazione della piena ed eguale titolarità dei diritti umani da parte delle donne è considerata uno dei principali successi ottenuti con la stesura della VDPA. Il *Programme of Action* sollecita la ratifica universale della CEDAW entro l’anno 2000, l’adozione da parte dell’Assemblea Generale della bozza di *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, nonché l’integrazione di dati disaggregati di genere nei rapporti presentati dagli Stati agli organi di controllo dei trattati. Particolare attenzione è inoltre riservata alle violazioni dei diritti delle donne commesse nel contesto di conflitti armati e occupazioni straniere. Queste tematiche sarebbero state oggetto di ulteriore discussione in occasione della conferenza di Pechino del 1995. *Ivi*, Parte II, (B)3, parr. 36–44 e Boyle, Beetham, *op. cit.*, pp. 91–92.

¹⁸⁴ *Ivi*, Parte I, par. 1.

¹⁸⁵ *Ivi*, Parte I, par. 5.

¹⁸⁶ *Ivi*, Parte I, par. 1.

¹⁸⁷ *Ivi*, Parte II, (B), par. 38.

¹⁸⁸ Boyle, Beetham, *op. cit.*, pp. 90–91; Hoon, *op. cit.*, pp. 154–156.

La VDPA afferma che la promozione e protezione dei diritti umani contribuisce al consolidamento delle relazioni pacifiche e amichevoli tra le nazioni, e al perseguimento degli obiettivi di pace, sicurezza e sviluppo economico e sociale¹⁸⁹ e stabilisce un legame di interdipendenza e mutuo ‘rafforzamento’ tra i diritti umani e le libertà fondamentali, da un lato, e i processi di democratizzazione e di sviluppo economico, dall’altro.¹⁹⁰

Al fine di realizzare questi obiettivi, la VDPA stabilisce che i paesi meno sviluppati avrebbero dovuto ricevere un adeguato sostegno¹⁹¹ da parte della comunità internazionale, che avrebbe dovuto nello specifico, compiere “ogni sforzo” necessario (“*all efforts*”) per alleviare il peso del debito estero dei paesi in via di sviluppo,¹⁹² combattere ed eliminare la povertà estrema¹⁹³ e l’analfabetismo.¹⁹⁴ Questi sforzi comprenderebbero anche la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria per promuovere lo sviluppo dei sistemi giuridici nazionali—di modo da poter garantire a vittime che lamentano violazioni dei diritti umani e libertà fondamentali l’accesso a mezzi di ricorso effettivi e a un’adeguata riparazione (“*an effective framework of remedies to redress human rights grievances or violations*”)¹⁹⁵—nonché al consolidamento delle istituzioni nazionali preposte alla tutela dello stato di diritto e della democrazia.¹⁹⁶ La Dichiarazione si oppone inoltre all’impiego di misure economiche unilaterali illegittime ai sensi del diritto internazionale e, in particolare, all’utilizzo del cibo come strumento di pressione politica.^{197,198}

La VDPA riafferma il carattere universale e inalienabile del diritto allo sviluppo—che dovrebbe essere perseguito tramite l’implementazione di politiche a livello nazionale e l’istituzione di un favorevole ambiente economico sul piano internazionale, e l’eliminazione di tutti gli ostacoli alla sua realizzazione—specificando però come sia la persona umana ad essere il suo principale beneficiario e che la mancanza di sviluppo *non* può essere invocata per giustificare la restrizione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti.¹⁹⁹

¹⁸⁹ VDPA, 1993, Parte I, par. 6.

¹⁹⁰ *Ivi*, Parte I, par. 8.

¹⁹¹ *Ivi*, Parte I, par. 9.

¹⁹² *Ivi*, Parte I, par. 12.

¹⁹³ *Ivi*, Parte I, parr. 14 e 25.

¹⁹⁴ *Ivi*, Parte II, parr. 47 e 79.

¹⁹⁵ *Ivi*, Parte I, par. 27.

¹⁹⁶ *Ivi*, Parte I, par. 34.

¹⁹⁷ *Ivi*, Parte I, par. 31.

¹⁹⁸ Il testo del Programma d’azione invita inoltre ciascuno Stato a valutare l’elaborazione di piani d’azione nazionali volti a individuare le misure necessarie al miglioramento della tutela dei diritti umani, e prevede la possibilità di richiedere, a tal fine, forme di assistenza tecnica e finanziaria internazionale. *Ivi*, Parte II, (C), parr. 69–71.

¹⁹⁹ *Ivi*, Parte I, par.10.

Il documento riconosce che le ONG²⁰⁰ svolgono un ruolo fondamentale di promozione, formazione e sensibilizzazione in materia di diritti umani e stabilisce che, nonostante gli stati rimangano i *main duty bearers* charged with human rights promotion and protection, questi non debbano interferire con le attività delle ONG,²⁰¹ e che siano tenuti a dialogare e collaborare con altre organizzazioni intergovernative e ONG al fine rimuovere ogni ostacolo al godimento dei diritti umani. Questi comprenderebbero ogni forma di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza (“*related intolerance*”),²⁰² *apartheid*,²⁰³ terrorismo,²⁰⁴ discriminazione sessuale, violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale,²⁰⁵ la tortura e i trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie ed arbitrarie, sparizioni e detenzioni arbitrarie, tutte le forme di occupazione e dominazione straniera, la povertà, la fame, l’intolleranza religiosa, la mancanza di garanzie dello stato di diritto e ulteriori forme di negazione dei diritti economici, sociali e culturali (“*other denials of economic, social and cultural rights*”).^{206, 207}

La VDPA perseguiva l'obiettivo di promuovere l'universalità dei diritti umani attraverso una riforma e un consolidamento delle istituzioni competenti. Il documento incoraggia, in primo luogo, l’istituzione di regimi di tutela dei diritti umani a portata regionale e sub-regionale dove ancora non esistevano, precisando che tali meccanismi dovrebbero puntare a rafforzare gli standard universali di tutela contenuti negli strumenti internazionali in materia²⁰⁸—non a sostituirli con forme meno rigorose di garanzia—come anche l’istituzione di NHRI in conformità con i Principi di Parigi del 1991, la cui configurazione avrebbe comunque dovuto tenere conto delle particolari esigenze di ciascuno Stato.²⁰⁹ Il *Programme of Action* richiedeva infine lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie e umane destinate al *Centre for Human Rights*, di modo che potesse svolgere un ruolo più attivo e centrale nell’ambito dei meccanismi di tutela istituiti in seno alle Nazioni Unite;²¹⁰ e sottoponeva all'Assemblea generale la questione dell'istituzione di un Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.²¹¹

Il programma di riforma elaborato a Vienna aveva come obiettivo quello di rafforzare

²⁰⁰ Perlomeno quelle autenticamente coinvolte nel campo dei diritti umani (“*genuinely involved in the field of human rights*”).

²⁰¹ *Ivi*, Parte I, par. 38.

²⁰² *Ivi*, Parte I, par. 15.

²⁰³ *Ivi*, Parte I, par. 16.

²⁰⁴ *Ivi*, Parte I, par. 17.

²⁰⁵ *Ivi*, Parte I, par. 18.

²⁰⁶ *Ivi*, Parte I, par. 30.

²⁰⁷ La VDPA include anche una clausola, al punto 39, che incoraggia il massimo coinvolgimento dei mass media a scopi di divulgazione e informazione obiettiva, responsabile e imparziale in materia.

²⁰⁸ *Ivi*, Parte I, par. 37.

²⁰⁹ *Ivi*, Parte I, par. 36.

²¹⁰ *Ivi*, Parte II, (A), parr. 9–16.

²¹¹ *Ivi*, Parte II, (A), parr. 17–18.

l'architettura istituzionale già esistente, assicurare una migliore coordinazione tra i diversi organi e meccanismi che la componevano e garantirne una maggiore efficacia. Non tratta, tuttavia, la questione della rappresentatività all'interno delle istituzioni ONU dei paesi in via di sviluppo sollevata durante la conferenza di Bangkok.

La VDPA riserva infine particolare attenzione alla tutela di individui e categorie sociali più vulnerabili, maggiormente esposti a forme di discriminazione o violazione dei propri diritti.²¹²

3.5.2 Osservazioni critiche

Nonostante nella VDPA venga formalmente riconosciuta la pari importanza ed interdipendenza di tutte le categorie di diritti umani, alcuni autori interpretano criticamente il testo sostenendo che questo tradirebbe comunque una maggiore enfasi sui diritti civili e politici rispetto a quelli economici, sociali e culturali, nella misura in cui questo illustra e promuove iniziative che nel concreto finiscono per tutelare maggiormente i primi rispetto ai secondi.²¹³ In primo luogo, secondo l'opinione riportata da D. Anthony nel suo articolo *“The World Conference on Human Rights: Still a Guiding Light a Quarter of a Century Later”*, la VDPA attribuisce un ruolo più importante alle organizzazioni non governative—le quali storicamente e, in particolare, nel contesto successivo alla fine della Guerra fredda, avrebbero contribuito soprattutto alla promozione e all'affermazione dei diritti civili e politici—e incoraggia l'istituzione e il rafforzamento delle NHRI indipendenti, il cui operato era anch'esso orientato, prevalentemente, nella prassi, alla tutela dei diritti civili e politici, dal momento che né la VDPA né i Principi di Parigi impongono alle NHRI di occuparsi in egual misura ad entrambe le categorie di diritti. In generale, tanto le ONG quanto le NHRI assumerebbero una funzione di controllo e limitazione del potere statale più coerente con la tutela delle c.d. “libertà negative” (*negative liberties*) associate ai diritti civili e politici, piuttosto che all'osservanza di obblighi positivi necessari alla piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali.²¹⁴

In secondo luogo, sarebbero poche le iniziative concrete (*“concrete campaigns”*) proposte nel documento ad essere indirizzate alla tutela effettiva dei diritti economici, sociali e culturali.

²¹² La VDPA dedica specifiche disposizioni ai diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, cui deve essere assicurato il godimento, senza discriminazioni, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, nel rispetto della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del 1992, compresi il diritto a godere della propria cultura, professare e praticare la propria religione e utilizzare la propria lingua, in pubblico e in privato (Parte II, (B), parr. 25–27). Ulteriori disposizioni riguardano inoltre i popoli indigeni (Parte I, al par. 20 e Parte II, (B), parr. 28–32), i minori (Parte I, par. 21, e Parte II, (B), parr. 45–53), le persone con disabilità (Parte I, par. 22 e Parte II, (B), parr. 63–65), i rifugiati e richiedenti asilo (Parte I, par. 23), i lavoratori migranti (Parte I, par. 24 e Parte II, (B), parr. 33–35) e i membri delle organizzazioni non governative che impegnate nella promozione e tutela dei diritti umani (Parte I, par. 38). Il testo dedica ulteriori disposizioni alla tutela dei diritti umani dei popoli sotto occupazione straniera (Parte I, parr. 3 e 30), in occasione di spostamenti di massa (*“displacement”*) provocati dai conflitti armati (Parte I, parr. 23 e 28), nonché alle vittime di genocidio, “pulizia etnica” e stupro sistematico di massa (Parte I, par. 28).

²¹³ *Vd.* D. Anthony, “The World Conference on Human Rights: Still a Guiding Light a Quarter of a Century Later”, *Australian Journal of Human Rights*, vol. 25, n. 3, 2019, pp. 411–427.

²¹⁴ Anthony, *op. cit.*, pp. 415–416.

Anche quando vengono affrontate questioni riconducibili a questa categoria di diritti, infatti, le soluzioni indicate tenderebbero a fare ricorso a strumenti e forme di tutela propri soprattutto dei diritti civili e politici.²¹⁵

Ad esempio, con riferimento all'obiettivo dell'eradicazione dell'estrema povertà—una questione di carattere eminentemente socio-economico—la VDPA indicherebbe, come possibile soluzione, la maggiore inclusione e partecipazione democratica degli individui più poveri alle varie forme di processo decisionale pubblico, piuttosto che l'implementazione di misure di redistribuzione materiale più equa delle risorse.²¹⁶ Analogamente, per quanto riguarda i diritti delle donne, il documento si concentrerebbe non tanto sulle cause strutturali di natura socio-economica che stanno alla base della discriminazione e dell'oppressione del genere femminile, quanto, piuttosto, sul fenomeno della violenza di genere—la cui tutela viene garantita non tramite interventi generali diretti a correggere quei meccanismi economici e sociali che perpetuano le dinamiche discriminatorie ed oppressive, bensì tramite la riconduzione di singoli episodi di violenza alla lesione del diritto individuale alla vita, alla sicurezza personale, al divieto di tortura, ecc.—diversamente da quanto avvenuto, ad esempio, in occasione della stesura del documento finale della Conferenza di Teheran del 1968.²¹⁷

Questo disequilibrio sarebbe motivato, secondo Anthony, dalla diffusione, nel periodo post-Guerra Fredda, del modello politico della democrazia liberale e dall'affermazione dell'economia di tipo capitalista e neo-liberale.²¹⁸

Altri autori, come K. Boyle e D. Beetham, riconoscono invece che, nonostante la formula di compromesso contenuta nella VDPA—che qualifica il rapporto tra democrazia, sviluppo e diritti umani come uno di interdipendenza—possa rappresentare un esempio di convergenza tra gli interessi dei paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo, il documento, di fatto, non si pronunciava sufficientemente nel dettaglio in merito alla risoluzione delle disparità che caratterizzavano l'ordine economico internazionale, i cui effetti continuavano a gravare in misura sproporzionata sui paesi in via di sviluppo, fra cui la questione della condizionalità degli aiuti allo sviluppo, gli effetti delle politiche di aggiustamento strutturale, la cancellazione del debito estero, l'adozione di politiche di importazione più eque nei confronti dei prodotti provenienti dalle economie più povere, e il ruolo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale.²¹⁹

È invece opinione di altri autori infine, che interpretare le divergenze tra la Dichiarazione di Bangkok e la Dichiarazione e Programma d'Azione di Vienna come espressione della tradizionale dicotomia tra universalismo e relativismo sarebbe, in realtà, fuorviante: si tratterebbe, piuttosto, di una contrapposizione fra diverse espressioni di un relativismo di matrice governativa. La prima, con pretese di universalità, che attribuirebbe secondo alcuni

²¹⁵ *Ivi*, pp. 416–417.

²¹⁶ *Ivi*, p. 417.

²¹⁷ *Ivi*, pp. 417–418.

²¹⁸ *Ivi*, p. 418.

²¹⁹ Boyle, Beetham, *op. cit.*, p. 91.

priorità ad una specifica categoria di diritti—quelli civili e politici—e caratterizzata dall'applicazione selettiva degli standard internazionali in materia di diritti umani da parte di un gruppo ristretto di paesi, i quali molto raramente sarebbero sottoposti allo stesso tipo di scrutinio da altri Stati; e la seconda che, invece, pur essendo stata elaborata in risposta tanto alle tendenze neo-coloniali e neo-imperialiste esibite dai paesi “occidentali” e alle disuguaglianze che caratterizzano il nuovo ordine globale del periodo post-Guerra Fredda, costituirebbe allo stesso tempo una narrazione—priva, secondo una rilettura critica, di un'autentica base di legittimazione culturale—strumentalizzata al fine di rafforzare il ruolo delle istituzioni statali (ridimensionando contemporaneamente il ruolo di forme di cooperazione istituite a livello regionale e internazionale), di legittimare la condotta lesiva dei diritti umani da parte di regimi autoritari, e limitare le libertà civili e politiche dei cittadini, nonché i diritti di donne²²⁰ e delle minoranze; e che nonostante assuma quindi una funzione contro-egemonica sul piano internazionale, si rivela al contempo assolutamente egemonica su quello regionale e locale, all'interno di Stati multietnici.²²¹

²²⁰ Delle 91 riserve apposte alla Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne del 1994, sottolinea Koshy, la maggior parte era motivata da considerazioni di carattere culturale e religioso.

²²¹ Koshy, *op. cit.*, pp. 22–25.

4. L'evoluzione dei documenti giuridici regionali in materia di diritti umani: focus sull'ASEAN

L'ASEAN—Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (*Association of South-East Asian Nations*)—venne istituita l'8 Agosto 1967 con l'adozione della Dichiarazione di Bangkok (anche conosciuta come Dichiarazione dell'ASEAN, o *ASEAN Declaration*) da parte di Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia.¹

La *membership* dell'associazione si è progressivamente estesa per includere tutti gli Stati sovrani che fanno parte della regione geografica del Sud-Est Asiatico, in ordine: il Brunei Darussalam (che vi ha aderito nel 1984), il Vietnam (1995), il Laos e il Myanmar (1997), la Cambogia (1999), e più di recente, il Timor Leste (2025).²

La Dichiarazione ASEAN si proponeva di incarnare “la volontà collettiva delle nazioni del Sud-Est Asiatico”, ed individuava tra gli obiettivi dell'associazione quello di promuovere lo sviluppo economico, il progresso sociale e culturale della regione; contribuire al mantenimento della pace e della stabilità regionale fondate sul rispetto della giustizia, dello Stato di diritto e dei principi enunciati nella Carta ONU; e rafforzare la cooperazione e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri nei settori di interesse comune.³

Gli scopi istitutivi dell'associazione rispondevano in realtà, in larga misura, ad esigenze di carattere prettamente securitario,⁴ le cui motivazioni sono da ricercare su più livelli. Sul piano interno, i singoli nuovi Stati indipendenti, erano chiamati a confrontarsi con la coesistenza sul proprio territorio di una pluralità di gruppi etno-linguistici, associazioni di differente affiliazione politica e movimenti separatisti, e con il rischio—reale o percepito come tale—di insurrezioni di matrice comunista.⁵ Sul piano intra-regionale, l'insicurezza delle nuove istituzioni governative era dovuta alle profonde differenze che caratterizzavano i rispettivi sistemi politici, livelli di sviluppo economico, e tradizioni religiose.⁶ Sul piano internazionale, invece, il Sud-Est Asiatico costituiva una delle principali aree di proiezione degli interessi

¹ Dichiarazione ASEAN (Dichiarazione di Bangkok), Bangkok, 8 agosto 1967.

² ASEAN, *ASEAN Member States*, <https://asean.org/member-states/>.

³ Dichiarazione ASEAN, obiettivi nn. 1–3.

⁴ Vd. S. Narine, “Forty Years of ASEAN: A Historical Review”, *The Pacific Review*, vol. 21, n. 4, 2008, pp. 411–429; S. Narine, *Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2002, pp. 9–12.

⁵ A. Kapur, “Asian Values v. the Paper Tiger: Dismantling the Threat to Asian Values Posed by the International Criminal Court”, *Journal of International Criminal Justice*, vol. 11, n. 5, 2013, p. 1063.

⁶ N. Doyle, “The ASEAN Human Rights Declaration and the Implications of Recent Southeast Asian Initiatives in Human Rights Institution-Building and Standard-Setting”, *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 63, n. 1, 2014, pp. 71–72.

conflittuali delle grandi potenze globali nel contesto della Guerra Fredda.^{7,8}

Istituita dai principali Stati non comunisti del Sud-Est Asiatico, tra le principali finalità dell'ASEAN figuravano quindi il contenimento della diffusione dell'ideologia comunista e allo stesso tempo l'obiettivo di limitare l'influenza esercitata dalle potenze esterne—gli Stati Uniti, la Cina, l'URSS—sulle dinamiche regionali.⁹ Sul piano intra-regionale, l'ASEAN costituiva invece una piattaforma di dialogo volta ad attenuare le tensioni tra i governi dei nuovi Stati indipendenti della regione e a favorire il consolidamento di rapporti di fiducia reciproca.¹⁰ La sua istituzione seguì, in particolare, la conclusione della *Konfrontasi*, la politica intrapresa dall'Indonesia di Sukarno tra il 1963 e il 1966 per opporsi alla nascita della Federazione della Malesia, considerata dal governo indonesiano come un tentativo da parte del Regno Unito di mantenere la propria influenza imperiale e coloniale nel Sud-Est Asiatico.¹¹

L'allineamento strategico al blocco statunitense aveva comportato—per Stati come la Thailandia, l'Indonesia, le Filippine e la Malesia—un duplice effetto di promozione dello sviluppo economico e sociale (umanitario, sanitario, del sistema di istruzione, ecc.),¹² ma anche di facilitazione dell'istituzione e consolidamento di governi autoritari, nazionalisti ed anticomunisti, che furono responsabili dell'attuazione di politiche di repressione delle istanze dell'opposizione politica, dei movimenti della società civile, e di discriminazione di gruppi etno-linguistici.¹³

⁷ *Ibidem*; Narine, “Forty Years of ASEAN”, *cit.*, pp. 414–415.

⁸ È opportuno fare un'ulteriore precisazione. Con il termine Guerra Fredda si fa normalmente riferimento alla ripartizione del mondo del secondo dopoguerra in blocchi di alleanza caratterizzati dall'adozione di modelli economici e politico-ideologici percepiti come ontologicamente inconciliabili, i quali costituivano anche le aree di proiezione egemonica delle due principali potenze globali del periodo, gli Stati Uniti e l'URSS. La tensione che derivava dalla coesistenza competitiva di queste due potenze non è mai sfociata in un conflitto aperto e diretto fra queste ultime, e la conclusione della Guerra fredda viene generalmente fatta coincidere con la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991. La locuzione “Guerra Fredda”, così intesa, non risulta tuttavia applicabile al contesto regionale del Sud-Est Asiatico: intanto perché il conflitto armato si è manifestato in maniera concreta e violenta sul territorio, con conseguenze devastanti sul breve e lungo periodo, e poi perché la Guerra Fredda si è estesa temporalmente anche oltre i confini della periodizzazione come viene comunemente intesa. Ad esempio, il regime autoritario di Suharto in Indonesia, instauratosi nel contesto della repressione anticomunista iniziata nel 1965, rimase al potere fino al 1998; l'occupazione indonesiana di Timor Est, iniziata nel 1975 e sostenuta per larga parte della Guerra Fredda dalle potenze occidentali in funzione anticomunista, terminò soltanto nel 1999.

⁹ Narine, “Forty Years of ASEAN...”, *cit.*, p. 414.

¹⁰ *Ibidem*; Doyle, *op. cit.*, p. 71.

¹¹ Costituivano un ulteriore motivo di tensione intra-regionale, ad esempio, le rivendicazioni territoriali filippine sull'attuale Stato federato malese di Sabah. Narine, “Explaining ASEAN...”, *cit.*, pp. 11–12.

¹² *Vd.* T. S. Encarnacion Tadem, “Tracing the Rise of Filipino Technocrats through the Cold War”, *Kyoto Review of Southeast Asia*, n. 26, 2019; K. Hewison, “Black Site Thailand: Cold War Political Legacies”, *Kyoto Review of Southeast Asia*, n. 26, 2019.

¹³ *Vd.* E. Hansson, M. L. Weiss, “Editors' Introduction: Beyond the Cold War in Southeast Asia”, *Kyoto Review of Southeast Asia*, n. 26, 2019; M. L. Weiss, “The Cold War's Legacies in Malaysia”, *Kyoto Review of Southeast Asia*, n. 26, 2019; Encarnacion Tadem, *op. cit.*; K. Hewison, *op. cit.*

Il sostegno degli Stati Uniti assunse infatti diverse forme: sul piano economico, consisteva principalmente nell'accesso agevolato a fondi di investimento, tanto internazionali quanto privati statunitensi, tra cui quelli erogati dalla *Ford Foundation*, dalla *Rockefeller Foundation*, e come parte dei programmi di assistenza della *United States Agency for International Development* (USAID)¹⁴; vantaggi che, pur stimolando la crescita delle economie nazionali, hanno tuttavia favorito anche lo sviluppo di forme di capitalismo clientelare, e non si sono necessariamente tradotti in una redistribuzione più equa della ricchezza interna sul piano interno.¹⁵ Da un punto di vista politico-securitario, il sostegno statunitense venne espresso, tra le altre cose, attraverso la riabilitazione delle élite locali compromesse con la precedente amministrazione (giapponese o coloniale europea), e con l'introduzione di apparati di contro-insurrezione (*counterinsurgency measures*) su modello statunitense—che prevedevano tra le altre cose un aumento delle forze militari e degli squadroni di polizia, l'incarcerazione dei dissidenti politici, il ricorso alla tortura, esecuzioni sommarie, ecc.¹⁶

I nuovi governi sostenuti dagli USA erano caratterizzati dalla presenza, accanto agli esponenti dell'amministrazione civile, di fazioni costituite da membri degli eserciti nazionali, i cui rappresentanti corrispondevano a personalità di spicco dei movimenti di resistenza dapprima anti-coloniale europea e anti-giapponese poi, durante la Seconda Guerra Mondiale.¹⁷ Le autorità governative, con l'acquiescenza degli altri governi della comunità internazionale, si resero responsabili durante la Guerra Fredda dell'implementazione di politiche di repressione violenta—in alcuni casi addirittura genocidiaria, come nel caso delle purghe anticomuniste indonesiane del 1965-1966—delle istanze popolari cittadine (democratiche o meno),¹⁸ e di persecuzione delle minoranze etno-linguistiche, tra cui la comunità diasporica cinese, considerata come un potenziale veicolo di diffusione dell'ideologia comunista.¹⁹ I regimi autoritari si resero inoltre responsabili dell'elaborazione di storiografie ufficiali nazionali che tendono a glorificare i *leader* dei movimenti rivoluzionari (tanto nazionalisti quanto marxisti, con riferimento a paesi come il Vietnam) che avevano assunto il governo del paese, e che contribuiscono a legittimare la repressione dell'opposizione politica—o di gruppi etnico-linguistici o religiosi, nella misura in cui possono essere identificati come “nemici dello Stato”—in ottica di costituzione e preservazione dello Stato indipendente, e che diventano primo riferimento nel processo di costruzione dell'identità nazionale, impedendo, in alcuni casi, di

¹⁴ Encarnacion Tadem, *op. cit.*, sez. “Reproduction of Technocrats Through the Educational System”.

¹⁵ *Ivi*, sez. “Obstacles to Development and Growth” e “Obstacles to Technocratic Policy-Making”; Weiss, *op. cit.*, sez. “Conclusion”.

¹⁶ Hewison, *op. cit.*, sez. “Pridi: From Ally to Enemy”, “Threat from the Northeast” e “Military Authoritarianism”; E. Hansson, “Legacies of the Cold War: Regime Security and Coercive Forces in Vietnam”, *Kyoto Review of Southeast Asia*, n. 26, 2019, sez. “Division of Vietnam, Political Cleansing and Coercion”.

¹⁷ *Vd.* O. Törnquist, “How Long is Now? Of Indonesian *Reformasi* and Its Belated Reclaiming of Cold War History”, *Kyoto Review of Southeast Asia*, n. 26, 2019.

¹⁸ *Ibidem*; Hansson, Weiss, *op. cit.*; Encarnacion Tadem, *op. cit.*, sez. “The Cold War and Martial Law: The Consolidation of Technocratic Power”; Weiss, *op. cit.*, sez. “External Relations”.

¹⁹ Weiss, *op. cit.*, sez. “Cold War Residues”, “Ideological Space” e “Population Resettlement”; Hansson, Weiss, *op. cit.*

elaborare una ricostruzione critica delle violazioni commesse.²⁰

Il modello di cooperazione elaborato e progressivamente consolidato tra gli Stati membri in questo contesto—da alcuni definito come una sorta di “ideologia regionale” e conosciuto come “ASEAN Way”—è fondato, in linea generale, sulla tutela e il rispetto reciproco dei principi della sovranità statale, integrità territoriale, non-ingerenza negli affari interni, e caratterizzato da un processo decisionale basato su un meccanismo di consultazione e sul principio del consenso fra le parti.²¹ Pur costituendo la sovranità un principio fondamentale delle relazioni interstatali in generale, alcuni autori ritengono che l’importanza attribuita dall’ASEAN alla non-ingerenza assuma una portata particolarmente significativa e distintiva, e che abbia contribuito alla formazione di un sistema regionale di relazioni interstatali relativamente chiuso e resistente a forme di controllo e intervento esterni.²²

Parte dei principi che regolano il modello di cooperazione regionale ASEAN è stata codificata all’interno di strumenti giuridici vincolanti. Altre norme comportamentali e procedurali caratteristiche dell’ASEAN Way, pur essendo state individuate come tali in ambito accademico o nel discorso politico, non sono state formalmente sancite in nessun documento giuridico. Tra queste rientra, ad esempio, la tradizionale preferenza per forme bilaterali di cooperazione in materia di difesa—soprattutto con gli Stati Uniti, per quanto riguarda le Filippine e la Thailandia, o, nel caso di Singapore e della Malesia, con il Regno Unito—e, quindi, la tendenza ad evitare la conclusione di patti di alleanza militare a livello regionale.²³

La Conferenza di Bali, indetta in risposta alla ridefinizione degli equilibri regionali che seguì la fine della guerra del Vietnam (o seconda guerra d’Indocina)—in particolare provocata dall’ascesa al potere di regimi comunisti in Vietnam, Laos e Cambogia e da un progressivo disimpegno militare da parte degli Stati Uniti nella regione²⁴—fu il primo vertice ASEAN. Nel corso della Conferenza, svoltasi in Indonesia il 23 e 24 Febbraio 1976, i *leader* dei cinque Stati fondatori firmarono la *Declaration of ASEAN Concord* (nota anche come *Bali Concord I*)²⁵ e il Trattato di Amicizia e Cooperazione nel Sud-est asiatico (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, o TAC), vale a dire il primo accordo giuridicamente vincolante elaborato dai membri dell’associazione.²⁶

Il TAC stabilisce, all’art.2—riprendendo le disposizioni contenute anche nella Carta ONU—

²⁰ Hansson, *op. cit.*, sez. “Regime Security, Ideology, and Legacies of the Cold War” e “Conclusion”; Törnquist, *op. cit.*

²¹ Vd. S. Tekunan, “The ASEAN Way: The Way to Regional Peace?”, *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 3, n. 2, 2014, pp. 142–147.

²² Narine, “Forty Years of ASEAN...”, *cit.*, p. 413; Kapur, *op. cit.*, p. 1063.

²³ *Ibidem*; Narine, “Explaining ASEAN...”, *cit.*, pp. 13–14; H. E. S. Nesadurai, “ASEAN and Regional Governance after the Cold War: From Regional Order to Regional Community?”, *The Pacific Review*, vol. 22, n. 1, 2009, pp. 96–97.

²⁴ Narine, “Forty Years of ASEAN...”, *cit.*, pp. 414–415.

²⁵ *Declaration of ASEAN Concord* (Bali Concord I), Bali, 24 febbraio 1976.

²⁶ *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), Bali, 24 febbraio 1976.

che le relazioni diplomatiche tra gli Stati parte si sarebbero dovute basare sul reciproco rispetto dell'indipendenza, della sovranità, dell'uguaglianza, dell'integrità territoriale e dell'identità nazionale; sul diritto di ciascuno Stato a determinare liberamente il proprio assetto interno, senza interferenze, sovversioni o coercizioni esterne; sul principio di non ingerenza negli affari interni; sulla risoluzione pacifica delle controversie; sulla rinuncia alla minaccia o all'uso della forza; e sulla cooperazione reciproca.^{27,28}

L'art. 18 del TAC prevedeva inoltre la possibilità, per gli altri Stati del Sud-est asiatico non ancora membri dell'ASEAN, di aderire al Trattato.^{29, 30}

Le successive modifiche hanno reso possibile l'adesione al TAC anche da parte degli Stati della comunità internazionale esterni al Sud-est asiatico, dal 1987, e delle organizzazioni regionali composte esclusivamente da Stati sovrani, dal 2010. In entrambi i casi, l'adesione è ammessa soltanto previo il consenso di tutti gli Stati membri dell'ASEAN.³¹

Ad oggi il Trattato conta sessantadue parti contraenti. Oltre agli undici Stati membri ASEAN, si sono vincolati alle disposizioni del TAC cinquanta Stati esterni all'organizzazione—tra cui la Cina, l'India, il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud, la Corea del Nord, la Federazione Russa, gli Stati Uniti, il Canada e la Francia—e l'Unione europea.³²

A causa delle profonde differenze politiche, economiche e sociali e delle divergenze di interessi che caratterizzano i rapporti diplomatici intra-regionali, l'ASEAN ha sviluppato un approccio il più possibile flessibile alla gestione delle questioni di interesse comune che è basato sulla consultazione reciproca, frequente e continua, fra Stati membri e sulla ricerca preventiva di una posizione condivisa che tenga conto delle priorità e delle esigenze di ciascuno e che risulti accettabile per tutte le parti.³³ Già consolidati nella prassi dell'associazione e progressivamente

²⁷ TAC, art. 2.

²⁸ La *Declaration of ASEAN Concord* presentava invece un contenuto di carattere più ampio e programmatico, e definiva gli obiettivi di natura politica, sociale, culturale, securitaria, e soprattutto economica da perseguire nell'ambito della cooperazione ASEAN, compresi gli sforzi che sarebbero dovuti essere destinati al consolidamento dell'apparato istituzionale dell'associazione. Bali Concord I, 1976, sezioni (A–F).

²⁹ TAC, art. 18.

³⁰ L'associazione tentò in particolare di coinvolgere i paesi comunisti del Sud-Est asiatico continentale, tra cui il Vietnam. Il governo vietnamita rifiutò tuttavia l'invito ad aderire al TAC, ritenendo sufficienti gli accordi bilaterali già conclusi con i singoli Stati membri, e in ragione del fatto che guardava all'ASEAN come un'organizzazione sostanzialmente asservita agli interessi statunitensi (lett. “*an American puppet*”). Narine, “Forty Years of ASEAN...”, *cit.*, p. 415.

³¹ *Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Manila, 15 dicembre 1987, art. 1; *Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Manila, 25 luglio 1998, art. 1; *Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Hanoi, 23 luglio 2010, art. 1.

³² Elenco completo disponibile qui: <https://cil.nus.edu.sg/databasecil/1976-treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-3/>.

³³ Narine, “Explaining ASEAN...”, *cit.*, pp. 31–33.

richiamati in alcuni strumenti settoriali,³⁴ i principi alla base di questo approccio sono stati riconosciuti nella *Declaration of ASEAN Concord II* del 2003³⁵ e successivamente codificati come principi generali su cui si basa il processo decisionale dell'ASEAN all'art. 20 della Carta costitutiva dell'associazione (*ASEAN Charter*) del 2007,³⁶ che verrà analizzata più nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

L'origine di questo approccio è stata tendenzialmente fatta risalire alle pratiche tradizionali del *musyawarah* e del *mufakat*,³⁷ proprie dei processi decisionali delle comunità di villaggio del contesto culturale e linguistico malese-indonesiano, e quindi anche ad una presunta predisposizione culturale delle popolazioni del Sud-Est Asiatico a privilegiare processi decisionali di carattere informale e consensuale; quest'ultima assunzione è stata a sua volta problematizzata: più che da attribuire all'esistenza di un sostrato culturale comune, la preferenza dell'ASEAN dovrebbe essere piuttosto ricondotta alla volontà politica degli Stati membri di preservare la propria sovranità e autonomia decisionale, di modo da evitare di dover attribuire ad istituzioni sovranazionali il potere di adottare decisioni vincolanti indipendentemente dal consenso dei singoli governi.³⁸

Questo approccio ha carattere ambivalente. Se da un lato, permette agli Stati membri di adottare e mantenere posizioni differenti senza che il disaccordo su una determinata questione pregiudichi o interrompa i rapporti di cooperazione regionale negli altri settori;³⁹ dall'altro presenta numerose criticità: attribuisce infatti, almeno di fatto, un potere di veto a ciascuno Stato membro e, data la difficoltà di pervenire a una posizione condivisa, può spesso comportare un considerevole rallentamento dell'adozione delle decisioni.⁴⁰ L'aderenza ai principi dell'*ASEAN Way* costituisce, più in generale, un limite significativo alla capacità dell'associazione di sviluppare forme più incisive di integrazione istituzionale e di cooperazione interstatale,⁴¹ al punto che, secondo alcuni autori, l'ASEAN finirebbe per operare, piuttosto, come una rete di sostegno reciproco tra le principali élite governative del Sud-Est Asiatico ("*a support network for the governing elite*"), le cui attività sarebbero finalizzate soprattutto a preservare l'autonomia e la stabilità politica interna dei governi dei singoli Stati membri.⁴²

³⁴ Ad esempio, l'*Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements* del 1977, all' art. 17, par. 3; e l'*Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area* del 1992, all'art. 10, par. 2.

³⁵ *Declaration of ASEAN Concord II* (Bali Concord II), Bali, 7 ottobre 2003, preambolo, settimo capoverso.

³⁶ *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN Charter), Singapore, 20 novembre 2007, art. 20.

³⁷ I quali indicano, rispettivamente, il processo di consultazione e deliberazione tra il capo del villaggio, gli anziani e i capifamiglia e il consenso raggiunto al termine di tale processo.

³⁸ Narine, "Explaining ASEAN...", *cit.*, pp. 31–33.

³⁹ *Ivi*, pp. 32–33.

⁴⁰ Y. X. Wang, "Contextualizing Universal Human Rights: An Integrated Human Rights Framework for ASEAN", *Duke Journal of Comparative & International Law*, vol. 25, 2015, pp. 397–398.

⁴¹ Narine, "Explaining ASEAN...", *cit.*, p. 33.

⁴² A. Collins, "Forming a Security Community: Lessons from ASEAN", *International Relations of the Asia-Pacific*, vol. 7, n. 2, 2007, p. 213.

La stretta adesione al principio di non ingerenza negli affari interni agli Stati membri ha inoltre contribuito ad alimentare una generale riluttanza a formulare critiche, avviare indagini o adottare sanzioni nei confronti di governi autoritari responsabili di violazioni sistematiche degli standard internazionali di tutela dei diritti umani, senza tuttavia che simili condotte, pur non rimanendo del tutto incontestate, fossero soggette a misure concrete da parte dell'Associazione.⁴³

La rigidità con cui questi principi sono stati tradizionalmente interpretati ha inoltre ostacolato l'adozione di approcci alternativi alle relazioni tra gli Stati membri, come la proposta di “*flexible engagement*” avanzata nel 1998 dal ministro degli Esteri thailandese Surin Pitsuwan, in particolare, con riferimento alla situazione politica del Myanmar.⁴⁴

È giusto precisare che la centralità attribuita nell'ambito della c.d. *ASEAN Way* alla sovranità statale e al principio di non ingerenza non deve, tuttavia, essere interpretata come un rifiuto assoluto da parte degli Stati membri di formulare critiche pubbliche nei confronti della condotta interna degli altri membri, di sottoporsi a procedure di controllo internazionale—come, ad esempio, la partecipazione al meccanismo della *Universal Periodic Review* e la presentazione dei rapporti periodici ai *treaty bodies*—o a meccanismi internazionali di risoluzione delle controversie, come dimostrato dalla disponibilità di alcuni Stati membri dell'associazione ad accettare la giurisdizione della CIG⁴⁵—le Filippine e la Cambogia figurano inoltre tuttora tra gli Stati che riconoscono come obbligatoria la giurisdizione della Corte ai sensi dell'art. 36, par. 2, del suo Statuto⁴⁶—così come la competenza del Tribunale internazionale del diritto del mare (*International Tribunal for the Law of the Sea*, o ITLOS), dalla partecipazione al sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (*Dispute Settlement Body*, o DSB) e, infine, l'adozione, nell'ambito della stessa ASEAN, del *Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* del 2004.^{47, 48}

Tuttavia, questi stessi principi hanno significativamente influenzato, in senso restrittivo, sia il processo di inclusione della tutela dei diritti umani tra gli obiettivi della cooperazione regionale sia l'istituzione di uno *human rights body* in seno all'associazione, ostacolando la definizione e l'adozione di standard comuni e portando allo sviluppo di un sistema di tutela caratterizzato, fin dalla sua progettazione, da una struttura istituzionale debole e da organi dotati di

⁴³ M. Sarwar, “Human Rights the ‘ASEAN Way’: Exploring the Possibilities for a Regional ADR and Adjudicative Body in Southeast Asia”, *Loyola of Los Angeles Law Review*, vol. 52, n. 1, 2018, pp. 28 e 31–32, 44–45.

⁴⁴ S. Pitsuwan, “Opening Statement at the 31st ASEAN Ministerial Meeting”, Manila, 24 luglio 1998; Kapur, *op. cit.*, p. 1075, nota 97.

⁴⁵ La Corte è stata chiamata a pronunciarsi anche su controversie insorte tra gli stessi Stati membri dell'associazione. Vd. ad esempio, CIG, *Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*, 15 giugno 1962; CIG, *Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)*, 23 maggio 2008.

⁴⁶ Per le singole dichiarazioni consultare: <https://www.icj-cij.org/declarations>.

⁴⁷ Doyle, *op. cit.*, pp. 71 e 75–82; Kapur, *op. cit.*, pp. 1065–1066.

⁴⁸ ASEAN, *Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*, Vientiane, 29 novembre 2004.

competenze circoscritte e di poteri limitati nei confronti degli Stati membri.⁴⁹

4.1 L'ASEAN e i diritti umani

L'ASEAN è l'unica delle organizzazioni inter-governative del continente asiatico ad essersi dotato di una Commissione intergovernativa (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*; AICHR) e di uno strumento giuridico finalizzato alla tutela dei diritti umani, seppur privo di efficacia vincolante, la Dichiarazione ASEAN dei diritti umani (*ASEAN Human Rights Declaration*, AHRD).

L'istituzione di tali strumenti è però l'esito di un processo graduale di cui verranno qui individuati i principali passaggi.

Secondo la ricostruzione proposta da Boualaphiane Sisouk nella tesi di dottorato "*Emergence and Advancement of Human Rights Concerns in ASEAN*", i diritti umani entrano per la prima volta a far parte dell'agenda dell'associazione già alla fine degli anni Settanta, nell'ambito degli sforzi intrapresi dall'ASEAN, tanto quanto da parte della comunità internazionale, finalizzati alla risoluzione della questione cambogiana, parte del più ampio conflitto della Terza Guerra di Indocina.⁵⁰

L'intervento militare vietnamita in Cambogia, avviato nel dicembre 1978 e seguito dalla deposizione del regime dittatoriale e genocidario guidato da Pol Pot, venne percepito dagli Stati membri alla stregua di una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale cambogiane e, più in generale, del principio di non-ingerenza sul quale avrebbe dovuto fondarsi l'ordine regionale del Sud-est asiatico.⁵¹

Per favorire una soluzione internazionale della crisi, l'ASEAN ricercò dapprima la cooperazione delle Nazioni Unite e in seguito della Comunità Europea.⁵² Gli Stati membri dell'associazione parteciparono poi attivamente alla Conferenza di Parigi del 1989 che avrebbe portato alla stesura degli Accordi di Pace del 1991 (conosciuti anche come *Comprehensive Cambodian Peace Agreements*). Gli accordi, sottoscritti individualmente da tutti gli allora sei Stati membri ASEAN, riconoscevano a tutte le persone presenti in Cambogia i diritti e le

⁴⁹ Sarwar, *op. cit.*, pp. 35–39 e 44–45.

⁵⁰ B. Sisouk, *Emergence and Advancement of Human Rights Concerns in ASEAN*, tesi di dottorato, Graduate School of International Development, Nagoya University, 2019, pp. 17–24.

⁵¹ I membri del Partito Comunista Khmer (PCK, più comunemente conosciuti come khmer rossi) sotto la guida di Pol Pot, avevano fondato la Kampuchea democratica con l'obiettivo di riportare la Cambogia allo stato di paese agricolo, caratterizzato dalla collettivizzazione delle terre, dalla condivisione delle risorse comuni e dall'abolizione delle classi sociali. Il regime khmer, con il sostegno del Partito Comunista Cinese, si rese colpevole dello sterminio di circa un terzo della popolazione cambogiana tra il 1975 e il 1979. La successiva invasione vietnamita era parte di una più ampia guerra di procura che vedeva anteporsi gli interessi cinesi in Cambogia, e quelli dell'URSS, che aveva offerto il proprio sostegno al Vietnam. *Vd. M. Osborne, Southeast Asia: An Introductory History*, 11ª ed., Crows Nest, Allen & Unwin, 2021.

⁵² Sisouk, *op. cit.*, pp. 17–25.

libertà garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e dagli altri strumenti internazionali pertinenti, e prevedevano inoltre ulteriori garanzie volte ad assicurarne il rispetto e a impedire il ripetersi delle violazioni commesse in passato.⁵³

Secondo Sisouk, il coinvolgimento dell'associazione in quell'occasione rappresenta, inoltre, un primo esempio di applicazione flessibile del tradizionale principio di non ingerenza proprio dell'*ASEAN Way*, nella misura in cui gli Stati membri contribuirono alla definizione del futuro assetto politico della Cambogia accettando l'introduzione di forme internazionali di amministrazione—seppure transitoria—del territorio, attraverso l'istituzione della Autorità di Transizione delle Nazioni Unite in Cambogia (United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTAC), e di monitoraggio del rispetto dei diritti umani nel paese.⁵⁴

Il ruolo svolto dall'associazione nella risoluzione della questione cambogiana contribuì, da un lato, a rafforzare la cooperazione e la comunicazione fra gli Stati membri—che furono chiamati a concordare una posizione comune nei confronti dell'intervento vietnamita—e, dall'altro, ad accrescere il peso politico e la visibilità dell'ASEAN sul piano internazionale.⁵⁵

Nel 1992 invece, per la prima volta, in occasione della venticinquesima Riunione Ministeriale ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting*, d'ora in avanti AMM), l'ASEAN adottò un comunicato congiunto (*Joint Communiqué*) con cui formulava una propria posizione distinta in merito agli standard internazionali di tutela dei diritti umani e alla loro implementazione sul piano nazionale, simile a quella che i singoli Stati membri avrebbero difeso, a distanza di un anno, durante la Conferenza di Bangkok.⁵⁶ In particolare, al punto 18 del comunicato:

*“The Foreign Ministers maintained that environmental and human rights concerns should not be made as conditionalities in economic and development cooperation. They noted that basic human rights, while universal in character, are governed by the distinct culture and history of, and socioeconomic conditions in each country and that their expression and application in the national context are within the competence and responsibility of each country.”*⁵⁷

Gli sviluppi successivi al *Joint Communiqué* del 1992 sarebbero frutto dell'influenza tanto della Conferenza di Bangkok, del *Second Asia-Pacific Workshop on Human Rights Issues* di Jakarta e della Seconda Conferenza Mondiale dei diritti umani,⁵⁸ già affrontati rispettivamente ai Capitoli 2 e 3 del presente elaborato.

Il comunicato congiunto della ventiseiesima AMM del luglio 1993 comprendeva una sezione interamente dedicata alla definizione della posizione dell'associazione in materia di diritti

⁵³ Ivi, pp. 29–38.

⁵⁴ Accordi di pace di Parigi, *Agreement on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict*, Parigi, 23 ottobre 1991, Parte III, art. 15, parr. 1–3 e Allegato V, par. 2.

⁵⁵ Narine, “Forty Years of ASEAN...”, *cit.*, pp. 416–418.

⁵⁶ Sisouk, *op. cit.*, pp. 44–45.

⁵⁷ ASEAN, *Joint Communiqué of the Twenty-Fifth ASEAN Ministerial Meeting*, Manila, 22 luglio 1992, punto 18.

⁵⁸ Sisouk, pp. 43–44 e 57–59.

umani.⁵⁹

Da un lato i ministri degli Esteri accoglievano favorevolmente il consenso internazionale raggiunto in occasione della Conferenza di Vienna e ribadivano l'impegno dell'associazione al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come formulato nella VDPA.⁶⁰ Riconoscevano inoltre il carattere interrelato e indivisibile dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e la loro pari importanza,⁶¹ e che le violazioni dei diritti umani fondamentali non possano essere tollerate sotto alcun pretesto.⁶²

Dall'altro lato, il testo del comunicato riproponeva alcuni elementi già presenti nella posizione tradizionalmente sostenuta dagli Stati membri. I ministri si opponevano alla politicizzazione delle attività di promozione e tutela dei diritti umani, e all'impiego dei diritti umani come prerequisito necessario all'instaurazione di relazioni economiche e alla ricezione di aiuti allo sviluppo;⁶³ ribadivano la natura inalienabile del diritto allo sviluppo,⁶⁴ e sottolineavano la necessità di individuare un equilibrio tra i diritti dell'individuo e quelli della comunità.⁶⁵ Il testo riaffermava poi nuovamente l'importanza del rispetto dei principi di sovranità nazionale, integrità territoriale e non ingerenza negli affari interni degli Stati⁶⁶ e la necessità di tenere conto, nel processo di promozione e tutela dei diritti umani, delle specifiche circostanze culturali, sociali, economiche e politiche del contesto di attuazione.⁶⁷

Al par.18 i ministri concordavano inoltre che l'ASEAN avrebbe dovuto prendere in considerazione l'istituzione di un meccanismo regionale per i diritti umani.⁶⁸

La *Kuala Lumpur Declaration on Human Rights* (KLDHR),⁶⁹ adottata nel settembre 1993 in occasione della quattordicesima Assemblea generale dell'*ASEAN Inter-Parliamentary Organization*—AIPO, che nel 2006 venne rinominata *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*, o AIPA—riprendeva alcuni degli elementi fondamentali della posizione espressa dall'ASEAN nel *Joint Communiqué* del 1993 e rappresentò un primo tentativo di elaborare un catalogo di diritti

⁵⁹ ASEAN, *Joint Communiqué of the Twenty-Sixth ASEAN Ministerial Meeting*, Singapore, 24 luglio 1993, parr. 16–18.

⁶⁰ *Ivi*, par. 16.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Ivi*, par. 18.

⁶³ *Ivi*, parr. 17–18.

⁶⁴ *Ivi*, par. 17.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ *Ivi*, par. 16.

⁶⁸ *Ivi*, par. 18.

⁶⁹ ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO), *Kuala Lumpur Declaration on Human Rights* (KLDHR), adottata dalla 14ª Assemblea generale dell'AIPO, Kuala Lumpur, settembre 1993.

umani riferito al contesto regionale.⁷⁰ Il preambolo della KLDHR contiene un riferimento esplicito alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e alla VDPA, e riafferma il carattere universale, indivisibile e inalienabile dei diritti fondamentali.⁷¹ In realtà i diritti umani fondamentali individuati nel testo della KLDHR sono solo tre: il diritto alla vita; la libertà di pensiero, opinione, coscienza e religione; e il diritto alla proprietà, alla libertà e alla sicurezza personale.⁷²

La parte III della KLDHR è dedicata a una serie di *Basic Rights and Duties of Citizens and States*, i quali però non sono qualificati come diritti fondamentali.⁷³

Nel riaffermare il proprio impegno nei confronti dei principi enunciati nella VDPA, diversi Stati membri procedettero all'adesione o alla ratifica di alcuni delle principali convenzioni tematiche internazionali in materia di diritti umani: Brunei Darussalam, Malesia e Singapore aderirono, ad esempio, nel 1995 alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, mentre Malesia e Singapore divennero, nello stesso anno, parti contraenti della CEDAW;⁷⁴ vennero inoltre istituite istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI) e commissioni *ad hoc* in Indonesia, Thailandia e Malesia.⁷⁵

I diritti umani iniziarono inoltre ad assumere rilievo quale possibile criterio di valutazione per l'ammissione di nuovi Stati membri all'associazione, seppur in maniera disomogenea o, apparentemente, incoerente. Ad esempio, se il rispetto dei diritti umani non costituì un parametro determinante ai fini dell'ammissione del Vietnam nel 1995, o del Laos e del Myanmar nel 1997,⁷⁶ l'ingresso della Cambogia, previsto per il luglio dello stesso anno, venne invece rinviato in seguito alla crisi politica determinata dalla destituzione del Primo ministro Norodom Ranariddh da parte di Hun Sen e alle gravi violazioni dei diritti umani che ne seguirono.⁷⁷ In conformità con gli obblighi precedentemente assunti da alcuni Stati membri dell'ASEAN quali firmatari degli Accordi di pace di Parigi del 1991, l'ammissione della Cambogia venne vincolata al rispetto di alcune condizioni, tra cui lo svolgimento di elezioni libere e regolari, e venne quindi formalizzata solo nell'aprile 1999.⁷⁸

⁷⁰ Doyle, *op. cit.*, pp. 73 e 82–83.

⁷¹ KLDHR, preambolo, primo e settimo capoverso.

⁷² *Ivi*, parte II, artt. 7–9.

⁷³ *Ivi*, preambolo e primo capoverso.

⁷⁴ Sisouk, *op. cit.*, p. 112.

⁷⁵ Nesadurai, *op. cit.*, pp. 107–108.

⁷⁶ Ciò non toglie che la questione dell'ammissione del Myanmar sia stata particolarmente controversa. La decisione contribuì ad acuire in particolare le tensioni tra ASEAN e Unione Europea—fra i membri della comunità internazionale che avevano scelto di adottare misure sanzionatorie nei confronti del regime birmano—contribuendo alla sospensione del dialogo ministeriale ASEAN-UE tra il 1997 e il 2000. A. C. Guan, "Myanmar: Time for a Unified Approach", *Security Dialogue*, vol. 32, n. 4, 2001, p. 469.

⁷⁷ Sisouk, *op. cit.*, pp. 100–102.

⁷⁸ L. Jones, "ASEAN Intervention in Cambodia: From Cold War to Conditionality", *The Pacific Review*, vol. 20, n. 4, 2007, pp. 537–542.

4.1.1 La “fine” dei valori asiatici?

La crisi finanziaria asiatica del 1997-1998 (*Asian Financial Crisis*, o AFC)⁷⁹ viene identificata nella letteratura esaminata come un momento spartiacque nella ricostruzione del dibattito tra universalismo e relativismo dei diritti umani, e, in particolare, per quanto riguarda la diffusione e la popolarità della retorica politica degli “*Asian values*”, a riprova, secondo alcuni autori, di quanto l’affermazione di questa ideologia fosse stata favorita, in primo luogo, dal successo del modello economico degli Stati asiatici, e non da un’effettiva base di legittimazione culturale.⁸⁰

Così come era avvenuto in precedenza per il rapido e sorprendente sviluppo dei NICs asiatici, anche le cause della crisi economica vennero ricercate, almeno da una parte della letteratura, in fattori di carattere culturale e, quindi, negli stessi *Asian values*, questa volta considerati nelle loro manifestazioni più negative: la corruzione, il nepotismo, lo sviluppo di forme di capitalismo clientelare (*crony capitalism*), lo scarso rispetto dello Stato di diritto e il carattere prevalentemente informale delle procedure decisionali.⁸¹

La crisi del 1997 contribuì quindi a mettere in discussione i presunti meriti del modello autoritario di alcuni governi asiatici, fino ad allora legittimato dalla propria capacità di garantire stabilità politica e sociale, e lo sviluppo economico nazionale.⁸² Il malcontento economico e sociale generato dalla crisi spinse alcuni governi della regione—nel tentativo di preservare la propria autorità e di mantenere lo *status quo*—a ridurre, sul piano retorico, l’enfasi precedentemente attribuita ai valori asiatici o confuciani e a compiere significative concessioni di carattere democratico, riconoscendo quelle stesse libertà civili e politiche che erano state in precedenza considerate eccessivamente “occidentali”.⁸³

Il primo ministro malese Mahathir Mohamad, al contrario, respinse tali critiche e continuò ad attribuire la crisi finanziaria all’azione degli speculatori valutari internazionali e alla liberalizzazione incontrollata dei mercati finanziari.

⁷⁹ Le origini dell’AFC sono da ricercarsi, *inter alia*, nella svalutazione improvvisa del *baht* thailandese, colpito da una serie di attacchi speculativi. La crisi si diffuse nel giro di poche settimane, con effetti particolarmente gravi, in tutta la regione.

⁸⁰ J. R. Bauer, “The Challenge to International Human Rights”, in M. Monshipouri, N. Englehart, A. J. Nathan, K. Philip (a cura di), *Constructing Human Rights in the Age of Globalization*, Armonk, M.E. Sharpe, 2003, p. 245; M. R. Thompson, “What’s Asia Got to Do With It? ‘Asian Values’ as Reactionary Culturalism”, in G. Facal, E. Lafaye de Micheaux, A. Norén-Nilsson (a cura di), *The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia*, Singapore, Palgrave Macmillan, 2024, p. 282.

⁸¹ Ñ. Carranza Ko, “Human Rights in East Asia”, Oxford Research Encyclopedia of International Studies, Oxford University Press, 2023; Thompson, *op. cit.*, p. 282.

⁸² Bauer, *op. cit.*, p. 245.

⁸³ Carranza Ko, *op. cit.*

“Presently we see a well-planned effort to undermine the economies of all the ASEAN countries by destabilising their currencies. Our economic fundamentals are good yet anyone with a few billion dollars can destroy all the progress that we have made. We are told we must open up, that trade and commerce must be totally free. Free for whom? For rogue speculators. For anarchists wanting to destroy weak countries in their crusade for open societies, to force us to submit to the dictatorship of international manipulators. We want to embrace borderlessness but we still need to protect ourselves from self-serving rogues and international brigandage.”⁸⁴

Nel luglio 1997, inoltre, in occasione della trentesima AMM di Kuala Lumpur, il primo ministro Mahathir propose di sottoporre a revisione la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; iniziativa appoggiata, nel corso della successiva *ASEAN Post-Ministerial Conference*, anche dal primo ministro cinese Li Peng e dai rappresentanti del governo filippino e indonesiano.⁸⁵

Sebbene gli *Asian values*, così come erano stati teorizzati nel corso degli anni Ottanta e Novanta, abbiano progressivamente perso parte della propria centralità all’interno del dibattito politico successivo alla crisi finanziaria, hanno continuato ad essere oggetto di interesse in campo accademico, in considerazione della rilevanza assunta da questa ideologia nel discorso politico, e dell’influenza esercitata sulla legittimazione dei modelli di *governance* di tipo autoritario e sulla definizione di una concezione regionale dei diritti umani.⁸⁶

Inoltre, e cosa più importante ai fini di questa ricerca, alcuni dei principi fondamentali alla base dell’argomentazione relativista-culturalista degli *Asian values* affermatasi durante gli Novanta sul piano interno e internazionale hanno continuato ad influenzare l’evoluzione normativa e istituzionale dell’ASEAN, trovando espressione anche in alcuni degli strumenti in materia di diritti umani elaborati dall’associazione negli anni successivi.⁸⁷

Come già menzionato in precedenza, oltretutto, argomentazioni culturaliste analoghe sono state impiegate, seppure talvolta sotto denominazioni differenti, dagli stessi movimenti democratici e d’opposizione della regione, interessati a formulare le proprie rivendicazioni in termini compatibili con il contesto culturale locale e a sottrarle all’accusa di rappresentare istanze estranee o “non asiatiche”.⁸⁸

L’incapacità dell’associazione di elaborare una risposta comune alla crisi finanziaria ne

⁸⁴ M. Mohamad, “Keynote Address at the 30th Meeting of ASEAN Foreign Ministers”, Subang Jaya, 24 luglio 1997, parr. 17–20.

⁸⁵ K. B. Richburg, “Asians, West Clash over Human Rights”, *The Washington Post*, 29 luglio 1997; L.-A. Thio, “Implementing Human Rights in ASEAN Countries: ‘Promises to Keep and Miles to Go Before I Sleep’”, *Yale Human Rights & Development Law Journal*, vol. 2, n. 1, 1999, pp. 34–35.

⁸⁶ Thompson, *op. cit.*, pp. 282 e 288–289.

⁸⁷ B. Saul, J. Mowbray, I. Baghoomians, “*The Last Frontier of Human Rights Protection: Interrogating Resistance to Regional Cooperation in the Asia-Pacific*”, *Australian International Law Journal*, vol. 18, 2011, p. 31; Doyle, *op. cit.*, pp. 97–98.

⁸⁸ Thompson, *op. cit.*, pp. 283–284.

compromise la credibilità sul piano internazionale e contribuì a mettere in evidenza i limiti del modello di cooperazione regionale dell'*ASEAN Way* progressivamente consolidatosi nei decenni precedenti. Fu in questo contesto che la Thailandia propose di sostituire all'applicazione del principio di non interferenza una politica di "*flexible engagement*", che avrebbe consentito agli Stati membri di discutere apertamente le politiche interne degli altri qualora queste fossero suscettibili di produrre conseguenze di carattere regionale o transfrontaliero. La proposta venne tuttavia respinta.⁸⁹

4.1.2 Gli anni Duemila

Nel 2003 l'ASEAN adottò la *Declaration of ASEAN Concord II*,⁹⁰ che aveva in parte la funzione di rafforzare la legittimità e credibilità interna delle istituzioni dell'associazione, già minata in occasione dell'AFC, e di riaffermarne il ruolo sul piano internazionale.⁹¹ La Dichiarazione fissava come obiettivo a lungo termine dell'associazione quello di istituire un'*ASEAN Community*, che sarebbe stata basata su tre "pilastri": l'*ASEAN Economic Community* (AEC), l'*ASEAN Security Community* (ASC), e l'*ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC).⁹² Nel 2004 l'*ASEAN Security Community Plan of Action*⁸⁷ prevedeva una serie di misure volte a promuovere i diritti umani nell'ambito della futura *ASEAN Community*, tra cui la creazione di una rete di coordinamento tra i meccanismi nazionali già istituiti in alcuni Stati membri, la definizione di un generale obiettivo di tutela dei gruppi sociali più vulnerabili, e lo svolgimento di attività di educazione e sensibilizzazione.⁹³

La Carta ASEAN (*Charter of the Association of Southeast Asian Nations*)⁹⁴ venne firmata il 20 novembre 2007 in occasione del tredicesimo vertice ASEAN a Singapore; con l'entrata in vigore della Carta—a seguito della ratifica da parte di tutti e dieci (al tempo) gli Stati membri dell'associazione, in data 15 dicembre 2008—l'ASEAN ha acquisito, dopo quarant'anni dalla sua istituzione, una propria personalità giuridica internazionale.

A differenza di altri strumenti precedentemente menzionati, la Carta ha valore giuridicamente vincolante.

La promozione e la tutela dei diritti umani vengono citate nel preambolo;⁹⁵ figurano—insieme ai principi della *good governance*, dello stato di diritto, della democrazia e della giustizia sociale, in conformità con la Carta ONU, il diritto internazionale e il diritto internazionale

⁸⁹ Narine, "Forty Years of ASEAN...", *cit.*, pp. 419–421.

⁹⁰ ASEAN, *Declaration of ASEAN Concord II* (Bali Concord II), Bali, 7 ottobre 2003.

⁹¹ Narine, "Forty Years of ASEAN...", *cit.*, pp. 419–420.

⁹² *Ivi*, pp. 421–422.

⁹³ *ASEAN Security Community Plan of Action*, Vientiane, 29 novembre 2004, allegato "*Activities*", sez. I, punto 2, lett. (a)–(c), a p. 53.

⁹⁴ ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Carta ASEAN), Singapore, 20 novembre 2007.

⁹⁵ Carta ASEAN, preambolo, ottavo capoverso.

umanitario—tra gli scopi costitutivi dell’ASEAN di cui all’art.1, par. 7,⁹⁶ e tra i principi su cui si basa, ai sensi della Carta, il codice di condotta degli Stati membri.⁹⁷

La Carta contiene anche una previsione dedicata, in accordo con gli scopi e principi del trattato, all’istituzione di uno *human rights body*, e stabilisce che il mandato di questo organo sarebbe stato determinato dalla Riunione dei Ministri degli Esteri dell’ASEAN (*ASEAN Foreign Ministers Meeting*, AFMM).⁹⁸

Nonostante l’impegno espresso a favore della promozione e della tutela dei diritti umani, la Carta riprende e ribadisce l’importanza dei principi di già enunciati nel TAC del 1976: vale a dire il rispetto per l’indipendenza, la sovranità nazionale, l’uguaglianza, l’integrità territoriale e l’identità nazionale dei paesi membri, la rinuncia all’aggressione e alla minaccia o all’uso della forza, la cooperazione regionale, la non ingerenza negli affari interni degli Stati membri, la risoluzione pacifica delle controversie, e la predilezione per un processo decisionale basato sul consenso e sulla consultazione reciproca.⁹⁹

Specifica, inoltre, che la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali devono essere perseguite tenendo debitamente conto (“*with due regard to*”) dei diritti e delle responsabilità attribuiti agli Stati membri dell’ASEAN,¹⁰⁰ senza tuttavia definirne il contenuto più nello specifico.

Il 20 luglio 2009, in occasione del quarantaduesimo AMM, tenutosi a Phuket, i ministri degli Esteri dell’ASEAN approvarono i *Terms of Reference* (TOR) della Commissione intergovernativa ASEAN per i diritti umani (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, d’ora in avanti AICHR),¹⁰¹ il primo organo regionale con competenze inerenti alla promozione e tutela dei diritti umani.

Ai sensi dei *Terms of Reference*, l’AICHR costituisce la “principale istituzione di riferimento in materia di diritti umani”, “investita della responsabilità generale in materia di promozione e protezione dei diritti umani” nell’ambito dell’associazione.¹⁰²

Tra gli scopi attribuiti all’AICHR figurano la promozione e la tutela dei diritti umani e delle

⁹⁶ *Ivi*, art. 1, par. 7.

⁹⁷ *Ivi*, art. 2, par. 2, lett. i).

⁹⁸ *Ivi*, art. 18, parr. 1–2.

⁹⁹ *Ivi*, preambolo, settimo capoverso e art. 2, par. 2, lett. a–g. Il processo decisionale interno all’ASEAN viene ulteriormente definito all’art. 20, parr.1–4. Secondo Desierto, il meccanismo basato sulla consultazione e sul consenso risulta “diluito”, nella misura in cui, ai sensi dell’art. 7, par. 2, lett. (a), della Carta, il *Summit* ASEAN può comunque assumere decisioni in via autonoma.

¹⁰⁰ *Ivi*, art. 1, par. 7.

¹⁰¹ ASEAN, *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (TOR AICHR), Phuket, 20 luglio 2009.

¹⁰² TOR AICHR, sez.6, par. 6.8.

libertà fondamentali dei popoli dell'ASEAN,¹⁰³ il rafforzamento della cooperazione regionale in materia,¹⁰⁴ e il rispetto degli standard internazionali come stabiliti nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, nella VDPa del 1993 e negli strumenti internazionali di cui gli Stati ASEAN sono parte.¹⁰⁵ I TOR riaffermano inoltre la natura universale, indivisibile, interdipendente e interrelata dei diritti umani.¹⁰⁶

L'istituzione è stata tuttavia ampiamente criticata a causa della debolezza istituzionale che la caratterizza, e in quanto priva di strumenti adeguati ad esercitare un'effettiva funzione di protezione dei diritti umani; tali limiti sembrano, almeno in parte, riflettere la preferenza intenzionale degli Stati membri per la costituzione di un sistema regionale di tutela che sia graduale e progressiva.¹⁰⁷ L'AICHR è stata descritta, ad esempio, come “*the world's most toothless human rights body*”, oppure facendo ricorso all'espressione “*lame duck*”, o anche in termini di una mera “operazione di facciata” (“*window dressing*”).¹⁰⁸

Gli stessi TOR dell'AICHR costituiscono uno strumento di *soft law* e sono pertanto privi di efficacia giuridica vincolante.

Il ministro degli Esteri di Singapore George Yeo rilasciò una dichiarazione—significativa, sotto questo punto di vista—in occasione dell'AMM del luglio 2008, con la quale sosteneva:

“What we want is, gradually over the years, to build up an agreed foundation of common human rights in ASEAN, which will serve our regional construction and which will serve the interests of our peoples. This is what we must try to do. Whether or not the human rights body we establish will have teeth, I don't know. But it would certainly have a tongue, and I hope it would have a sharp tongue.”¹⁰⁹

Nel complesso, l'AICHR non soddisfa gli standard individuati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ai fini dell'istituzione di un efficace meccanismo regionale di protezione,¹¹⁰ per una serie di ragioni.

In primo luogo, l'AICHR non è indipendente dalle istituzioni governative degli Stati membri ASEAN. È composta da rappresentanti nominati dai rispettivi governi, i quali possono sostituirli a propria discrezione.¹¹¹

¹⁰³ *Ivi*, sez.1, par. 1.1.

¹⁰⁴ *Ivi*, sez. 1, par. 1.5.

¹⁰⁵ *Ivi*, sez. 1, par. 1.6.

¹⁰⁶ *Ivi*, sez. 2, par. 2.2.

¹⁰⁷ Wang, *op. cit.*, p. 386.

¹⁰⁸ *Ivi*, p. 392.

¹⁰⁹ G. Yeo, “Transcript of Interview by Local Media on the ASEAN Ministerial Meetings”, Ministry of Foreign Affairs of Singapore, 18 luglio 2008.

¹¹⁰ Saul *et al.*, *op. cit.*, pp. 27–28.

¹¹¹ TOR AIHCR, sez. 5, parr. 5.2 e 5.6.

In secondo luogo, non dispone di competenze analoghe a quelle degli organismi regionali europei, interamericani o africani: non è autorizzata a ricevere ricorsi, rivolgere critiche formali agli Stati membri, avviare indagini indipendenti, o adottare decisioni vincolanti. I TOR non prevedono neppure esplicitamente la possibilità di richiedere agli Stati la presentazione di rapporti periodici.¹¹²

L'AICHR non è, inoltre, dotata di un proprio segretariato permanente,¹¹³ e non è autorizzata a ricevere fondi provenienti da governi esterni all'ASEAN, se non per finanziare attività di promozione dei diritti umani. Tali risorse non possono, pertanto, essere impiegate per attività di esame, monitoraggio o attuazione coercitiva degli standard regionali.¹¹⁴ Di fatto, l'AICHR ha svolto una funzione prevalentemente consultiva e le sue attività si sono a lungo concentrate sull'organizzazione di seminari, conferenze e altre iniziative riguardanti la promozione dei diritti umani.¹¹⁵

I TOR, inoltre, non individuano un regime giuridico in materia di diritti umani comune a tutti gli Stati membri dell'ASEAN, ciascuno dei quali risulta vincolato da trattati internazionali differenti, e ha formulato riserve di natura e portata diversa rispetto agli strumenti di cui è parte.¹¹⁶

Ai sensi del par. 1.4, le attività di *promozione* dei diritti umani dell'AICHR devono essere contestualizzate di modo da tenere conto delle particolarità nazionali e regionali, delle differenti specificità di carattere storico, culturale, religioso, e dell'equilibrio fra “diritti e responsabilità”.¹¹⁷ Inoltre, il par. 2.2, oltre a riaffermare la natura universale, indivisibile, interdipendente e interrelata dei diritti umani, rimarca l'importanza dei principi di “imparzialità, obiettività, non selettività e non discriminazione”, e della necessità di evitare “doppi standard e politicizzazioni”.¹¹⁸ Nei *Terms of Reference* (TOR) dell'AICHR gli obblighi della Commissione sono definiti con relativa precisione solo con riguardo alle sue funzioni di promozione dei diritti umani, mentre le attività di protezione non vengono disciplinate altrettanto nel dettaglio; di conseguenza, ogni eventuale intervento in tal senso richiederebbe un'interpretazione estensiva del proprio mandato da parte della Commissione stessa.¹¹⁹

L'AICHR opera, infine, sulla base della consultazione reciproca e non conflittuale tra gli Stati membri, e adotta le proprie decisioni per consenso.¹²⁰ Di fatto i TOR attribuiscono a ciascun

¹¹² Wang, *op. cit.*, pp. 392–393.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ Kapur, *op. cit.*, p. 1064.

¹¹⁶ Doyle, *op. cit.*, p. 79.

¹¹⁷ TOR AICHR, sez. 1, par. 1.4.

¹¹⁸ *Ivi*, sez. 2, par. 2.2.

¹¹⁹ Kapur, *op. cit.*, p. 1064.

¹²⁰ TOR AICHR, sez. 6, par. 6.1 e sez.2, par. 2.4.

membro ASEAN un sostanziale potere di veto sull'operato dell'AICHR.¹²¹ Il par. 2.1, alle lettere da (a) a (g), ribadisce inoltre il rispetto dei principi già sanciti dal Trattato di amicizia e cooperazione del 1976 e successivamente ripresi dalla Carta ASEAN del 2007, tra i quali figurano la sovranità, l'integrità territoriale e la non ingerenza negli affari interni degli Stati membri.¹²²

L'AICHR è stata inoltre criticata per aver sistematicamente escluso le organizzazioni della società civile (CSO) da molte delle proprie attività, tanto da essere definita da Brad Adams, allora *Asia Director* di *Human Rights Watch*, "an intergovernmental body that won't even talk to its own citizens".¹²³

È ai rappresentanti dell'AICHR che è stato affidato, ai sensi del par. 4.2 dei TOR,¹²⁴ il compito di produrre la Dichiarazione ASEAN sui diritti umani (*ASEAN Human Rights Declaration*, d'ora in avanti AHRD).¹²⁵

Nonostante l'istituzione dell'AICHR abbia rappresentato quindi un'indiscutibile evoluzione del quadro istituzionale dell'ASEAN in materia di tutela dei diritti umani, il modello operativo sul quale si basa incorpora molti dei limiti che hanno tradizionalmente compromesso la capacità dell'associazione di intervenire efficacemente nei confronti delle violazioni commesse dagli Stati membri.

Oltre all'AICHR nel 2010 venne istituita anche la Commissione ASEAN per la promozione e la protezione dei diritti delle donne e dei minori (*ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*, d'ora in avanti ACWC). L'istituzione dell'ACWC risultò meno controversa, in parte perché i diritti delle donne e dei minori erano percepiti dagli rappresentanti degli Stati membri come una questione meno sensibile dal punto di vista politico, rispetto alla tutela dei diritti civili e politici.¹²⁶

L'ACWC presenta, comunque, molti degli stessi limiti che caratterizzano l'AICHR. La portata del suo mandato risulta infatti circoscritta dall'applicazione dei principi dell'*ASEAN Way* (la Commissione non è autorizzata, tra le altre cose, a ricevere ricorsi individuali, ecc.).¹²⁷

Le disposizioni della CEDAW e della CRC vengono citate nei TOR dell'ACWC come "guiding

¹²¹ Wang, op. cit., p. 393.

¹²² TOR AICHR, sez. 2, par. 2.1, lett. a–g.

¹²³ La citazione completa è; "This confirms our worst fears, because an intergovernmental body has always been second best, but *an intergovernmental body that won't even talk to its own citizens is a joke, and worthless.*" Pronunciata in occasione dell'inaugurazione formale dell'AICHR il 23 ottobre 2009. Sri Wahyuni, "ASEAN Human Rights Body Deemed 'Toothless'", *The Jakarta Post*, 24 ottobre 2009. Corsivo aggiunto da me.

¹²⁴ TOR AICHR, sez. 4, par. 4.2.

¹²⁵ ASEAN, *ASEAN Human Rights Declaration* (AHRD), Phnom Penh, 18 novembre 2012.

¹²⁶ Wang, op. cit., p. 390.

¹²⁷ ASEAN, *Terms of Reference of the ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (TOR ACWC), Cha-am Hua Hin, 22 ottobre 2009.

principles”,¹²⁸ i quali ripropongono comunque la stessa clausola già contenuta nei *Terms of Reference* dell’AICHR, che richiede che le attività di promozione e la protezione dei diritti delle donne e dei minori tengano conto delle specificità proprie degli Stati membri (di tipo storico, culturale e religioso) e anche delle responsabilità individuali.^{129,130}

Il 18 novembre 2012, durante il ventunesimo *ASEAN Summit*, tenutosi a Phnom Penh, venne adottata la Dichiarazione ASEAN sui diritti umani (*ASEAN Human Rights Declaration*, d’ora in avanti AHRD). Anche quest’ultima è stata oggetto di numerose critiche,¹³¹ in ambito tanto accademico quanto politico: ad esempio, da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti—nella misura in cui era opinione del Dipartimento che diverse disposizioni dell’AHRD potessero contribuire ad indebolire il regime di tutela garantito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948¹³²—e dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, a causa del fatto che parte del contenuto della Dichiarazione fosse formulato in maniera non conforme agli standard internazionali.¹³³

Al pari dei TOR dell’AICHR, l’AHRD costituisce uno strumento di *soft law* ed è pertanto priva di efficacia giuridica vincolante.

Il processo di stesura dell’AHRD è esso stesso controverso: il testo è stato redatto dai rappresentanti degli Stati membri presso l’AICHR, in assenza di trasparenza e in mancanza di un effettivo coinvolgimento delle organizzazioni della società civile.¹³⁴

L’AHRD è composta da un preambolo e cinque parti distinte.

Nel preambolo, sebbene questo non presenti un riferimento diretto ai principi del Trattato di amicizia e cooperazione del 1976 o all’*ASEAN Way*, viene comunque riaffermata l’adesione “agli scopi e ai principi dell’ASEAN sanciti dalla Carta ASEAN”, contenendo quindi un rinvio, seppure indiretto, ai principi di non ingerenza, rispetto della sovranità nazionale e integrità territoriale degli Stati membri.¹³⁵

¹²⁸ TOR ACWC, 2009, sez. 3, par. 3.2.

¹²⁹ *Ivi*, sez. 2 par. 2.1.

¹³⁰ A questi organi si affianca anche il Comitato ASEAN per l’attuazione della Dichiarazione sulla protezione e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti (*ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*), istituito nel 2007.

¹³¹ Wang, *op. cit.*, p. 390.

¹³² V. Nuland, “ASEAN Declaration on Human Rights”, dichiarazione alla stampa, U.S. Department of State, 20 novembre 2012.

¹³³ OHCHR, “Pillay Encourages ASEAN to Ensure Human Rights Declaration Is Implemented in Accordance with International Obligations”, 2012, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2012/11/pillay-encourages-asean-ensure-human-rights-declaration-implemented>.

¹³⁴ Wang, *op. cit.*, pp. 396–397.

¹³⁵ AHRD, preambolo, secondo capoverso.

Con riferimento alla sezione dedicata ai *General Principles* dell'AHRD, l'art. 6 stabilisce che il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali debba essere bilanciato dall'adempimento dei doveri che ogni individuo ha nei confronti di ogni altra persona, della comunità e della società in cui vive.¹³⁶

L'art.7 costituisce un ulteriore esempio di espressione del relativismo culturale nell'ambito dei documenti giuridici elaborati in seno all'ASEAN in materia di tutela dei diritti umani, riproponendo una formula ormai consolidata, simile a quella già utilizzata nella Dichiarazione di Bangkok e nei TOR dell'AICHR: anche se il testo riconosce formalmente la natura universale, indivisibile, interdipendente e interrelata dei diritti umani, ribadisce la necessità di interpretarne questo carattere alla luce delle caratteristiche proprie al contesto nazionale e regionale nell'ambito di cui i diritti sono destinati trovare applicazione, siano esse di natura politica, economica, legale, sociale, culturale, storica o religiosa.

“All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. All human rights and fundamental freedoms in this Declaration must be treated in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis. At the same time, the realisation of human rights must be considered in the regional and national context bearing in mind different political, economic, legal, social, cultural, historical and religious backgrounds.”¹³⁷

La formulazione dell'art. 7, quindi, non chiarisce in che modo debbano essere conciliati il carattere universale dei diritti umani e le specificità del contesto regionale, né entro quali limiti queste ultime possano incidere sulla loro applicazione, lasciando agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nel determinarne le modalità di attuazione.¹³⁸

L'art.8 è considerato altrettanto controverso:

“The human rights and fundamental freedoms of every person shall be exercised with due regard to the human rights and fundamental freedoms of others. The exercise of human rights and fundamental freedoms shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition for the human rights and fundamental freedoms of others, and to meet the just requirements of national security, public order, public health, public safety, public morality, as well as the general welfare of the peoples in a democratic society.”¹³⁹

Ai sensi dell'art. 8, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere esercitati nel dovuto rispetto di quelli altrui. Lo Stato può limitarne inoltre l'esercizio, nei casi previsti dalla legge, al fine di proteggere determinati interessi collettivi (nel testo, per soddisfare dei “*just requirements*”), non propriamente definiti, collegati alla sicurezza nazionale, all'ordine pubblico, alla salute, sicurezza e morale pubblica, e al benessere generale dei popoli in una società democratica.

¹³⁶ *Ivi*, art. 6. Aggiunge, in ogni caso, che sono gli Stati membri i principali garanti e responsabili della tutela.

¹³⁷ *Ivi*, art. 7.

¹³⁸ Sarwar, *op. cit.*, p. 40; Doyle, *op. cit.*, p. 84.

¹³⁹ AHRD, art. 8.

Secondo alcuni autori, l'articolo potrebbe essere interpretato di modo da legittimare una serie potenzialmente indefinita di deroghe *ex post* che limiterebbero l'applicazione di *tutti* i diritti riconosciuti dalla Dichiarazione; al contrario di quanto stabilito dagli standard internazionali di tutela, come ad esempio quelli contenuti nell'ICCPR, che circoscrivono rigorosamente il ricorso a limitazioni e deroghe, e sottraggono alcuni diritti a qualsiasi possibilità di sospensione, anche in situazioni di emergenza.¹⁴⁰

L'art. 9 richiama infine, ancora una volta, i principi di imparzialità, obiettività, non selettività, non discriminazione e non conflittualità, ribadendo la necessità di evitare doppi standard e politicizzazioni nella realizzazione dei diritti umani.¹⁴¹

La seconda e la terza parte della Dichiarazione del 2012 sono dedicate rispettivamente ai diritti civili e politici, e ai diritti economici, sociali e culturali. L'AHRD non fa tuttavia esplicito riferimento alle disposizioni dell'ICCPR o dell'ICESCR, limitandosi a richiamare quelle contenute nella Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948.¹⁴²

In generale, i diritti riconosciuti dall'AHRD hanno una portata molto più limitata rispetto a quelli contenuti nei Patti internazionali del 1966. Ciò dipende, da un lato, dall'inserimento di c.d. "*claw back provisions*", che subordinano il godimento dei diritti alle disposizioni della legislazione nazionale; dall'altro, dal fatto che i diritti contenuti nell'AHRD sono stati formulati in maniera più generica e meno dettagliata, senza includere gli ulteriori paragrafi esplicativi che invece figuravano nei due Patti.¹⁴³ L'AHRD non contiene, inoltre, disposizioni in materia di tutela del diritto all'auto-determinazione, dei diritti delle popolazioni indigene, o del diritto alla libertà di associazione.¹⁴⁴

Nonostante l'AHRD riconosca alcune ulteriori forme di tutela rispetto al novero di diritti contemplato dai Patti internazionali del 1966—si tratta, ad esempio, del diritto ad un ambiente

¹⁴⁰ Doyle, *op. cit.*, pp. 84–85; Sarwar, *op. cit.*, pp. 41–42; HRW, "*Civil Society Denounces Adoption of Flawed ASEAN Human Rights Declaration*", 2012.

¹⁴¹ AHRD, art. 9.

¹⁴² *Ivi*, art. 10.

¹⁴³ L'art. 11, ad esempio, prevede che nessun individuo possa essere privato della vita "*save in accordance with law*". L'art. 21, a differenza dell'art.17 dell'ICCPR, tutela l'individuo soltanto dalle interferenze "arbitrarie" nella vita privata, e non da quelle "illegittime" (*unlawful*). L'articolo riconosce inoltre a ogni individuo il diritto di essere tutelato dalla legge contro gli attacchi al proprio onore e alla propria reputazione, cui pare invece accordare una tutela più ampia dell'ICCPR. L'AHRD non contiene inoltre obblighi statali positivi a carico degli Stati per garantire la libertà di religione (all'art.22), né indica o descrive le misure che i membri dell'ASEAN dovrebbero implementare per predisporre le condizioni necessarie all'esercizio del diritto al lavoro. L'art. 23 riconosce ad ogni individuo il diritto alla libertà di opinione e di espressione ("Every person has the right to freedom of opinion and expression, including freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information, whether orally, in writing or through any other medium of that person's choice."); tuttavia, siccome lo stesso articolo non individua dei limiti potenziali all'esercizio di questo diritto, ne consegue che tale diritto deve essere interpretato alla stregua dei principi generali dell'AHRD di cui agli artt.7–9. Doyle, *op. cit.*, pp. 86–91.

¹⁴⁴ Wang, *op. cit.*, p. 396.

sicuro, pulito e sostenibile,¹⁴⁵ o del diritto generale di ogni individuo ad una nazionalità “*as prescribed by law*”¹⁴⁶—e, almeno in un caso, ne ampli la formulazione—l’art.19, che tutela il diritto dell’individuo a sposarsi e fondare una famiglia, include anche il diritto di sciogliere il matrimonio, il quale non viene invece menzionato all’art.23 dell’ICCPR¹⁴⁷—nel complesso gli standard che stabilisce a livello regionale dell’ASEAN risultano meno stringenti rispetto agli obblighi individualmente assunti dagli Stati membri attraverso la ratifica dei trattati internazionali in materia di diritti umani.¹⁴⁸

La quarta sezione dell’AHRD disciplina il diritto allo sviluppo,¹⁴⁹ mentre la quinta è dedicata al diritto alla pace.¹⁵⁰

Il diritto allo sviluppo economico, sociale, culturale e politico viene qualificato come diritto inalienabile, di cui devono beneficiare ogni individuo e tutti i popoli dell’ASEAN in maniera equa e sostenibile, di modo da soddisfare anche le esigenze delle generazioni future.¹⁵¹

Riprendendo la formula già contenuta nella VDPA, l’art. 35 precisa che, sebbene lo sviluppo sia necessario al godimento di tutti i diritti umani, la sua mancanza non può essere invocata per giustificare la violazione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti.¹⁵²

Ai sensi degli artt. 36 e 37, la realizzazione del diritto allo sviluppo richiede l’adozione di politiche e programmi orientati alle persone (“*people-oriented*”) e sensibili alle questioni di genere (“*gender-responsive*”)—finalizzati alla riduzione della povertà e del divario di sviluppo all’interno dell’ASEAN, e a garantire un godimento equo e sostenibile dei diritti riconosciuti dall’AHRD¹⁵³—e la cooperazione degli Stati membri tra loro e con la comunità internazionale.¹⁵⁴

La sesta e ultima sezione riguarda la cooperazione in materia di promozione e protezione dei diritti umani: l’art. 39, in particolare, stabilisce che gli Stati membri dell’ASEAN sono chiamati a cooperare tra loro e con le istituzioni nazionali, regionali e internazionali competenti, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta ASEAN del 2007.¹⁵⁵

Infine, l’art. 40 contiene una clausola che vieta di interpretare la Dichiarazione al fine di attribuire a uno Stato, a un gruppo o a un individuo il diritto di compiere atti diretti alla

¹⁴⁵ AHRD, art. 28, lett. e).

¹⁴⁶ *Ivi*, art. 18.

¹⁴⁷ *Ivi*, art. 19.

¹⁴⁸ Doyle, *op. cit.*, pp. 87–95.

¹⁴⁹ AHRD, artt. 35–37.

¹⁵⁰ *Ivi*, art. 38.

¹⁵¹ *Ivi*, art. 35.

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ *Ivi*, art. 36.

¹⁵⁴ *Ivi*, art. 37.

¹⁵⁵ *Ivi*, art. 39.

soppressione dei diritti e delle libertà fondamentali da questa riconosciuti. A differenza delle analoghe disposizioni contenute nell'UDHR e nell'ICCPR, l'articolo estende tuttavia tale divieto anche agli atti diretti a compromettere gli scopi e i principi dell'ASEAN.¹⁵⁶

4.2 **Il contributo degli attori non statali**

Una parte significativa delle dichiarazioni in materia di diritti umani alla cui elaborazione hanno partecipato rappresentanti della regione Asia-Pacifico è stata prodotta da organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile.¹⁵⁷

I progressi compiuti dall'ASEAN nell'ambito della costruzione di un sistema regionale di tutela dei diritti umani sono stati preceduti, incoraggiati e accompagnati da numerose iniziative—in numerosi casi molto più ambiziose di quelle avanzate dagli attori statali della regione—promosse da organizzazioni non governative, associazioni professionali, gruppi di giuristi e movimenti fondati dalla società civile,¹⁵⁸ che verranno brevemente illustrate, seppure non nella loro interezza,¹⁵⁹ nel corso di questa sezione.

La produzione normativa degli attori non statali¹⁶⁰—o, più nello specifico, della società civile—può essere considerata come espressione di una prospettiva alternativa in materia di diritti umani—elaborata da parte di attivisti, intellettuali, ecc.—che autori come J. R. Bauer contrappongono a quella promossa dalle istituzioni governative.¹⁶¹

È importante specificare che questi documenti non negano necessariamente le specificità storiche e culturali della regione, né la rilevanza della dimensione collettiva dei diritti umani e libertà fondamentali, o del diritto allo sviluppo, temi presenti anche nella Dichiarazione intergovernativa di Bangkok del 1993; ne propongono, piuttosto, un'interpretazione differente, non solo ritenendo la “cultura asiatica”—cui fanno riferimento, per certi versi, in termini altrettanto generalizzanti—compatibile con l'applicazione del regime giuridico internazionale di tutela, ma sostenendo che le specificità proprie della regione possano contribuire ad

¹⁵⁶ *Ivi*, art. 40.

¹⁵⁷ Per una parziale ricostruzione della produzione normativa degli attori non statali nella regione si rinvia, ad esempio, a questo archivio: https://www.hurights.or.jp/archives/other_documents/.

¹⁵⁸ Saul *et al.*, *op. cit.*, p. 27, nota 21.

¹⁵⁹ Ad esempio, non verrà dedicato qui spazio a proposte di stesura di dichiarazioni dei diritti umani che facevano riferimento a singoli paesi—come la *Draft Philippine Declaration of Human and People's Rights* prodotta dalla *Philippine Alliance of Human Rights Advocates* (PAHRA) nel 1990, o la *Malaysian Human Rights Charter*, adottata nel 1994 da una coalizione di cinquanta ONG—né a documenti elaborati da soggetti riconducibili agli apparati statali, come il *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region*, adottato nel 1995 dalla sesta Conferenza biennale dei Presidenti delle Corti supreme dell'Asia e del Pacifico, seppur adottato nell'ambito di un'iniziativa regionale transnazionale.

¹⁶⁰ Nel presente capitolo, l'espressione “produzione normativa” è utilizzata in senso ampio, così da includere anche atti non vincolanti (*soft law*) da parte di attori non statali.

¹⁶¹ Bauer, *op. cit.*, p. 242.

integrare e arricchire gli standard elaborati a livello internazionale, e ad ampliarne l'interpretazione.

L'analisi di tali strumenti può essere utile a dimostrare come il dibattito regionale non possa essere rappresentato esclusivamente nei termini, riduttivi e dicotomici, di un'opposizione antitetica tra “valori asiatici” e “valori occidentali”, quanto invece di un confronto, ben più complesso ed articolato, tra una pluralità di voci, narrazioni e prospettive differenti e in certi casi concorrenti—che hanno come oggetto la definizione del concetto stesso di universalità, il rapporto tra l'individuo, la collettività e le istituzioni statali, le modalità di realizzazione del diritto allo sviluppo, i limiti del principio di non ingerenza con riferimento alle violazioni dei diritti umani, ecc.—elaborate da parte di attori diversi per fini e scopi altrettanto differenti. Il dibattito non riguarda, inoltre, semplicemente, l'implementazione di standard formulati a livello internazionale in materia di tutela dei diritti umani nel contesto regionale asiatico, ma anche la definizione della stessa nozione di “cultura asiatica” e, soprattutto, l'individuazione dei soggetti legittimati a determinarne il contenuto.

4.2.1 Le prime iniziative (anni Sessanta-Ottanta)

Le proposte avanzate da attori non statali in merito all'istituzione di un sistema regionale asiatico di tutela dei diritti umani risalgono addirittura agli anni Sessanta.¹⁶² Tra le principali iniziative si possono ricordare: nel 1965, la proposta avanzata dalla *South-East Asian and Pacific Conference of Jurists*, convocata a Bangkok sotto gli auspici della Commissione internazionale dei giuristi, di adottare una convenzione regionale per la tutela dei diritti civili e politici, dotata di un adeguato meccanismo di attuazione;¹⁶³ nel 1968, la proposta della *Bangalore Conference on Freedom of Movement* di istituire un *Council of Asia and the Pacific*, un'organizzazione rappresentativa dei governi e dei parlamenti della regione, modellata sul Consiglio d'Europa e finalizzata, tra l'altro, alla promozione dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali;¹⁶⁴ e infine, nel 1976, quella formulata in occasione della prima Conferenza regionale del Pacifico di Amnesty International tenutasi a Gotemba, con la quale i partecipanti invitarono i governi e i popoli della regione a sviluppare un meccanismo regionale di ricorso per quanti ritenessero che i propri diritti non fossero stati adeguatamente tutelati dagli strumenti giuridici nazionali.¹⁶⁵

¹⁶² Saul *et al.*, *op. cit.*, p. 27, nota 21.

¹⁶³ International Commission of Jurists, “*Resolution on Human Rights Regional Conventions for South-East Asia and the Pacific*”, in *Declaration of Bangkok: Conclusions and Resolutions of the South-East Asian and Pacific Conference of Jurists*, 1965, pp. 21–22. In particolare, suggeriva di ricorrere a forme di composizione delle controversie quali la conciliazione e l'arbitrato, in attesa che maturassero condizioni favorevoli all'istituzione di una Corte regionale dei diritti umani. ICJ, “*Report of the Advisory Group on Human Rights Regional Conventions and Courts for Asia and the Pacific Areas*”, in *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age: Report on the Proceedings of the South-East Asian and Pacific Conference of Jurists*, 1965, pp. 163–164.

¹⁶⁴ Bangalore Conference on Freedom of Movement, “*Proposal for a Council of Asia and the Pacific*”, in *Bulletin of the International Commission of Jurists*, 1968, pp. 19–20.

¹⁶⁵ Gotemba Declaration, art.2, 1976, in *Amnesty in Asia*, n. 1, giugno 1977, pp. 5–6.

Nel 1983, il *Regional Council on Human Rights in Asia*, un'organizzazione non governativa costituita l'anno precedente da personalità del mondo giuridico impegnate nella tutela dei diritti umani nel Sud-est asiatico, adottò la *Declaration of the Basic Duties of ASEAN Peoples and Governments*.¹⁶⁶

Nel 1989, a Samoa, venne adottato il progetto di una Carta dei diritti umani del Pacifico (*Draft Pacific Charter of Human Rights*),¹⁶⁷ elaborato dalla *Law Association for Asia and the Pacific* (LAWASIA), associazione regionale di avvocati, giudici, giuristi e organizzazioni professionali impegnata nella rappresentanza degli interessi della comunità giuridica dell'Asia-Pacifico.¹⁶⁸ Il progetto traeva ispirazione in larga parte dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, conteneva disposizioni a tutela dei diritti civili e politici, di alcuni diritti economici, sociali e culturali, e dei diritti dei popoli e delle popolazioni indigene; disciplinava inoltre i doveri individuali e prevedeva l'istituzione di una Commissione regionale competente a ricevere comunicazioni individuali per monitorare l'attuazione della Carta.¹⁶⁹

La proposta tuttavia, non ottenne il sostegno dei governi degli Stati insulari del Pacifico: venne percepita come un'iniziativa esterna alla regione, fondata su valori "occidentali" potenzialmente in contrasto con quelli locali, non coinvolse adeguatamente la società civile e nessuna organizzazione regionale—come il *South Pacific Forum*, che in futuro sarebbe diventato il *Pacific Islands Forum*—diede seguito all'iniziativa.¹⁷⁰

Nel 1993 la medesima organizzazione propose l'istituzione di un sistema di tutela basato su una Carta asiatica, una Commissione e una Corte regionale dei diritti umani.¹⁷¹

4.2.2 La NGO Bangkok Declaration del 1993

In occasione della Conferenza di Bangkok, tenutasi nello stesso anno, nei giorni immediatamente precedenti l'avvio della conferenza intergovernativa, oltre un centinaio di organizzazioni non governative asiatiche si riunirono per elaborare una posizione condivisa che si contrapponesse alle rivendicazioni sovraniste e relativiste sostenute da paesi come la

¹⁶⁶ Tra le personalità coinvolte nelle attività del Consiglio e all'elaborazione della Dichiarazione figurava il giurista e attivista filippino José W. Diokno, segretario generale del *Regional Council* dal 1983 al 1987. J. R. Plantilla, "Lawyering for Human Rights", *FOCUS Asia-Pacific*, 2004.

¹⁶⁷ LAWASIA, *Draft Pacific Charter of Human Rights*, Apia, Western Samoa, 1989, testo riprodotto in P. Hyndman, "Report on a Proposed Pacific Charter of Human Rights Prepared under the Auspices of LAWASIA", *Victoria University of Wellington Law Review*, vol. 22, 1992, pp. 99–145.

¹⁶⁸ LAWASIA, *About Us*, <https://lawasia.asn.au/about-us>.

¹⁶⁹ I. P. Jalal, "Why Do We Need a Pacific Regional Human Rights Commission?", *Victoria University of Wellington Law Review*, vol. 40, n. 1, 2009, pp. 180–182; *Draft Pacific Charter of Human Rights*, artt. 19–23, 27–30, 45 e 55–59.

¹⁷⁰ Jalal, *op. cit.*, pp. 180–182.

¹⁷¹ Saul *et al.*, *op. cit.*, p. 27, nota 21.

Cina, Singapore, la Malesia, l'Indonesia e l'Iran.¹⁷² Il raduno si svolse dal 25 al 28 marzo 1993¹⁷³ e si concluse con l'adozione della *NGO Bangkok Declaration on Human Rights*.¹⁷⁴

L'analisi di questo documento è particolarmente rilevante nella misura in cui può essere considerato un esempio di narrazione altrettanto “asiatica”—ma alternativa e concorrente rispetto a quella co-optata e promossa dalle istituzioni governative regionali—e pretende di dare voce alle istanze della società civile in materia di diritti umani.

A questo proposito, autori come Boyle hanno individuato proprio nella dichiarazione adottata dalle ONG asiatiche una delle confutazioni più convincenti della tesi secondo la quale la coesistenza, sul piano globale, di tradizioni culturali, filosofiche e religiose profondamente differenti renderebbe impossibile la definizione di standard universali comuni in materia di diritti umani.¹⁷⁵

La Dichiarazione delle ONG presenta un'impostazione che si fonda su una concezione dell'universalismo diversa da quella tradizionalmente contrapposta al relativismo culturale nell'ambito del dibattito teorico sui diritti umani. Dal testo della Dichiarazione, all'art.1 “*Universality*”, alla sezione “*Challenges*”:

“We can learn from different cultures in a pluralistic perspective and draw lessons from the humanity of these cultures to deepen respect for human rights. There is emerging a new understanding of universalism encompassing the richness and wisdom of Asia-Pacific cultures. Universal human rights standards are rooted in many cultures. We affirm the basis of universality of human rights which afford protection to all of humanity, including special groups such as women, children, minorities and indigenous peoples, workers, refugees and displaced persons, the disabled and the elderly. While advocating cultural pluralism, those cultural practices which derogate from universally accepted human rights, including women's rights, must not be tolerated.”¹⁷⁶

In primo luogo, al contrario di quanto espresso all'art. 8 della Dichiarazione di Bangkok—o dell'art.7 dell'AHRD, o del par.1.4 dei *Terms of Reference* dell'AICHR—il testo della *NGO Bangkok Declaration* definisce in maniera inequivocabile la relazione tra la vocazione universalistica dei diritti umani e il riconoscimento delle specificità culturali di una particolare nazione o regione, precisando che queste ultime non possono giustificare deroghe agli standard universali di tutela.

La concezione dell'universalismo che trova espressione in questa dichiarazione non solo riconosce ed accetta l'esistenza delle differenti specificità culturali che caratterizzano il

¹⁷² D. PoKempner, “Asia's Activists and the Future of Human Rights”, *Fordham Law Review*, vol. 66, n. 2, 1997, p. 679.

¹⁷³ A/CONF.157/PC/83, 19 aprile 1993.

¹⁷⁴ *Bangkok NGO Declaration on Human Rights* (Bangkok NGO Declaration), adottata dall'*Asia-Pacific NGO Conference on Human Rights*, Bangkok, 27 marzo 1993.

¹⁷⁵ Boyle, Beetham, op. cit., p. 85.

¹⁷⁶ Bangkok NGO Declaration, “*Challenges*”, art. 1.

contesto regionale dell'Asia Pacifico, ma muove dal presupposto che gli stessi diritti umani affondino le proprie radici in una varietà di culture diverse, e propone di attingere dalla “*richness and wisdom*” di queste stesse tradizioni culturali nella misura in cui queste possono contribuire ad un potenziale consolidamento degli standard internazionali di tutela. La dichiarazione adotta quindi una posizione favorevole all'universalismo dei diritti umani partendo dagli stessi presupposti di carattere culturale che avevano caratterizzato la retorica governativa, giungendo però alla conclusione che la diversità culturale non dovrebbe essere interpretata come un limite all'universalità dei diritti, ma che può piuttosto concorrere, a condizione che venga effettivamente legittimata, allo sviluppo di una concezione dell'universalismo maggiormente inclusiva e rappresentativa, qualora ne vengano integrate le diverse prospettive nella normativa internazionale vigente.

È chiarito in maniera analoga il rapporto fra vocazione universalistica dei diritti umani e il principio di sovranità statale, tutelato e ribadito all'art.5 della Dichiarazione intergovernativa: “As human rights are of universal concern and are universal in value, the advocacy of human rights cannot be considered to be an encroachment upon national sovereignty.”¹⁷⁷

La natura universale dei diritti umani legittimerebbe, tra l'altro, anche dimostrazioni di solidarietà internazionale e transnazionale che trascenderebbero qualsiasi rivendicazione del principio di sovranità e non-ingerenza negli affari interni degli Stati.¹⁷⁸

All'art.2, in corrispondenza del quale il testo riafferma la natura indivisibile e interdependente dei diritti umani, la *ONG Declaration* riconosce, in maniera simile alla dichiarazione intergovernativa, che la tutela dei diritti umani ha anche una dimensione collettiva: l'individuo non è percepito come isolato nell'esercizio dei propri diritti, e conserva un proprio grado di responsabilità nei confronti della comunità di cui fa parte.¹⁷⁹

Il testo rileva tuttavia che le violazioni dei diritti civili, politici ed economici derivano, spesso, dall'enfasi posta sullo sviluppo economico¹⁸⁰ e precisa che i diritti di natura economica possono essere adeguatamente tutelati soltanto qualora le persone siano anche in grado di esercitare i propri diritti civili e politici,¹⁸¹ concludendo con la seguente affermazione:

“There must be a holistic and integrated approach to human rights. One set of rights cannot be

¹⁷⁷ *Ivi*, art. 5.

¹⁷⁸ *Ivi*, art. 4.

¹⁷⁹ *Ivi*, art. 2: “[...] The protection of human rights concerns both individuals and collectivities. The enjoyment of human rights implies a degree of social responsibility to the community. [...]”

¹⁸⁰ *Ibidem*. “[...] Violations of civil, political and economic rights frequently result from the emphasis on economic development at the expense of human rights. [...]”

¹⁸¹ *Ibidem*. “[...] Economic rights [...] can only be protected where people are able to exercise their civil and political rights, for example, the right of workers to organise and form unions to protect their economic rights. Poverty arises from maldevelopment in the face of systemic denial of human rights.”

used to bargain for another.”¹⁸²

La Dichiarazione adottata dalle ONG include alcune delle stesse critiche che le delegazioni governative avrebbero espresso, in separata sede, nei confronti della natura antidemocratica dell’architettura istituzionale delle Nazioni Unite e della distribuzione asimmetrica del potere e delle risorse economiche fra Nord e Sud del mondo all’interno della comunità internazionale.¹⁸³ Nell’ultima sezione della *NGO Bangkok Declaration*—dedicata alle iniziative che avrebbero dovuto essere intraprese da parte dell’ONU—viene formulata, tra le altre, la raccomandazione di democratizzare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare attraverso l’abolizione del diritto di veto e del seggio permanente, e il trasferimento di ulteriori responsabilità all’Assemblea Generale.¹⁸⁴ La differenza, rispetto alla Dichiarazione intergovernativa, è che le ONG accompagnano questa critica alla richiesta di un ulteriore rafforzamento dei meccanismi internazionali di controllo e tutela dei diritti umani.¹⁸⁵

Le ONG, all’art. 5, dedicato allo sviluppo sostenibile, richiamano il considerevole impatto esercitato dall’imperialismo e dal dominio straniero sul godimento dei diritti umani nella regione dell’Asia-Pacifico,¹⁸⁶ e ribadiscono la necessità di ristrutturare il *framework* internazionale in materia di sviluppo,¹⁸⁷ sostenendo, ad esempio, l’importanza di accertare la responsabilità delle istituzioni finanziarie internazionali.¹⁸⁸ In particolare richiedono, tra le altre cose, che venga verificata la conformità delle politiche del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, del GATT e di altre istituzioni multilaterali, nonché delle attività delle imprese transnazionali operanti nell’Asia-Pacifico, agli standard delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.¹⁸⁹

Il testo della *NGO Bangkok Declaration* descrive lo sviluppo non come il risultato dell’applicazione *top-down* di modelli standardizzati, tanto a livello internazionale quanto anche nazionale—che hanno al contrario portato anche a forme di *maldevelopment*¹⁹⁰—bensì come un processo equo—che tenga conto delle particolari esigenze di differenti categorie sociali più

¹⁸² *Ibidem*.

¹⁸³ *Ivi*, vd. ad esempio l’art. 5.

¹⁸⁴ *Ivi*, sez. “*Action by the United Nations*”, sottosez. “*Democratisation*”, punto (i).

¹⁸⁵ *Ivi*, sez. “*Action by the United Nations*”, sottosez. “*Effectiveness*”, in particolare punti (iii)–(v), (vii) e (x)–(xiv).

¹⁸⁶ *Ivi*, art. 5: “No country can attain genuine development if it is not truly free, if it has not been able to successfully liberate itself from foreign domination and control. A major cause of maldevelopment and gross violations of human rights is the dominance and consequence of imperialism in the Asia-Pacific region. A precondition to genuine development is the attainment of national liberation and self-determination of the peoples of the region.”

¹⁸⁷ *Ibidem*.

¹⁸⁸ *Ibidem*.

¹⁸⁹ *Ivi*, sez. “*Action by the United Nations*”, sottosez. “*Specialised Agencies*”, punti (i) e (iii).

¹⁹⁰ *Ivi*, art. 5.

vulnerabili¹⁹¹—sostenibile, e che si fonda sulla partecipazione democratica della popolazione al processo decisionale che riguarda le politiche di sviluppo, e più in generale, ogni politica che possa incidere sugli interessi della popolazione.¹⁹²

Le ONG denunciano anche gli effetti del fenomeno di crescente militarizzazione all'interno della regione sulla pace, sulla ridistribuzione delle risorse nazionali, e sull'esercizio dei diritti umani, in particolare di donne, bambini e delle popolazioni indigene.¹⁹³ Criticano, inoltre, le restrizioni imposte da regimi autoritari alla libertà di espressione e alle aspirazioni democratiche della popolazione con il pretesto della sicurezza nazionale,¹⁹⁴ ribadendo parallelamente la necessità di garantire l'indipendenza della magistratura e l'accesso alla giustizia.¹⁹⁵

Tra le specifiche raccomandazioni rivolte invece ai governi dell'Asia-Pacifico, la Dichiarazione delinea le caratteristiche che un eventuale meccanismo o sistema regionale di tutela dei diritti umani per l'Asia-Pacifico dovrebbe assumere. Il modello prospettato nel 1993 dalle ONG è decisamente più sviluppato rispetto a quello che è stato poi istituito in seno all'ASEAN. Prevedeva l'istituzione di una Commissione indipendente tenuta ad applicare senza riserve i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani e dotata di pieni poteri investigativi; garantiva agli individui e alle ONG il diritto di presentare ricorsi, senza precludere il ricorso parallelo ai meccanismi delle Nazioni Unite; e prevedeva l'istituzione di un organo separato incaricato di decidere sui reclami. Gli Stati membri sarebbero stati chiamati a presentare una serie di rapporti periodici, con la partecipazione delle ONG, mentre le attività della Commissione avrebbero dovuto essere generalmente aperte al pubblico e nessun settore dell'apparato statale, comprese le forze armate e di sicurezza, sarebbe stato sottratto ai suoi poteri di controllo e indagine.¹⁹⁶

4.2.3 Il Forum delle ONG di Vienna

A distanza di qualche mese si sarebbe svolta, nello stesso anno, la (seconda) Conferenza Mondiale dei diritti umani di Vienna. Prima dell'apertura della Conferenza ufficiale, dal 10 al 12 giugno, si tenne il Forum delle organizzazioni non governative “*All Human Rights for All*”, al quale presero parte oltre duemila persone, in rappresentanza di più di mille ONG attive nel

¹⁹¹ Quali le donne, i bambini, la popolazione rurale, le persone povere che risiedono in ambiente urbano, le minoranze e le popolazioni indigene, i rifugiati e gli sfollati, i lavoratori, e quelle popolazioni accomunate da fattori di carattere storico, etnico-linguistico, o culturale-religioso la cui collettività è stata forzosamente separata con la delimitazione arbitraria di confini statali.

¹⁹² *Ivi*, artt. 5–6.

¹⁹³ *Ivi*, art. 7.

¹⁹⁴ *Ivi*, art. 4.

¹⁹⁵ *Ibidem*.

¹⁹⁶ *Ivi*, sez. “*Recommendations for Actions by Governments of the Asia-Pacific Region*”, sottosez. “*Specific Recommendations*”, punto (ix).

campo dei diritti umani e dello sviluppo e di diversi popoli indigeni.¹⁹⁷

L'obiettivo principale del Forum era valutare criticamente il programma delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, individuandone i punti di forza e gli eventuali limiti o criticità, e formulare raccomandazioni comuni da presentare successivamente ai delegati della Conferenza mondiale. Il compito fu affidato a cinque diversi gruppi di lavoro. Nonostante alcune attività parallele del Forum avessero incontrato l'opposizione di alcuni governi—in particolare gli incontri dedicati dai rappresentanti delle ONG alla valutazione della situazione dei diritti umani in specifici paesi e quello che avrebbe dovuto ospitare un intervento del Dalai Lama, al quale non fu consentito di parlare durante la Conferenza stessa¹⁹⁸—i quali esercitarono pressioni affinché le Nazioni Unite ne limitassero lo svolgimento, il documento finale del Forum fu adottato per consenso e sottoposto all'attenzione della Conferenza, esercitando, secondo la ricostruzione di C. J. Dias, un'influenza riconoscibile sulla Dichiarazione e sul Programma d'azione di Vienna.¹⁹⁹

4.2.4 La Carta Asiatica dei Diritti Umani del 1998

Si può ritenere altrettanto significativa la Carta Asiatica dei Diritti Umani (*Asian Human Rights Charter*),²⁰⁰ elaborata su iniziativa dell'*Asian Human Rights Commission* (AHRC), un'organizzazione non governativa indipendente istituita nel 1984 da un gruppo di giuristi e attivisti asiatici con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e l'effettiva tutela dei diritti umani nella regione e di mobilitare l'opinione pubblica, asiatica e internazionale, a sostegno delle vittime di violazioni.²⁰¹ Il testo della Carta fu il prodotto di un processo di consultazione durato tre anni, al quale parteciparono migliaia di persone provenienti da diversi paesi asiatici, mentre più di duecento organizzazioni non governative contribuirono direttamente alla sua redazione.²⁰² La Carta venne adottata il 17 Maggio 1998, nella città di Gwangju, in Corea del Sud, in occasione del cinquantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, quale espressione della “volontà e delle aspirazioni dei popoli asiatici a vivere

¹⁹⁷ A/CONF.157/7, Annex II, “*Report by the General Rapporteur, Manfred Nowak, as adopted by the Final Plenary Session of the NGO-Forum*”.

¹⁹⁸ Si veda ad esempio la lettera del 24 giugno 1993 del vicepresidente della delegazione cinese al presidente della Conferenza, in cui protestava la partecipazione del Dalai Lama: <https://digitallibrary.un.org/record/172350?ln=en&v=pdf>.

¹⁹⁹ C. J. Dias, “The United Nations World Conference on Human Rights: Evaluation, Monitoring and Review”, in Michael G. Schechter (ed.), *United Nations-sponsored World Conferences: Focus on Impact and Follow-up*, United Nations University Press, 2001, p. 32.

²⁰⁰ Asian Human Rights Commission (AHRC), Asian Legal Resource Centre (ALRC), *Asian Human Rights Charter: A People's Charter*, Kwangju, 17 maggio 1998.

²⁰¹ Sito ufficiale dell'*Asian Human Rights Commission* (AHRC): <http://www.humanrights.asia/>.

²⁰² La versione definitiva fu redatta dal giurista Yash Ghai, sotto la direzione di un comitato composto da giuristi e attivisti per i diritti umani. Al documento aderirono, a titolo individuale o collettivo, docenti e dipartimenti universitari, associazioni professionali, organizzazioni non governative e rappresentanti di movimenti sociali; tra le persone coinvolte figuravano inoltre funzionari o collaboratori di organismi delle Nazioni Unite. *Asian Human Rights Charter: A People's Charter*, 1998, nota introduttiva.

in pace e dignità”.²⁰³

La scelta di adottare la Carta nella città di Gwangju, in collaborazione con la fondazione *May 18 Memorial Foundation*, aveva forte valore simbolico.²⁰⁴ Tra il 18 e il 27 maggio 1980 infatti la città era stata teatro di una mobilitazione studentesca e popolare contro il regime dittatoriale sudcoreano del generale Chun Doo-hwan. Dopo che, il 21 maggio, i manifestanti ebbero assunto temporaneamente il controllo della città, questa venne isolata dall’esercito, che interruppe le comunicazioni con l’esterno e impedì l’accesso alla stampa. Il 27 maggio l’intervento delle forze armate pose definitivamente fine alla rivolta.²⁰⁵ Le autorità militari presentarono le manifestazioni alla stampa nazionale e internazionale come un tentativo di insurrezione comunista. La Carta venne concepita quindi come espressione dello “spirito di Gwangju” e del sacrificio di quanti avevano lottato per l’affermazione della democrazia e per la sconfitta del militarismo in Asia.²⁰⁶

La Carta contiene inoltre una sezione dedicata nello specifico ai diritti degli studenti, all’art. 13.1, che cita:

“Students in Asia struggled against colonialism and fought for democratisation and social justice. As a result of their fearless commitment to social transformation they have often suffered from state violence and repression and remain as one of the key targets for counter-insurgency operations and internal security laws and operations. Students are frequently denied the right to academic freedom and to the freedoms of expression and association.”²⁰⁷

Come dichiarato nella nota introduttiva alla versione finale del testo—che recava sul frontespizio come sottotitolo *A People’s Charter*—la Carta è stata redatta con il fine esplicito di esporre quella che è la prospettiva delle persone comuni e società civile in materia di diritti umani “as against those of some Asian leaders who claim that human rights are alien to Asia”, di modo da stimolare l’implementazione di riforme politiche, sociali e giuridiche nella regione.²⁰⁸

In corrispondenza della prima sezione, il documento prende posizione in merito alla questione degli *Asian values*, condannandone apertamente l’impiego da parte delle istituzioni governative della regione di modo da legittimare il proprio governo autoritario e limitare l’attuazione della normativa internazionale di tutela, affermando che:

²⁰³ *Asian Human Rights Charter: A People’s Charter*, 1998, preambolo: “[...] they adopt this Charter as an affirmation of the desire and aspirations of the peoples of Asia to live in peace and dignity.”

²⁰⁴ Asian Human Rights Commission, *Gwangju Aspires to Be a Human Rights City*, 2014, <https://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-111-2014/>.

²⁰⁵ *Vd. L. S. Lewis, Laying Claim to the Memory of May: A Look Back at the 1980 Kwangju Uprising*, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2002.

²⁰⁶ P. K. Yadav, “Gwangju Uprising Inspires Asian Declarations on Rights to Justice, Peace and Culture”, *The Korea Herald*, 3 giugno 2018.

²⁰⁷ *Asian Human Rights Charter: A People’s Charter*, 1998, art. 13.1.

²⁰⁸ *Ivi*, nota introduttiva.

“Governments have arrogated enormous powers to themselves. They have enacted legislation to suppress peoples rights and freedoms and colluded with foreign firms and groups in the plunder of national resources. Corruption and nepotism are rampant and there is little accountability of those holding public or private power. **Authoritarianism has in many states been raised to the level of national ideology, with the deprivation of the rights and freedoms of their citizens, which are denounced as foreign ideas inappropriate to the religious and cultural traditions of Asia. Instead there is the exhortation of spurious theories of Asian values which are a thin disguise for their authoritarianism.** Not surprisingly, Asia, of all the major regions of the world, is without a regional official charter or other regional arrangements for the protection of rights and freedoms.”²⁰⁹

All'interno della Carta viene infatti ribadita la natura universale ed indivisibile dei diritti umani²¹⁰ dei quali ogni individuo è titolare, senza distinzione alcuna, in virtù della propria appartenenza al genere umano, il cui scopo è quello di tutelare la dignità intrinseca ad ogni persona e di disciplinare il rapporto fra gli individui e lo Stato. La Carta ribadisce anche che, in ragione dell'indivisibilità dei diritti umani, “it is a fallacy to suppose that some types of rights can be suppressed in the name of other rights”.²¹¹

Ai sensi della Carta il principio sovranità non può essere invocato per sottrarre la condotta statale allo scrutinio esterno, né per limitare l'applicazione degli standard internazionali in materia di tutela.²¹² All'art. 4.4 il testo precisa anche che, se un tempo le autorità governative avevano giustamente fatto ricorso ai principi di non ingerenza e di sovranità e integrità nazionale come scudo contro il fascismo, il colonialismo e il neocolonialismo straniero, ora invece “the demands of national integrity or protection against the threats of foreign domination cannot [...] be used as a pretext for refusing to the people their right to personal security and peaceful existence any more than the suppression of peoples rights can be justified as an excuse to attract foreign investments. [...]”.²¹³

La critica mossa all'ideologia degli *Asian values* tuttavia non implica un disconoscimento del patrimonio culturale asiatico nel suo complesso. Al contrario, la Carta riconosce il valore di alcuni elementi di questo patrimonio, soprattutto quelli legati alla dimensione comunitaria della vita tradizionale, nella misura in cui questi sarebbero minacciati da una serie di processi trasformativi di natura politico-istituzionale, economica e tecnologica,²¹⁴ tra cui rientrano l'adozione di politiche di sviluppo, la progressiva introduzione—nell'economia sempre più globalizzata—di meccanismi di mercato che privilegiano il perseguimento del profitto e degli interessi materiali, e lo sviluppo di nuove tecnologie (cui la Carta attribuisce possibili effetti

²⁰⁹ *Ivi*, sez. “*Background to the Charter*”, art. 1.5. Grassetto aggiunto da me.

²¹⁰ *Ivi*, sez. “*General Principles*”, sottosez. “*Universality and Indivisibility of Rights*”, art. 2.2.

²¹¹ *Ibidem*.

²¹² *Ivi*, art. 2.5: “[...] State sovereignty cannot be used as an excuse to evade international norms or ignore international institutions. The claim of state sovereignty is justified only when a state fully protects the rights of its citizens.”

²¹³ *Ivi*, art. 4.4.

²¹⁴ *Ivi*, art. 1.1.

de-umanizzanti).²¹⁵ Questi processi contribuirebbero a ridimensionare il ruolo dello Stato nella comunità internazionale, a modificare il rapporto che si instaura sul piano nazionale tra sfera pubblica e privata, fino ad esercitare un'influenza anche sugli stessi rapporti interpersonali.²¹⁶

La Carta contiene, tra l'altro, un'ampia critica dell'ordine internazionale: alcune delle cause fondamentali delle violazioni dei diritti umani vengono ricondotte alle disparità che caratterizzano l'ordine politico ed economico mondiale;²¹⁷ di conseguenza, la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali dovrebbero necessariamente essere accompagnate da una trasformazione radicale dell'ordine mondiale in senso democratico,²¹⁸ al fine di contrastare gli effetti negativi della globalizzazione²¹⁹ e le diverse forme di ingerenza esercitate sulle attività statali da istituzioni finanziarie internazionali, imprese transnazionali, e potenze straniere. Il testo fa riferimento, in particolare, alle ricadute socio-economiche causate dall'implementazione di politiche economiche o programmi di aggiustamento strutturale imposti da grandi finanziatori internazionali,²²⁰ al coinvolgimento di Stati della comunità internazionale nei conflitti regionali e locali (anche attraverso la fornitura di armi),²²¹ e alla persistenza negli apparati amministrativi statali, anche dopo il perseguimento dell'indipendenza, di leggi e pratiche di governo autoritarie ereditate dal periodo coloniale.²²² La Carta contesta, infine, l'applicazione selettiva del principio di responsabilità internazionale, che non dovrebbe essere utilizzato per colpire o sanzionare solo alcuni determinati Stati, né tradursi nell'attribuzione di una posizione privilegiata ad alcune categorie di diritti rispetto ad altre.²²³

L'obiettivo della Carta rimane però quello di proporre una rilettura critica della tradizione culturale asiatica, di modo che: “While drawing from the cultural wells of the region, [the Charter] also points to the need for cleaning these wells that have been polluted by millenniums of prejudice, discrimination, inequality and violence.”²²⁴

²¹⁵ *Ivi*, art. 1.2.

²¹⁶ Il testo della carta sottolinea come, tra le altre cose, l'introduzione di nuovi modelli di organizzazione economica abbia compromesso la capacità delle attività di sussistenza praticate dalle popolazioni rurali di assicurarne il sostentamento, ed abbia contribuito all'indebolimento di forme comunitarie di assistenza e solidarietà, a discapito soprattutto delle persone con disabilità. *Vd.* ad esempio, gli artt. 11.1 e 12.1.

²¹⁷ *Ivi*, art. 2.6.

²¹⁸ *Ibidem*.

²¹⁹ *Ivi*, art. 12.1.

²²⁰ *Ivi*, art. 2.8: “[...] States are increasingly held hostage by financial and other corporations to implement narrow and short sighted economic policies which cause so much misery to so many people, while increasing the wealth of the few. Business corporations are responsible for numerous violations of rights, particularly those of workers, women and indigenous peoples. It is necessary to strengthen the regime of rights by making corporations liable for the violation of rights.”

²²¹ *Ivi*, art. 4.5.

²²² *Ivi*, art. 5.1.

²²³ *Ivi*, art. 2.6.

²²⁴ *Ivi*, nota introduttiva.

Il testo della Carta contiene diversi solleciti diretti all'eradicazione di pratiche o usanze che perpetuano discriminazioni fondate sulla casta, sul genere, o sull'appartenenza religiosa o che subordinano i diritti e le libertà individuali agli interessi della collettività o delle autorità, risultando così contrarie ai principi universali dei diritti umani.²²⁵

Le particolari caratteristiche sociali, economiche e culturali di uno specifico contesto nazionale o regionale dovrebbero quindi essere prese in considerazione solamente nella misura in cui contribuiscano a rafforzare la tutela dei diritti umani e a garantirne l'applicazione in maniera più mirata—nei confronti delle esigenze di un determinato gruppo o categoria sociale—ed efficace.²²⁶

In maniera analoga alla *NGO Bangkok Declaration*, il testo dell'*Asian Human Rights Charter* sostiene che la prospettiva culturale asiatica—a propria volta plurale e diversificata, nell'ambito della quale trovano espressione molteplici concezioni differenti della nozione di dignità umana che sta alla base dei diritti universali—possa contribuire potenzialmente ad arricchire la normativa internazionale in materia: “The plurality of cultural identities in Asia is not contrary to the universality of human rights but rather as so many cultural manifestations of human dignity enriching universal norms”;²²⁷ ad esempio, ai sensi della Carta, la promozione e attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituirebbe una responsabilità non solo dello Stato—anche se l'autorità statale ne rimarrebbe il principale garante—ma di tutti i gruppi sociali, e in particolar modo delle ONG o anche di alcune professioni, come quella di avvocato, o di medico.²²⁸

La Carta riconosce inoltre un ampio catalogo di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, dedicando particolare attenzione ai diritti dei gruppi maggiormente vulnerabili. Tra questi figurano: il diritto alla vita (la Carta richiede a tutti gli Stati di abolire la pena di morte), alla pace, alla democrazia, all'identità culturale e alla libertà di coscienza, il diritto allo sviluppo equo e sostenibile—reso possibile dall'esercizio del diritto alla partecipazione ai processi decisionali pubblici—e alla giustizia sociale. Alcune specifiche disposizioni sono dedicate ai diritti degli sfollati, dei rifugiati, delle minoranze e dei popoli indigeni, delle persone omosessuali, dei contadini e comunità di pescatori, delle donne, dei bambini, delle persone con disabilità, dei lavoratori e lavoratori migranti, degli studenti e dei prigionieri politici.²²⁹

Infine, la Carta individua una serie di misure volte a garantire l'effettiva attuazione dei diritti, tra cui l'inserimento di garanzie costituzionali a tutela degli stessi, la ratifica di strumenti internazionali in materia, la promozione della conoscenza e della consapevolezza dei diritti tra la popolazione e all'interno delle istituzioni statali e della società civile, il consolidamento di

²²⁵ *Ivi*, ad esempio, art. 6.2.

²²⁶ *Ivi*, art. 2.3.

²²⁷ *Ivi*, art. 6.2.

²²⁸ *Ivi*, sez. “*Principles for enforcement*”, art. 15.2b.

²²⁹ *Ivi*, artt. 3.1–14.3.

una magistratura competente, indipendente e rappresentativa delle diverse componenti della popolazione, l'istituzione di commissioni nazionali per i diritti umani, ecc.²³⁰

Sul piano regionale o subregionale, la Carta propone l'adozione di una Convenzione interstatale—elaborata congiuntamente alle organizzazioni non governative—che tenga debitamente conto delle diverse specificità dei paesi della regione, rimanendo al tempo stesso pienamente conforme alla normativa internazionale; accompagnata dall'istituzione di una commissione o di una corte indipendente.²³¹

In occasione del ventesimo anniversario della Carta, nel 2018, l'*Asian Human Rights Commission* e la *May 18 Memorial Foundation* hanno inoltre adottato tre dichiarazioni integrative, dedicate rispettivamente al diritto alla giustizia (*Asian Declaration on the Right to Justice*),²³² alla pace (*Asian Declaration on the Right to Peace*)²³³ e alla cultura (*Asian Declaration on the Right to Culture*),²³⁴ e complessivamente conosciute come *Gwangju Declarations*.²³⁵ La Dichiarazione dedicata al diritto alla cultura ribadisce ancora una volta gli stessi principi affermati nella Carta del 1998, sostenendo che: “Cultural diversity is best protected when all other human rights are respected. **Culture should not be used as a tool to infringe on the human rights of certain individuals**, especially that of women. [...] No one should be denied rights on the grounds of cultural differences.”²³⁶

Premesso che gli strumenti analizzati nel corso di questa sezione, in quanto prodotti da attori non statali, sono privi di efficacia vincolante—come però, del resto, anche altri strumenti regionali di tutela, tra cui l'AHRD e i TOR dell'AICHR e dell'ACWC—è opinione di alcuni autori, tra cui H. Nesadurai, che il contributo della società civile sia stato fondamentale alla progressiva diffusione e al radicamento di una concezione dei diritti umani di matrice universalistica ("*slow embedding of a universal human rights discourse*") e quindi di una narrazione alternativa in aperta contrapposizione alla retorica degli *Asian values* co-optata e promossa in quegli stessi anni dai *leader* politici come Mahathir Mohamad e Lee Kuan Yew, la quale, proprio perché frutto di un insieme di iniziative promosse “dal basso” (“*bottom-up approach*”), sarebbe in grado di produrre trasformazioni—a livello sociale tanto quanto istituzionale—più radicali e durature rispetto ad eventuali riforme proposte dai vertici

²³⁰ *Ivi*, artt. 15.3a–15.4b.

²³¹ *Ivi*, sez. “*Strengthening the framework for rights*”, art. 16.2.

²³² Asian Human Rights Commission (AHRC), May 18 Memorial Foundation, *Asian Declaration on the Right to Justice*, Gwangju, 18 maggio 2018, in AHRC, *Asia Report 2019*.

²³³ Asian Human Rights Commission (AHRC), May 18 Memorial Foundation, *Asian Declaration on the Right to Peace*, Gwangju, 18 maggio 2018, in AHRC, *Asia Report 2019*.

²³⁴ Asian Human Rights Commission (AHRC), May 18 Memorial Foundation, *Asian Declaration on the Right to Culture*, Gwangju, 18 maggio 2018, in AHRC, *Asia Report 2019*.

²³⁵ *Vd.* P. K. Yadav, “Gwangju Uprising Inspires Asian Declarations on Rights to Justice, Peace and Culture”, *The Korea Herald*, 3 giugno 2018; P. K. Yadav, “New Asian Declaration on Human Rights”, *FOCUS Asia-Pacific*, vol. 96, giugno 2019.

²³⁶ *Ibidem*. Grassetto aggiunto da me.

dell'associazione.²³⁷ A questo processo avrebbero partecipato infatti, anche le diverse NHRI e commissioni nazionali per i diritti umani istituite in diversi Stati membri, ONG, attivisti, gruppi di studiosi e persino alcuni funzionari pubblici (anche impiegati ASEAN), oltre che al *Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism*.²³⁸ Il *Working Group* nacque come coalizione informale di gruppi di lavoro nazionali, composti da rappresentanti delle istituzioni governative e parlamentari, del mondo accademico, delle associazioni professionali e della società civile, e ad oggi è l'unica tra le organizzazioni della società civile a figurare tra le entità formalmente affiliate all'ASEAN.²³⁹

Il potenziale trasformativo e la possibile influenza di queste organizzazioni continuano tuttavia a essere oggetto di rigide limitazioni.²⁴⁰ Nonostante siano previsti in seno all'ASEAN appositi canali di accreditamento delle organizzazioni della società civile o finalizzati all'instaurazione di rapporti di consultazione tra le CSO e l'AICHR, questi non riescono a garantire l'effettiva partecipazione ai processi decisionali dell'Associazione da parte della società civile, né una concreta capacità di incidere sulle decisioni adottate.²⁴¹ Ad esempio, le organizzazioni accreditate possono presentare osservazioni e raccomandazioni agli organi settoriali dell'ASEAN, ma la loro partecipazione alle relative riunioni è rimessa alla discrezione del presidente dell'organo interessato.²⁴² Le *Guidelines on the AICHR's Relations with Civil Society Organisations* precisano, a loro volta, che la consultazione non comporta per la Commissione alcun obbligo di dare seguito alle posizioni espresse dalle CSO.²⁴³ Al di fuori di questi canali, anche l'*ASEAN Civil Society Conference/ASEAN Peoples' Forum* (ACSC/APF) costituisce una piattaforma autonoma di confronto tra le organizzazioni della società civile, che si tiene annualmente e generalmente in parallelo ai vertici dell'ASEAN; anche in questo caso, tuttavia, la possibilità di un incontro diretto con i leader dell'Associazione non è garantita, bensì dipende dalla disponibilità del governo dello Stato che ospita il *summit* sul proprio territorio.²⁴⁵

²³⁷ Nesadurai, *op. cit.*, pp. 108–109 e 113.

²³⁸ *Ibidem*.

²³⁹ Wang, *op. cit.*, p. 391. In particolare, il *Working Group* è elencato fra gli “*Other Stakeholders in ASEAN*”, una categoria di accreditamento residuale (definita all'art. 16 della Carta ASEAN e dall' allegato II), che comprende anche entità come l'*ASEAN Chiefs of National Police* (ASEANAPOL), l'*ASEAN Regional Mine Action Center* (ARMAC), o l'*ASEAN Mayors Forum* (AMF). ASEAN Secretariat, “*Other Stakeholders in ASEAN*”, *ASEAN Entities Digital Platform*, <https://entities.asean.org/accredited-entities/other-stakeholders-in-asean/>.

²⁴⁰ Nesadurai, *op. cit.*, pp. 110–112.

²⁴¹ I rapporti tra l'ASEAN e le organizzazioni della società civile sono disciplinati, in via generale, dalle *Guidelines on Accreditation of Civil Society Organisations*; dal 2015, i rapporti consultivi tra le CSO e l'AICHR sono regolati, inoltre, dalle *Guidelines on the AICHR's Relations with Civil Society Organisations*. Attualmente il registro ufficiale dell'ASEAN comprende 48 organizzazioni della società civile accreditate; L'AICHR dichiara invece di aver riconosciuto uno status consultivo a 33 CSO e istituzioni. I registri sono consultabili ai seguenti indirizzi: <https://entities.asean.org/accredited-entities/civil-society-organisations-csos/>, <https://aichr.org/csos-with-consultative-relationship-with-the-aichr/>.

²⁴² ASEAN, *Guidelines on Accreditation of Civil Society Organisations* (CSOs), versione adottata il 5 novembre 2012, punti 7(b) e 7(e).

²⁴³ AICHR, *Guidelines on the AICHR's Relations with Civil Society Organisations*, adottate l'11 febbraio 2015, punti 16(b) e 18(a).

Conclusione e sintesi dei risultati della ricerca

In primo luogo la vastità del continente asiatico, l'eterogeneità degli Stati che lo compongono e la molteplicità delle posizioni espresse dai loro rappresentanti rendono problematica la stessa individuazione di un insieme unitario di “valori asiatici”. La retorica degli *Asian values*—che presenta la cultura asiatica come riducibile ad un set di caratteristiche innate e immutabili—è stata impiegata nel tempo da una pluralità di attori differenti, con sfumature e per finalità altrettanto diverse, e quindi deve essere letta nel contesto storico, politico ed economico in cui ha acquisito particolare rilevanza.

A partire dall'inizio degli anni Novanta i paesi industrializzati del gruppo WEOG, e in particolare gli Stati Uniti, esercitavano un'influenza sproporzionata sulla formulazione delle nuove regole del commercio internazionale, ostacolavano strategicamente le iniziative avanzate dai paesi in via di sviluppo in sede ONU, sottoponevano a scrutinio selettivo la condotta di alcuni Stati asiatici come la Cina, e subordinavano l'erogazione di assistenza economica al rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani. Nel loro insieme, queste pratiche venivano percepite come riproposizione di una logica paternalistica “civilizzatrice” neocoloniale. Occorre precisare però che alcuni Stati del Sud-Est Asiatico, come la Thailandia, le Filippine, l'Indonesia e la Malesia, non ne furono i principali destinatari: i paesi allineati al blocco statunitense durante la Guerra Fredda avevano beneficiato di agevolazioni economico-finanziarie e di una sostanziale acquiescenza nei confronti delle violazioni sistematiche perpetrate dai governi autoritari, nazionalisti e anticomunisti, la cui ascesa era stata favorita proprio anche dal sostegno politico statunitense.

Parallelamente, alcuni dei paesi NICs asiatici caratterizzati da sistemi politici illiberali—soprattutto Singapore e la Malesia—avevano registrato una crescita economica significativa che era stata attribuita da parte della letteratura accademica anglofona (tra cui Ezra Vogel, George Lodge) all'esistenza di un sostrato culturale comune di matrice confuciana e quindi a forme di organizzazione sociale comunitaria basate sulla preminenza degli interessi collettivi su quelli individuali. La nuova posizione occupata da questi Stati nella gerarchia economico-politica internazionale consentì ai loro governi di contestare la pretesa di paesi occidentali di definire unilateralmente il modello democratico di organizzazione politica che tutti gli Stati avrebbero dovuto adottare, e il contenuto e modalità di attuazione dei diritti umani. La retorica degli *Asian Values* offriva una risposta efficace alle tendenze neo-imperialiste di parte della comunità internazionale nella misura in cui risultava particolarmente difficile contestarla senza mettere in discussione, al tempo stesso, la concezione della cultura asiatica—e, di contro, della stessa “civiltà occidentale”—come entità omogenea e immutabile, presente anche in parte del discorso accademico e politico occidentale.¹

Questa retorica—essenzialista, generalizzante e per certi versi auto-orientalista, basata sulla contrapposizione dicotomica tra “Oriente” e “Occidente”—venne impiegata strategicamente nel discorso politico nazionale: ad esempio a Singapore il richiamo all'armonia sociale,

¹ M. R. Thompson, “What's Asia Got to Do With It? ‘Asian Values’ as Reactionary Culturalism”, in G. Facal, E. Lafaye de Micheaux, A. Norén-Nilsson (a cura di), *The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia*, Singapore, Palgrave Macmillan, 2024, pp. 281–282 e 287–289.

disciplina e preminenza degli interessi collettivi su quelli del singolo individuo era funzionale alla promozione della produttività e sviluppo economico nazionale, al mantenimento della stabilità politica in momenti di perdita di consenso, e al contempo, attribuiva alle autorità statali il potere di determinare quali valori fossero autenticamente rappresentativi della società, limitava l'esercizio di diritti civili e politici, delegittimava l'opposizione politica, e quindi sottraeva la condotta governativa a forme di scrutinio interno ed esterno.

La Dichiarazione di Bangkok del 1993 può essere considerata come espressione di una prospettiva “panasiatica” contrapposta a quella “occidentale”—nonostante le differenti posizioni assunte dagli Stati partecipanti nel corso della conferenza, con riferimento ad esempio al Giappone e all'India, in contrapposizione all'Iran e alla Cina—caratterizzata dalla necessità di contestualizzare i diritti umani alla luce delle specificità storiche, culturali e religiose dei contesti di applicazione; dalla preminenza dello Stato come primo garante della loro tutela e dei principi di sovranità nazionale, integrità territoriale e non ingerenza reciproca negli affari interni degli Stati; dalla critica alla strumentalizzazione politica di questioni relative ai diritti umani e all'eccessiva enfasi posta sui diritti civili e politici rispetto a quelli economici, sociali e culturali; dalla richiesta di riformare l'ordine economico internazionale e il sistema delle Nazioni Unite, e dalla preferenza per un approccio cooperativo basato sul dialogo e la ricerca del consenso. La Dichiarazione riconosce comunque, sul piano concettuale e giuridico, il carattere universale, indivisibile e interdipendente dei diritti umani, incoraggiando la ratifica degli strumenti internazionali e prendendo in considerazione l'istituzione di forme regionali di cooperazione in materia.

Nonostante argomentazioni analoghe vennero riproposte in parte durante i negoziati della Conferenza di Vienna, gli Stati partecipanti accettarono di aderire agli standard internazionali contenuti nella VDPA, la quale riaffermava che tutti i diritti umani sono universali, interdipendenti e interrelati, e che particolarità culturali, storiche, religiose—seppur rilevanti—non esonerano gli Stati dal proprio obbligo di osservanza degli standard internazionali di tutela. Anche l'esercizio del diritto allo sviluppo, per quanto universale ed inalienabile, non può essere invocato per giustificare violazioni di altri diritti. Per alcuni autori la VDPA sarebbe tuttavia espressione di una prospettiva altrettanto relativista associata ad un unico modello politico ed economico (liberal-democratico e capitalista) che tutela con maggiore efficacia i diritti civili e politici, senza dedicare sufficiente attenzione al tema della riduzione delle disuguaglianze economiche internazionali.

All'adozione della VDPA e la crisi finanziaria del 1997 seguirono, con riferimento all'ASEAN e ad alcuni degli allora Stati membri, la ratifica di ulteriori convenzioni internazionali in materia, l'istituzione di NHRI sul territorio nazionale, l'introduzione del rispetto dei diritti umani quale criterio di ammissione all'ASEAN (seppur applicato in maniera selettiva), l'incorporazione nei documenti ufficiali dell'associazione della formula che riconosce il carattere universale, indivisibile e interrelato di tutti i diritti umani, l'istituzione di almeno due commissioni con competenza di promozione e tutela dei diritti umani, l'AICHR e l'ACWC, e l'elaborazione nell'AHRD di un novero di diritti di cui gli Stati membri si impegnano almeno dichiaratamente a garantire la tutela.

Esiste una parziale sovrapposizione tra gli elementi della retorica dei valori asiatici e quelli che costituiscono il distintivo modello di cooperazione interstatale regionale dell'*Asean Way*, in particolare l'enfasi sulla tutela della sovranità nazionale, integrità territoriale, identità nazionale, non ingerenza, risoluzione pacifica delle controversie e la predilezione per un processo decisionale basato sul consenso e consultazione reciproca; l'elaborazione di questi principi risaliva alla stessa fondazione dell'ASEAN nel 1967—precedendo quindi quella della retorica dei valori asiatici—che derivava da esigenze di natura securitaria, e nella misura in cui questi sono rimasti funzionali alla sopravvivenza della stessa associazione, al mantenimento della coesione interna nonché della rilevanza e legittimità acquisita dall'ASEAN sul piano intra-regionale ed internazionale, non hanno mai smesso di essere richiamati negli strumenti giuridici adottati negli anni successivi, anche una volta che, in seguito all'AFC, non solo il modello di sviluppo economico e di governance statale “asiatico”, ma gli stessi *Asian values* avevano perso parte della propria credibilità. L'enfasi sulla sovranità e non ingerenza non costituisce di per sé, del resto, una specificità propriamente asiatica, poiché si tratta di principi cardine dell'ordine westfaliano su cui si fonda il sistema internazionale nel suo complesso.²

Ne sono un esempio la Carta ASEAN, che a propria volta richiama il TAC del 1976, i *Terms of Reference* dell'AICHR e ACWC, e l'AHRD del 2012, tramite un ulteriore rinvio alla Carta ASEAN, i cui scopi e principi, ai sensi dell'art. 40, non possono essere violati a partire da un'interpretazione estensiva della Dichiarazione.

Costituisce un ulteriore elemento di continuità la ricerca di un equilibrio tra l'esercizio dei diritti individuali e quelli della collettività, e tra i diritti e responsabilità in capo al singolo; questo compromesso—che non rappresenta una peculiarità esclusivamente “asiatica”, come dimostra ad esempio la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli—trova espressione ad esempio all'art.8 dell'AHRD, che legittimerebbe un'ampia serie di deroghe ai diritti individuali al fine di garantire la realizzazione di alcuni interessi collettivi di sicurezza, ordine e morale pubblici. Altri elementi che vengono riproposti sono l'inalienabilità del diritto allo sviluppo—il cui perseguimento, attraverso programmi “*people oriented*” e attenti alla dimensione di genere, non permette però di legittimare condotte lesive dei diritti umani (in questo caso i documenti incorporano la nuova formula elaborata a Vienna)—le critiche all'applicazione selettiva e politicizzata degli standard di tutela—rivolte però più non tanto ad attori esterni quanto agli stessi Stati membri ASEAN, senza più riferimenti espliciti alla condizionalità dell'erogazione di aiuti allo sviluppo—ed infine la contestualizzazione dei diritti umani alla luce di specificità culturali, storiche, religiose, socio-economiche e politiche che implica nella prassi l'attribuzione ai governi di un ampio margine di discrezionalità nell'attuazione della normativa in materia.

Una lettura della Dichiarazione di Bangkok e degli altri strumenti giuridici regionali in materia di diritti umani soltanto, o principalmente, come esempio di espressione di relativismo culturale rischia, quindi, da un lato, di marginalizzare la critica altrettanto fondamentale mossa dagli Stati asiatici (e da altri attori statali e non statali della comunità internazionale) all'ordine economico e politico globale, e dall'altro di ricondurre l'avversione da parte di questi Stati ad

² B. Saul, J. Mowbray, I. Baghoomians, “*The Last Frontier of Human Rights Protection: Interrogating Resistance to Regional Cooperation in the Asia-Pacific*”, *Australian International Law Journal*, vol. 18, 2011, p. 36.

implementare la normativa internazionale e i limiti che hanno caratterizzato l'istituzione progressiva di un sistema di tutela nell'ambito dell'ASEAN in maggior parte a convinzioni culturali effettivamente condivise, piuttosto che a motivi di interesse e convenienza politica, e alla riluttanza dei governi a sottoporre la propria condotta a forme sovranazionali di controllo.

Gli strumenti prodotti da attori non statali, elaborati nel corso degli anni Novanta—in particolare la *NGO Bangkok Declaration* del 1993 e la Carta Asiatica dei diritti umani del 1998—offrono una possibile confutazione dell'assunzione che i valori della “cultura asiatica” e i diritti umani universali siano tra loro fundamentalmente incompatibili, nella misura in cui sono espressione di una prospettiva altrettanto “asiatica”, alternativa e concorrente a quella governativa, che contesta esplicitamente la validità della retorica degli *Asian values*.

Questi sostengono che, nonostante sia indispensabile tenere conto delle specificità che caratterizzano il vasto patrimonio culturale asiatico, queste non possano essere invocate per limitare l'esercizio dei diritti civili e politici—cui è intrinsecamente legata anche la tutela dei diritti economici, sociali e culturali—e sottrarre le autorità statali all'osservazione di obblighi di tutela, trasparenza ed *accountability*, quanto piuttosto per arricchire standard internazionali già esistenti, ad esempio attribuendo maggiore rilevanza alla dimensione comunitaria della tutela dei diritti umani. La sovranità nazionale non costituisce, a sua volta, un'eccezione a questo principio. I documenti riprendono e sviluppano ulteriormente le critiche governative al deficit democratico e rappresentativo del sistema delle Nazioni unite e alla distribuzione asimmetrica del potere e delle risorse sul piano internazionale, formulando raccomandazioni più mirate e concrete, ad esempio riguardo la regolamentazione dell'operato delle multinazionali e delle istituzioni finanziarie globali. Propongono infine una diversa concezione della realizzazione del diritto allo sviluppo basata sulla partecipazione democratica della popolazione al processo decisionale pubblico.

Alcuni autori interpretano l'istituzione del regime di tutela dell'ASEAN non tanto come effetto della sola pressione internazionale,³ quanto come risultato di un processo di c.d. “*acculturation*” o socializzazione interstatale tale per cui uno Stato può scegliere volontariamente di emulare o di adottare un modello comportamentale, un sistema e/o linguaggio valoriale e normativo estranei—scelta che ne non implica necessariamente l'interiorizzazione o la condivisione da parte di questo stesso Stato⁴—con il duplice obiettivo di orientare il dibattito pubblico in materia (*agenda setting*) e contribuire a contenere e prevenire la pressione esercitata dai movimenti per i diritti umani a favore di un maggiore riconoscimento dei diritti civili—ritenute da alcuni governi suscettibili di provocare instabilità interna e processi di democratizzazione forzata—sul piano nazionale ed intra-regionale,⁵ e di

³ *Vd.* H. Katsumata, “ASEAN and Human Rights: Resisting Western Pressure or Emulating the West?”, *The Pacific Review*, vol. 22, n. 5, 2009, pp. 619–637.

⁴ *Ivi*, 625–627; Y. X. Wang, “Contextualizing Universal Human Rights: An Integrated Human Rights Framework for ASEAN”, *Duke Journal of Comparative & International Law*, vol. 25, 2015, pp. 394–396.

⁵ Wang, *op. cit.*, p. 395.

garantire la visibilità, rilevanza e legittimità dell'associazione su quello internazionale.⁶

Nonostante questo sistema presenti dei limiti e criticità ancora rilevanti ciò non toglie che possa rappresentare una prima fase di un processo simile a quello che ha interessato l'istituzione di altri sistemi regionali di tutela—che a propria volta ha comportato un'estensione graduale delle competenze degli organi esistenti, un'ampliamento progressivo del regime giuridico in materia e solo successivamente l'introduzione di un organo giurisdizionale—il cui esito rimane aperto.⁷

⁶ Wang, *op. cit.*, pp. 394–396; Katsumata, *op. cit.*, pp. 625–629; N. Doyle, “The ASEAN Human Rights Declaration and the Implications of Recent Southeast Asian Initiatives in Human Rights Institution-Building and Standard-Setting”, *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 63, n. 1, 2014, pp. 96–97.

⁷ Wang, *op. cit.*, pp. 401–402; Saul *et al.*, *op. cit.*, pp. 43–44 e 47–50.

Bibliografia

Manuali e monografie

- F. Marrella, D. Carreau, *Diritto internazionale*, Milano, 4^a ed., Giuffr , 2023.
- A. Buratti, *Western constitutionalism: history, institutions, comparative law*, 3^a ed., Giappichelli, 2023.
- R. P. Mazzeschi, *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi*, 2^a ed., Giappichelli, 2023.
- P. Pustorino, *Tutela internazionale dei diritti umani*, 2^a ed., Cacucci, 2024.
- D. Grimm, *Constitutionalism: Past, Present, and Future*, Oxford University Press, 2016.
- O. De Schutter, *International Human Rights Law*, Cambridge UP, 2019.
- U. Leanza, I. Caracciolo, *Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui. Parti speciali*, 3^a ed., Torino, Giappichelli, 2020.
- A. Kent, *China, the United Nations, and Human Rights: The Limits of Compliance*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999.
- M. Osborne, *Southeast Asia: An Introductory History*, 11^a ed., Crows Nest, Allen & Unwin, 2021.
- S. Narine, *Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2002.
- L. S. Lewis, *Laying Claim to the Memory of May: A Look Back at the 1980 Kwangju Uprising*, Honolulu, University of Hawai'i Press, 2002.

Capitoli di volume in curatela e voci enciclopediche

- S. Besson, "Extraterritoriality in International Human Rights Law: Back to the Jurisdictional Drawing Board", in A. Parrish, C. Ryngaert (a cura di), *Research Handbook on Extraterritoriality in International Law*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2023, pp. 269–291.
- K. L. McCall-Smith, "Interpreting International Human Rights Standards: Treaty Body General Comments as a Chisel or a Hammer" in S. Lagoutte, T. Gammeltoft-Hansen, J. Cerone (a cura di), *Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 27–46.
- Y. Onuma, "Multi-Civilizational International Law in the Multi-Centric 21st Century World: Transformation of West-Centric to Global International Law as Seen from a Trans-Civilizational Perspective", in P.-M. Dupuy, V. Chetail (a cura di), *The Roots of International Law / Les fondements du droit international: Liber Amicorum Peter H ggenmacher*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2014, pp. 599–640.
- J. R. Bauer, "The Challenge to International Human Rights", in M. Monshipouri, N. Englehart, A. J. Nathan, K. Philip (a cura di), *Constructing Human Rights in the Age of Globalization*, Armonk, M.E. Sharpe, 2003, pp. 239–258.
- M. R. Thompson, "What's Asia Got to Do With It? 'Asian values' as Reactionary Culturalism", in G. Facal, E. Lafaye de Micheaux, A. Nor n-Nilsson (a cura di), *The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia*, Singapore, Palgrave Macmillan, 2024, pp. 277–293.
- T. Inoue, "Human Rights and Asian values", in J.-M. Coicaud, M. W. Doyle, A.-M. Gardner (a cura di), *The Globalization of Human Rights*, Tokyo-New York-Parigi, United Nations University Press, 2003, pp. 116–136.
- M.-C. Foblets, "Individual Personhood in Anthropological Approaches to International Law", in T. Sparks, A. Peters (a cura di), *The Individual in International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2024, pp. 363–386.
- C. J. Dias, "The United Nations World Conference on Human Rights: Evaluation, Monitoring and Review", in M. G. Schechter (a cura di), *United Nations-Sponsored World Conferences: Focus on Impact and Follow-up*, Tokyo, United Nations University Press, 2001, pp. 29–62.
- C. Martin, "Advisory Proceedings: Inter-American Court of Human Rights (IACtHR)", *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law*, 2021.
- M. Rishmawi e M. Comandulli, "League of Arab States (LAS)", in R diger Wolfrum (a cura di), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press, 2010.
-  . Carranza Ko, "Human Rights in East Asia", *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, Oxford University Press, 2023.

Articoli in riviste scientifiche

- T. Altwicker, "Transnationalizing Rights: International Human Rights Law in Cross-Border Contexts", *European Journal of International Law*, vol. 29, n. 2, 2018, pp. 581–606.

- M. Nowak, "The Need for a World Court of Human Rights", *Human Rights Law Review*, vol. 7, n. 1, 2007, pp. 251–259.
- S. Trechsel, "A World Court for Human Rights?", *Northwestern Journal of International Human Rights*, vol. 1, n. 1, 2004, pp. 1–19.
- S. Pulley, L. Varadarajan, "The Limits of 'Genocide': East Timor, International Law, and the Question of Justice", *Histories*, vol. 5, n. 4, 2025, art. 50.
- C. Sweeney, "The United Nations Human Rights Council at 16: A Creature of Compromise or a Compromised Creature?", *The International Journal of Human Rights*, vol. 27, n. 1, 2023, pp. 74–116.
- A. Ghosal, S. Pal, "The Politics of Human Rights Diplomacy", in *Jadavpur Journal of International Relations*, vol. 25, n. 1, 2021, pp. 101–123.
- M. Roachat, G. Tsouloufas, "The Effectiveness of Smart Sanctions: Examining Divergent Outcomes in Myanmar and Zimbabwe" *Journal of Asian and African Studies*, vol. 61, no. 1, 2026, pp. 806–825.
- S. Netipatalachoochote, A. Ciacchi, R. Holzacker, "National Human Rights Institutions (NHRIs) in ASEAN—A Comparative Analysis of the Protection Capacity and Impacts on Performances of NHRIs in the Philippines and Thailand", *European Journal of Comparative Law and Governance*, vol. 7, n. 2, 2020, pp. 117–167.
- E. Domínguez Redondo, "The Universal Periodic Review: Is There Life Beyond Naming and Shaming in Human Rights Implementation?", *New Zealand Law Review*, vol. 4, 2012, pp. 673–706.
- M. Lane, "The Universal Periodic Review: A Catalyst for Domestic Mobilisation", *Nordic Journal of Human Rights*, vol. 40, no. 4, 2022, pp. 507–528.
- M. Lesch, N. Reinert, "Informal Human Rights Law-Making: How Treaty Bodies Use 'General Comments' to Develop International Law", *Global Constitutionalism*, vol. 12, n. 2, 2023, pp. 378–401.
- D. A. Desierto, "Universalizing Core Human Rights in the 'New' ASEAN: A Reassessment of Culture and Development Justifications Against the Global Rejection of Impunity", *Göttingen Journal of International Law*, vol. 1, n. 1, 2009, pp. 77–114.
- M. K. Addo, "Practice of United Nations Human Rights Treaty Bodies in the Reconciliation of Cultural Diversity with Universal Respect for Human Rights", *Human Rights Quarterly*, vol. 32, n. 3, 2010, pp. 601–664.
- J. Pasqualucci, "The Right to a Dignified Life (Vida Digna): The Integration of Social and Economic Rights with Civil and Political Rights in the Inter-American Human Rights System", *Hastings International and Comparative Law Review*, vol. 31, 2008, pp. 1–32.
- J. Donnelly, "Cultural Relativism and Universal Human Rights", *Human Rights Quarterly*, vol. 6, n. 4, 1984, pp. 400–419.
- J. Donnelly, "The Relative Universality of Human Rights", *Human Rights Quarterly*, vol. 29, n. 2, 2007, pp. 281–306.
- Y. X. Wang, "Contextualizing Universal Human Rights: An Integrated Human Rights Framework for ASEAN", *Duke Journal of Comparative & International Law*, vol. 25, 2015, pp. 385–426.
- B. Saul, J. Mowbray, I. Baghoomians, "*The Last Frontier of Human Rights Protection: Interrogating Resistance to Regional Cooperation in the Asia-Pacific*", *Australian International Law Journal*, vol. 18, 2011, pp. 23–52.
- D. B. Subedi, G. Nanau e D. Magar, "From a 'Cultural Logic' to an 'Institutional Logic': The Politics of Human Rights in Pacific Island Countries", *Journal of Human Rights*, vol. 20, n. 5, 2021, pp. 528–546.
- B.-S. Baek, "Do We Need Regional Human Rights Institutions in the Asia-Pacific Region?", *Korean Journal of International Law*, vol. 56, n. 2, 2011, pp. 47–87.
- N. Doyle, "The ASEAN Human Rights Declaration and the Implications of Recent Southeast Asian Initiatives in Human Rights Institution-Building and Standard-Setting", *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 63, n. 1, 2014, pp. 67–101.
- A. Gulecha, "International and Regional Organizations: An Asian Perspective", *International Organizations Law Review*, vol. 21, n. 3, 2024, pp. 484–498.
- A. Dhital, "Regional Development of Human Rights in South Asia," *Kathmandu School of Law Review*, vol. 9–10, n. 1, 2021, pp. 53–64.
- S. Chiam, "Asia's Experience in the Quest for a Regional Human Rights Mechanism", *Victoria University of Wellington Law Review*, vol. 40, 2009, pp. 127–148.
- K. Gerard, "From the ASEAN People's Assembly to the ASEAN Civil Society Conference: The Boundaries of Civil Society Advocacy", *Contemporary Politics*, vol. 19, n. 4, 2013, pp. 411–426.

- D. M. Jones, M. L. R. Smith, "Constructing Communities: The Curious Case of East Asian Regionalism", *Review of International Studies*, vol. 33, n. 1, 2007, pp. 165–186.
- S. Koshy, "From Cold War to Trade War: Neocolonialism and Human Rights", *Social Text*, vol. 17, n. 1 (n. 58), 1999, pp. 1–32.
- B. Cossman, "Reform, Revolution, or Retrenchment? International Human Rights in the Post-Cold War Era", *Harvard International Law Journal*, vol. 32, n. 2, 1991, pp. 339–354.
- T. Dunne, N. J. Wheeler, "Great Illusions or Great Transformations? Human Rights and International Relations a Hundred Years On", *International Relations*, vol. 33, n. 2, 2019, pp. 338–356.
- J. D. Ciorciari, "Institutionalizing Human Rights in Southeast Asia", *Human Rights Quarterly*, vol. 34, n. 3, 2012, pp. 695–725.
- R. Klein, "Cultural Relativism, Economic Development and International Human Rights in the Asian Context", *Touro International Law Review*, vol. 9, 2001, pp. 1–57.
- K. Boyle, D. Beetham, "Stock-taking on Human Rights: The World Conference on Human Rights, Vienna 1993", *Political Studies*, vol. 43, numero speciale, 1995, pp. 79–95.
- M. D. Barr, "Lee Kuan Yew and the 'Asian values' Debate", *Asian Studies Review*, vol. 24, n. 3, 2000, pp. 309–334.
- Y.-T. Chia, "The Elusive Goal of Nation Building: Asian/Confucian Values and Citizenship Education in Singapore During the 1980s", *British Journal of Educational Studies*, vol. 59, n. 4, 2011, pp. 383–402.
- N. A. Englehart, "Rights and Culture in the Asian values Argument: The Rise and Fall of Confucian Ethics in Singapore", *Human Rights Quarterly*, vol. 22, n. 2, 2000, pp. 548–568.
- H. Samuels, "Hong Kong on Women, Asian values, and the Law", *Human Rights Quarterly*, vol. 21, n. 3, 1999, pp. 707–734.
- M. de Carvalho Hernandez, "The Rise of Human Rights Issue in the Post-Cold War World: The Vienna Conference (1993)", *The Age of Human Rights Journal*, n. 2, 2014, pp. 86–108.
- M. Sarwar, "Human Rights the 'ASEAN Way': Exploring the Possibilities for a Regional ADR and Adjudicative Body in Southeast Asia", *Loyola of Los Angeles Law Review*, vol. 52, n. 1, 2018, pp. 27–62.
- A. Kapur, "Asian values v. the Paper Tiger: Dismantling the Threat to Asian values Posed by the International Criminal Court", *Journal of International Criminal Justice*, vol. 11, n. 5, 2013, pp. 1059–1090.
- Y. Hoon, "Revisiting the 'Asian values' Argument Used by Asian Political Leaders and Its Validity", *The Indonesian Quarterly*, vol. 32, n. 2, 2004, pp. 154–174.
- M. S. Kim, "Agonizing Pancasila: Indonesia's State Ideology and Post-Foundational Political Thought", *Journal of Political Ideologies*, vol. 31, n. 2, 2026, pp. 578–600.
- Y. Wahyuningrum, "A Decade of Institutionalizing Human Rights in ASEAN: Progress and Challenges", *Journal of Human Rights*, vol. 20, n. 2, 2021, pp. 158–175.
- Yash Ghai, "Asian Perspectives on Human Rights", *Hong Kong Law Journal*, vol. 23, n. 3, 1993, pp. 342–357.
- D. PoKempner, "Asia's Activists and the Future of Human Rights", *Fordham Law Review*, vol. 66, n. 2, 1997, pp. 677–686.
- P. Feeney, "The UN World Conference on Human Rights, Vienna, June 1993", *Development in Practice*, vol. 3, n. 3, 1993, pp. 218–221.
- M. Posner, "Reflections on the Vienna Conference on Human Rights", *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*, vol. 91, 1997, pp. 317–321.
- D. Anthony, "The World Conference on Human Rights: Still a Guiding Light a Quarter of a Century Later", *Australian Journal of Human Rights*, vol. 25, n. 3, 2019, pp. 411–427.
- S. Narine, "Forty Years of ASEAN: A Historical Review", *The Pacific Review*, vol. 21, n. 4, 2008, pp. 411–429.
- A. Collins, "Forming a Security Community: Lessons from ASEAN", *International Relations of the Asia-Pacific*, vol. 7, n. 2, 2007, pp. 203–225.
- H. E. S. Nesadurai, "ASEAN and Regional Governance after the Cold War: From Regional Order to Regional Community?", *The Pacific Review*, vol. 22, n. 1, 2009, pp. 91–118.
- A. C. Guan, "Myanmar: Time for a Unified Approach", *Security Dialogue*, vol. 32, n. 4, 2001, pp. 467–480.
- L. Jones, "ASEAN Intervention in Cambodia: From Cold War to Conditionality", *The Pacific Review*, vol. 20, n. 4, 2007, pp. 523–550.

- L.-A. Thio, “Implementing Human Rights in ASEAN Countries: ‘Promises to Keep and Miles to Go Before I Sleep’”, *Yale Human Rights & Development Law Journal*, vol. 2, n. 1, 1999, pp. 1–86.
- I. P. Jalal, “Why Do We Need a Pacific Regional Human Rights Commission?”, *Victoria University of Wellington Law Review*, vol. 40, n. 1, 2009, pp. 177–194.

Numeri monografici di riviste

- Hansson E., Weiss M. L. (a cura di), “Beyond the Cold War in Southeast Asia”, numero monografico di *Kyoto Review of Southeast Asia*, n. 26, 2019.

Tesi, working papers, relazioni a convegni

- B. Sisouk, *Emergence and Advancement of Human Rights Concerns in ASEAN*, tesi di dottorato, Graduate School of International Development, Nagoya University, 2019.
- A. Giacomini, *Le Special Procedures nel diritto internazionale dei diritti umani*, Tesi di Laurea Magistrale, Università Ca’ Foscari Venezia, a.a. 2019/2020.
- V. Muntarhorn, *Regional Mechanism(s) for Human Rights Protection in Asia and the Pacific: Contextuality, Actuality, Opportunity*, paper presentato all’Asia-Pacific Regional Dialogue for Human Rights 75, Bangkok, 11 ottobre 2023.
- J. Pauwelyn, “Is It International Law or Not and Does It Even Matter?”, SSRN Working Paper, 2011, pp. 1–44.
- T. Raymond, “Alternative Dispute Resolution in the Human Rights and Anti-Discrimination Law Context: Reflections on Theory, Practice and Skills”, *Asia-Pacific Mediation Forum*, 2006, pp. 1–11.
- F. Donati, P. Milazzo, La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, schema preliminare della relazione presentata al convegno La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Copanello, 31 maggio–1 giugno 2002, in *Associazione italiana dei costituzionalisti*, https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/copanello020531/donatimilazzo.html.

Contributi e studi online

- M. Lane, A. Storey, “Opting Out of Accountability: The United States and the Implications of Withdrawal from the Universal Periodic Review,” *EJIL: Talk!*, 3 novembre 2025, <https://www.ejiltalk.org/opting-out-of-accountability-the-united-states-and-the-implications-of-withdrawal-from-the-universal-periodic-review/>.
- S. Davide, “US Sanctions against UN Special Rapporteur Francesca Albanese Breach UN Immunities,” *Völkerrechtsblog*, 2026, <https://voelkerrechtsblog.org/us-sanctions-against-un-special-rapporteur-francesca-albanese-breach-un-immunities/>.
- A.G. Hamid, “Security Council Resolution 2669 (2022) on the Situation in Myanmar: Too Little, Too Late?,” *EJIL:Talk!*, 4 gennaio 2023, <https://www.ejiltalk.org/security-council-resolution-2669-2022-on-the-situation-in-myanmar-too-little-too-late/>.
- S. Rupe, “La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, in *Europeanrights.eu – Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa*, 15 gennaio 2021, pp. 1–21, <https://www.europeanrights.eu/public/commenti/BRONZINI11-Rupe.pdf>.
- M. Giorgianni, “Il rapporto fra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nel dialogo fra le Corti europee e nazionali: il problema dell’interpretazione dei diritti umani”, *Diritti Comparati*, 2014, <https://www.diritticomparati.it/il-rapporto-fra-la-convenzione-europea-dei-diritti-delluomo-e-la-carta-dei-diritti-fondamentali-dell/>.
- H. R. Kennedy, “EU Accession to the European Convention on Human Rights: 2023 Draft Accession Agreement”, *European Parliamentary Research Service*, 2026.

Articoli di giornale

- G. Fairclough, “Standing Firm: Asia Sticks to Its View of Human Rights”, *Far Eastern Economic Review*, vol. 156, n. 15, 15 aprile 1993.
- “Shared Values Should Help Us Develop a Singaporean Identity”, *The Straits Times*, 6 gennaio 1991.
- F. Zakaria, “Culture Is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew”, *Foreign Affairs*, vol. 73, n. 2, marzo–aprile 1994.

- K. B. Richburg, "Asians, West Clash over Human Rights", *The Washington Post*, 29 luglio 1997.
- Sri Wahyuni, "ASEAN Human Rights Body Deemed 'Toothless'", *The Jakarta Post*, 24 ottobre 2009.
- J. R. Plantilla, "Lawyering for Human Rights", *FOCUS Asia-Pacific*, 2004.
- P. K. Yadav, "Gwangju Uprising Inspires Asian Declarations on Rights to Justice, Peace and Culture", *The Korea Herald*, 3 giugno 2018.
- P. K. Yadav, "New Asian Declaration on Human Rights", *FOCUS Asia-Pacific*, vol. 96, giugno 2019.

Fonti normative e documenti istituzionali

Trattati, dichiarazioni e altri strumenti normativi

- Dichiarazione dei diritti della Virginia, 12 giugno 1776.
- Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, 4 luglio 1776.
- Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 26 agosto 1789.
- Costituzione degli Stati Uniti d'America, emendamenti I–X (*Bill of Rights*), ratificati il 15 dicembre 1791.
- Institut de Droit International, *Déclaration des droits internationaux de l'homme*, New York, 12 ottobre 1929.
- Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945.
- Dichiarazione universale dei diritti umani, A/RES/217 (III) A, 10 dicembre 1948.
- Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, annesso alla Carta delle Nazioni Unite, 26 giugno 1945.
- Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, 9 dicembre 1948.
- Convenzione sullo *status* dei rifugiati, Ginevra, 28 luglio 1951.
- Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (Carta di Banjul), Nairobi, 27 giugno 1981.
- Carta araba dei diritti dell'uomo, Tunisi, 22 maggio 2004.
- Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam, Cairo, 5 agosto 1990.
- Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, Lisbona, 13 dicembre 2007.
- Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York, 16 dicembre 1966.
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, New York, 16 dicembre 1966.
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, Vienna, 23 maggio 1969.
- Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna (VDPA), adottati in occasione della *World Conference on Human Rights*, Vienna, 25 giugno 1993.
- Dichiarazione di Bangkok, adottata in occasione del *Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights*, Bangkok, 2 aprile 1993.
- UNESCO, Dichiarazione universale sulla diversità culturale, Parigi, 2 novembre 2001.
- Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, Parigi, 20 ottobre 2005.
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Nizza, 7 dicembre 2000.
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950.
- Carta sociale europea, Torino, 18 ottobre 1961.
- Carta sociale europea (riveduta), Strasburgo, 3 maggio 1996.
- Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), *Atto finale di Helsinki*, Helsinki, 1° agosto 1975.
- Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, Bogotá, 30 aprile 1948.
- Convenzione americana sui diritti umani (Patto di San José), San José, 22 novembre 1969.
- *Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation*, Dhaka, 8 dicembre 1985.
- *SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*, Kathmandu, 5 gennaio 2002.
- *SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South Asia*, Kathmandu, 5 gennaio 2002.
- *SAARC Social Charter*, Islamabad, 4 gennaio 2004.
- *SAARC Charter on Democracy*, Thimphu, 8 febbraio 2011.
- *Agreement Establishing the Pacific Islands Forum*, Port Moresby, 27 ottobre 2005, entrato in vigore il 18 agosto 2021.

- *Shanghai Declaration on the Establishment of the Shanghai Cooperation Organisation*, Shanghai, 15 giugno 2001.
- *Charter of the Shanghai Cooperation Organisation*, San Pietroburgo, 7 giugno 2002.
- *Tianjin Declaration of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organisation*, Tianjin, 1 settembre 2025.
- Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, A/RES/41/128, 4 dicembre 1986.
- Dichiarazione ASEAN (Dichiarazione di Bangkok), Bangkok, 8 agosto 1967.
- *Declaration of ASEAN Concord*, Bali, 24 febbraio 1976.
- *Declaration of ASEAN Concord II* (Bali Concord II), Bali, 7 ottobre 2003.
- Trattato di Amicizia e Cooperazione nel Sud-est asiatico, Bali, 24 febbraio 1976.
- *Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Manila, 15 dicembre 1987.
- *Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Manila, 25 luglio 1998.
- *Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Hanoi, 23 luglio 2010.
- *Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements*, 24 febbraio 1977.
- *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, 28 gennaio 1992.
- *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Singapore, 20 novembre 2007.
- *Agreement on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict*, Parigi, 23 ottobre 1991.
- ASEAN, *Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*, Vientiane, 29 novembre 2004.
- ASEAN, *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (TOR AICHR), Phuket, 20 luglio 2009.
- ASEAN, *Terms of Reference of the ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (TOR ACWC), Cha-am Hua Hin, 22 ottobre 2009.
- ASEAN, *ASEAN Human Rights Declaration*, Phnom Penh, 18 novembre 2012.
- ASEAN, *Guidelines on Accreditation of Civil Society Organisations*, 5 novembre 2012.
- ASEAN, *Guidelines on the AICHR's Relations with Civil Society Organisations*, 11 febbraio 2015.
- LAWASIA, *Draft Pacific Charter of Human Rights*, Apia, Western Samoa, 1989.
- *Bangkok NGO Declaration on Human Rights*, adottata dall'*Asia-Pacific NGO Conference on Human Rights*, Bangkok, 27 marzo 1993.
- Amnesty International, *Gotemba Declaration*, adottata in occasione della First Pacific Regional Conference, Gotemba, giugno 1976, in *Amnesty in Asia*, n. 1, giugno 1977, pp. 5–6.
- Asian Human Rights Commission (AHRC), Asian Legal Resource Centre (ALRC), *Asian Human Rights Charter: A People's Charter*, Kwangju, 17 maggio 1998.
- Asian Human Rights Commission (AHRC), May 18 Memorial Foundation, *Asian Declaration on the Right to Justice*, Gwangju, 18 maggio 2018, in AHRC, *Asia Report 2019*.
- Asian Human Rights Commission (AHRC), May 18 Memorial Foundation, *Asian Declaration on the Right to Peace*, Gwangju, 18 maggio 2018, in AHRC, *Asia Report 2019*.
- Asian Human Rights Commission (AHRC), May 18 Memorial Foundation, *Asian Declaration on the Right to Culture*, Gwangju, 18 maggio 2018, in AHRC, *Asia Report 2019*.

Risoluzioni, decisioni e altri atti delle Nazioni Unite

Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA)

- UNGA, risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in Cambogia: A/RES/48/154; A/RES/49/199; A/RES/50/178; A/RES/52/135; A/RES/55/95; A/RES/57/225.
- UNGA, risoluzioni sulla questione di Timor: A/RES/3485(XXX); A/RES/31/53; A/RES/32/34; A/RES/33/39; A/RES/34/40; A/RES/35/27; A/RES/36/50; A/RES/37/30.
- UNGA, ris. 60/251, *Human Rights Council*, A/RES/60/251, 15 marzo 2006.
- UNGA, ris. 48/134, *National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights*, A/RES/48/134, 20 dicembre 1993 (Principi di Parigi).
- UNGA, risoluzioni relative agli accordi regionali per la promozione e la protezione dei diritti umani: A/RES/41/153, 4 dicembre 1986; A/RES/43/140, 8 dicembre 1988; A/RES/45/168, 18 dicembre 1990.

- UNGA, risoluzioni e decisione relative alla Conferenza mondiale sui diritti umani: A/RES/44/156, 15 dicembre 1989; A/RES/45/155, 18 dicembre 1990; A/RES/46/116, 17 dicembre 1991; A/RES/47/122, 18 dicembre 1992; A/DEC/46/473, 6 maggio 1992.

Documenti della Conferenza mondiale sui diritti umani (Vienna, 1993) e delle riunioni preparatorie

- Conferenza mondiale sui diritti umani, *Adoption of the Final Document of the World Conference*, A/CONF.157/2, 25 maggio 1993.
- Nazioni Unite, *Report of the Second Workshop on Human Rights Issues for the Asia-Pacific Region*, Jakarta, 26–28 gennaio 1993, A/CONF.157/ASRM/3, 16 marzo 1993.
- Nazioni Unite, *Report of the Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights*, Bangkok, 29 March–2 April 1993, A/CONF.157/ASRM/8–A/CONF.157/PC/59, 7 aprile 1993.
- Nazioni Unite, *Report of the World Conference on Human Rights*, A/CONF.157/24 (Part I) e A/CONF.157/24 (Part II), 1993.
- Nazioni Unite, *Bangkok NGO Declaration on Human Rights: Report by the Secretariat*, A/CONF.157/PC/83, 19 aprile 1993.
- Nazioni Unite, *Final Report of the NGO Forum “All Human Rights for All”*, nota del Segretariato, A/CONF.157/7, 14 giugno 1993.

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CdS)

- CdS, *Presidential Statement S/PRST/2021/5*, 10 marzo 2021.
- CdS, comunicati stampa SC/14430, SC/14697 e SC/14754, 2021.
- CdS, ris. 2669 (2022), S/RES/2669, 21 dicembre 2022.

Consiglio dei diritti umani e Commissione per i diritti umani

- Consiglio dei diritti umani, ris. 5/1, *Institution-building of the United Nations Human Rights Council*, A/HRC/RES/5/1, 18 giugno 2007.
- Consiglio dei diritti umani, 46^a sessione ordinaria, Joint Statement presentato da Cuba, 12 marzo 2021.
- Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Report on the Twenty-Third Session*, E/4322–E/CN.4/940, 1967, par. 368 (ris. 6 (XXIII), 16 marzo 1967).
- Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, ris. 1991/28, *Regional Arrangements for the Promotion and Protection of Human Rights in the Asian-Pacific Region*, E/CN.4/RES/1991/28, 5 marzo 1991.
- Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, ris. 1992/40, *Regional Arrangements for the Promotion and Protection of Human Rights in the Asian-Pacific Region*, E/CN.4/RES/1992/40, 28 febbraio 1992.
- Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, ris. 1995/48, *Regional Arrangements for the Promotion and Protection of Human Rights in the Asian-Pacific Region*, E/CN.4/RES/1995/48, 3 marzo 1995.

Consiglio economico e sociale

- Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, ris. 1503 (XLVIII), *Procedure for Dealing with Communications Relating to Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms*, E/RES/1503(XLVIII), 27 maggio 1970.

Documenti degli organi di controllo dei trattati internazionali sui diritti umani

- Comitato dei diritti umani, *General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 maggio 2004.
- Comitato dei diritti umani, *General Comment No. 36: Article 6: Right to Life*, CCPR/C/GC/36, 3 settembre 2019.
- Comitato dei diritti umani, *General Comment No. 24: Issues Relating to Reservations Made upon Ratification or Accession to the Covenant or the Optional Protocols Thereto, or in Relation to Declarations under Article 41 of the Covenant*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 4 novembre 1994.

Rapporti, studi e pubblicazioni delle Nazioni Unite

- Nazioni Unite, *Report of the Seminar on Human Rights in Developing Countries*, Kabul, 12–25 maggio 1964, ST/TAO/HR/21.

- Nazioni Unite, Report of the Seminar on National, Local and Regional Arrangements for the Promotion and Protection of Human Rights in the Asian Region, Colombo, 21 giugno–2 luglio 1982, allegato al doc. A/37/422, 11 ottobre 1982; pubblicato anche come ST/HR/SER.A/12.
- Commissione economica e sociale per l'Asia e il Pacifico, *Annual Report, 1988–1989*, E/1989/33–E/ESCAP/693, 1989.
- Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, *Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza*, A/HRC/60/CRP.3, 16 settembre 2025.
- Independent Investigative Mechanism for Myanmar, *Human rights situations that require the Council's attention. Report of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar*, A/HRC/60/18, 14 luglio 2025.
- Nazioni Unite, "National Human Rights Institutions. A Handbook on the Establishment and Strengthening of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights", 1995, <https://www.refworld.org/reference/manuals/un/1995/en/97867>.

Atti e documenti di organizzazioni internazionali

- Consiglio d'Europa, ris. CM/Res(2022)2, *Cessation of the Membership of the Russian Federation to the Council of Europe*, 16 marzo 2022.
- Consiglio d'Europa, ris. CM/Res(2022)3, *Legal and Financial Consequences of the Cessation of Membership of the Russian Federation in the Council of Europe*, 23 marzo 2022.
- OSCE/ODIHR, *Impegni OSCE nella Dimensione Umana. Volume 1: Raccolta tematica*, 4ª ed., OSCE, 2023.
- Secretariat of the Inter-American Court of Human Rights, *Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System (Updated to July 2003)*, 2003.
- Corte interamericana dei diritti umani, *Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human Rights*, 2009.
- PIF, *Pacific Plan for Strengthening Regional Cooperation and Integration*, Port Moresby, 2005.
- PIF, *The Framework for Pacific Regionalism*, Suva, 2014.
- PIF, *2050 Strategy for the Blue Pacific Continent*, Suva, 2022.
- SCO, *Development Strategy of the Shanghai Cooperation Organisation until 2025*, Ufa, 10 luglio 2015.
- ASEAN, *Joint Communiqué of the Twenty-Fourth ASEAN Ministerial Meeting*, Kuala Lumpur, 19–20 luglio 1991.
- ASEAN, *Joint Communiqué of the Twenty-Fifth ASEAN Ministerial Meeting*, Manila, 22 luglio 1992.
- ASEAN, *Joint Communiqué of the Twenty-Sixth ASEAN Ministerial Meeting*, Singapore, 24 luglio 1993.
- ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO), *Kuala Lumpur Declaration on Human Rights* (KLDHR), adottata dalla 14ª Assemblea generale dell'AIPO, Kuala Lumpur, settembre 1993.

Documenti nazionali

- Singapore, Parliament, *Shared Values*, White Paper, Cmd. 1 of 1991, 2 gennaio 1991.

Interventi e dichiarazioni ufficiali

- A. Ibrahim, *The Pacific Century*, intervento alla conferenza *Wave of the Future* dell'Asia Society, in *Far Eastern Economic Review*, vol. 157, n. 22, 1994.
- Liu Huaqiu, "Statement by the Head of the Chinese Delegation at the World Conference on Human Rights", intervento alla 5ª seduta plenaria, Vienna, 15 giugno 1993, in OHCHR Library, *World Conference on Human Rights: Plenary Speeches*, WCHR PL 5, pp. 54–57.
- Wong Kan Seng, *The Real World of Human Rights*, intervento alla Conferenza mondiale sui diritti umani, Vienna, 16 giugno 1993, doc. 19930616-MFA.
- Goh Chok Tong, *Our National Ethic*, discorso pronunciato in occasione della *PAP Youth Wing Charity Night*, Singapore, 28 ottobre 1988, National Archives of Singapore.
- W. K. Wee, *President's Address to Parliament*, Singapore, 9 gennaio 1989, National Archives of Singapore.
- W. Christopher, "Democracy and Human Rights: Where America Stands", intervento alla Conferenza di mondiale sui diritti umani, 14 giugno 1993.
- J. W. Diokno, "Human Rights Make Man Human", discorso pronunciato alla *Convocation on Human Rights*, Silliman University, 31 agosto 1981, in *A Nation for Our Children*, Quezon City, Claretian Publications, 1987.
- S. Pitsuwan, "Opening Statement at the 31st ASEAN Ministerial Meeting", Manila, 24 luglio 1998.

- M. Mohamad, “Keynote Address at the 30th Meeting of ASEAN Foreign Ministers”, Subang Jaya, 24 luglio 1997.
- G. Yeo, “Transcript of Interview by Local Media on the ASEAN Ministerial Meetings”, Ministry of Foreign Affairs of Singapore, 18 luglio 2008.
- V. Nuland, “ASEAN Declaration on Human Rights”, dichiarazione alla stampa, U.S. Department of State, 20 novembre 2012.
- Delegazione della Repubblica Popolare Cinese, *Letter dated 24 June 1993 from the Deputy Chairman of the Delegation of China to the President of the World Conference on Human Rights*, A/CONF.157/20, 24 giugno 1993.

Giurisprudenza, decisioni e atti processuali internazionali

Corte Permanente di Giustizia Internazionale (CPGI)

- Corte Permanente di Giustizia Internazionale, *Concessioni Mavrommatis in Palestina (Grecia c. Regno Unito)*, sentenza del 30 agosto 1924, Series A, n. 2.

Corte internazionale di giustizia (CIG)

- CIG, *Application instituting proceedings and request for provisional measures, South Africa v. Israel*, 29 dicembre 2023.
- CIG, *Order on provisional measures, South Africa v. Israel*, 26 gennaio 2024.
- CIG, *Application instituting proceedings and request for provisional measures, The Gambia v. Myanmar*, 11 novembre 2019.
- CIG, *Preliminary objections (The Gambia v. Myanmar)*, sentenza del 22 luglio 2022.
- CIG, *Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*, sentenza del 15 giugno 1962.
- CIG, *Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)*, sentenza del 23 maggio 2008.

Corte penale internazionale (CPI)

- CPI, Pre-Trial Chamber, “*Decision on Italy’s non-compliance with a request for cooperation*”, ICC-01/11-209, 17 ottobre 2025.

Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU)

- Corte EDU, *Ucraina e Paesi Bassi c. Russia*, sentenza del 9 luglio 2025.
- Corte EDU, *S.S. et al. c. Italia*, sentenza del 20 maggio 2025.
- Corte EDU, *Dudgeon c. Regno Unito*, sentenza del 22 ottobre 1981.
- Corte EDU, *Nada c. Svizzera*, sentenza del 12 settembre 2012.
- Corte EDU (Grande Camera), *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda*, sentenza del 30 giugno 2005.

Corte interamericana dei diritti umani

- Corte interamericana dei diritti umani, *The Environment and Human Rights (State Obligations in Relation to the Environment in the Context of the Protection and Guarantee of the Rights to Life and to Personal Integrity)*, Parere Consultivo OC-23/17, 15 novembre 2017.
- Corte interamericana dei diritti umani, *Barrios Altos c. Perú*, sentenza del 14 marzo 2001.
- Corte interamericana dei diritti umani, *Other Treaties Subject to the Advisory Jurisdiction of the Court (Art. 64 American Convention on Human Rights)*, parere consultivo OC-1/82, 24 settembre 1982.

Tribunali internazionali

- Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia, *Prosecutor v. Furundžija*, caso IT-95-17/1-T, sentenza del 10 dicembre 1998.

Decisioni dei treaty bodies

- Comitato dei diritti umani, *A.S., D.I., O.I. e G.D. c. Italia*, comunicazione n. 3042/2017, decisione del 4 novembre 2020, CCPR/C/130/D/3042/2017.
- Comitato dei diritti umani, *Billy e altri c. Australia*, comunicazione n. 3624/2019, constatazioni del 21 luglio 2022, CCPR/C/135/D/3624/2019.
- Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, *Stato di Palestina c. Israele*, comunicazione interstatale, decisione sulla giurisdizione del 12 dicembre 2019, CERD/C/100/5.

Giurisprudenza nazionale

- Corte di cassazione (Sezioni Unite), *Ferrini c. Repubblica federale di Germania*, sentenza 11 marzo 2004, n. 5044.
- Corte Suprema Indiana, *Navtej Singh Johar c. Union of India*, sentenza del 6 settembre 2018.

Sitografia / principali database online consultati

- Nazioni Unite, International Law Commission, sito ufficiale e raccolta documentale, <https://legal.un.org/ilc/>.
- Nazioni Unite, United Nations Digital Library, <https://digitallibrary.un.org/>.
- Nazioni Unite, General Assembly: Quick Links, portale per la ricerca delle risoluzioni dell'Assemblea generale, <https://research.un.org/en/docs/ga/quick/>.
- Nazioni Unite, *The San Francisco Conference*, <https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un/san-francisco-conference>.
- Nazioni Unite, *United Nations Treaty Collection*, banca dati dei trattati, dello stato delle ratifiche, delle riserve e delle dichiarazioni, <https://treaties.un.org/>.
- UNSC, *UN Security Council Consolidated List*, <https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list>.
- OHCHR, *UN Treaty Body Database*, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx?Lang=en.
- OHCHR, banca dati delle decisioni degli organi di controllo dei trattati, <https://juris.ohchr.org/>.
- OHCHR, *Core International Human Rights Instruments and their Monitoring Bodies*, <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>.
- OHCHR, *Special Procedures of the Human Rights Council*, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/special-procedures-human-rights-council>.
- OHCHR, *Latest available facts and figures on the engagement of Member States and Stakeholders with UPR*, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-home>.
- OHCHR, *Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar*, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-myanmar>.
- OHCHR, *Special Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia*, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-cambodia>.
- OHCHR, *US sanctions on Special Rapporteur Francesca Albanese threaten human rights system*, <https://www.ohchr.org/en/statements/2025/08/us-sanctions-special-rapporteur-francesca-albanese-threaten-human-rights-system>.
- OHCHR, *Human Rights Treaty Bodies*, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies>.
- OHCHR, *Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles)*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris>.
- OHCHR, *What are human rights?*, <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>.
- OHCHR, *"From Teheran to Vienna: a timeline"*, <https://www.ohchr.org/en/about-us/history/vienna-declaration/teheran-vienna-timeline>.
- OHCHR, *"Pillay Encourages ASEAN to Ensure Human Rights Declaration Is Implemented in Accordance with International Obligations"*, 2012, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2012/11/pillay-encourages-asean-ensure-human-rights-declaration-implemented>.
- Corte internazionale di giustizia, banca dati dei casi, <https://www.icj-cij.org/cases>.

- Corte penale internazionale, casi, <https://www.icc-cpi.int/cases>.
- Corte interamericana dei diritti umani, banca dati della giurisprudenza, <https://www.corteidh.or.cr/jurisprudencia-search.cfm?lang=es>.
- Unione europea, EUR-Lex, banca dati del diritto dell'Unione europea, <https://eur-lex.europa.eu/>.
- UE, *Paesi dell'UE*, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/eu-countries_it.
- Consiglio dell'Unione Europea, *Myanmar: EU restrictive measures extended until April 2027*, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/04/27/myanmar-eu-restrictive-measures-extended-until-april-2027/>
- Consiglio dell'Unione Europea, *Sanctions against Myanmar*, <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-myanmar/>.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, HUDOC, banca dati della giurisprudenza, <https://hudoc.echr.coe.int/>.
- Consiglio d'Europa, *Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea*, <https://www.coe.int/it/web/portal/european-union>.
- Consiglio d'Europa, *Chi siamo*, <https://www.coe.int/it/web/about-us/who-we-are>.
- Consiglio d'Europa, *Our Member States*, <https://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states>.
- Consiglio d'Europa, *Structure*, <https://www.coe.int/en/web/about-us/structure>.
- OSCE, *Participating States*, <https://www.osce.org/countries>.
- OAS, *Member States*, <https://www.oas.org/ext/en/main/oas/member-states>.
- Commissione interamericana dei diritti umani, status della Convenzione americana dei diritti umani del 1969, <https://cidh.oas.org/Basicos/English/Basic4.Amer.Conv.Ratif.htm>.
- UA, *About the African Union*, <https://au.int/en/overview>.
- UA, *Member States*, https://au.int/en/member_states/countryprofiles2.
- ECOWAS, *Creation and History*, <https://www.ecowas.int/creation-history/>.
- OIC, *History*, <https://www.oic-oci.org/en/page/1>.
- OIC, *Member States*, <https://www.oic-oci.org/en/members>.
- SAARC, *About Us*, <https://www.saarc-sec.org/#/about>.
- APEC, *1989 APEC Ministerial Meeting*, https://www.apec.org/meeting-papers/annual-ministerial-meetings/1989/1989_amm.
- APEC, *About Us*, <https://www.apec.org/who-we-are/about-us>.
- APEC, *Our Members*, <https://www.apec.org/who-we-are/our-members>.
- APEC, *Glossary*, <https://www.apec.org/glossary>.
- APEC, *StatsAPEC*, <https://statistics.apec.org/>.
- APEC, *"How We Work"*, <https://www.apec.org/who-we-are/how-apec-operates>.
- PIF Secretariat, *About Us*, <https://forumsec.org/>.
- PIF Secretariat, *The Pacific Islands Forum*, <https://forumsec.org/pacific-islands-forum>.
- SCO Secretariat, *About Shanghai Cooperation Organisation*, <https://eng.sectsco.org/20170109/192193.html>.
- SCO Secretariat, *FAQ*, alla sezione *History of the SCO*, <https://eng.sectsco.org/20231127/1168690.html>.
- ASEAN, *ASEAN Member States*, <https://asean.org/member-states/>.
- ASEAN Secretariat, *"Other Stakeholders in ASEAN"*, *ASEAN Entities Digital Platform*, <https://entities.asean.org/accredited-entities/other-stakeholders-in-asean/>.

- Registro CSO e istituzioni accreditate presso l'ASEAN, <https://entities.asean.org/accredited-entities/civil-society-organisations-csos/>.
- Registro delle CSO accreditate presso l'AIHRC, <https://aichr.org/csos-with-consultative-relationship-with-the-aichr/>.
- Prime Minister's Office Singapore, *Mr Lee Kuan Yew*, <https://www.pmo.gov.sg/about-us/past-prime-ministers/mr-lee-kuan-yew/>.
- D. Sutherland, "Lee Kuan Yew", *Singapore Infopedia*, National Library Board Singapore, 23 marzo 2015, <https://www.nlb.gov.sg/main/article-detail?cmsuuid=5d7ebff1-0403-42bc-8f11-eee9f5967755>.
- Centre for International Law, National University of Singapore, *status* del Trattato di Amicizia e Cooperazione nel Sud-est asiatico del 1976, <https://cil.nus.edu.sg/databasecil/1976-treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-3/>.
- GANHRI, *The Paris Principles*, <https://ganhri.org/paris-principles/>.
- GANHRI, database di accreditamento NHRI, <https://ganhri.org/nhri-accreditation-database/>.
- *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, sito ufficiale, <https://www.komnasham.go.id/>.
- Asia Pacific Forum, sito ufficiale, <https://www.asiapacificforum.net/>.
- South East Asia National Human Rights Institutions Forum, sito ufficiale, <https://www.seanf.asia/>.
- Myanmar National Human Rights Commission, sito ufficiale, <https://mnhrc.org.mm/>.
- Human Rights Watch, *The UN Security Council's Astonishing Silence on Myanmar Atrocities*, 5 settembre 2024, <https://www.hrw.org/news/2024/09/05/un-security-councils-astonishing-silence-myanmar-atrocities>.
- Human Rights Watch, "Asia Watch Overview", *Human Rights Watch World Report 1993*, 1993, <https://www.hrw.org/reports/1993/WR93/Asw.htm>.
- Human Rights Watch, *Human Rights Watch World Report 1994*, "Asia Watch Overview", 1994, <https://www.hrw.org/reports/1994/WR94/Asia.htm>.
- Human Rights Watch, "Civil Society Denounces Adoption of Flawed ASEAN Human Rights Declaration", 2012, <https://www.hrw.org/news/2012/11/19/civil-society-denounces-adoption-flawed-asean-human-rights-declaration>.
- Amnesty International, *Human Rights Council, Second Session: Getting Down to the Implementation of General Assembly Resolution 60/251*, settembre 2006, <https://www.amnesty.org/en/documents/ior41/014/2006/en/>.
- Amnesty International, "Asian Governments Defensive on Human Rights: Final Declaration of Bangkok Regional Meeting Risks Being Step Backwards", *Weekly Update Service*, n. 30/93, 1° aprile 1993, <https://www.amnesty.org/en/documents/nws11/030/1993/en/>.
- Genocide Watch, "Timor-Leste", *Country Reports*, ultimo aggiornamento 16 luglio 2021, <https://www.genocidewatch.com/it/copy-of-country-pages/timor-leste>.
- LAWASIA, *Our History*, <https://lawasia.asn.au/history>.
- LAWASIA, *LAWASIA and the United Nations*, <https://lawasia.asn.au/about-us/organisation-structure/lawasia-and-un>.
- LAWASIA, *About Us*, <https://lawasia.asn.au/about-us>.
- Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), *APF's removal of junta-controlled Myanmar National Human Rights Commission is a principled step forward, SEANF must follow suit*, Joint Statement, 7 agosto 2025, <https://forum-asia.org/apf-removal-mnhrc/>.
- Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), "SEANF must remove membership of junta-controlled Myanmar National Human Rights Commission", Open Letter, 22 aprile 2026, <https://forum-asia.org/open-letter-seanf-must-remove-membership-of-junta-controlled-myanmar-national-human-rights-commission/>.

- CSO Working Group on Independent National Human Rights Institution (Burma/Myanmar), Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI), “*Accessory to the Junta’s Crimes: Analysis of the Myanmar National Human Rights Commission’s Complicity with the Military Junta Since the Failed Coup d’État of 1 February 2021*”, 27 febbraio 2023, <https://progressivevoicemyanmar.org/2023/02/27/accessory-to-the-juntas-crimes-analysis-of-the-myanmar-national-human-rights-commissions-complicity-with-the-military-junta-since-the-failed-coup-detat-of-1-february-2021/>.
- Human Rights Osaka, archivio, *Human Rights Declarations in Asia-Pacific*, https://www.hurights.or.jp/archives/other_documents/.
- Asian Human Rights Commission (AHRC), sito ufficiale, <http://www.humanrights.asia/>.
- Asian Human Rights Commission, *Gwangju Aspires to Be a Human Rights City*, 2014, <https://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-111-2014/>.
- International Commission of Jurists, “*Resolution on Human Rights Regional Conventions for South-East Asia and the Pacific*”, in *Declaration of Bangkok: Conclusions and Resolutions of the South-East Asian and Pacific Conference of Jurists*, 1965, <https://www.icj.org/resource/declaration-of-bangkok-conclusions-and-resolutions-bangkok-february-15-19-1965/>.
- International Commission of Jurists, “*Report of the Advisory Group on Human Rights Regional Conventions and Courts for Asia and the Pacific Areas*”, in *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age: Report on the Proceedings of the South-East Asian and Pacific Conference of Jurists*, 1965, <https://www.icj.org/resource/the-dynamic-aspects-of-the-rule-of-law-in-the-modern-age-report-on-the-proceedings-of-the-south-east-asian-and-pacific-conference-of-jurists-bangkok-thailand-february-15-19-1965/>.
- Bangalore Conference on Freedom of Movement, “*Proposal for a Council of Asia and the Pacific*”, in *Bulletin of the International Commission of Jurists*, 1968, <https://www.icj.org/resource/icj-bulletin-no-33-march-1968/>.